



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 224/12

di iniziativa del Consigliere R. MAMMOLITI recante:

"Riordino delle norme in materia di politica industriale, attività produttive, sviluppo economico e istituzione Agenzia Regionale Sviluppo Industriale"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/08/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/08/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 224/XII di iniziativa del consigliere regionale Raffaele pag. 5
Riordino delle norme in materia di politica industriale, attività produttive, sviluppo economico e istituzione Agenzia Regionale Sviluppo Industriale.

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana. – Art 117 pag. 24

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021. pag. 27

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017. pag. 333

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016. pag. 419

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Legge n. 111 del 15 luglio 2011. pag. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011. – Art. 15. pag. 482

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Art. 172 pag. 486

Norme in materia ambientale. ART. 172 (Gestioni esistenti)

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001. pag. 490

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999. – Art. 8 pag. 588

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Articolo 8 L'ordinamento

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998. pag. 591

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Legge n. 317 del 5 ottobre 1991. – Art. 36 pag. 739

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Art. 36. Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale

Legge n. 428 del 29 dicembre 1990. – Art. 47 pag. 741
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990). Art. 47 (Trasferimento d'azienda)

D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978. Artt. 50 - 54 pag. 747
Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. 50. Consorzi per le aree e i nuclei. 51. Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale. 52. Durata dei vincoli dei piani regolatori. 53. Procedura per le espropriazioni. 54. Agevolazioni fiscali ai Consorzi.

Legge n. 1150 del 17 agosto 1942. pag. 752
Legge urbanistica.

Normativa regionale

L.R. n. 10 del 20 aprile 2022. pag. 799
Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

L.R. 25 novembre 2019, n. 47. pag. 822
Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013. pag. 828
Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002. pag. 860
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001. pag. 987
Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

Giurisprudenza Costituzionale

Corte Costituzionale sentenza n. 22/2001 pag. 1011

Documentazione citata

Interrogazione consiliare n. 143 del 15 giugno 2023 pag. 1024
Stato di attuazione della DGR n. 96/2023

Decreto Presidente Giunta Regionale n 26 del 15 marzo 2023 pag. 1027
D.G.R. n. 96 del 13.03.2023 - Proroga nomina Commissario liquidatore del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP) in procedura LCA – Dott. Sergio Riitano

Delibera Giunta Regionale n 96 del 13 marzo 2023 pag. 1031
Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP, ai sensi Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n.

98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Proroga
Commissario Liquidatore CoRAP

Delibera Giunta Regionale n 478 del 12 novembre 2021

pag. 1035

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP, ai sensi Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Nomina Commissario liquidatore e indirizzi per la procedura di LCA.

Delibera Giunta Regionale n 411 del 25 agosto 2021.

pag. 1043

Adempimenti Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP. Nomina Commissario liquidatore.



*Consiglio regionale
della Calabria*

Gruppo Consiliare
Partito Democratico



Raffaele Mammoliti
Consigliere Regionale

Consiglio regionale della Calabria

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Proposta di legge n...../XII recante

“Riordino delle norme in materia di politica industriale, attività produttive, sviluppo economico e istituzione Agenzia Regionale Sviluppo Industriale”

RELAZIONE

Il presente progetto di legge, rubricato “*Riordino norme in materia di politica industriale, attività produttive, sviluppo economico e Istituzione Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*”, costituisce un intervento di natura ordinamentale e procedimentale in materia di funzioni regionali riferite alle materie delle attività produttive e dello sviluppo economico territoriale e locale, come previste ed assegnate dal Titolo V della Costituzione e dalle norme statali, oggetto della complessiva delega, esecutiva, ordinamentale e procedimentale, oggi di specifica competenza regionale.

In particolare, l'intervento legislativo proposto è maturato da una analisi del quadro normativo vigente, nazionale e regionale, nel suo percorso evolutivo che oggi inquadra il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CoRAP) nei seguenti termini.

Il CoRAP, ai sensi e per gli effetti delle ll.rr. n. 38/2001 e n. 24/2013, dell'art. 36, c. 4 e 5 della L. n. 317/1991 e delle ancora vigenti disposizioni di cui agli artt. 50-54 del DPR n. 218/1978, è titolare di funzioni pubbliche e di pubblico interesse in materia di sostegno allo sviluppo industriale dei territori.

In particolare, l'Ente consortile promuove, sotto la vigilanza, il controllo e l'indirizzo regionale, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati ed infrastrutturali dallo stesso consorzio, le condizioni necessarie per la creazione, l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizza e gestisce, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le infrastrutture di servizio per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio connesso alla produzione economica e industriale.

Il CoRAP è, inoltre, titolare del potere di eseguire espropri per le proprie finalità pubbliche applicando le norme di cui alla L. n. n. 2359/1865 e s.m.i., dell'art. 21, c. 3°, L. n. 634/1957; e art. 2, c. 1°, L. n. 1462 del 1962. Le opere progettate, realizzate ed occorrenti per l'attuazione delle iniziative di infrastrutturazione, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Oltre a ciò, il CoRAP è titolare – ai sensi della L. n. 1150/1942, del potere di pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree e produce piani regolatori vincolanti e sovraordinati a quelli comunali e paragonati agli atti di pianificazione di area vasta.

Tuttavia, il CoRAP, a seguito di vicende connesse agli effetti negativi di natura economica, finanziaria e patrimoniale delle pregresse gestioni dei Consorzi provinciali, consolidate successivamente nel bilancio del Consorzio unico, e delle problematiche emerse dalle istruttorie dei Dipartimenti regionali competenti e dalle relazioni dei Commissari straordinari, è stato oggetto di un intervento della Regione che ha approvato la l.r. n. 47/2019 ed ha posto il CoRAP in liquidazione coatta amministrativa.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22/2021 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della l.r. n. 47/2019, la tortuosa e complicata vicenda del CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria ai sensi e per gli effetti delle ll.rr. n. 38/2001 e n. 24/2013, dell'art. 36, c. 4 e 5 della L. n. 317/1991 e delle ancora vigenti disposizioni di cui agli artt. 50-54 del DPR n. 218/1978, si è consolidata nei seguenti ultimi atti:

- **DGR n. 478 del 12.11.2021**, con la quale, a fronte delle numerose procedure di esecuzione in atto nonché al fine di tutelare i diritti dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente e la *par condicio creditorum*, si è disposto, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 5 *bis*, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la liquidazione coatta amministrativa (LCA) per il

CORAP, atteso che tale procedura è risultata indifferibile ed urgente per scongiurare il depauperamento del patrimonio del CoRAP;

- tale condizione di LCA è stata confermata la **DGR n. 96 del 13.03.2023** con la quale l'attuale Commissario Liquidatore CoRAP, dott. Sergio Riitano, è stato prorogato nell'incarico "per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico" e pertanto sino al 13.03.2025, come confermato dal **DPGR n. 26 del 15.03.2023**, ma salvo ulteriori interventi regionali;

Perciò, a fronte della complessa articolazione normativa che interseca funzioni e competenze, nazionali e regionali, in coordinamento con le competenze e le funzioni degli enti locali e territoriali e considerando gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 5 *bis*, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nella condizione del CoRAP, già definitivamente in procedura di LCA e la attuale vigenza della l.r. n. 38/2001 e della l.r. n. 24/2013, il presente progetto di legge si inquadra nella duplice necessità ed urgenza di riordinare l'ordinamento giuridico regionale in materia e di riordinare l'assetto delle derivanti funzioni pubbliche a seguito degli eventi che hanno interessato la procedura liquidatoria dell'ente vigilato, quale soggetto posto fuori dal campo di applicazione del D. lgs. n. 175/2016, ed agente nella complessiva materia delle attività produttive e dello sviluppo economico/industriale in esecuzione di funzioni costituzionalmente e normativamente attribuita alla Regione.

L'ulteriore ragione posta a fondamento della proposizione del suddetto progetto di legge si rinviene nella necessità del ruolo dell'organo legislativo regionale di rendere strutturale l'architettura della politica regionale in materia di industria e sviluppo competitivo dei territori affiancando l'ordinata articolazione del sistema di incentivi e sostegni alle imprese, come opportunamente costruito, gestito e sostenuto dai provvedimenti della Giunta regionale a favore delle stesse imprese attraverso la Finanziaria regionale, con un organico intervento a sostegno dell'infrastrutturazione delle aree nelle quali le imprese sono insediate o si possono insediare quale fattore di competitività territoriale.

Il presupposto logico, giuridico ed economico di tale ragione è che deve esserci un organico approccio all'architettura delle politiche regionali in materia di sviluppo economico, coerente con gli indirizzi europei e nazionali, che regolamenti la capacità insediativa delle imprese in termini di gestione competitiva delle aree, delle infrastrutture e delle reti.

Su tale ultimo punto, a tal proposito, si è rilevato dalla documentazione programmatica regionale (POR, POC, PSC ecc. riferiti ai cicli 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020) e nonostante il rilancio nazionale della competitività delle aree industriali, sotteso alla formulazione dell'istituto delle Zone Economiche Speciali (ZES), ai sensi del D.L. n. 91/2017 e s.m.i., come le necessità infrastrutturali per il miglioramento delle condizioni di accessibilità ed insediabilità delle imprese non hanno ricevuto alcuna linea di finanziamento regionale ed i Consorzi ed il CoRAP non sono stati individuati quali soggetti attuatori o beneficiari.

Al contrario, diverse regioni meridionali ed anche settentrionali hanno, nel tempo e secondo le proprie programmazioni, riformato i propri enti strumentali e destinato risorse a diversi progetti di infrastrutturazione e di servizi anche a sostegno del rilancio delle aree industriali qualificate come ZES, sin dal 2017.

Da ciò si ricava come la Regione ha accumulato un *deficit* di competitività infrastrutturale e di capacità attrattiva di investimenti, con gravi ripercussioni strutturali per le imprese e per i territori, specie nell'attuale orientamento europeo di sviluppo dell'industria all'interno del quadro giuridico e regolamentare del Green Deal ed anche in previsione del recente orientamento programmatico

disposto dalla proposta di revisione del PNRR dello scorso 27 luglio. Infatti, la suddetta proposta ha individuato la “Nuova misura nell’ambito della Componente 3 –ZES unica nel Mezzogiorno”.

Tale “nuova misura consiste nell’adozione di una riforma e nella previsione di un investimento tesi a rilanciare il Mezzogiorno attraverso l’istituzione di una Zona economica speciale (ZES) unica. La Riforma, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, intende superare la perimetrazione prevista dalla normativa vigente corrispondente alle otto ZES esistenti (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) istituendo una **ZES unica** nelle regioni del Mezzogiorno.”

Gli interventi normativi collegati alla riforma, da definirsi entro il 30 giugno 2024, dovranno prevedere: “un sistema di governance basato su una struttura unica nazionale che semplifichi e razionalizzi il coordinamento degli interventi, fermo restando il ruolo delle amministrazioni locali nella valorizzazione e promozione delle nuove opportunità di investimento; un Piano strategico di sviluppo della ZES; benefici fiscali e semplificazioni per le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviino un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES.”.

Una governance incentrata su una struttura unica nazionale sarà in grado di promuovere una regia, una visione strategica e linee di azione unitarie, a beneficio di una più efficace individuazione dei principali settori di intervento da sviluppare e/o rafforzare (quali manifattura, agricoltura e agroindustria, filiere strategiche per la transizione green e digitale, turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale) e di un sistema organico di interventi in grado di massimizzare l’impatto competitivo e la capacità del Mezzogiorno di attrarre nuovi investimenti.

Di conseguenza alla riforma sarebbe associato un investimento che prevede:

- 1) “il finanziamento dei crediti d’imposta concessi alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2025-2026, nella misura e alle condizioni definite nella Riforma e negli interventi normativi ad essa collegati oppure nella legge di Bilancio 2024;
- 2) un sostegno finanziario ai progetti di investimento alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti di natura incrementale nell’area ZES, nella misura e alle condizioni definite nella Riforma e negli interventi normativi ad essa collegati.”

La costituzione di una ZES unica per tutto il Mezzogiorno, ordinata secondo le prospettive di sviluppo definite nella proposta di revisione del PNRR pongono, a parità di eguali condizioni per tutti, la nostra Regione, il suo sistema di offerta insediativa ed i territori idonei agli investimenti in aperta concorrenza con gli altri sistemi regionali. E per tali motivi la Regione non può farsi trovare impreparata o in ritardo dovendo apportare un contributo programmatico e progettuale di elevata qualità e visione strategica a sostegno delle imprese e dei territori.

Tale condizione di cristallizzata stasi programmatica e progettuale emerge anche dall’esito documentato dell’interrogazione consiliare n. 145/2023 e dalla risposta scritta ricevuta dal competente Dipartimento (prot. n. 305612 del 04.07.2023) dalla quale emerge come l’esame della complessa tematica relativa al CoRAP è, dalla DGR n. 411/2021 ad oggi, oggetto di esame e valutazione da parte della Regione a cura di un Tavolo Interdipartimentale volto alla ricognizione dei beni patrimoniali, pur non ancora assunti ad uno stato definitivo tale da determinarsi formalmente quale atto obbligatorio e propedeutico ad un piano di liquidazione, nonostante la nota del Commissario liquidatore p.t., del 06.03.2023, a mente della quale lo stesso “ha evidenziato la necessità, ai sensi dell’art. 15, comma 1 della legge 15 luglio 2011 n. 111, di allocare al più presto le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato nell’Amministrazione vigilante, in altra

pubblica amministrazione, ovvero in un'agenzia costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999”.

Tra l'altro si aggiunge, come richiamato dalla sopra detta nota dipartimentale, che ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 10/2022, in materia di regolazione dei servizi pubblici locali relativi al settore rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, è stata istituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL) quale Ente di governo dell'ATO unico regionale e la stessa ARRICAL ha provveduto ad affidare alla società SORICAL la gestione del servizio idrico integrato.

In esito a ciò, l'ARRICAL, con decreti n. 60 del 30.12.2022, n. 1 del 20.01.2023 e n. 9 del 22.02.202, ha approvato il crono programma finalizzato al subentro della SORICAL nelle gestioni industriali, captative e distributive delle risorse idriche e delle gestioni industriali dei servizi depurativi (civili ed industriali) afferenti ai soggetti pubblici e privati.

In particolare, il decreto n. 9/2023 *“Aggiornamento/implementazione allegato A), denominato “Declaratoria riferita alla fase preliminare per l'avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d'Ambito SORICAL S.p.A.”* dispone di aggiornare/implementare il cronoprogramma di cui al decreto n. 01 del 20.01.2023 nei termini e negli effetti che, in relazione al rapporto con l'Ente CoRAP, la fase 1 di *“ricognizione delle gestioni operative”* è calendarizzata nei mesi compresi tra marzo e settembre 2023 e la fase 3 *“Subentro nelle gestioni operative Segmenti Fognatura e Depurazione”* è calendarizzata per il mese di ottobre 2023.

L'insieme di tale contesto fattuale e documentale impone, quindi, l'intervento legislativo che consenta, all'interno dell'ordinamento regionale, primo di allineare complessivamente, la procedura di LCA rendendo compiutamente e complessivamente recepibili ed applicabili il comma 1 dell'art. 15 del D.L. n. 98/2011 (convertito con L. n. 111/2011), come novellato dal D.L. n. 77/2021, quale norma presupposta e conseguente all'applicabilità del comma 5-bis è già utilizzato per avviare la procedura di LCA del CoRAP, ente strumentale della Regione per la gestione delle aree industriali e *“per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Giunta regionale”*, ed in secondo di riallocare, in termini equilibrati di efficacia ed efficienza amministrativa, il complesso delle funzioni pubbliche e di pubblica utilità riunite all'interno della funzioni regionale, conferita dall'art. 117 della Costituzione, delle leggi statali e regionali, in materia di politica industriale e sviluppo territoriale ed imprenditoriale, nei termini di cui al citato c. 1 dell'art. 15 del D.L. n. 98/2011.

L'intervento normativo proposto, secondo la già menzionata prospettiva, consente di:

1. abrogare la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 *“Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale”* e far riacquisire alla Regione la piena titolarità delle funzioni prima delegate ai Consorzi e, successivamente, al CoRAP;
2. istituire e disciplinare l'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale che si qualifica come *“ente pubblico economico e strumentale della Regione”* per il supporto programmatico ed amministrativo alla Regione, alle partecipate regionali ed agli enti territoriali e locali per l'esecuzione delle funzioni proprie e/o delegate che la Regione ritiene strutturali e costitutive delle specifiche attività in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale e locale, in coerenza con le deleghe disposte con il D. lgs. n. 112/1998 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come recepito dalla l.r. n. 34/2002 *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”*;
3. allocare, nel quadro delle disposizioni di cui alla l.r. n. 34/2002 e delle disposizioni abrogative del presente progetto di legge, le ulteriori e specifiche funzioni pubbliche, direttamente connesse alla gestione territoriale ed amministrativa delle aree industriali, ai Comuni competenti per territorio.

Tale formula allocativa è coerente e rafforza le disposizioni funzionali, ex art. 34 e 35 della l.r. n. 34/2002, assegnate alle Province ed ai Comuni stessi in termini di supporto all'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi relativi alla materia "Industria" di cui al TITOLO II "Sviluppo economico ed attività produttive" CAPO IV "Industria" della citata legge;

4. regolamentare i rapporti tra i Comuni e le imprese insediate garantendo un insieme di principi generali univoci e coerenti a livello regionale per uniformare l'assetto regolativo ed esecutivo e sui quali i singoli Comuni possono definire i loro specifici regolamenti, nel rispetto della potestà regolamentare, riconosciuta dal c. 4, dell'art. 2 della l.r. n. 34/2002, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
5. stabilire che i Comuni, quali soggetti attuatori delle funzioni delegate in materia di gestione delle aree industriali e dei procedimenti di insediamento delle imprese, provvedono a garantire i servizi alle imprese, assumendo – a copertura per tali attività e nel rispetto dell'orientamento costituzionale sulla trasferibilità di funzioni connesse alla possibilità di coprire con le risorse finanziarie necessarie – i corrispettivi (associati agli oneri di urbanizzazione ed alle imposte comunali) per le attività di vendita, locazione ed erogazione di specifici servizi;
6. assegnare ai Comuni le funzioni pubbliche in materia di pianificazione e programmazione urbanistico/territoriale, associata così alla maggior pianificazione del territorio, e di esproprio. A tali funzioni si associa la funzione di programmazione dello sviluppo e qualificazione delle aree industriali nel quadro della competitività tra le aree per consentire la idonea allocazione ed utilizzo delle risorse regionali come richieste dai Comuni per sostenere e favorire l'attrattività delle aree ed i processi di insediamento e stabilendo che l'insieme di tutte le elencate funzioni sono esercitate con il supporto tecnico/amministrativo dell'istituita Agenzia regionale;
7. disporre e regolare, nel quadro delle norme transitorie, i compiti del Commissario liquidatore del CoRAP sia per la ricognizione e assegnazione del patrimonio, connesso e necessario all'esercizio delle funzioni pubbliche conferite all'Agenzia ed ai Comuni e sia per la ricognizione e assegnazione del personale consortile ai ruoli dell'Agenzia o di altro soggetto partecipato dalla Regione. In tale caso è specificato che il personale consortile mantiene la natura del rapporto privatistico, mantiene le componenti base della propria retribuzione rinvenienti dal CCNL utilizzato, applicando al personale trasferito il CCNL che sarà scelto dal commissario straordinario dell'Agenzia, in ragione della sostenibilità del Piano economico e finanziario, del modello organizzativo scelto e del Piano del fabbisogno del personale, o il CCNL del soggetto partecipato ricevente; in ogni caso è prevista la clausola di salvaguardia per il quale le eventuali differenze retributive sono compensate da un assegno *ad personam* riassorbibile;
8. garantire la rapida e regolare esecuzione del disposto di cui alla l.r. n. 10/2022 in materia di attivazione del Servizio Idrico Integrato (SII) regionale, a cura dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL), per cui è disposto che gli impianti consortili ed il personale consortile dedicato sono trasferiti al gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, c. 6, del D. lgs. n. 152/2006 e gli impianti di proprietà di terzi in gestione consortile sono restituiti – entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge – alla proprietà pubblica per non creare ostacoli o rallentamenti all'obbligatoria assegnazione al gestore unico;
9. abrogare, con l'obiettivo del complessivo riordino dell'ordinamento normativo regionale in materia, gli articoli ed i commi riferiti al CoRAP come esistenti nella l.r. n. 24/2013 "*Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità*".

La proposta di legge è ordinata nei seguenti sette articoli:

Art.1 - (Modifiche alla l.r. 24/2013) che introduce il nuovo articolo 2-bis "*Liquidazione coatta amministrativa*";

Art.2 - (Funzioni della Regione in materia di politica industriale)

Art.3 - (Modifiche alla l.r. 47/2019) che introduce il seguente articolato

art. 2 “*Istituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*”;
art. 2-bis “*Funzioni della Regione e organi dell’Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*”;
art. 2-ter “*Funzioni regionali delegate all’Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*”;
art. 2-quater “*Funzioni regionali delegate agli Enti locali*”
art. 2-quinques “*Rapporti tra gli Enti locali e le imprese insediate nelle aree industriali*”
art. 2-sexies “*Gestione delle aree industriali da parte degli Enti locali*”

Art.4 - (*Norme transitorie*)

Art.5 - (*Abrogazioni*)

Art.6 - (*Norma finanziaria*)

Art.7 - (*Entrata in vigore*)

L’**art. 1** introduce il nuovo articolo 2-bis “*Liquidazione coatta amministrativa*” all’interno della l.r. n. 24/2013 “*Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità*”. L’intervento è coerente e correttamente orientato ponendo, all’interno di una legge regionale, di natura ordinamentale, il recepimento e l’applicazione di una norma nazionale, nella fattispecie l’art. 15, c. 1 e 5-bis, del D.L. n. 91/2011 anch’esso di natura ordinamentale, all’interno di un procedimento amministrativo coerente con l’istituzione regionale.

Nel caso specifico, l’attuazione della procedura nazionale eseguita a mezzo di decreti ministeriali, come previsto dal c. 1 dell’art. 15, viene trasposta all’interno dell’ordinamento giuridico regionale secondo la procedura gestita attraverso la deliberazione della Giunta regionale, che avvia e dispone la procedura della liquidazione coatta amministrativa, e il ricorso ad una legge regionale per consentire la riassunzione e la riallocazione delle funzioni pubbliche in capo all’ente liquidato e per consentire l’istituzione di una Agenzia regionale quale ente ricevente delle suddette funzioni.

L’**art. 2**, rubricato “*Funzioni della Regione in materia di politica industriale*”, dispone (al c. 1) l’abrogazione della l.r. n. 38/2001 “*Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale*”. Il c. 2 sancisce, a seguito dell’abrogazione della l.r. n. 38/2001, la riacquisizione delle funzioni pubbliche e di pubblico interesse ed utilità, in materia di politica industriale e di sviluppo economico, alla piena titolarità regionale. Il c. 3, stabilisce che le stesse funzioni possono essere riallocate, con specifica norma, dalla Regione ad altro Ente pubblico o ad altro Ente, Azienda, Agenzia o Società regionale o ad altro soggetto, compatibilmente con le disposizioni statutarie e le normative regionali applicabili a tali soggetti partecipati.

L’**art. 3**, rubricato “*Modifiche alla l.r. 47/2019*”, assume una precisa funzione ordinamentale e procedimentale introducendo l’insieme delle norme istitutive e regolative della nuova l’Agenzia Regionale Sviluppo Industriale ed il riordino e la rassegnazione, coerentemente con la l.r. n. 34/2002, delle funzioni pubbliche e di pubblico interesse ed utilità in materia di politica industriale e sviluppo economico, secondo un ordinato articolato interamente sostitutivo dell’art. 2 della l.r. n. 47/2019 non applicabile per gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 22/2021 e per le nuove disposizioni dell’art. 15 recepite dall’ordinamento regionale con il novellato art. 2-bis della l.r. n. 24/2013.

Il nuovo articolato è distinto nei seguenti sei articoli:

art. 2 “*Istituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*”;
art. 2-bis “*Funzioni della Regione e organi dell’Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*”;
art. 2-ter “*Funzioni regionali delegate all’Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*”;
art. 2-quater “*Funzioni regionali delegate agli Enti locali*”
art. 2-quinques “*Rapporti tra gli Enti locali e le imprese insediate nelle aree industriali*”
art. 2-sexies “*Gestione delle aree industriali da parte degli Enti locali*”

L'art. 2, rubricato "*Istituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*" ordina al c. 1, a seguito della liquidazione del Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CoRAP) nei termini di legge di cui all'art. 15, c. 1 e 5-bis, del D.L. n. 91/2011 e dell'art. 1 della presente legge, l'istituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. L'Agenzia si qualifica come ente pubblico economico ed ente strumentale della Regione per l'esercizio delle funzioni delegate e di supporto alle attività programmatiche e amministrative della Regione.

Il c. 2 stabilisce che l'Agenzia svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del sistema produttivo ed economico in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea. L'Agenzia opera, previa intesa convenzionale di natura programmatica con la Regione e/o con gli Enti locali e territoriali, supportando le loro diverse funzioni di legge in materia di attività produttive e di sviluppo economico.

Il c. 3, quale norma di carattere procedimentale, dispone e descrive che entro 90 giorni dalla sua istituzione il legale rappresentante dell'Agenzia redige: lo Statuto, il Regolamento di organizzazione, il Piano industriale triennale, il Piano economico finanziario (PEF) triennale ed il Piano del fabbisogno del personale che tiene conto sia del PEF sia del CCNL ritenuto da questi applicabile in ragione delle funzioni assegnate all'Agenzia, ai sensi del successivo art. 2-ter, e degli effetti e delle risultanze dell'attività specificatamente eseguita ai sensi del seguente art. 4. Tutti questi atti sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, e dalla data di approvazione risultano esecutivi e vincolanti per l'Agenzia.

L'art. 2-bis, "*Funzioni della Regione e organi dell'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*", disciplina, ai c. 1, 2 e 3, in ordine alle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività e sugli atti da parte della Regione verso l'Agenzia, secondo le norme ordinamentali e procedimentali previste per gli enti e le partecipate regionali dalla l.r. n. 24/2013 e l'attività di controllo interno da parte del Revisore.

I c. 4, 5 e 6 descrivono gli organi dell'Agenzia, distinti nella figura del Direttore generale e del Revisore unico, stabiliscono che i compiti, le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia deriva dallo statuto e dai regolamenti e la sede legale è individuata presso il Dipartimento regionale Sviluppo economico.

I c. 7 e 8 definiscono che solo all'esito dell'approvazione del Piano industriale e del sostenibile e derivate Piano economico e finanziario, la Giunta è autorizzata a deliberare un Fondo di dotazione a copertura dei costi generali dell'Agenzia e che le entrate dell'Agenzia, oltre al Fondo di dotazione, sono costituite dai contributi e finanziamenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dalla Città metropolitane e dagli altri enti pubblici. Infine, è disposto che la gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'Agenzia è improntata ai criteri pubblicistici, di efficacia, efficienza ed economicità, trovando applicazione le norme, previste per gli enti pubblici, in materia di anticorruzione e trasparenza e le disposizioni di cui all'art. 19 (Controllo di gestione e sistemi contabili) della l.r. n. 24/2013 e le norme in materia di contratti pubblici ai sensi del D. lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'art. 2-ter, "*Funzioni regionali delegate all'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*", individua ed elenca le funzioni che la Regione delega all'Agenzia. Tali deleghe comprendono il supporto alle funzioni in materia di programmazione, servizi avanzati e di impatto territoriale ed interventi sistemici per l'economia regionale ed i suoi comparti ed il supporto ai Comuni per le attività delegate in materia di politica industriale. Le funzioni delegate sono eseguite dall'Agenzia nelle modalità di cui all'art. 16, c. 2, della l.r. n. 24/2013 ed all'interno di un accordo quadro programmatico e convenzionale tra la Regione e l'Agenzia.

L'art. 2-quater, "*Funzioni regionali delegate agli Enti locali*", disciplina, al c. 1, la delega ai Comuni - da parte della Regione - delle funzioni pubbliche inerenti la gestione delle aree industriali ed

afferenti, nello specifico, la programmazione e pianificazione urbanistico/territoriale nelle aree industriali, la gestione dei procedimenti di assegnazione dei lotti e dei fabbricati, la gestione del ciclo procedurale inerente l'esproprio e l'erogazione dei servizi alle imprese.

Il c. 2, sancisce che la Regione può promuovere, nel quadro della normativa in materia di partenariato pubblico/privato, forme di gestione e di erogazione dei servizi alle imprese insediate ed indispensabili all'esercizio delle attività produttive ed industriali, dei servizi ambientali e ICT che concorrono a garantire la sostenibilità le risorse territoriali ed ambientali e la connettività, dei servizi innovativi che sostengono la competitività, l'innovazione, la qualificazione delle risorse umane.

Infine, il c. 3 richiama il fatto che la Regione, ai sensi dell'art. 5, c. 3, della l.r. n. 34/2002, esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali, attraverso il supporto dell'Agenzia che ne garantisce la coerenza esecutiva con la programmazione regionale.

L'art. 2-quinques, "*Rapporti tra gli Enti locali e le imprese insediate nelle aree industriali*", disciplina la gestione dei rapporti tra le imprese insediate ed i Comuni gestori delle aree industriali.

Il c. 1, stabilisce che i Comuni garantiscono alle imprese l'esecuzione dei servizi e l'utilizzo delle aree per gli insediamenti, degli impianti, delle reti e delle infrastrutture.

Il c. 2, dispone che le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso dai Comuni, anche tramite avvisi di pagamento, a copertura delle attività di erogazione di tali servizi.

Il c. 3, prescrive che i rapporti tra i Comuni e le imprese sono regolati da una convenzione i cui principi e termini generali sono stabiliti e definiti con delibera della Giunta regionale, previa intesa con l'ANCI Calabria, al fine di garantire un regime comune ed unitario a livello regionale e che rappresenta la base per le convenzioni specifiche che i Comuni sono chiamati a stipulare con le imprese per costituire una piattaforma convenzionale strutturata, completa e ordinata dei rapporti trasparenti tra le imprese ed i Comuni.

L'art. 2-sexies, "*Gestione delle aree industriali da parte degli Enti locali*", esplicita le modalità gestionali delle aree industriali.

Il c. 1, stabilisce che i Comuni, dietro corrispettivo, procedono all'assegnazione dei lotti, dei diritti reali sugli stessi o alla vendita o locazione degli immobili industriali ed agiscono secondo la propria regolamentazione. La Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI Calabria, per garantire dei principi univoci e generali, definisce ed approva un regolamento quadro ed i criteri generali per consentire ai Comuni di determinare, in relazione alla tipologia, dotazione e grado di infrastrutturazione delle aree industriali di reciproca competenza, le modalità di calcolo del corrispettivo per le attività di cui al comma 1.

Il c. 2, prescrive che i Comuni, contribuiscono alla competitività delle aree industriale e per tale scopo, richiamando le disposizioni di cui all'art. 35 della l.r. n. 34/2002 ed in esecuzione della ciclica programmazione regionale, finalizzata a consentire l'accesso alle risorse dedicate e finalizzate, provvedono, anche congiuntamente nel caso di aree industriali ricadenti su territori di più Comuni, alla definizione della programmazione dello sviluppo strutturale, territoriale ed infrastrutturale delle aree di competenza territoriale e dei servizi da erogare alle imprese. Tale norma è finalizzata a programmare le risorse assegnabili alle aree ed ai servizi alle imprese.

Il c. 3, dispone che i Comuni, al fine di eseguire quanto disposto nel presente comma stipulano accordi quadro con l'Agenzia e/o con le partecipate regionali competenti in materia di sviluppo economico e territoriale per essere supportati nell'esercizio e nell'esecuzione delle attività e delle funzioni delegate.

L'**art.4**, rubricato "*Norme transitorie*", prevede norme specifiche per l'applicazione della presente legge nel quadro della contestuale gestione della procedura di liquidazione coatta amministrativa del CoRAP e dell'istituzione dell'Agenzia; per la gestione del procedimento di trasferimento del

personale consortile e per la gestione del regolare processo di trasferimento degli impianti di depurazione/acquedotti al gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII).

Il c. 1, dispone che sino alla nomina degli organi dell'Agenzia le funzioni di amministrazione, ordinaria e straordinaria, di rappresentanza legale dell'Agenzia e dell'esecuzione delle specifiche e dirette disposizioni di cui al c. 3 dell'art. 2 della l.r. n. 47/2019, sono demandate a un commissario straordinario, individuato dalla Giunta regionale all'atto dell'istituzione della stessa Agenzia ed è nominato con decreto del Presidente, che ne determina il compenso.

I c. 2 e 3, autorizzano il Commissario liquidatore del CoRAP di procedere, entro 90 giorni ai fini della garanzia della tutela e della continuità delle funzioni pubbliche e di pubblica utilità individuate e delegate dalla Regione all'Agenzia ed ai Comuni, alla ricognizione del patrimonio costituito dai beni, dalle aree industriali, dalle infrastrutture, dalle reti e dagli immobili per consentire alla Regione di provvedere, con ulteriore atto, alla successiva trasferibilità al patrimonio indisponibile dell'Agenzia e dei Comuni al fine di consentire l'esercizio delle rispettive funzioni delegate ai sensi del precedente art. 2-ter. Lo stesso Commissario liquidatore provvede, entro 90 giorni e nel quadro delle funzioni assegnate all'Agenzia, alla ricognizione del personale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, c. 3, dell'art. 2-ter e della l.r. n. 24/2013, alla predisposizione della tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnabile e, altresì, provvede, a propria cura, alla negoziazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 47 della L. 428/1990, con i soggetti di destinazione, secondo i CCNL applicati da questi ultimi, ed agli atti di trasferimento.

Il c. 4, interviene nel quadro del complessivo obiettivo normativo di garantire al personale del CoRAP la tutela e la continuità del lavoro e dispone che lo stesso sia trasferito, prioritariamente, all'Agenzia o in subordine ad altro soggetto partecipato, mantenendo la natura privatistica del rapporto contrattuale, il conseguente inquadramento previdenziale, ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative in termini di retribuzione base e di retribuzione individuale come da CCNL di riferimento, corrisposto al momento del trasferimento.

Nel rispetto del principio nazionale di cui all'art. 15, c. 1, del D.L. n. 91/2011, nel caso in cui il predetto trattamento economico di origine risulti superiore o inferiore rispetto a quello previsto dall'ente o dal soggetto di destinazione al dipendente è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Al personale consortile trasferito all'Agenzia o ad altro soggetto partecipato si applica il CCNL del datore di lavoro a cui tale personale è trasferito.

Il personale consortile con qualifica dirigenziale transita nell'Agenzia o in altro soggetto individuato mantenendo la medesima qualifica, ma con la stipula di diverso contratto e nuova retribuzione secondo il CCNL applicato dall'Agenzia o da altro soggetto.

Il c. 5, consente al Commissario liquidatore del CoRAP, dalla data della deliberazione istitutiva dell'Agenzia e nelle more dell'esecuzione delle disposizioni di cui al comma 3, 7 e 8 del presente articolo, di autorizzare il personale consortile – a tempo indeterminato – ad essere temporaneamente utilizzato dal CoRAP, dalla struttura del Commissario dell'Agenzia o per le attività d'interesse in materia di servizio idrico integrato, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente consortile e sino al trasferimento ad altro soggetto.

I c. 6 e 7, sono volti a disciplinare l'ordinato e rapido trasferimento degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, già di proprietà e gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed ora del CoRAP. Essi rimangono nella disponibilità e nella custodia del CoRAP che provvede alla relativa gestione, diretta o in regime convenzionale a cura di terzi, sino al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, c. 6, del D. lgs. n. 152/2006, al Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) per l'Ambito Territoriale Ottimale "Calabria", istituito con legge regionale n. 22/2022.

Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione di proprietà di terzi e gestiti dal CoRAP in regime di convenzione sono restituiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disponibilità della proprietà pubblica per consentire l'esecuzione dell'ordinamento normativo e

gestionale in materia di Servizio Idrico Integrato ai sensi della legge regionale n. 22/2022, secondo le disposizioni esecutive dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.

Il c. 8, dispone che il personale consortile, individuato e dedicato alla gestione industriale ed amministrativa degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, è trasferito, secondo le norme e le disposizioni di cui al presente articolo, al gestore del Servizio Idrico Integrato a far data dal provvedimento di assegnazione definitiva, da parte dell’ Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, al Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) per l’Ambito Territoriale Ottimale “Calabria”, istituito con legge regionale n. 22/2022.

Art.5 - (Abrogazioni)

L’art. 5 dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), ormai incompatibili con la liquidazione coatta amministrativa del CoRAP:

- la lettera a) del comma 2 dell’art. 2 (*Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti*);
- l’articolo 5 (*Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale*);
- l’articolo 6 (*Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive*);
- l’articolo 6-bis (*Liquidazione coatta amministrativa*);

Art.6 - (Norma finanziaria)

L’art. 6 precisa che la presente legge contiene disposizioni di natura ordinamentale, procedimentale e programmatica nell’ambito dello sviluppo economico e non comporta oneri derivanti a carico del Bilancio regionale.

Art.7 - (Entrata in vigore)

Si tratta di una norma specifica per la regolazione della pubblicazione obbligatoria sul BURC.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge prevede disposizioni che modificano una legge regionale vigente e non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “*Riordino delle norme in materia di politica industriale, attività produttive, sviluppo economico e istituzione Agenzia Regionale Sviluppo Sistema Produttivo*”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	<i>(Modifiche alla l.r. 24/2013) che introduce il nuovo articolo 2-bis “Liquidazione coatta amministrativa”;</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00
2	<i>(Funzioni della Regione in materia di politica industriale)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00

3	<i>(Modifiche alla l.r. 47/2019)</i> Norma a carattere procedimentale	//	//	0,00
4	<i>(Norme transitorie)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00
5	<i>(Abrogazioni)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00
6	<i>(Norma finanziaria)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00
7	<i>(Entrata in vigore)</i> Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge	//	//	0,00

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale, che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	0,00
Totale	//	//	//	0,00

“Riordino delle norme in materia di politica industriale, attività produttive, sviluppo economico e istituzione Agenzia Regionale Sviluppo Industriale”

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 24/2013)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

(Liquidazione coatta amministrativa)”

1. Nei termini di applicazione del combinato disposto dell'art. 15, c. 1 e del c. 5-bis del D.L. n. 98/2011, ove ne ricorrano le condizioni, si provvede con deliberazione della Giunta regionale alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'ente sottoposto alla vigilanza regionale e con legge regionale si procede ad allocare le funzioni pubbliche e di pubblica utilità, il patrimonio connesso all'esercizio delle funzioni allocate, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente liquidato ad altra pubblica amministrazione, ove ne ricorrano le condizioni di legge, ovvero ad una agenzia, appositamente istituita con norma regionale con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie, che può assumere specifiche funzioni regionali di interesse pubblico. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse

e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con atto amministrativo è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.

Art. 2

(Funzioni della Regione in materia di politica industriale)

1. La legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale) è abrogata.
2. A seguito dell'abrogazione della legge di cui al comma 1, sono riacquisite alla titolarità della Regione, nell'alveo delle proprie funzioni statutarie e della competenza costituzionale in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale, le seguenti funzioni:
 - a) redazione, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
 - b) definizione di studi, programmi, progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;
 - c) azioni di promozione ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
 - d) promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;
 - e) assunzione, sulla base di apposita convenzione con i soggetti qualificati e competenti, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;
 - f) promozione di patti territoriali e contratti l'area e strumenti di programmazione negoziata;
 - g) acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata, secondo la normativa vigente, da soggetti;
 - h) vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
 - i) costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;
 - j) vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;
 - k) realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;
 - l) assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio individuate e convenzionate secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - m) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
 - n) recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di deindustrializzazione;
 - o) programmazione e progettazione di Aree industriali ecologicamente attrezzate (APEA);
 - p) realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione;

q) manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.

3. Le predette funzioni possono essere riassegnate dalla Regione ad altro Ente pubblico o ad altro Ente, Azienda, Agenzia o Società regionale o ad altro soggetto, compatibilmente con le disposizioni legislative e statutarie degli Enti destinatari e le normative regionali applicabili a tali soggetti partecipati.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 47/2019)

1. L'articolo 2 della Legge regionale 25 novembre 2019, n. 47 (*Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali*) è sostituito dal seguente:

Art. 2

(Istituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale)

1. La Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, c. 3. dello Statuto regionale (l.r. n. 25/2004 e s.m.i.) ed a seguito della collocazione in liquidazione coatta amministrativa del CoRAP – secondo la vigente normativa – e al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni regionali pubbliche e delle funzioni di interesse pubblico e di pubblica utilità in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, con deliberazione della Giunta e successivo decreto del Presidente, l'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale, ente pubblico economico e strumentale della Regione per l'esecuzione delle funzioni delegate dalla presente legge e la stessa opera con autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche, degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive.

2. L'Agenzia, nel quadro delle norme nazionali e regionali, opera quale struttura di supporto amministrativo ai Dipartimenti regionali per le materie assegnate e svolge le attività tecnico-operative di interesse regionale finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del sistema insediativo a sostegno dei processi produttivi, industriali ed economici di tutto il territorio regionale in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea. L'Agenzia opera, previa intesa convenzionale di natura programmatica con la Regione e/o con gli Enti locali e territoriali, supportando le loro funzioni di legge, attribuite o delegate, in materia di attività produttive e di sviluppo economico.

3. L'Agenzia, entro 90 giorni dalla sua istituzione e coerentemente con il quadro normativo vigente in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale e secondo la programmazione regionale, redige, su proposta del legale rappresentante, lo Statuto, il Regolamento di organizzazione esplicativo dell'esercizio delle funzioni assegnate all'art. 2-ter ed ordinato in uffici operativi coincidenti con i territori provinciali, il Piano industriale triennale, il Piano economico finanziario (PEF) triennale ed il Piano del fabbisogno del personale che tiene conto sia del PEF sia del CCNL ritenuto da questi applicabile in ragione delle funzioni assegnate all'Agenzia, ai sensi del successivo art. 2-ter, e degli effetti e delle risultanze dell'attività specificatamente eseguita ai sensi del seguente art. 4. Tali atti sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, e dalla data di approvazione risultano esecutivi e vincolanti per l'Agenzia.

Art. 2-bis

(Funzioni della Regione e organi dell'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale)

1. La Regione, anche per il tramite del Dipartimento Sviluppo economico, esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Agenzia e ad essa si applicano le norme ordinamentali di cui alla

l.r. n. 24/2013, in quanto compatibili, le norme di riferimento di cui alla l.r. n. 25/2004 (Statuto della Regione Calabria) e le norme ed i regolamenti regionali previsti per le partecipate della Regione.

2. La Giunta regionale, secondo la normativa in materia, approva lo statuto, il piano economico finanziario, i programmi di attività, il bilancio previsionale triennale e il bilancio annuale dell'Agenzia e l'accordo quadro convenzionale, di durata quinquennale, che regolano i rapporti con l'Agenzia.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo sugli atti e sulle attività sono esercitate dal Revisore unico che, anche in applicazione delle norme in materia di controllo e revisione, provvede semestralmente ad inviare una apposita relazione al Presidente della Giunta regionale.

4. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore generale, che assume la rappresentanza legale dell'Agenzia, gestisce l'ordinaria e straordinaria amministrazione e la cui retribuzione omnicomprensiva è pari a quella di un dirigente generale della Regione;

b) il revisore unico dei conti, che è l'organo di vigilanza e controllo, per conto della Regione, della gestione dell'Agenzia.

5. I compiti, le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti.

6. La sede legale dell'Agenzia è individuata presso il Dipartimento Sviluppo economico della Regione Calabria.

7. La Giunta regionale, in esito all'approvazione del Piano industriale e del sostenibile e derivate Piano economico e finanziario, è autorizzata a deliberare un Fondo di dotazione a copertura dei costi generali dell'Agenzia.

Le entrate dell'Agenzia, oltre al Fondo di dotazione, sono costituite dai contributi e finanziamenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Provincie, dalla Città metropolitana e dagli altri enti pubblici, territoriali e locali.

8. La gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'Agenzia è improntata ai criteri pubblicistici, di efficacia, efficienza ed economicità. Ad essa si applicano le norme, previste per gli enti pubblici, in materia di anticorruzione e trasparenza e le disposizioni di cui all'art. 19 (*Controllo di gestione e sistemi contabili*) della l.r. n. 24/2013 e le norme in materia di contratti pubblici ai sensi del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 2-ter

(Funzioni regionali delegate all'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale)

La Regione, in conformità a quanto disposto dall'art. 16, c. 2, della l.r. n. 24/2013 ed all'interno di un accordo quadro programmatico, delega all'Agenzia l'esercizio delle seguenti primarie funzioni di pubblico interesse nelle seguenti materie:

a) attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva e la specializzazione degli insediamenti per sostenere le produzioni, la competitività delle aree e per favorire gli insediamenti;

b) promozione per l'attrazione di nuovi investimenti;

c) promozione dello sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e incrementare l'occupazione e la qualificazione delle risorse umane;

d) promozione di studi, progetti ed iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, secondo le specializzazioni produttive di ogni comparto economico e le caratteristiche territoriali;

e) promozione della ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

f) promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;

- g) attuazione delle misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese;
- h) sostegno alle specializzazioni produttive regionali e territoriali;
- i) ideazione, promozione ed utilizzo di strumenti di programmazione negoziata;
- j) supporto alla Regione in materia di programmazione dello sviluppo economico e territoriale, anche per il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione;
- k) supporto alle fasi di concertazione con lo Stato e di collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovra-regionali delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;
- l) supporto alla Regione all'esecuzione delle funzioni individuate dall'art. 33 della l.r. n. 34/2002 in materia di industria;
- m) definizione e promozione di programmi di riqualificazione sostenibile delle aree industriali;
- n) programmazione e progettazione del modello delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) per tutto il territorio regionale;
- o) programmazione e supporto alla definizione e ridefinizione delle aree industriali, nel quadro della programmazione regionale, nazionale ed europea;
- p) supporto ai Comuni per la programmazione e la progettazione riferita alle funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica, ad essi delegate ed alla progettazione degli interventi infrastrutturali finanziati dalla Regione;
- q) supporto alla programmazione e progettazione degli interventi, anche finalizzati alla competitività delle aree ed ai processi di insediamento delle imprese, nell'ambito delle aree ZES della regione, nonché supporto alla struttura commissariale della ZES ed alla Regione stessa nelle materie, nelle funzioni e negli obiettivi di cui al D.L. n. 91/2017 e s.m.i.
- r) esecuzione di programmi e progetti individuati nella programmazione regionale derivante dai fondi europei e nazionali a titolarità regionale e/o locale.

Art. 2-quater

(Funzioni regionali delegate agli Enti locali)

1. La Regione delega ai Comuni, nell'ambito delle competenze e funzioni ad essi conferiti dalle norme vigenti nei limiti territoriali in cui ricadono le aree industriali, le funzioni di:
 - a) pianificazione e programmazione urbanistico e territoriale delle aree industriali, in termini di coerenza con gli strumenti di programmazione regionali;
 - b) esproprio, vendita, assegnazione e concessione alle imprese di lotti in aree industriali
 - c) costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini
 - d) realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;
 - e) assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive;
 - f) realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
 - g) recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
 - h) gestione delle complessive funzioni pubbliche connesse alle infrastrutture ed alle reti presenti delle aree industriali;
 - i) riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati nelle aree industriali;
 - j) redazione, in conformità alle indicazioni del QTPR, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

- k) acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
 - l) attuazione di programmi di riqualificazione sostenibile delle aree industriali;
 - m) gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi anche attuabile attraverso forme di gestione consortile, società a capitale misto o forme di gestione determinate nel quadro del partenariato pubblico/privato;
 - n) predisposizione dei regolamenti unici ed unitari di esecuzione e gestione dei servizi delegati per garantire la gestione e l'attrattività e la competitività tra le aree industriali;
2. La Regione, nel quadro della normativa in materia di partenariato pubblico/privato, può promuovere, forme di gestione e di erogazione dei servizi alle imprese insediate ed indispensabili all'esercizio delle attività produttive ed industriali, dei servizi ambientali e ICT che concorrono a garantire la sostenibilità le risorse territoriali ed ambientali e la connettività, dei servizi innovativi che sostengono la competitività, l'innovazione, la qualificazione delle risorse umane.
3. La Regione, ai sensi dell'art. 5, c. 3, della l.r. n. 34/2002, esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali.
4. Le attività delegate e/o eseguite ai sensi dei commi precedenti sono esercitate, per conto della Regione, dall'Agenzia, secondo modalità concordate con atto amministrativo specifico.

Art. 2-quinques

(Rapporti tra gli Enti locali e le imprese insediate nelle aree industriali)

1. Nelle aree industriali, per le funzioni e le competenze delegate ed eseguite nelle forme ammissibili dalla presente legge, i Comuni garantiscono alle imprese l'esecuzione dei servizi e l'utilizzo delle aree per gli insediamenti, degli impianti, delle reti e delle infrastrutture.
2. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso dai Comuni anche tramite avvisi di pagamento.
3. I rapporti tra i Comuni e le imprese sono fondati su una apposita e specifica convenzione, definita ed approvata con delibera della giunta comunale, sulla base della convenzione quadro approvata con delibera della Giunta regionale, previa intesa con l'ANCI Calabria, per definire principi univoci e generali e livelli essenziali di servizi comuni. Le convenzioni possono essere aggiornate periodicamente dai soggetti competenti. I Comuni, per le diverse aree industriali d'interesse territoriale, procedono a regolarizzare e riallineare i rapporti con tutte le aziende insediate secondo la procedura convenzionale di cui al presente comma.
4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla l.r. n. 10/2022 e s.m.i. e degli atti regolativi disposti dall'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICal), i servizi e le attività inerenti le forniture idriche e di depurazione sono demandati alle modalità convenzionali ed esecutive del gestore unico del Servizio Idrico Integrato.

Art. 2-sexies

(Gestione delle aree industriali da parte degli Enti locali)

1. I Comuni provvedono all'assegnazione dei lotti, dei diritti reali sugli stessi o alla vendita o locazione degli immobili industriali dietro corrispettivo e secondo la propria regolamentazione, ai sensi del c. 4 dell'art. 2 della l.r. n. 34/2002 in materia di esercizio delle funzioni delegate. La Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI Calabria, per garantire dei principi univoci e generali, definisce ed approva un regolamento quadro ed i criteri generali per consentire ai Comuni di determinare, in relazione alla tipologia, dotazione e grado di infrastrutturazione delle aree industriali di reciproca competenza, le modalità di calcolo del corrispettivo per le attività di cui al comma 1.
2. I Comuni, richiamando le disposizioni di cui all'art. 35 della l.r. n. 34/2002 ed in esecuzione della ciclica programmazione regionale, finalizzata a consentire l'accesso alle risorse dedicate e finalizzate,

al fine di cooperare alla competitività ed alla attrattività delle aree specifiche e del territorio regionale, provvedono, anche congiuntamente nel caso di aree industriali ricadenti su territori di più Comuni, alla definizione della programmazione dello sviluppo strutturale, territoriale ed infrastrutturale delle aree di competenza territoriale e dei servizi da erogare alle imprese.

3. I Comuni, al fine di eseguire quanto disposto nel presente comma stipulano accordi quadro con l'Agenzia per l'esecuzione delle funzioni delegate dalla presente legge e/o delle funzioni ulteriormente delegate in esecuzioni di norme regionali o nazionali.

Art. 4

(Norme transitorie)

1. Sino alla nomina degli organi di cui all'art. 2-bis, c. 4, l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, la rappresentanza legale dell'Agenzia e l'esecuzione delle specifiche e dirette disposizioni di cui alla novellata l.r. n. 47/2019, è demandata a un commissario straordinario, individuato dalla Giunta regionale all'atto dell'istituzione della stessa Agenzia ed è nominato con decreto del Presidente, che ne determina il compenso.

2. Il Commissario liquidatore del CoRAP provvede, perentoriamente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della garanzia della tutela e della continuità delle funzioni pubbliche e di pubblica utilità individuate e delegate dalla Regione all'Agenzia ed ai Comuni, alla ricognizione del patrimonio costituito dai beni, dalle aree industriali, dalle infrastrutture, dagli impianti, dalle reti e dagli immobili per consentire, con successivo atto regionale, alla trasferibilità di tali beni al patrimonio indisponibile dell'Agenzia e dei Comuni per esercitare le rispettive funzioni delegate ai sensi del precedente art. 2-ter della novellata l.r. n. 47/2019.

3. Il Commissario straordinario dell'Agenzia provvede, perentoriamente entro 30 giorni dall'istituzione dell'Agenzia e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-bis della l.r. n. 24/2013 e nel quadro delle funzioni assegnate alla stessa, alla ricognizione del personale, alla predisposizione della tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnabile e, altresì, provvede, a propria cura, alla negoziazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 47 della L. 428/1990, con tutte le organizzazioni sindacali rappresentate nell'ente posto in liquidazione ed i soggetti di destinazione, secondo i CCNL applicati da questi ultimi, degli atti di trasferimento.

4. Il personale del CoRAP, per gli effetti della procedura di cui al comma precedente e secondo le normative della presente legge, è trasferito in continuità, prioritariamente, all'Agenzia o in subordine ad altro soggetto partecipato dalla Regione, esso mantiene la natura privatistica del rapporto contrattuale, il conseguente inquadramento previdenziale, ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative come corrisposto al momento del trasferimento. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di tutti i dipendenti consortili viene integralmente trasferito al nuovo datore di lavoro.

Al personale consortile trasferito all'Agenzia o ad altro soggetto partecipato si applica il CCNL del datore di lavoro a cui tale personale è trasferito.

Il personale consortile, con qualifica dirigenziale, transita nell'Agenzia o in altro soggetto individuato mantenendo la medesima qualifica, ma con la stipula di diverso contratto e nuova retribuzione applicando il CCNL adottato dall'Agenzia o da altro soggetto.

5. Dalla data della deliberazione istitutiva dell'Agenzia e nelle more dell'esecuzione delle disposizioni di cui al comma 3, 7 e 8 del presente articolo, il personale consortile – a tempo indeterminato – può essere temporaneamente e sino all'atto di trasferimento e previa autorizzazione del Commissario liquidatore utilizzato dallo stesso Commissario per la procedura di LCA o dalla struttura del Commissario dell'Agenzia mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente consortile e sino al trasferimento ad altro soggetto.

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, già di proprietà e gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, rimangono nella disponibilità e nella custodia del CoRAP che provvede alla relativa gestione, diretta o in regime convenzionale a cura di terzi, sino al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, c. 6, del D. lgs. n. 152/2006, sulla base delle disposizioni definite dall'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria e dalla ricognizione negoziata con il Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) per l'Ambito Territoriale Ottimale "Calabria", istituito con legge regionale n. 10/2022.

7. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione di proprietà di terzi e gestiti dal CoRAP in regime di convenzione sono restituiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disponibilità della utilità pubblica per consentire l'esecuzione dell'ordinamento normativo e gestionale in materia di Servizio Idrico Integrato ai sensi della legge regionale n. 10/2022, secondo le disposizioni esecutive dell'Autorità in materia per l'assegnazione al Gestore del SII.

8. Il personale consortile, individuato e dedicato alla gestione industriale ed amministrativa degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, è trasferito su richiesta e scelta individuale, secondo le norme e le disposizioni di cui al presente articolo, al gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) per l'Ambito Territoriale Ottimale "Calabria", istituito con legge regionale n. 10/2022. Le sedi provinciali delle UOT del CoRAP sono trasferite alla proprietà dell'Agenzia e sono utilizzate anche dal Gestore del Servizio Idrico Integrato per i propri presidi territoriali di servizio.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità):

la lettera a) del comma 2 dell'art. 2 (*Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti*);

l'articolo 5 (*Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale*);

l'articolo 6 (*Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive*);

l'articolo 6-bis (*Liquidazione coatta amministrativa*);

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. La presente legge contiene disposizioni di natura ordinamentale, procedimentale e programmatica nell'ambito dello sviluppo economico ed industriale e non comporta oneri derivanti a carico del Bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 18.08.2023

f.to Raffaele Mammoliti
Consigliere regionale

Costituzione della Repubblica italiana. – Art 117

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie ⁽¹⁷⁹⁾;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ⁽¹⁸⁰⁾.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ⁽¹⁸¹⁾.

(179) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(180) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(181) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Parte I

Governance per il PNRR

Titolo I

Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

ART. 1 *Principi, finalità e definizioni*

1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «Cabina di regia», l'organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR; ⁽⁴⁾
- b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo di cui all'*articolo 1, commi 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*; ⁽⁴⁾
- c) «PNC», il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR; ⁽⁴⁾
- d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli *articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241*; ⁽⁴⁾
- e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- f) «*Regolamento (UE) 2021/241*», il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; ⁽⁴⁾
- g) «Segreteria tecnica», la struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della Cabina di regia; ⁽⁵⁾
- h) «Semestre europeo», il processo definito all'*articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97*;
- i) «Servizio centrale per il PNRR», la struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; ⁽⁴⁾
- l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR; ⁽⁴⁾
- m) «Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui all'*articolo 1, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito , con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*; ⁽⁴⁾
- n) «Sogei S.p.A.», la Società Generale d'Informatica S.p.A. di cui all' *articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- o) «soggetti attuatori», i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR; ⁽⁴⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

[p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR; ⁽⁶⁾]

q) «Unità di audit», la struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del *Regolamento (UE) 2021/241*; ⁽⁴⁾

r) «Unità di missione», l'Unità di missione di cui all'*articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178*, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;

s) «PNIEC», il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, predisposto in attuazione del *Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018* ⁽⁴⁾.

(4) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(5) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 4, lett. a), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(6) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 4, lett. a), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

ART. 2 *Cabina di regia*

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all' *articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina. ⁽⁷⁾

2. Fermo restando quanto previsto dall' *articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, la Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Cabina di regia in particolare: ⁽⁸⁾

a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;

b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;

c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; ⁽⁹⁾

d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;

e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'*articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, nonché una nota

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro; ⁽¹²⁾

f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR; ⁽⁹⁾

g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative; ⁽¹⁰⁾

h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;

i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità previste dal comma 3-bis; ⁽¹⁴⁾

l) promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con l'*articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241* ⁽⁹⁾.

3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome, ovvero il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale. ⁽⁷⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ⁽¹⁵⁾

4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'*articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22*, convertito con modificazioni dalla *legge 22 aprile 2021, n. 55* e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'*articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale.

5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all' *articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all' *articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55*, e con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma. ⁽¹³⁾

6. All' *articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* le parole "composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie,".

6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative. ^{(11) (16)}

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

(7) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(8) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(9) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(10) Lettera sostituita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, così modificata dall' *art. 1, comma 4, lett. b), n. 1.1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(11) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(12) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall' *art. 9-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(13) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall' *art. 36-ter, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(14) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 4, lett. b), n. 1.2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(15) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. b), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(16) Vedi, anche, il *D.M. 22 marzo 2022*, il *D.M. 25 marzo 2022*, il *D.M. 29 marzo 2022*, il *D.M. 27 aprile 2022*, il *D.M. 29 aprile 2022*, il *D.M. 30 settembre 2022* e il *D.M. 19 aprile 2023*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.****ART. 3 Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale** ⁽¹⁸⁾

[1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi nonché di Roma capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ⁽¹⁷⁾

2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.]

(17) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(18) Articolo abrogato dall' *art. 1, comma 4, lett. c), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

ART. 4 Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ⁽²²⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'*articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303* è costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome. ⁽²¹⁾

2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:

a) supporta la Cabina di regia nell'esercizio delle sue funzioni; ⁽²³⁾

b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12; ⁽²⁴⁾

b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia; ⁽²⁵⁾

c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis); ⁽²⁶⁾

d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi; ⁽¹⁹⁾

e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;

f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'*art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. ⁽²⁰⁾

(19) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(20) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(21) Comma così modificato dall'*art. 36-ter, comma 2, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 4, lett. d), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(22) Per il trasferimento dei compiti della Segreteria tecnica di cui al presente articolo alla Struttura di missione PNRR vedi l'*art. 2, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(23) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 4, lett. d), n. 2.1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(24) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 4, lett. d), n. 2.2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(25) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 4, lett. d), n. 2.3), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(26) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 4, lett. d), n. 2.4), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

ART. 4-bis *Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR* ⁽²⁷⁾

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all' *articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18*, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell' *articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, costituisce struttura ai sensi dell' *articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell' *articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, e dell' *articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall' *articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999*. Il contingente può essere composto altresì da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell' *articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999*, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste.
4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all' *articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(27) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 5 *Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.
2. L'Unità, costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unità è assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L'Unità opera in raccordo con il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'*articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144*. ⁽²⁹⁾
3. L'Unità svolge i seguenti compiti:

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi; ⁽³⁰⁾

b) coordina, anche sulla base delle verifiche dell'impatto della regolamentazione di cui all'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine di garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione; ⁽²⁸⁾

c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;

d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;

e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'*art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unità di cui all'*articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2006, n. 233*, nello svolgimento dei seguenti compiti:

a) promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;

b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;
 - d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
 - e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.
-

(28) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(29) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall' *art. 7-bis, comma 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

(30) Per il trasferimento dei compiti di cui alla presente lettera alla Struttura di missione PNRR vedi l' *art. 2, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

ART. 6 *Monitoraggio e rendicontazione del PNRR* ⁽³⁶⁾

1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. ⁽³²⁾ ⁽³⁵⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli *articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241*, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca. ⁽³³⁾ ⁽³⁵⁾

2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti. ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. ⁽³¹⁾

(31) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(32) Comma modificato dall' *art. 7, comma 2, D.L. 11 novembre 2022, n. 173*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 dicembre 2022, n. 204*, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 4, lett. e), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, che ha sostituito i commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2 e 2-bis.

(33) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 4, lett. e), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, che ha sostituito i commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2 e 2-bis.

(34) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. e), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, che ha sostituito i commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2 e 2-bis.

(35) Sul conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente comma vedi l' *art. 20, comma 1, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

(36) Vedi, anche, l' *art. 11-bis, comma 4, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

ART. 6-bis *Piano nazionale dei dragaggi sostenibili* ⁽³⁷⁾

1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell' *articolo 114, comma 4*,

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle Autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle Autorità di sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni dell' articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

3. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all' articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(37) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 7 *Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza* ⁽⁴⁸⁾

1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'*articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241*. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

2. L'Unità di missione di cui all'*articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178* provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli *articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241*, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178* ⁽⁴¹⁾ e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche e con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. ⁽⁴³⁾

2-bis. All'ultimo periodo del *comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227*, le parole: "e per i Sottosegretari" sono soppresse. ⁽³⁹⁾

3. L'Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'*articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole ", di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario" sono soppresse. ⁽³⁸⁾

4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'*articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche. ⁽⁴⁴⁾

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'*articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 luglio 2022 con le modalità di cui all'*articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22*, convertito con modificazioni dalla *legge 22 aprile 2021 n. 55*. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo. ⁽⁴²⁾ ⁽⁴⁷⁾

6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla società Sogei S.p.A. non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽³⁸⁾

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'*articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20*, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*. ⁽³⁸⁾

8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽⁴⁵⁾

8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nonché con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento. ⁽⁴⁶⁾

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ⁽⁴⁰⁾

(38) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

(39) Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(40) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(41) (NDR): In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 31 dicembre 2020, n. 178».

(42) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 13, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(43) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*, dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 4, lett. f), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(44) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 4, lett. f), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(45) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 4, lett. f), n. 3), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(46) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. f), n. 4), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(47) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 30 settembre 2021*.

(48) Vedi, anche, l' *art. 11-bis, comma 4, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 8 *Coordinamento della fase attuativa*

1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ^{(49) (50) (56) (57)}

2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal *Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea* delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Ispettorato generale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.* ⁽⁵⁵⁾

3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR. ⁽⁵¹⁾

4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire,

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa è inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.

5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ⁽⁵²⁾

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. ⁽⁵¹⁾

6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all' *articolo 7, comma 12, del decreto-*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all' articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. ⁽⁵³⁾

6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all' *articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55*, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo". All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo. ⁽⁵⁴⁾

6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' *articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.* ⁽⁵³⁾

(49) Comma corretto da *Comunicato 1 giugno 2021*, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130 e, successivamente, così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(50) Per l'articolazione dell'unità di missione di cui al presente comma, per il Ministero della transizione ecologica, vedi l' *art. 17-sexies, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113*.

(51) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(52) Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(53) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(54) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 372, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022*.

(55) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 4, lett. f-bis), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(56) Sul conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente comma vedi l' *art. 25, comma 10, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74*.

(57) Per l'organizzazione della Unita' di missione di cui al presente comma vedi, per il Dipartimento per la trasformazione digitale, il *D.M. 24 settembre 2021*, per il Dipartimento della funzione pubblica, il *D.M. 4 ottobre 2021* e, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il *D.M. 11 ottobre 2021*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 8-bis *Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo* ⁽⁵⁸⁾

1. Per garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonché dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(58) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 9 *Attuazione degli interventi del PNRR*

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. Per gli interventi di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'*articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

essere individuati quali soggetti attuatori esterni. Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241*. ⁽⁶⁰⁾

2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati. ⁽⁵⁹⁾

3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all'*articolo 50, comma 3, del presente decreto* ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'*articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. ⁽⁶¹⁾

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.

(59) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 2-bis, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(60) Comma così modificato dall' *art. 36, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, dall' *art. 31-bis, comma 2, D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*, e, successivamente, dall' *art. 14, comma 5, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(61) Comma inserito dall' *art. 14, comma 1, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

ART. 10 *Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici*

1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'*articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. ⁽⁶²⁾

2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

3. Ai fini dell'*articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali. ⁽⁶²⁾

4. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 9, comma 2*, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le società in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti. ⁽⁶²⁾ ⁽⁶⁷⁾

6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* e dal *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*.

6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell' *articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*. ⁽⁶³⁾

6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli *articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. ⁽⁶⁴⁾

6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la società Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' *articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'*articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016* avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'*articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo*. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5. ⁽⁶⁵⁾

6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 sottoposti al parere di cui all'*articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato *articolo 2, comma 3*. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha già chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. ⁽⁶⁶⁾

(62) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

(63) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(64) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 13-bis, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(65) Comma aggiunto dall' *art. 32, comma 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 novembre 2022, n. 175*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 14, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(66) Comma aggiunto dall' *art. 14, comma 1, lett. b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(67) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Direttiva 17 gennaio 2022*.

ART. 11 *Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti*

1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la società Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza. ⁽⁶⁸⁾

2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'*articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*⁽⁶⁹⁾

3. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.⁽⁶⁸⁾

3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A. di cui all'*articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.* La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'*articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,* per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all'*articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,* si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate alla società Difesa servizi S.p.A. è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.⁽⁷⁰⁾

(68) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(69) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall' *art. 7, comma 2, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(70) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 2, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, come corretto da *Comunicato 16 novembre 2021*, pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273.

ART. 11-bis *Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR* ⁽⁷¹⁾

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all' *articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall' *articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.

3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli *articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli *articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Istituto.

5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al *comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.

6. L'ISTAT provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(71) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Titolo II

Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie

ART. 12 *Poteri sostitutivi*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui all'*articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328*, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175* o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. ⁽⁷⁴⁾

2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. ⁽⁷²⁾

3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a quindici giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni. ⁽⁷⁵⁾

4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1. ⁽⁷²⁾

5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'*articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*. ⁽⁷⁶⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi. ⁽⁷²⁾

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'*articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

6-bis. All' *articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1". ⁽⁷³⁾

(72) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(73) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(74) Comma modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

(75) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(76) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(77) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

ART. 13 *Superamento del dissenso*

1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. ⁽⁷⁸⁾

2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

(78) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b)*, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

ART. 14 *Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*

1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'*articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59*, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all' *articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato *articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021*, cofinanziati dal PNRR. ⁽⁷⁹⁾

1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera d)*, *del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto. ⁽⁸⁰⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. ⁽⁸²⁾

2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalità di cui all'*articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*. A tale scopo con apposita delibera del CIPRESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'*articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*. Nell'ambito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo periodo. ⁽⁸¹⁾

(79) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(80) Comma inserito dall' *art. 36, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(81) Comma aggiunto dall' *art. 56, comma 4, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(82) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*.

ART. 14-bis *Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016* ⁽⁸³⁾

1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall' *articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, la cabina di coordinamento di cui all' *articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all' *articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all' *articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(83) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 15 *Procedure finanziarie e contabili*

1. All'*articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole "su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito" sono sostituite dalle seguenti: "su un conto aperto presso la Tesoreria statale".

2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'*articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. ⁽⁸⁴⁾

3. Gli enti di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'*articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*.

4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e dall'*allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR. ⁽⁸⁵⁾

5. All'*articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021 e 2022".

6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Il termine della sperimentazione di cui all'*articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, è prorogato di un anno. ⁽⁸⁴⁾

(84) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(85) Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, così modificato dall' *art. 6-bis, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41*.

ART. 15-bis *Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per l'anno 2020* ⁽⁸⁶⁾

1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all' *articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all' *articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al *decreto legislativo 23 giugno*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

(86) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.*

ART. 16 *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, commi da 1 a 5-bis, e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede: ⁽⁸⁷⁾

a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando: ⁽⁸⁷⁾

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 annui a decorrere dall'anno 2023; ⁽⁸⁸⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022; ⁽⁸⁸⁾

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022; ⁽⁸⁸⁾

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per l'anno 2022; ⁽⁸⁸⁾

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022; ⁽⁸⁸⁾

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022; ⁽⁸⁸⁾

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022; ⁽⁸⁸⁾

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022; ⁽⁸⁸⁾

9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022; ⁽⁸⁸⁾

10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022; ⁽⁸⁸⁾

11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022; ⁽⁸⁸⁾

12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022 ⁽⁸⁸⁾.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(87) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(88) Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

PARTE II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I

Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico ⁽⁸⁹⁾

Capo I

Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

ART. 17 Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

"2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127*, fuori ruolo o nella posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della *legge 28 giugno 2016, n. 132*, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

comma 1, quest'ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo.

2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".

2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato"; ⁽⁹⁰⁾

b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza."; ⁽⁹⁰⁾

c) al comma 5 le parole "Commissione tecnica PNIEC" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" e le parole "e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti," sono sostituite dalle seguenti: ", esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,"

(89) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Transizione

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico».

(90) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 18 *Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 7-bis*

1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del *Regolamento (UE) 2018/1999*, come individuati nell'*Allegato I-bis*, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.";

2) il comma 2-ter è abrogato;

b) dopo l'*allegato I alla Parte seconda*, è inserito l'*allegato I-bis*, di cui all'*allegato I* al presente decreto;

b-bis) all' *articolo 6*, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9"⁽⁹¹⁾.

(91) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 18-bis *Intesa delle regioni*⁽⁹²⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

1. Per le opere previste dall' *allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

(92) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 18-ter *Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali* ⁽⁹³⁾

1. Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* secondo quanto previsto all'*articolo 6, comma 11, del medesimo decreto*.

(93) Articolo inserito dall' *art. 14, comma 1, lett. c), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

ART. 19 *Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 19*:

1) al comma 4 la parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "trenta";

2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.";⁽⁹⁴⁾

3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.";

b) all'*articolo 20* sono aggiunte in fine le seguenti parole "entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.";

b-bis) all' *allegato III alla parte seconda*, lettera u), dopo le parole: " R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" sono aggiunte le seguenti: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)";⁽⁹⁵⁾

b-ter) all' *allegato IV alla parte seconda*, punto 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda"⁽⁹⁵⁾.

(94) Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(95) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 20 *Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

“2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis.

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'*articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'*articolo 2 della legge n. 241 del 1990*, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.

2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'*articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica." ⁽⁹⁶⁾

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 euro per l'anno 2022 e 1.260.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma *12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. ⁽⁹⁶⁾

(96) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 21 *Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 23*:

1) al comma 3, primo periodo le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti "quindici giorni", al secondo periodo sono premesse le parole "Entro il medesimo termine", nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "I termini di cui al presente comma sono perentori.";

2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis";

b) all'*articolo 24*:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.”; ⁽⁹⁷⁾

3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.”, nonché al secondo periodo dopo le parole “si applica il termine di trenta giorni” sono inserite le seguenti “ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis”.

(97) Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 22 *Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto” sono sostituite dalle seguenti: “delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste” e le parole “di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti” sono sostituite dalle seguenti: “delle autorizzazioni di cui al comma 2”;

b) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente: “E' facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni,

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.”;

c) al comma 4, le parole “ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente”;

d) al comma 6, la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e le parole “, l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'*articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241* che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente” sono soppresse;

e) al comma 7, dopo le parole “l'autorità competente” sono inserite le seguenti: “indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'*articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241*, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente”;

f) al comma 8:

1) al terzo periodo, le parole “Per i progetti di cui all'*articolo 7-bis, comma 2-bis*”, sono sostituite dalle seguenti: “Per i progetti di cui all'*articolo 8, comma 2-bis*”;

2) al sesto periodo, le parole “per i progetti di cui all'*articolo 7-bis, comma 2-bis*”, sono sostituite dalle seguenti: “per i progetti di cui all'*articolo 8, comma 2-bis*”.

ART. 22-bis *Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica* ⁽⁹⁸⁾

1. All' *articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 47 è sostituito dal seguente:

“47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi,

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48";

b) il comma 48 è sostituito dal seguente:

"48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell' *articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1992, n. 359*, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari";

c) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

"49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all' *articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' *articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall' *articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997* e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli *articoli da 8a a 10 della*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati".

(98) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.*

Capo II

Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

ART. 23 *Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

"Art. 26-bis.

(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, con le medesime amministrazioni ed enti.

3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'*articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini possono essere ridotti fino alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

4. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati". ⁽⁹⁹⁾

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attività mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

(99) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 24 *Provvedimento autorizzatorio unico regionale*

1. All'*articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "l'adeguatezza e" sono soppresse, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160*, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.";

b) al comma 4, le parole "concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale" sono soppresse, e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.”;

d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'*articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.”⁽¹⁰⁰⁾.

(100) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 24-bis *Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche*⁽¹⁰¹⁾

1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990*. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano le modalità e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(101) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Capo III

Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale

ART. 25 *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 7-bis*, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:

- a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
- b) tipologia progettuale individuata come principale;
- c) altre tipologie progettuali coinvolte.

4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma.";

(102)

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

b) all'*articolo 6*:

1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA"; ⁽¹⁰³⁾

2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'*articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*".

(102) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(103) Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 26 *Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA*

1. All'*articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole "d'intesa con il proponente" sono sostituite dalle seguenti:

"sentito il proponente";

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;"

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 27 *Interpello ambientale*

1. Dopo l'*articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152*, è inserito il seguente:
"Art. 3-septies
Interpello in materia ambientale
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'*articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'*articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione".⁽¹⁰⁴⁾

(104) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Capo IV

Valutazione ambientale strategica

ART. 28 *Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 12*:

1) al comma 1, le parole "ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo" sono soppresse e dopo la parola "preliminare" sono inserite le seguenti: "di assoggettabilità a VAS";

2) al comma 2, le parole "documento preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS";

3) al comma 4, le parole "e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni" sono soppresse;

b) all'*articolo 13*:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione."; ⁽¹⁰⁵⁾

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente in formato elettronico:

a) la proposta di piano o di programma;

b) il rapporto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;

e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.";

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.";

c) l'*articolo 14* è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Consultazione)

1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:

a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;

b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;

d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;

e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'*articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.*"⁽¹⁰⁶⁾

d) all'*articolo 18*:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

"2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.

2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente.";

2) al comma 3, le parole "e delle Agenzie interessate" sono soppresse;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34."

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(105) Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(106) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Capo V

Disposizioni in materia paesaggistica

ART. 29 *Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR* ⁽¹¹¹⁾

1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria. ⁽¹⁰⁸⁾

3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.

4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. ^{(109) (110)}

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*. ⁽¹⁰⁷⁾

(107) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(108) Comma così sostituito dall'*art. 20, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(109) Per la rideterminazione degli importi previsti dal presente comma vedi l' *art. 20, commi 2, 3 e 4, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(110) Vedi, anche, l' *art. 51, comma 2, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(111) Vedi, anche, l' *art. 36, comma 2-ter, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

Capo VI

Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

ART. 30 *Interventi localizzati in aree contermini*

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'*articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo." ⁽¹¹²⁾

[2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

amministrazioni dissenzienti di cui all'*articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.* ⁽¹¹³⁾]

(112) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.*

(113) Comma abrogato dall' *art. 47, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.*

ART. 31 *Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna* ⁽¹¹⁴⁾

1. All'*articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,* sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) è sostituito dal seguente:

“3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all' *articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,* se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree”; ⁽¹¹⁶⁾

a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: “2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,* salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.”;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: “3-ter. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.”.

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente: “9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.”. ⁽¹¹⁷⁾

2-bis. All' articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: “su edifici” sono inserite le seguenti: “, come definiti alla voce 32 dell' allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell' articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici”. ⁽¹¹⁸⁾

2-ter. All' articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: “a servizio degli edifici,” sono inserite le seguenti: “come definiti

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

alla voce 32 dell' *allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU*, ai sensi dell' *articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico*, o degli impianti di cui all' *articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,". ⁽¹¹⁸⁾

2-quater. Al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra";

b) dopo l' *articolo 4* è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra). - 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all' *articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell' *allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU*, ai sensi dell' *articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, o collocati a terra in adiacenza". ⁽¹¹⁸⁾

3. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'*articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola. ^{(117) (121)}

4. All'*articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, le parole "individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al *comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'*articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,*".

5. All' *articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
"1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefici fruiti". ⁽¹¹⁹⁾

6. All'*Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, al paragrafo 2), è aggiunto, in fine, il seguente punto: "- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.". ⁽¹¹⁵⁾

7. La *Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387* è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente decreto.

7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell' *allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all' *articolo 19 del medesimo decreto* si intendono elevate a 10 MW. ⁽¹²⁰⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(114) Rubrica così corretta da *Comunicato 1 giugno 2021*, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

(115) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' *art. 17-undecies, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2021, n. 113*.

(116) Lettera premessa dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(117) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(118) Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(119) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(120) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(121) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 29 marzo 2022*.

ART. 31-bis *Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano* ⁽¹²²⁾

1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell' *allegato 1, tabella 1. A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del *decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

2. Le disposizioni dell' *articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*.

(122) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 31-ter *Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas* ⁽¹²³⁾

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all' *articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, dopo le parole: "e materie derivanti" è inserita la seguente: "prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile,".

(123) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 31-quater *Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico* ⁽¹²⁴⁾

1. Al *decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, sono apportate le seguenti modificazioni:

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

a) all' *articolo 2*, comma 1, lettera b), dopo le parole: "dalla fonte idraulica," sono inserite le seguenti: "anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro";

b) all' *articolo 12*, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4".

(124) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 31-quinquies *Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere* ⁽¹²⁵⁾

1. All' *articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249*, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "16-bis. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere".

(125) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 32 *Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering* ⁽¹²⁶⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il terzo periodo, è sostituito dai seguenti: "Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente."; ⁽¹²⁷⁾

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n_1 \cdot 2/3$ e $n_1 \cdot d_1 / (d_2 - d_1)$;

b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 \cdot d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:

1) d_1 : diametro rotori già esistenti o autorizzati;

2) n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

3) d_2 : diametro nuovi rotori;

4) h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

3-quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h_2 raggiungibile dall'estremità delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) del comma 3-ter, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h_1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h_1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente" ⁽¹²⁷⁾.

1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori". ⁽¹²⁸⁾

(126) Rubrica così corretta da *Comunicato 1 giugno 2021*, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

(127) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(128) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 32-bis *Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni* ⁽¹²⁹⁾

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire, entro l'anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii. della lettera a) del punto 12.7 della parte II delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'*allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".

(129) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 32-ter *Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica* ⁽¹³⁰⁾

1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera";

b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall' *articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione".

(130) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 32-quater *Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori* ⁽¹³¹⁾

1. Il *comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, è sostituito dal seguente: "7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

(131) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Capo VII

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Disposizioni in materia di efficienza energetica ⁽¹³²⁾

ART. 33 *Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana*

1. All'*articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

“Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'*articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.”;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

“10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'*articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”; ⁽¹³³⁾

c) il comma 13-ter è sostituito dai seguenti:

“13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' *articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'*articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001* opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma

14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento" ⁽¹³³⁾.

2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, e dal comma 3, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

medesimo comma 1, lettere a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.* ⁽¹³⁴⁾

(132) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Efficientamento energetico».

(133) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(134) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 33-bis *Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* ⁽¹³⁵⁾

1. All' *articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all' *articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e al presente articolo";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione";

c) dopo il comma 10-bis, introdotto dall'articolo 33 del presente decreto, sono inseriti i seguenti:

"10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all' *articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-quater. Al primo periodo del *comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'";

d) dopo il comma 13-quater, introdotto dall' *articolo 33* del presente decreto, è inserito il seguente:

"13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell' *articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, del *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all' *articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*".

(135) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 33-ter *Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema* ⁽¹³⁶⁾ ⁽¹³⁷⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

1. Su proposta dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possieda caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(136) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(137) Vedi, anche l’ *art. 11, comma 5-octies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e la Deliberazione 17 maggio 2022, n. 216/2022/R/eel*.

Capo VIII

Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico

ART. 34 *Cessazione della qualifica di rifiuto*

1. All'*articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “medesimi procedimenti autorizzatori” sono inserite le seguenti: “previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”;

b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 35 *Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare*

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte IV, titolo I, le parole "e assimilati", ovunque ricorrano, sono soppresse e all'*articolo 258, comma 7*, le parole "e assimilati" sono soppresse;

b) all'*articolo 185*:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario"; ⁽¹³⁸⁾

2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: ", fino al 31 dicembre 2022," sono soppresse; ⁽¹³⁹⁾

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'*articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123*, e, in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.”⁽¹³⁸⁾;

c) all' *articolo 188*, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni”;⁽¹⁴⁰⁾

d) all' *articolo 188-bis*, comma 4, lettera h), le parole “dell'avvenuto recupero” sono sostituite dalle seguenti: “dell'avvio a recupero”;

d-bis) all' *articolo 190*, comma 4, le parole: “i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative” sono sostituite dalle seguenti: “analoghe evidenze documentali o gestionali”;⁽¹⁴¹⁾

e) all' *articolo 193*, comma 18, dopo le parole “da assistenza sanitaria” sono inserite le seguenti: “svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza”;

e-bis) all' *articolo 230*, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell' *articolo 212, comma 5, del presente decreto*, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all' *articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298*"; ⁽¹⁴¹⁾

f) all'*articolo 258, comma 7*, le parole ", comma 3," sono sostituite dalle seguenti: ", comma 5,";

g) all'*articolo 206-bis, comma 1*:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto";

2) alla lettera b) le parole da "permanente di criteri e specifici" a "quadro di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "periodico di misure" e le parole da "efficacia, efficienza e qualità" a "smaltimento dei rifiuti;" sono sostituite dalle seguenti: "la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;"

3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:

"c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;

d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;

e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;

f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;

g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;

h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.";

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

g-bis) all' *articolo 206-bis*, comma 6, primo periodo, la parola: “, 235,” è sostituita dalla seguente: “e” e dopo le parole “degli articoli 227 e 228” sono aggiunte le seguenti: “, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter”; ⁽¹⁴²⁾

g-ter) all' *articolo 208*, comma 15, secondo periodo, le parole: “almeno sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “almeno venti giorni”; ⁽¹⁴¹⁾

h) all' *articolo 214-ter*, comma 1, le parole “, mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell' *articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*” sono sostituite dalle seguenti: “, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all' *articolo 216*. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.”;

i) l' *articolo 216-ter* è sostituito dal seguente:

“Art. 216-ter

Comunicazioni alla Commissione europea

1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all' *articolo 199*, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.

2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell' *articolo 181*, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla *decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019*. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell' *articolo 180*, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla *decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020* in materia di riutilizzo e alla *decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019* sui rifiuti alimentari. Il primo

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.

4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonché sulla raccolta e trattamento degli olii usati. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'*allegato VI alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019*. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati di una relazione di controllo della qualità secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, nonché di una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.

6. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti sono comunicati alla Commissione europea.”; ⁽¹⁴³⁾

i-bis) all' *articolo 219-bis*:

1) al comma 1, le parole: “Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi”;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande”;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:

- a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
- b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;
- c) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;
- d) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
- e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;
- f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
- g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori"; ⁽¹⁴¹⁾

l) all'*articolo 221*, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'*articolo 237*, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'*articolo 225*."; ⁽¹⁴³⁾

l-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell'*allegato IV alla parte seconda* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno"; ⁽¹⁴¹⁾

m) l'*allegato D -Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte quarta* è sostituito dall'*allegato III* al presente decreto ⁽¹⁴³⁾.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'*articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22*, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'*articolo 5, comma 1, lettera l-bis*), del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e dell'*articolo 2, comma 1, lettera g*), del *decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59*, o variante sostanziale ai sensi degli *articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006*, e richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorità competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'*articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013* in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'*articolo 5, comma 1, lettera l-bis*), del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e dell'*articolo 2, comma 1, lettera g*), del *decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013*, o variante sostanziale ai sensi degli *articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006* e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione. ⁽¹⁴⁴⁾

3-bis. Il *comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, è sostituito dal seguente: "14. Per finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia". ⁽¹⁴⁵⁾

3-ter. All' *articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti". ⁽¹⁴⁵⁾

4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(138) Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(139) Numero inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(140) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(141) Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(142) L'originario numero 4) della lettera g) è stato ridenominato come lettera g-bis) e così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(143) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(144) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(145) Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 35-bis *Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno* ⁽¹⁴⁶⁾

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio, dopo il *comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,* sono inseriti i seguenti:

4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

private e pubbliche a vocazione agrosilvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:

a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agrosilvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiari pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;

e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.

4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione".

(146) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 36 *Semplificazioni in materia di economia montana e forestale*

1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

di cui al *regio decreto 25 luglio 1904 n. 523*, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al *regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267*, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", e successive norme regionali di recepimento. ⁽¹⁴⁷⁾

2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'*articolo 142, comma 1, lettera g)*, del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.

3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31*, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'*articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42*, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'*articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34*, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: ⁽¹⁴⁸⁾

- a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
- b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;
- c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

3-bis. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'*allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31*, anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale. ⁽¹⁴⁹⁾

3-ter. All'*articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, le parole: "Con decreto del Ministro

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all' *articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959*, forniti dal Ministero della transizione ecologica,". ⁽¹⁴⁹⁾

(147) Comma così corretto da *Comunicato 1 giugno 2021*, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

(148) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(149) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 36-bis *Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria* ⁽¹⁵⁰⁾

1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell' *articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all' *articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

(150) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 36-ter *Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico* ⁽¹⁵¹⁾

1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all' *articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, all' *articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019*, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e all' *articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, e al *decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.

3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

rischio di alluvioni, dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'*articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonché del principio di non arrecare un danno significativo. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*. ⁽¹⁵²⁾

4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.

5. All'*articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Presidenti delle regioni" sono inserite le seguenti: ", di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,";

2) al secondo periodo, le parole: "Presidenti delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento";

c) ai commi 4 e 5, le parole: "Presidente della regione", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "commissario di Governo".

6. All'*articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*, le parole: "Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico" sono

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico".

7. All' *articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente";

b) all'ultimo periodo le parole: "Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti: "commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico";

c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati".

8. All' *articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*, le parole: "Presidenti delle Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo".

9. Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, può attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.

10. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.

11. I termini previsti dal testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all' *articolo 9 del citato testo unico*, e dei termini previsti dall' *articolo 11, comma 2, dall' articolo 13, comma 5, dall' articolo 14, comma 3, lettera a), dall' articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall' articolo 22, commi 3 e 5, dall' articolo 22-bis, comma 4, dall' articolo 23, comma 5, dall' articolo 24, dall' articolo 25, comma 4, dall' articolo 26, comma 10, dall' articolo 27, comma 2, dall' articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall' articolo 46 e dall' articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico*.

12. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all' *articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all' *articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta giorni.

14. Il *comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

120, e il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono soppressi.

15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e coerente tra i diversi sistemi.

16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione.

17. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari.

18. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma del Repertorio nazionale degli

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'*articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e garantendo l'interoperabilità con la banca dati di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'auto-rizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'*articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*.

21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'*articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, le parole: "limitatamente a quelli indicati all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi quelli indicati all'articolo 1".

(151) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(152) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 3, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

ART. 37 *Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali*

1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:

[a) all'*articolo 241 dopo il comma 1* è aggiunto il seguente:

"1-bis. In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate tenuto conto delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il regolamento di cui al comma 1."; ⁽¹⁵³⁾]

b) all'*articolo 242*:

1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole "indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori" sono inserite le seguenti: ", le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente,";

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.”;

3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

3-bis) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente: “13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. E' fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo” ⁽¹⁵⁴⁾;

c) all'articolo 242-ter:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “possono essere realizzati” sono aggiunte le seguenti: “i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,”;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.”;

3) al comma 2, dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le parole “e al comma 1-bis”;

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

4) al comma 3, dopo le parole "individuate al comma 1" sono aggiunte le parole "e al comma 1-bis";

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'*articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120*. E' fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo." ⁽¹⁵⁵⁾;

d) all'*articolo 243*:

1) al comma 6 dopo le parole "Il trattamento delle acque emunte" sono aggiunte le seguenti: ", da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,";

2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati." ⁽¹⁵⁵⁾;

e) all'*articolo 245, al comma 2*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.";

f) all'*articolo 248*:

1) al comma 1 dopo le parole "sulla conformità degli interventi ai progetti approvati" sono aggiunte le seguenti: "e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7";

2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.";

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.”;

f-bis) all' *articolo 250*, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso”; ⁽¹⁵⁶⁾

g) all'*articolo 250*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero.”;

h) all'*articolo 252*:

1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).”;

2) al comma 4, primo periodo, le parole “, sentito il Ministero delle attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Ministero dello sviluppo economico”;

3) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: “A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Ministero della transizione ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Ministero.”; ⁽¹⁵⁵⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

4) il comma 4-quater è abrogato;

5) al comma 5, dopo le parole "altri soggetti qualificati pubblici o privati" sono aggiunte le seguenti: ", anche coordinati fra loro";

6) al comma 6, primo periodo, la parola "sostituisce" è sostituita dalla seguente: "ricomprende";

7) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente."; ⁽¹⁵⁵⁾

8) il comma 8 è abrogato;

9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Ministero della transizione ecologica e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica."; ⁽¹⁵⁵⁾

10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:

"9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4." ⁽¹⁵⁵⁾;

i) all'*articolo 252-bis*:

1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252.";

2) il comma 9 è abrogato.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

1-bis. All' articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente". ⁽¹⁵⁷⁾

2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(153) Lettera soppressa dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(154) Numero inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(155) Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(156) Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(157) Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 37-bis *Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo* ⁽¹⁵⁸⁾

1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21 "Gesso di defecazione", dopo le parole: "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione";

b) al numero 22 "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole: "anidride carbonica" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione".

(158) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 37-ter *Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali* ⁽¹⁵⁹⁾

1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 2, si intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti attuatori.

(159) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 37-quater *Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi* ⁽¹⁶⁰⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all' *articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dopo le parole: "rifiuti radioattivi" è inserita la seguente: "anche".

(160) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Titolo II

Transizione digitale

ART. 38 *Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale*

1. All'*articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente "5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'*articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.";

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti.";

c) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole "e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge";

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. Quest'ultimo può in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalità fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini.”;

d) al comma 12, le parole “ai sensi della *legge 20 novembre 1982, n. 890*”, sono sostituite dalle seguenti: “effettuata con le modalità di cui al comma 7”;

e) al comma 15:

1) alla lettera h), le parole “al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 5-bis, 6 e 7”;

2) alla lettera i), dopo le parole “oggetto di notificazione” sono inserite le seguenti: “o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione”;

3) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: “l-bis) sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.”;

f) al comma 20, le parole “la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e” sono soppresse.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

2. Al fine di semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio digitale e dell'identità digitale e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle nuove tecnologie, al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 3-bis*:

01) al comma 1-bis, dopo la parola: "eleggere" sono inserite le seguenti: "o modificare"⁽¹⁶¹⁾»;

1) al comma 1-ter, le parole "1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "1, 1-bis e 4-quinquies";

2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "può essere reso disponibile" sono sostituite dalle seguenti: "è attribuito";

3) al comma 4-bis, le parole "sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*" sono sostituite dalle seguenti: "su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all'*articolo 23, comma 2-bis* o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*";

4) al comma 4-ter, dopo le parole "è stato predisposto" sono inserite le seguenti: "come documento nativo digitale" e le parole "in conformità alle Linee guida" sono soppresse;

5) al comma 4-quater, le parole "Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano" sono sostituite dalle seguenti: "La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, soddisfa";

6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: "E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.";

b) all'*articolo 6-quater*, comma 3, dopo le parole "AgID provvede" sono aggiunte le seguenti: "costantemente all'aggiornamento e";

b-bis) all' *articolo 64-bis*, comma 1-ter, dopo le parole: "servizi in rete" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di neutralità tecnologica,"⁽¹⁶²⁾;

c) dopo l'*articolo 64-bis*, è aggiunto il seguente:

"Art. 64-ter

(Sistema di gestione deleghe)

1. E' istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità di acquisizione della delega al SGD.

3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.

5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'*articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*, con apposita convenzione.

6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'*articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679*, le specifiche responsabilità spettanti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

modalità e procedure per assicurare il rispetto dell'*articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679*.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.”; ⁽¹⁶³⁾

d) all'*articolo 65, comma 1, lettera c-bis*), secondo periodo, le parole “di assenza” sono sostituite dalle seguenti: “in assenza” e le parole “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter” sono sostituite dalle seguenti: “speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione”.

3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

3-bis. Il *comma 2-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, è sostituito dal seguente: “2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale”. ⁽¹⁶⁴⁾

3-ter. Il *comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, è sostituito dal seguente: “2-ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche”. ⁽¹⁶⁴⁾

(161) Numero premesso dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(162) Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(163) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(164) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 38-bis *Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni* ⁽¹⁶⁵⁾

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 15*, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”;

b) all' *articolo 25*:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole: “entro il venerdì precedente l'elezione,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,”;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata”.

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 28*, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”;

b) all' *articolo 32*, settimo comma:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

“1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”;

2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. L’autenticazione non è necessaria nel caso in cui l’atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata”;

c) all’ *articolo 35*, secondo comma, le parole: “venerdì precedente l’elezione al segretario del Comune,” sono sostituite dalle seguenti: “giovedì precedente l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune,”.

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell’elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all’ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l’eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l’ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l’ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all’originale e possono essere utilizzati

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all' *articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*.

7. All' *articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all' *articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell' *articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà";

b) al comma 15, primo periodo, le parole: "certificato penale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato del casellario giudiziale di cui all' *articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*," e le parole: "dal casellario giudiziale" sono soppresse.

8. I commi 1 e 2 dell' *articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla *legge 6 febbraio 1948, n. 29*, dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, dalla *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, dal *decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 1976, n. 240*, dalla *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e dalla *legge 25 maggio 1970, n. 352*, nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all' *articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*".

9. Dopo il *comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99*, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

- a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
- b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;
- c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

10. All' *articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 627*, dopo le parole: "politiche" sono inserite le seguenti: ", regionali, amministrative";

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

b) al *comma 628* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell’anno 2022”.

11. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(165) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 38-ter *Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali* ⁽¹⁶⁶⁾

1. Al fine di incentivare l’utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese e utenti, all’ *articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell’ *articolo 6 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*”.

(166) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 38-quater *Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352* ⁽¹⁶⁷⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

1. All' *articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 341*, le parole: "di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all' *articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352*" sono sostituite dalle seguenti: "per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall' *articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli *articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352*. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall' *articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970* sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all' *articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970*, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli *articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970*. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all' *articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014*, e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all' *articolo 28 della legge n. 352 del 1970*";

b) al *comma 343* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

individuare le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell' *articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma";

c) il *comma 344* è sostituito dal seguente:

"344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli *articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352*, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla *legge n. 352 del 1970*. Gli obblighi previsti dall' *articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970* sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all' *articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970*, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, come duplicato informatico ai sensi dell' *articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005*,

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all' articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice".

2. All' articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all' articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice".

(167) Articolo inserito dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

ART. 39 *Semplificazione di dati pubblici*

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole "registri di stato civile tenuti dai comuni," sono inserite le seguenti "garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo" e le parole "con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti "con uno o più decreti di cui al comma 6-bis";

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.";

c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole "del 23 luglio 2014", sono aggiunte le seguenti: ", esenti da imposta di bollo limitatamente

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

all'anno 2021" e, al quinto periodo, dopo le parole "inoltre possono consentire," sono aggiunte le seguenti: "mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero";

d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente "6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR." ⁽¹⁶⁸⁾.

2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per i cittadini e le imprese, al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono apportate le seguenti modificazioni: ⁽¹⁶⁹⁾

a) all'*articolo 50*:

1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole "delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti che hanno diritto ad accedervi" e, al secondo periodo, le parole "Con gli stessi accordi, le" sono sostituite dalla seguente: "Le";

2) al comma 3-bis, dopo le parole "non modifica la titolarità del dato" sono aggiunte le seguenti: "e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento";

3) al comma 3-ter, il primo periodo è soppresso;

b) all'*articolo 50-ter*:

1) al comma 1, dopo le parole "accedervi ai fini" sono aggiunte le seguenti: "dell'attuazione dell'articolo 50 e" e le parole "e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50" sono soppresse;

2) al comma 2, quinto periodo, le parole "il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62" sono sostituite dalle seguenti: "le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis"; ⁽¹⁷⁰⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole "nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API" sono aggiunte le seguenti: "con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente";

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.";

4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti"⁽¹⁷¹⁾;

c) all'*articolo 60*, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono aggiunte le seguenti:

"f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli *articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*;

f-quinqies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*;

f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179* convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*;

f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater.";

d) all'*articolo 60*, comma 3-ter, dopo le parole "comunitari, individua" è inserita la seguente: ", aggiorna" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: ", ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis"⁽¹⁶⁸⁾.

3. Con esclusione della lettera c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea. ⁽¹⁷³⁾

4. All'*articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, il comma 3 è abrogato.

5. Al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 43, comma 2*, il secondo periodo è soppresso;

b) all'*articolo 72, comma 1*, le parole "e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'*articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*" sono soppresse.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'*articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilità dei dati di cui all'*articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione.

6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. ⁽¹⁷²⁾

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(168) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(169) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(170) Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(171) Numero inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(172) Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(173) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 39-bis *Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari* ⁽¹⁷⁴⁾

1. Al comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese".

(174) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 39-ter *Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica* ⁽¹⁷⁵⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

1. Al comma 67 dell' *articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi".

(175) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 39-quater *Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorità di pubblica sicurezza* ⁽¹⁷⁶⁾

1. All' *articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "uffici delle Forze dell'ordine" sono sostituite dalle seguenti: "uffici e comandi delle Forze di polizia";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all' *articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto".

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all' *articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204*, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

esplosivi e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all' *articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplosivi o è titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall' *articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931*. Resta ferma la possibilità per l'ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplosivi ai sensi del *medesimo articolo 39, secondo comma*.

(176) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 39-quinquies *Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore* ⁽¹⁷⁷⁾

1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
"Art. 62-quater (Anagrafe nazionale dell'istruzione). - 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).
2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all' *articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all' *articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*.

5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all' *articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

- a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
- b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all' *articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore). - 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità”.

(177) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 39-sexies *Modifica dell'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77* ⁽¹⁷⁸⁾

1. *L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:*

“Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica). - 1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della società di cui all'*articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale.

2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

(178) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 39-septies *Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative* ⁽¹⁷⁹⁾

1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all' *articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi dell' *articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2015, n. 33*, e secondo le disposizioni dettate dal *decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.

2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

3. Il compenso per l'attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della *tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.*

(179) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.*

ART. 40 *Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari* ⁽¹⁸⁸⁾

1. All'*articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, sono apportate le seguenti modificazioni: ⁽¹⁸⁰⁾

a) al comma 1, alinea, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"; ⁽¹⁸¹⁾

a-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "proprietà pubbliche e private" sono inserite le seguenti: ", compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi,"; ⁽¹⁸²⁾

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88 del presente codice" ⁽¹⁸¹⁾.

2. All'*articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."; ⁽¹⁸¹⁾

b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

“6. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*.

7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.

8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo.

9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'*articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi"⁽¹⁸¹⁾.

3. All'*articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.";

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.

4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo e l'obbligo di

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo.”; ⁽¹⁸¹⁾

c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorso i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente”;

d) il comma 7-bis è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'*articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli *articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.”;

e-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9-bis. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo"⁽¹⁸³⁾.

3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021*, e al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'*articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica.⁽¹⁸⁶⁾

4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021* e al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli *articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33*, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e non si applicano le previsioni di cui all'*articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33*, e all'*articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'*articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2021, n. 21*. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale. ⁽¹⁸⁷⁾

5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021* e al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026*, gli interventi di cui agli *articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31*, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

competente di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo. ⁽¹⁸⁴⁾

5-bis. Dopo il comma 2 dell' *articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, è inserito il seguente:
"2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere". ⁽¹⁸⁵⁾

5-ter. Dopo il *comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è inserito il seguente:
"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell' *articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003*. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' *articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*". ⁽¹⁸⁵⁾

(180) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(181) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

(182) Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(183) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(184) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(185) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(186) Comma inserito dall' *art. 32, comma 1, lett. c-ter), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(187) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall' *art. 18, comma 9, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(188) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 5-quater, dall'*art. 18, comma 4, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 21 aprile 2023, n. 41*).

ART. 41 *Violazione degli obblighi di transizione digitale*

1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all'*articolo 5, comma 3, lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:*

“Art.

18-bis

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.

2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli *articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Resta fermo quanto previsto dagli *articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*.

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli *articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43,*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall'*articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217* e dall'*articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'*articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*.

6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente." (189)

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

2. All'*articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis.";

b) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente: ⁽¹⁹⁰⁾

"4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo è accertata dall'AgID ed è punita ai sensi dell'articolo 18-bis del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*"

3. All'*articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,* il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis"; il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

(189) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.*

(190) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.*

ART. 42 *Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19*

1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'*articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,* è realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima. Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria. ⁽¹⁹²⁾

2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'*articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021*, sono rese disponibili all'interessato, oltreché mediante l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all'*articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, nonché tramite l'applicazione di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2020, n. 70*, con le modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto *articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021*. ⁽¹⁹¹⁾

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato *articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021*, per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno somministrate una o più dosi di vaccino successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al *decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257.

4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al comma 3, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'*articolo 34-*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione. ⁽¹⁹³⁾

(191) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(192) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

(193) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*, dall'*art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*, e, successivamente, dall'*art. 24-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

ART. 42-bis *Disposizioni in materia sanitaria* ⁽¹⁹⁴⁾

1. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 577*, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio";

b) al *comma 583*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. All'*articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 2020, n. 181*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 4*, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) al *comma 5*:

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

- 1) al primo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;
- 2) al secondo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;
- c) al comma 6:
 - 1) il terzo periodo è soppresso;
 - 2) al quarto periodo, le parole: "o di decadenza" sono soppresse.

3. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è inserito il seguente: "491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili".

4. L' articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.

(194) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 43 *Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al *Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021* e al *Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021* nonché quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59*, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178* e dal *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229* relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. ⁽¹⁹⁵⁾

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all'*articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma. ⁽¹⁹⁶⁾

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione ed è disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. ⁽¹⁹⁶⁾

2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:

a) presso le strutture pubbliche di cui all' *articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146*;

b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla *legge 8 agosto 1991, n. 264*, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del *decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011. ⁽¹⁹⁶⁾

2-quinquies. Al *comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229*, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;". ⁽¹⁹⁶⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(195) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(196) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Titolo III

Procedura speciale per alcuni progetti PNRR

ART. 44 *Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto*

1. Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonché agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonché ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La stazione appaltante procede

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole. ⁽²⁰⁵⁾

1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell' *articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell' *articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell' *articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione. ⁽¹⁹⁸⁾

1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all' *articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente "opere civili", è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato *articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. ⁽¹⁹⁸⁾

1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati. ⁽²¹¹⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'*articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di cui al comma 1 è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'*articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016* è ridotto a quarantacinque giorni. La verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter. ⁽²⁰⁶⁾

3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, unitamente alla documentazione di cui all'*articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'*articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-bis, secondo periodo, del presente decreto. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'*articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006*. Le procedure di valutazione di impatto ambientale di tutti gli interventi di cui al comma 1 sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'*articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*. In relazione agli interventi di cui al comma 1, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, fermo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, si applica, altresì, la

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

riduzione dei termini prevista dal medesimo *articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019*, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla *direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011*. ⁽²⁰³⁾

4. In relazione agli interventi di cui al comma 1, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'*articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016*. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'*articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241* e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del terzo periodo del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 46 del presente decreto, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al *comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo. ⁽²⁰⁴⁾

5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'*articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo *articolo 14-quinquies*, secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, terzo e quarto periodo. ⁽²⁰⁷⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nel caso previsto dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In caso di approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale. Nel caso previsto dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'*articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990* e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al *comma 7 dell' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*. La Segreteria tecnica propone al Presidente del

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 *del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990* con i medesimi effetti di cui al comma 4, del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'*articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. ⁽²⁰⁸⁾

6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli *articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico*. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'*articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001* è integrato con la comunicazione di cui all'*articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, richiamata dal comma 4 del presente articolo. ⁽²⁰²⁾

6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6. ⁽²⁰⁹⁾

7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2.* ⁽²⁰⁰⁾

[7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 5, primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo. ⁽²⁰¹⁾ ⁽²¹⁰⁾]

8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 12. ⁽¹⁹⁷⁾

8-bis. Il quinto periodo del *comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è sostituito dal seguente: "Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'*articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*". ⁽¹⁹⁹⁾

8-ter. Al *comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". ⁽¹⁹⁹⁾

8-quater. All' articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all' articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate". ⁽¹⁹⁹⁾

8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all' articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come prorogato dall' articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. ⁽¹⁹⁹⁾

(197) Comma corretto da *Comunicato 1 giugno 2021*, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130 e, successivamente, così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(198) Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

(199) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(200) Comma modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e dall' *art. 16, comma 3-octies, lett. a), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 33, comma 1, lett. a), n. 8), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(201) Comma inserito dall' *art. 16, comma 3-octies, lett. b), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(202) Comma inserito dall' *art. 6, comma 2-bis, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 6, comma 2, del medesimo D.L. n. 152/2021*.

(203) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*, dall' *art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*, e, successivamente, dall' *art. 33, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(204) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*, dall' *art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*, e, successivamente, dall' *art. 33, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(205) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall' *art. 33, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(206) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall' *art. 33, comma 1, lett. a), nn. 2.1) e 2.2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(207) Comma così sostituito dall' *art. 33, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(208) Comma corretto da *Comunicato 1 giugno 2021*, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130 e, successivamente, così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e dall' *art. 33, comma 1, lett. a), nn. 6.1), 6.2), 6.3) e 6.4), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(209) Comma inserito dall' *art. 33, comma 1, lett. a), n. 7), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(210) Comma abrogato dall' *art. 33, comma 1, lett. a), n. 9), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(211) Comma inserito dall'*art. 33, comma 1, lett. a), n. 1-bis), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

ART. 44-bis *Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale* ⁽²¹²⁾

1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione ai sensi dell'*articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 del presente decreto per le finalità di cui al comma 3. Il progetto è trasmesso unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui al secondo periodo. ⁽²¹³⁾

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risultino la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera e ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'*articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1. ⁽²¹⁴⁾

3-bis. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione di cui al comma 1 è soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'*articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36*. Per i progetti di cui al primo periodo non è richiesto il parere di cui al comma 3 del presente articolo. ⁽²¹⁵⁾

4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.

(212) Articolo inserito dall' *art. 10, comma 3, lett. a), D.L. 18 novembre 2022, n. 176*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 gennaio 2023, n. 6*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(213) Comma così modificato dall' *art. 33, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(214) Comma così sostituito dall' *art. 33, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(215) Comma inserito dall' *art. 16, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104*.

ART. 45 *Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici* ⁽²²¹⁾

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021* e al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da:

a) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, un appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa, e il dirigente di livello generale di cui al comma 4; ⁽²¹⁷⁾

b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;

d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;

e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità e gettoni di presenza ed è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. ⁽²¹⁸⁾

3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato speciale sono corrisposti, anche in deroga alle previsioni di cui all'*articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e fermo il limite di cui all'*articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. ⁽²¹⁹⁾

4. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale è istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127*, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche. ⁽²²⁰⁾

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ⁽²¹⁶⁾

(216) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(217) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 4, lett. a), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*, e, successivamente, dall'*art. 33, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

(218) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 4, lett. b), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(219) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall' *art. 33, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(220) Comma così modificato dall' *art. 33, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(221) Per lo svolgimento delle funzioni del comitato speciale di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° aprile 2023, vedi l' *art. 3, comma 2, dell'allegato I.11, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*.

ART. 46 *Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'*articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'*Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76*. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di quarantacinque giorni e tutti i termini previsti dal citato *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018*, sono ridotti della metà. Nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito internet istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui all'articolo 44, comma 4, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al *comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell'*articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016*. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito pubblico previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della Commissione nazionale è riconosciuto, per il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri non superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. ⁽²²²⁾

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(222) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall' *art. 10, comma 1, lett. c), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

Titolo IV ⁽²²³⁾

Contratti pubblici

ART. 47 *Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC* ⁽²²⁴⁾ ⁽²²⁹⁾

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal *Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021* e dal *Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti. ⁽²²⁵⁾

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'*articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all' *articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. ⁽²²⁶⁾

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68*, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. ⁽²²⁵⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'*articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, dell'*articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215*, dell'*articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216*, dell'*articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67*, degli *articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, ovvero dell'*articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*; ⁽²²⁷⁾

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; ⁽²²⁷⁾

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68*; ⁽²²⁸⁾

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254*.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

affidenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1. ⁽²²⁵⁾

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. ⁽²²⁵⁾

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto. ^{(225) (230)}

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'*articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale. ⁽²²⁵⁾

(223) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente titolo vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

(224) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(225) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(226) Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(227) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(228) Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(229) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

(230) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 7 dicembre 2021*.

ART. 47-bis *Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto* ⁽²³¹⁾ ⁽²³²⁾

1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(231) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(232) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 47-ter *Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari* ⁽²³³⁾ ⁽²³⁴⁾

1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

(233) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(234) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 marzo 2023, n. 21, e, successivamente, l'art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100.

ART. 47-quater *Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC* ⁽²³⁵⁾ ⁽²³⁶⁾

1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

(235) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(236) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

ART. 48 *Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC* ⁽²⁴²⁾

1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni del presente titolo, *l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, nonché le disposizioni di cui al presente articolo. ⁽²³⁹⁾

2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. ⁽²³⁷⁾

3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'*articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta. ⁽²³⁸⁾

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro. ⁽²⁴⁵⁾

4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR. ⁽²⁴¹⁾

5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'*articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'*articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016* è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'*articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'*articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'*articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383*. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione, della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore. ⁽²⁴³⁾

5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, unitamente alla documentazione di cui all'*articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006*, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'*articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006*, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo *articolo 23*. ⁽²⁴⁴⁾

5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'*articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'*articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016* sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'*articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016* emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo *articolo 25* tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'*articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016* sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato *articolo 25, comma 13.* ⁽²⁴⁴⁾

5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al *comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101*, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990*. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001*, e le comunicazioni agli interessati di cui all'*articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990* tengono luogo della fase partecipativa di cui all'*articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001*. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'*articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994*. ⁽²⁴⁴⁾

5-quinquies. In deroga all'*articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'*articolo 26, comma 6, del predetto decreto* accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali. ⁽²⁴⁴⁾

6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'*articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016*. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

7. Per gli interventi di cui al comma 1, *in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'*articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016*. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'*articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento. ⁽²³⁷⁾

7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'*articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente decreto. ⁽²⁴⁰⁾

(237) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(238) Comma modificato dall'*art. 16-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*, e dall'*art. 6-ter, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 24-ter, comma 1, D.L. 13 giugno, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 103*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

(239) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*, dall' *art. 35, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, e, successivamente, dall' *art. 14, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(240) Comma aggiunto dall' *art. 18-bis, comma 12, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(241) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall' *art. 12-bis, comma 7, lett. a) e b), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 12, comma 6, del medesimo D.L. n. 68/2022*. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall' *art. 3, comma 7, lett. a) e b), D.L. 7 luglio 2022, n. 85*, abrogato dall' *art. 1, comma 2, della medesima L. n. 108/2022*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del medesimo *D.L. n. 85/2022*.

(242) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

(243) Comma sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, che ha sostituito l'originario comma 5 con i commi da 5 a 5-quinquies. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 104*.

(244) Comma inserito dall' *art. 14, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies.

(245) Comma inserito dall' *art. 27-bis, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

ART. 48-bis *Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari* ⁽²⁴⁶⁾ ⁽²⁴⁷⁾

1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari rientranti nelle disposizioni di cui agli articoli 44 e 48, che ai fini della loro funzionalità necessitano di connessione alle infrastrutture lineari energetiche, le procedure autorizzatorie di cui ai predetti articoli possono applicarsi anche alla progettazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di tali infrastrutture, ove queste siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del progetto ferroviario. La determinazione conclusiva della conferenza dispone l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione elettriche in favore del soggetto gestore dell'infra-struttura lineare energetica, ai sensi degli *articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*. Con tale determinazione, le connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili ai sensi dell' *articolo 52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001* e la loro localizzazione, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con contestuale imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture. ⁽²⁴⁸⁾

(246) Articolo inserito dall' *art. 10, comma 7-bis, D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(247) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

(248) Comma così modificato dall' *art. 18, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 10 agosto 2023, n. 104*.

ART. 49 *Modifiche alla disciplina del subappalto* ⁽²⁵¹⁾

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'*articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. E' soppresso l'*articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*; ⁽²⁴⁹⁾

b) all'*articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*:

1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.”;

2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.”.

2. Dal 1° novembre 2021, al citato *articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*:

a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al *comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190*, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'*articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*.”;

b) il comma 5 è abrogato;

b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: “la certificazione attestante” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81"; ⁽²⁵⁰⁾

c) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto."

3. Le amministrazioni competenti:

a) assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'*articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, come modificato dall'*articolo 53 del presente decreto*; ⁽²⁴⁹⁾

b) adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'*articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016* e all'*articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*;

c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all'*articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

4. Per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati di cui al comma 3, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

(249) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(250) Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(251) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 marzo 2023, n. 21, e, successivamente, l' art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 50 *Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC* ⁽²⁵³⁾

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021* e al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni del presente articolo.

2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'*articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. ⁽²⁵²⁾

3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'*articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*.

4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'*articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016*, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

(252) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(253) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

ART. 51 *Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)* ⁽²⁵⁸⁾

1. Al *decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 1*:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 2:

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e l'esigenza che siano scelti

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;”⁽²⁵⁴⁾

2.2. alla lettera b), le parole “di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016* e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016*” sono sostituite dalle seguenti: “di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016* e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;

b) all'*articolo 2*:

1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

2) al comma 2, le parole “agli articoli 61 e 62” sono sostituite dalle seguenti: “all'*articolo 62*”;

b-bis) all'*articolo 2-ter*:

1) al comma 1, lettera a), le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

2) al comma 1, lettera b), le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023” e dopo le parole: “legati alla stessa funzione,” è inserita la seguente: “anche”;⁽²⁵⁵⁾

c) all'*articolo 3*:

1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

2) al comma 2, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

2-bis) al comma 3, dopo le parole: “esiti delle interrogazioni” sono inserite le seguenti: “, anche demandate al gruppo interforze tramite il ‘Sistema di indagine’ gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno,”⁽²⁵⁶⁾

d) all'*articolo 5*:

1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

2) al comma 2, le parole "su determinazione" sono sostituite dalle seguenti: "su parere";

e) all'*articolo 6*:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "ciascuna di esse nomi uno o due componenti" sono inserite le seguenti: ", individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo,";

3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile."; ⁽²⁵⁴⁾

4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole "fino a un quarto" sono inserite le seguenti: "e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter";

5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente”⁽²⁵⁴⁾;

f) all'*articolo 8*, comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

f-bis) all' *articolo 10*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. In deroga alle disposizioni del *decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*:

a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegno in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;

b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso”;⁽²⁵⁵⁾

g) all'*articolo 13*, comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

h) all'*articolo 21*, comma 2, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”.

2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al *comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020*.

3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'*articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020* si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato *articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020* nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto. ⁽²⁵⁷⁾

(254) Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(255) Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(256) Numero inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(257) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(258) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

ART. 52 *Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti* ⁽²⁶²⁾

1. Al *decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 1*:

1) al comma 1:

1.1 all'alinea, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal *Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia"⁽²⁵⁹⁾;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

4) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";

5) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";

6) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta."⁽²⁵⁹⁾

7) al comma 10, le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2023";

8) al comma 15, le parole "Per gli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";

9) al comma 18, secondo periodo le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023";

a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"⁽²⁶⁰⁾.

1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. ⁽²⁶¹⁾ ⁽²⁶³⁾

(259) Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(260) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(261) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 40, comma 2, D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

(262) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

(263) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 14 gennaio 2022*.

ART. 53 *Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici* ⁽²⁶⁷⁾

1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, quanto previsto dall'*articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'*articolo 48, comma 3*, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. ⁽²⁶⁴⁾

2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all'*articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27*, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016*. Per le verifiche antimafia si applica l'*articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120*. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.

3 La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all'*articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sentita l'AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3-bis. Le disposizioni di cui all'*articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1. ⁽²⁶⁸⁾

4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e ai tempi di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali. ⁽²⁶⁴⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "nonché alle procedure per l'affidamento" sono inserite le seguenti: "e l'esecuzione";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici."; ⁽²⁶⁵⁾

3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.";

5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

applica quanto previsto dall'*articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.*" ⁽²⁶⁵⁾.

b) all'*articolo 36*, comma 6-bis, secondo periodo, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento" e, al terzo periodo, le parole "Banca dati nazionale degli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale dei contratti pubblici.";

c) all'*articolo 77*, comma 2, le parole "può lavorare" sono sostituite dalle seguenti: "di regola, lavora".

d) all'*articolo 81*:

1) al comma 1, le parole "Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'*articolo 213, comma 8*";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'*articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia." ⁽²⁶⁵⁾

3) al comma 3, primo periodo, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento" e, al secondo periodo, le parole ", debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti," sono soppresse;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'*articolo 80*, l'attestazione di cui all'*articolo 84, comma 1*, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'*articolo 83* che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.”;

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.”⁽²⁶⁵⁾;

e) all'*articolo 85*, comma 7, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;

e-bis) all' *articolo 111*:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: “con particolare riferimento alle” sono sostituite dalla seguente: “mediante”;

1.2) al secondo periodo, la parola: “decreto” è sostituita dalla seguente: “regolamento”;

2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: “semplificazione” sono aggiunte le seguenti: “, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche”;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9”;⁽²⁶⁶⁾

f) all'*articolo 213*, comma 8, il quarto periodo è soppresso;

g) all'*articolo 216*, comma 13, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

6. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 593* è aggiunto, infine, il seguente periodo «Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR»;

b) i *commi 610, 611, 612 e 613* sono abrogati.

7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(264) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(265) Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(266) Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(267) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

(268) Comma inserito dall' *art. 18, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

ART. 53-bis *Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e penitenziaria* ⁽²⁷⁰⁾ ⁽²⁶⁹⁾ ⁽²⁷³⁾

1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies. ⁽²⁷¹⁾

1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma 5, si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4. ⁽²⁷⁴⁾

1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell'*articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria e penitenziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. ⁽²⁷²⁾

3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'*articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

straordinario ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del presente decreto si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo *articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019*, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla *direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011*. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'*articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'*articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016* è ridotto a quarantacinque giorni. ⁽²⁷⁵⁾

[5. In deroga all'*articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'*articolo 26, comma 6, del predetto decreto* accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali. ⁽²⁷⁶⁾]

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.

6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile.

(269) Articolo inserito dall' *art. 6, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, come corretto da *Comunicato 16 novembre 2021*, pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 6, comma 2, del medesimo D.L. n. 152/2021*.

(270) Rubrica così modificata dall' *art. 40, comma 1, lett. c), D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

(271) Comma modificato dall' *art. 40, comma 1, lett. a), D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(272) Comma così modificato dall' *art. 40, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

(273) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

(274) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(275) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. e), n. 3), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(276) Comma abrogato dall' *art. 14, comma 1, lett. e), n. 4), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 54 *Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo* ⁽²⁷⁹⁾

1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'*articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato *articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016*. Sono abrogati i *commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il *comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2017, n. 172*, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale del citato *comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017* confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo. ⁽²⁷⁷⁾

2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al *comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell' *articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente". ⁽²⁷⁸⁾

2-ter. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell' *articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall' *articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell' *articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato *articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016*. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall' *articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*. ⁽²⁷⁸⁾

(277) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(278) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(279) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 marzo 2023, n. 21, e, successivamente, l' art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 55 *Misure di semplificazione in materia di istruzione* ⁽²⁸⁴⁾

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;

1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività; ⁽²⁸¹⁾

2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal *Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;

3) all'*articolo 7-ter, comma 1, alinea, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41*, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"; ⁽²⁸⁰⁾

4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e dall'*allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*;

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

5) l'autorizzazione prevista dall'*articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, è resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'*articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, è reso entro trenta giorni;

b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione: ⁽²⁸³⁾

1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal *Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, nonché dal *regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020*, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'*articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo; ⁽²⁸²⁾

2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al *decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129*; ⁽²⁸⁰⁾

3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 2018*, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(280) Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(281) Numero inserito dall' *art. 24, comma 6, lett. a), n. 1), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(282) Numero così modificato dall' *art. 24, comma 6, lett. a), n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(283) Alinea così modificato dall' *art. 47, comma 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(284) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

ART. 55-bis *Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale* ⁽²⁸⁵⁾ ⁽²⁸⁶⁾

1. All' *articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 maggio 2016, n. 89*, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data".

(285) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(286) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e,

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

ART. 55-ter *Semplificazione in materia di incasso degli assegni* ⁽²⁸⁷⁾ ⁽²⁸⁸⁾

1. All' *articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736*, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell' *articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo".

(287) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(288) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

ART. 56 *Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza* ⁽²⁹¹⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all'*articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, nonché per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all'*articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001*, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico. ⁽²⁸⁹⁾

2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli *articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88* e all'*articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*. ⁽²⁸⁹⁾

2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione. ⁽²⁹⁰⁾

(289) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(290) Comma aggiunto dall'*art. 38-ter, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(291) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

ART. 56-bis *Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL* ⁽²⁹²⁾ ⁽²⁹⁴⁾

1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all' *articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*. ⁽²⁹³⁾

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell' *articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

(292) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(293) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 14 settembre 2022*.

(294) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 56-ter *Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca* ⁽²⁹⁵⁾ ⁽²⁹⁶⁾

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) all' *articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario";

b) all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale".

(295) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(296) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

ART. 56-quater *Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30* ⁽²⁹⁷⁾ ⁽²⁹⁸⁾

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l' *articolo 70* è inserito il seguente:

"Art. 70-bis (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria). - 1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione";

b) all' *articolo 72*:

1) al comma 1, le parole: "articoli 70 e 71" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 70, 70-bis e 71";

2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente comma è adottato in conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo".

(297) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(298) Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l' *art. 20-octies, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Titolo V

Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno

ART. 57 *Zone Economiche Speciali*

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 6, secondo periodo, le parole “, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono soppresse e dopo le parole “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono aggiunte le seguenti: “, nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio”;

1-bis) al comma 6, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale”; ⁽²⁹⁹⁾

1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: “dell’Autorità di sistema portuale” sono sostituite dalle seguenti: “di ciascuna Autorità di sistema portuale”; ⁽²⁹⁹⁾

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto è stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.”;

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

3) il comma 7-quater è sostituito dal seguente: "7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-quater), il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."; ⁽³⁰⁰⁾

4) dopo il comma 7-quater, è inserito il seguente: "7-quinquies. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli *articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle *direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.";

5) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.";

b) all'*articolo 5*:

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

1) al comma 1, lettera a-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1 prima delle parole "eventuali autorizzazioni" sono inserite le seguenti: "nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis,";

1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'*articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241*,";

2) al comma 1, lettera a-ter), le parole da "e lo sportello unico di cui alla *legge 28 gennaio 1994, n. 84*" a "conclusione del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "e i procedimenti di cui all'articolo 5-bis".

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.";

4) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'*articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo *articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*. Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.";

c) dopo l'*articolo 5*, è inserito il seguente:

"ART. 5-bis

(Autorizzazione unica)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.

3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell'*articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.

5. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista dai citati commi è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale.”⁽³⁰¹⁾.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 4), da attuare con le risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.⁽³⁰²⁾

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.⁽³⁰³⁾

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.* ⁽³⁰²⁾

(299) Numero inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.*

(300) Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.*

(301) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.*

(302) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.*

(303) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.*

ART. 58 *Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne* ⁽³⁰⁵⁾

1. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15* è sostituito dal seguente: "15. L'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui all'*articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,* in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

e la coesione territoriale, che si avvale dell'Agencia per la coesione territoriale".⁽³⁰⁴⁾

(304) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(305) Vedi, anche, la *Deliberazione 2 agosto 2022, n. 41/2022*.

ART. 59 *Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale*⁽³⁰⁶⁾

1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 2021.

(306) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 60 *Rafforzamento del ruolo dell'Agencia per la coesione territoriale*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola "Ministri", sono inserite le seguenti: "o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale" e le parole "anche avvalendosi" sono sostituite dalle seguenti:

"avvalendosi dell'Agencia per la coesione territoriale e";

b) al comma 3, dopo la parola "Ministri", sono inserite le seguenti: "o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale" e sono

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, per il tramite dell’Agenzia per la coesione territoriale. L’Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell’effettiva realizzazione degli interventi”.

ART. 60-bis *Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie* ⁽³⁰⁷⁾

1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all’attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all’ *articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole: “finalità sociali” sono aggiunte le seguenti: “ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità”;

b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni”;

c) dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:

“15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell’Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all’Agenzia del demanio. L’Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 51, comma 3-ter, nonché alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l’utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le finalità ivi previste”.

(307) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Titolo VI

Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241

ART. 61 *Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo*

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.”;

2) al terzo periodo, dopo le parole “l'indicazione del soggetto” sono inserite le seguenti: “o dell'unità organizzativa”;

b) il comma 9-ter è sostituito dal seguente: “9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”.

ART. 62 *Modifiche alla disciplina del silenzio assenso*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

1. All'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*". ⁽³⁰⁸⁾

(308) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 63 *Annullamento d'ufficio*

1. All'*articolo 21-nonies, comma 1 e comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, la parola "diciotto" è sostituita dalla seguente: "dodici". ⁽³⁰⁹⁾

(309) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 63-bis *Modifiche all' articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico* ⁽³¹⁰⁾

1. All' *articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168*, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi a

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

- a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della *legge 8 agosto 1985, n. 431*, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;
- b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
- c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permutate di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permutate comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l' *articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*. 8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico”.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(310) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Titolo VII

Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa

ART. 64 *Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole "tramite appositi comitati, " e ",tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari" sono soppresse.

2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca)

1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.

2. Il CNVR, in particolare:

- a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;
- b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20;
- c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
- d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;
- e) predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'*articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'università e della ricerca.”. ⁽³¹¹⁾

3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 è composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le parole “Comitato nazionale dei garanti della ricerca” devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al “Comitato nazionale per la valutazione della ricerca”.

4. All'*articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole “Comitato nazionale dei garanti per la ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “Comitato nazionale per la valutazione della ricerca”.

5. All'*articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, la lettera b) è abrogata. ⁽³¹¹⁾

6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'*articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'*articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono finalizzate a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato *articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020*, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attività di ricerca. ⁽³¹¹⁾

6-bis. Anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all' *articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all' *articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell' *articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020*. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. ⁽³¹²⁾

6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, è incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. ⁽³¹²⁾

6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Per le finalità del primo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. ⁽³¹⁴⁾

6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al *decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 12*, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'*articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e all'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'*articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole: «non dirigenziale» sono soppresse. ⁽³¹⁶⁾

6-quater. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di alta professionalità pari a cinquanta unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le modalità indicate dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. ⁽³¹²⁾

6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽³¹²⁾

6-sexies. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, ovvero ai sensi dell'*articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173*, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

prima fascia è corrispondentemente incrementata. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽³¹⁵⁾

6-septies. Il contributo di cui all' *articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽³¹²⁾

7. Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma. ⁽³¹¹⁾

7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, come rifinanziata dall'*articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*;

b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'*articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, come rifinanziata dall'*articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. ⁽³¹³⁾

8. All'*articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338*, al comma 2, la parola "50" è sostituita dalla seguente "75".

9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

(311) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(312) Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(313) Il presente comma in origine capoverso del comma 7 è stato ridenominato come comma 7-bis e così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(314) Comma inserito dall' *art. 13, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 565, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

(315) Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, così modificato dall' *art. 24, comma 6, lett. b)*,

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, e dall' art. 6, comma 3-bis, D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204.

(316) Comma inserito dall'*art. 31-ter, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.*

ART. 64-bis *Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica* ⁽³¹⁷⁾

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. All' *articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 102 è sostituito dal seguente:

"102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all' *articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al *decreto ministeriale 16 marzo 2007*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:

a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;

b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)";

b) al comma 104, dopo le parole: "o di specializzazione" sono inserite le seguenti: "nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento”.

3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143*, le istituzioni di cui all' *articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell' *articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143*, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all' *articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell' *articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽³¹⁸⁾

5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell' *articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302*, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato *articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004*, nonché all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall' *articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004*, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento.

6. Al primo periodo del *comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 12*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle disposizioni di cui all' *articolo 8, comma 5, del*

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022».

7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall' *articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132*, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione.

8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all' *articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, può essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all' *articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999* in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato *articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999* che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, ove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall' *articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212*, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.

9. Il *comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane.

10. Al *comma 107-bis dell' articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole: "di validità" sono sostituite dalle seguenti: "di conseguimento" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

(317) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(318) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 18 luglio 2022* e il *D.P.C.M. 21 ottobre 2022*.

ART. 64-ter *Proroga degli organi degli Enti parco nazionali* ⁽³¹⁹⁾

1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.

(319) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 64-quater *Fruizione delle aree naturali protette* ⁽³²⁰⁾

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.

(320) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 64-quinquies *Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica* ⁽³²¹⁾

1. Al *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 16*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "l'attività ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", la ricerca clinica, la comunicazione al paziente";

b) all' *articolo 16-bis*, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "alla medicina di genere e all'età pediatrica" sono inserite le seguenti: "nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(321) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 65 *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis, nonché nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonché all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;

b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

per i progetti di infrastruttura di cui all'*articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011*;

e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell'*articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011* nonché la relativa attività di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;

f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'*articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011*, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

g) effettua, in attuazione del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste dall'*articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011*, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;

h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;

i) sovrintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'*articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011*;

l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste dall'*articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011*;

m) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264*. Relativamente alle attività dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo è adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente.”⁽³²²⁾.

(322) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 65-bis *Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno*⁽³²³⁾

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all' *articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194*, le parole: “31 agosto 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto 2031”. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(323) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 66 *Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali*⁽³²⁴⁾

01. All' *articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, sono apportate le seguenti modificazioni:

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle attività di cui all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6". ⁽³²⁵⁾

02. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile". ⁽³²⁵⁾

1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2022".

1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2". ⁽³²⁶⁾

2. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Esclusivamente per le medesime finalità, l'INPS consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o disabilità in tutti i

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

casi stabiliti dalla legge, attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.”. ⁽³²⁷⁾

(324) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(325) Comma premesso dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(326) Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(327) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 66-bis *Modifiche a disposizioni legislative* ⁽³²⁸⁾

1. Al primo periodo del *comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395*, le parole: “individuate con decreto del Ministro” sono soppresse.

2. Al secondo periodo del *comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443*, le parole da: “Con decreto del Ministro della giustizia” fino a: “che assicurano” sono sostituite dalle seguenti: “E' assicurata”.

3. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è abrogato. ⁽³²⁹⁾

4. Al *comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, le parole: “, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono soppresse.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

5. Il *comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è abrogato.
6. All' *articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, il quarto periodo del *comma 38* è soppresso e il *comma 937* è abrogato.
7. Il *comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154*, è abrogato.
8. Il *comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151*, è abrogato.
9. La *lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, è abrogata.
10. Il *comma 3 dell' articolo 78 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, è abrogato.
11. Il *comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74*, è abrogato.
12. Il *comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è abrogato.
13. Il *comma 13 dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114*, è abrogato.
14. Il secondo periodo del *comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*, è soppresso.
15. Il numero 1) della *lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126*, è abrogato.
16. Il secondo periodo del *comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è soppresso.

(328) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

(329) Il presente comma era stato modificato dall' *art. 10, comma 7, D.L. 10 settembre 2021, n. 121*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 novembre 2021, n. 156*).

ART. 66-ter *Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare* ⁽³³⁰⁾

1. Dopo il *comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288*, è inserito il seguente: "4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall' *articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*".

(330) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 66-quater *Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità* ⁽³³¹⁾

1. All' *articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 152, dopo le parole: "sospette di falsità," sono inserite le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,";

b) al comma 153, le parole: "fino ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione".

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(331) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 66-quinquies *Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile* ⁽³³²⁾

1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato”.

(332) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 66-sexies *Clausola di salvaguardia* ⁽³³³⁾

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

(333) Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ART. 67 *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I ⁽³³⁴⁾

(Articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b))

“Allegati alla Parte Seconda

ALLEGATO I-bis

- Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del *Regolamento (UE) 2018/1999*.

1 Dimensione della decarbonizzazione

1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone

1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone;

1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone

1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;

1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;

1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels).

1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno

1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;

1.3.2 Impianti di PoZer-to-X;

1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;

1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria

1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:

a. Ricarica elettrica;

b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con Fuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);

c. Rifornimento Gas Naturale Compresso / Gas Naturale Compresso di origine Biologica;

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto / Gas Naturale Liquefatto di origine biologica;

e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto / Gas di Petrolio Liquefatto di origine biologica;

f. Biocarburanti in purezza;

1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissioni da parte del settore industriale, ivi compresa la cattura, trasporto, utilizzo e/o stoccaggio della CO₂.

2 Dimensione dell'efficienza energetica

2.1 Riqualficazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

2.2 Reti di telecalore / teleriscaldamento / teleraffrescamento;

2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);

2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.

3 Dimensione della sicurezza energetica

3.1 Settore elettrico

3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:

a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;

b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;

c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;

d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:

- a. Cabine primarie e secondarie;
- b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;
- c. Telecontrollo e Metering.

3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio

- a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi

3.2 Settore gas

3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto,, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all' aumento degli standard di sicurezza e controllo;

3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;

3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;

3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli *articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257*, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti;

3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui all'*articolo 57 del Decreto-Legge del 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito con modificazioni dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* finalizzate alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili.

3.3 Settore dei prodotti petroliferi

3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

3.3.2 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.”.

(334) Allegato così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Allegato II ⁽³³⁵⁾

(Articolo 31)

“Tabella A

(Articolo 12)

Fonte	Soglie
1 Eolica	60 kW
2 Solare fotovoltaica	50 kW
3 Idraulica	100 kW
4 Biomasse	200 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	300 kW

(335) Allegato così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Allegato III

(Articolo 3)

“Allegati alla Parte Quarta

Allegato D - Elenco dei rifiuti.

Classificazione dei rifiuti.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

“Indice. Capitoli dell'elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

01 01 Rifiuti da estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura

02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10 rifiuti metallici

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce
ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura,
cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di
conservenze alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito;
della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura,
centrifugazione e separazione

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle
barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti

02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne
caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e
macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05 * altri prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell'industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 02 rifiuti di calcinazione

04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione

05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi

05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 05 * perdite di olio

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07 * catrami acidi

05 01 08 * altri catrami

05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi

05 01 12 * acidi contenenti oli

05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15 * filtri di argilla esauriti

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17 bitume

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01 * catrami acidi

05 06 03 * altri catrami

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di acidi

06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso

06 01 02 * acido cloridrico

06 01 03 * acido fluoridrico

06 01 04 * acido fosforico e fosforoso

06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso

06 01 06 * altri acidi

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di basi

06 02 01 * idrossido di calcio

06 02 03 * idrossido di ammonio

06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio

06 02 05 * altre basi

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- 06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
- 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
- 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
- 06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
- 06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
- 06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
- 06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
- 06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
- 06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
- 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
- 06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
- 06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
- 06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
- 06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02 scorie fosforose

06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e opacificanti

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- 06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
- 06 13 03 nerofumo
- 06 13 04 * rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
- 06 13 05 * fuliggine
- 06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 Rifiuti dei processi chimici organici
- 07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici organici di base
- 07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
- 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
- 07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- 07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
- 07 02 13 rifiuti plastici
- 07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
- 07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi
- 07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
- 07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
- 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
- 07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- 07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
- 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici
- 07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
- 07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti farmaceutici

07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08 * altri fondi e residui di reazione

07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

07 06 08 * altri fondi e residui di reazione

07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 07 08 * altri fondi e residui di reazione

07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
- 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di inchiostri per stampa
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08 03 16 * residui di soluzioni per incisione
- 08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 08 03 19 * oli dispersi
- 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
- 08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17 * olio di resina

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01 * isocianati di scarto

09 Rifiuti dell'industria fotografica

09 01 rifiuti dell'industria fotografica

09 01 01 * soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa

09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04 * soluzioni di fissaggio

09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio

09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 Rifiuti provenienti da processi termici

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 09 * acido solforico

10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile

10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 rifiuti dell'industria siderurgica

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02 scorie non trattate

10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10 scaglie di laminazione

10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 02 frammenti di anodi

10 03 04 * scorie della produzione primaria

10 03 05 rifiuti di allumina

10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria

10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi

10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 * scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

10 04 03 * arsenato di calcio

10 04 04 * polveri dei gas di combustione

10 04 05 * altre polveri e particolato

10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 03 * polveri dei gas di combustione

10 05 04 altre polveri e particolato

10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
 - 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
 - 10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
 - 10 06 03 * polveri dei gas di combustione
 - 10 06 04 altre polveri e particolato
 - 10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
 - 10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 - 10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
 - 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
 - 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
 - 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
 - 10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
 - 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
 - 10 07 04 altre polveri e particolato
 - 10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 - 10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
 - 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
 - 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04 polveri e particolato

10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 09 altre scorie

10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14 frammenti di anodi

10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

10 09 03 scorie di fusione

10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03 scorie di fusione

10 10 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05 polveri e particolato

10 11 09 * residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose

10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico

10 12 03 polveri e particolato

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori

10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05 * acidi di decappaggio

11 01 06 * acidi non specificati altrimenti

11 01 07 * basi di decappaggio

11 01 08 * fanghi di fosfatazione

11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02 * fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi Marosite, goethite)

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro

11 03 02 * altri rifiuti

11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01 zinco solido

11 05 02 ceneri di zinco

11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04 * fondente esaurito

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- 12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
- 12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 12 01 10 * oli sintetici per macchinari
- 12 01 12 * cere e grassi esauriti
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
- 12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
- 12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
- 12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB

13 01 04 * emulsioni clorurate

13 01 05 * emulsioni non clorurate

13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- 13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati
- 13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB
- 13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
- 13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori
- 13 04 oli di sentina
- 13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna
- 13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
- 13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione
- 13 05 prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03 * fanghi da collettori
- 13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua
- 13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
- 13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
- 13 07 residui di combustibili liquidi
- 13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

13 07 02 * benzina

13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione

13 08 02 * altre emulsioni

13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)

14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di
schiuma/aerosol

14 06 01 * clorofluorocarburi, +CFC, +FC

14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi

14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e
indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di
raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi di carta e cartone

15 01 02 imballaggi di plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

15 01 07 imballaggi di vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 * veicoli fuori uso

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07 * filtri dell'olio

16 01 08 * componenti contenenti mercurio

16 01 09 * componenti contenenti PCB

16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 * liquidi per freni

16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquefatto

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, +CFC, +FC

16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui

alle voci 16 02 09 e 16 02 12

(1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 03 07* mercurio metallico

16 04 esplosivi di scarto

16 04 01 * munizioni di scarto

16 04 02 * fuochi artificiali di scarto

16 04 03 * altri esplosivi di scarto

16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto

16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 01 * batterie al piombo

16 06 02 * batterie al nichel-cadmio

16 06 03 * batterie contenenti mercurio

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)

16 07 08 * rifiuti contenenti oli

16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 catalizzatori esauriti

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- 16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracNing catalitico (tranne 16 08 07)
- 16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 09 sostanze ossidanti
- 16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
- 16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
- 16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
- 16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti
- 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
- 16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01
- 16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
- 16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari
- 16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- 17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
 - 17 04 01 rame, bronzo, ottone
 - 17 04 02 alluminio
 - 17 04 03 piombo
 - 17 04 04 zinco
 - 17 04 05 ferro e acciaio
 - 17 04 06 stagno
 - 17 04 07 metalli misti
 - 17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
 - 17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
 - 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
 - 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
 - 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
 - 17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
 - 17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
 - 17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
 - 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto

17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto

17 08 materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi

19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- 19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- 19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
- 19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati
- 19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
- 19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
- 19 04 03 * fase solida non vetrificata
- 19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- 19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
- 19 05 03 compost fuori specifica
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
- 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 07 Percolato di discarica
- 19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
- 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
- 19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
- 19 08 01 residui di vagliatura
- 19 08 02 rifiuti da dissabbiamento
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04 carbone attivo esaurito

19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03

19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli

19 11 01 * filtri di argilla esauriti

19 11 02 * catrami acidi

19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi

19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone

19 12 02 metalli ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

19 12 04 plastica e gomma

19 12 05 vetro

19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08 prodotti tessili

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 13 * solventi

20 01 14 * acidi

20 01 15 * sostanze alcaline

20 01 17 * prodotti fotochimici

20 01 19 * pesticidi

20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (2)

(2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metalli

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 02 terra e roccia

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.”.

Allegato IV

(articolo 44)

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
 - 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
 - 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
 - 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
 - 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
 - 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.
-

Allegato IV-bis ⁽³³⁶⁾

(articolo 44-bis, comma 1)

(Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l'Italia - art. 44 bis)

- 1) A1 - Riqualfica Barberino-Calenzano
- 2) A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2)
- 3) A14 - Bologna-dir. Ravenna
- 4) A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2)
- 5) A1 - Milano Sud-Lodi
- 6) Gronda di Genova
- 7) A14 - Passante di Bologna
- 8) A13 - Bologna-Ferrara

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- 9) A13 - Monselice-Padova
- 10) A1 - Tangenziale di Modena
- 11) A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle
- 12) A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3)

(336) Allegato aggiunto dall' *art. 10, comma 3, lett. b), D.L. 18 novembre 2022, n. 176*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 gennaio 2023, n. 6*.

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017. ⁽¹⁾ ⁽²⁾**Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2017, n. 141.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2017, n. 123.*

Capo I**Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel mezzogiorno**

Art. 1. *Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»*

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 è attivata una misura denominata: «Resto al Sud». L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli *allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E', essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo. La misura è altresì estesa ai territori insulari dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle isole minori del Centro-Nord, nonché alle isole minori lagunari e lacustri. ⁽¹³⁾

2. La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni che presentino i seguenti requisiti: ⁽¹⁰⁾

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero; ⁽³⁾

b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità ⁽³⁾. ⁽⁸⁾

2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età di cui al comma 2, come modificato dall'*articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della medesima *legge n. 145 del 2018*. ⁽¹⁴⁾

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17. ⁽⁹⁾

4. Le amministrazioni pubbliche di cui al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106*, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽⁴⁾

5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative. La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese, le società e le attività libero-professionali di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1. ⁽¹¹⁾

7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 60.000 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50.000 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del *regolamento (UE) n. 717/2014* della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis. ⁽⁵⁾

8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati:

a) 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; ⁽¹⁵⁾

b) 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9 ⁽¹⁶⁾.

8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della *legge 27 febbraio 1985, n. 49*. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*. ⁽⁶⁾

8-ter. All'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, dopo le parole: «all'articolo 2135» sono inserite le seguenti: «, terzo comma,». ⁽⁶⁾

9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:

a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;

b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI ^{(3) (17)}.

10. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa. ⁽¹²⁾

11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

12. Le società di cui al comma 6, lettera b), possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.

12-bis. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto. ⁽⁶⁾

13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.

14. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme. ⁽¹⁹⁾

15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, può finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili. ⁽⁶⁾

16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, *comma 141*, della *legge 11 dicembre 2016, n. 232*, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, *comma 6*, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, *comma 3, lettera b)* della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.

17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della *legge 25 novembre 1971, n. 1041*. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. ⁽¹⁸⁾

17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale. ⁽⁷⁾

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

-
- (3) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.
- (4) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.
- (5) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123* e, successivamente, dall' *art. 245-bis, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.
- (6) Comma inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.
- (7) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.
- (8) Sul requisito del limite d'età di cui al presente comma, per gli anni 2017 e 2018, vedi l' *art. 11, comma 2-ter, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.
- (9) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 2-bis, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.
- (10) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 601, lett. a), L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 170, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (11) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 601, lett. b) e c), L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- (12) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*, dall' *art. 1, comma 601, lett. d), L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall' *art. 13, comma 1-bis, lett. a) e b), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.
- (13) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 dicembre 2019, n. 156*, e, successivamente, dall' *art. 13, comma 1, D.L. 10 settembre*

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

(14) Comma inserito dall' *art. 1, comma 320, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(15) Lettera così modificata dall' *art. 245-bis, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(16) Lettera così modificata dall' *art. 245-bis, comma 1, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(17) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 15 dicembre 2017*.

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 7 agosto 2017, n. 74/2017*.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 9 novembre 2017, n. 174*.

Art. 2. Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno

1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.».

2. Per le agevolazioni in favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

3. All'articolo 2 della *legge 28 ottobre 1999, n. 410*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attività che le predette società esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi.»⁽²⁰⁾

(20) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 2-bis. *Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero *Xylosandrus compactus**⁽²¹⁾

1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero *Xylosandrus compactus*, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, nonché i danni causati dal batterio della *Xylella fastidiosa* al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla diffusione della *Botrytis cinerea* al settore vitivinicolo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.⁽²²⁾

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

(21) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(22) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M 11 dicembre 2018*.

Art. 3. Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati ⁽²⁸⁾

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli *allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, è individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2. ⁽²⁹⁾

2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al *regolamento (UE) n. 1307/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione;

b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle norme vigenti in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni; ⁽²³⁾

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino più operative aziende o società da almeno quindici anni ⁽²⁴⁾.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale. ^{(25) (30)}

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione. ⁽²⁶⁾

5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici. I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonché elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica. ⁽²⁵⁾

6. La formale assegnazione è effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente:

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso;

b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attività quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attività rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;

c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facoltà di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformità al progetto.

7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:

a. i dati di identificazione catastale;

b. il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;

c. coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione;

d. l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio, nonché la conformità alle norme in materia urbanistica per le aree edificate di cui al comma 2, lettera c) ⁽²³⁾.

8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7.

9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

dell'articolo 24 del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto. La mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previsti dal presente comma determina la nullità del progetto e del contratto di affitto. ⁽²⁵⁾

10. E' fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonché di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.

11. E' ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di società agricole, di cui al *decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99*, e successive modificazioni, di società artigiane, di cui alla *legge 8 agosto 1985 n. 443* e successive modificazioni, nelle quali l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società con la connessa rappresentanza legale; sono altresì ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

12. Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione.

13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attività terziarie di carattere non profit o artigianali o turistico-ricettive, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate. ⁽²⁵⁾

14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

15. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformità dell'attività svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati.

16. I comuni trasmettono alle regioni, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della *legge 28 luglio 2016, n. 154*. ⁽²⁵⁾

17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 e per le attività agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2.

17-bis. All'articolo 15 del *decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) dopo le parole: «aprile 2017» sono inserite le seguenti: «e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziare dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017». ⁽²⁷⁾

17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla *legge 16 giugno 1927, n. 1766*, sono da considerarsi validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523*, e del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218*. Gli stessi terreni sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico, con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione della *legge 6 ottobre 1971, n. 853*. Restano ferme le disposizioni vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni pecuniarie. ⁽²⁷⁾

(23) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(24) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(25) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(26) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(27) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(28) Per la decorrenza dei termini previsti dal presente articolo, vedi l' *art. 9-duodecies, comma 2, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 dicembre 2019, n. 156*.

(29) Comma così modificato dall' *art. 9-duodecies, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 dicembre 2019, n. 156*.

(30) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 654, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

Art. 3-bis. *Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno* ⁽³¹⁾

1. I *Cluster* tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.

2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi. All'interno del piano di azione triennale è inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del piano di azione. Il piano di azione triennale è redatto secondo indirizzi definiti con linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate periodicamente.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i CTN presentano il piano di azione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. La sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo Ministero l'aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla relazione annuale sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare un'adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo, nonché di rendere più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del *decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 novembre 2002, n. 268*, le parole: «all'uno per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al cinque per cento». ⁽³²⁾

4. All'esito dell'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun CTN può essere disposta un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, *comma 870*, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*. A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti dell'approvazione della relazione annuale sulla attività svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.

5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2017, a valere

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

sul FIRST di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1610 del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014

(31) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(32) Per l'approvazione dei Piani di azione triennali di cui al presente comma vedi il *D.M. 26 marzo 2021, n. 298/2021*.

Art. 3-ter. *Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa* ⁽³³⁾

1. All' articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «sino al limite massimo di 12 mesi» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno di riferimento».

(33) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Capo II

Zone economiche speciali - ZES

Art. 4. *Istituzione di zone economiche speciali - ZES*

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. ⁽³⁴⁾

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto è definita, in via generale, una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6, rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata, entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione. ^{(43) (44)}

4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ⁽³⁴⁾

4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2. ⁽³⁵⁾

5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.

6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES. Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'*articolo 15, comma*

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale di ciascuna Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽³⁷⁾

6-bis. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto è stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data. Il Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'*articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, e si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater. ⁽³⁹⁾

7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

- a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
- b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
- c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. ⁽³⁴⁾

7-bis. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6 può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. ⁽³⁶⁾

7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale:

- a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
- b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;
- c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
- d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES. ⁽³⁸⁾

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-quater), il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale, nonché mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economiche. A tale fine nonché ai fini di cui al comma 6-bis è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽⁴⁰⁾

7-quinquies. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli *articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle *direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. ⁽⁴¹⁾

8. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.

8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo. ⁽⁴²⁾

(34) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(35) Comma inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(36) Il presente comma, in origine ultimo capoverso del comma 7, è stato numerato come comma 7-bis e modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 46, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(37) Comma modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123* e dall' *art. 22-bis, comma 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall' *art. 1, comma 316, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 57, comma 1, lett. a), nn. 1), 1-bis) e 1-ter), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(38) Comma inserito dall' *art. 46, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(39) Comma inserito dall' *art. 57, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 11, comma 1-ter, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e dall' *art. 37, comma 1-bis, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(40) Comma inserito dall' *art. 46, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, e sostituito dall' *art. 57, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 31 maggio*

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 11, comma 1-ter, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(41) Comma inserito dall' art. 57, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 57, comma 2, del medesimo D.L. n. 77/2021.

(42) Comma aggiunto dall' art. 57, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

(43) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123* e, successivamente, dall' art. 37, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

(44) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12*.

Art. 5. Benefici fiscali e semplificazioni ⁽⁵⁶⁾ ⁽⁵⁷⁾

1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

a) l'attività economica nelle ZES è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedurali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli *articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*; al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59*, in

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31*, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, in materia edilizia; alla *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, in materia di concessioni demaniali portuali; ⁽⁴⁶⁾

a-bis) nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'*articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990*; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'*articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241*; ⁽⁵³⁾

a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'*articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, che le trasmette al Commissario con le modalità determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP; ⁽⁵¹⁾

a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è altresì approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa; ⁽⁴⁷⁾

a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione interessata può presentare al Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-*quater*). Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato; ⁽⁴⁷⁾

a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del *regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013*, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2023 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta; ⁽⁵²⁾

a-septies) al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del *regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013*, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; ⁽⁴⁹⁾

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del *decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169*.

1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole. ⁽⁵⁴⁾

2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'*articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo *articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo denominato «contratto di sviluppo», di cui all'*articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'*articolo 3, comma 4, del*

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ⁽⁵⁰⁾

2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'*articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l'*articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.* ⁽⁴⁸⁾

3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; ⁽⁴⁵⁾

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4.

6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3. L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021. ⁽⁵⁵⁾

(45) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(46) Lettera così sostituita dall' *art. 3-ter, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*, che ha sostituito l'originaria lettera a) con le attuali lettere da a) ad a-sexies).

(47) Lettera inserita dall' *art. 3-ter, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*, che ha sostituito l'originaria lettera a) con le attuali lettere da a) ad a-sexies).

(48) Comma inserito dall' *art. 3-ter, comma 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

(49) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 316, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(50) Comma modificato dall' *art. 1, comma 316, lett. c), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e sostituito dall' *art. 57, comma 1, lett. b), n. 4), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 37, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, e dall' *art. 1, comma 267, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

(51) Lettera inserita dall' *art. 3-ter, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*,

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

che ha sostituito l'originaria lettera a) con le lettere da a) ad a-sexies). Successivamente, la presente lettera è stata modificata dall' *art. 46, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, e dall' *art. 57, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*. Infine, la presente lettera è stata così sostituita dall' *art. 11, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(52) Lettera inserita dall' *art. 3-ter, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*, che ha sostituito l'originaria lettera a) con le lettere da a) ad a-sexies). Successivamente, la presente lettera è stata sostituita dall' *art. 46, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, e così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(53) Lettera inserita dall' *art. 3-ter, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*, che ha sostituito l'originaria lettera a) con le attuali lettere da a) ad a-sexies). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' *art. 57, comma 1, lett. b), nn. 1.1) e 1.2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(54) Comma inserito dall' *art. 57, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(55) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(56) Per le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo vedi il *Provvedimento 9 agosto 2019*.

(57) Vedi, anche, l' *art. 1, commi 173, 174, 175 e 176, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

Art. 5-bis. Autorizzazione unica ⁽⁵⁸⁾

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.

3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli *articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241* . ⁽⁵⁹⁾

4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale. Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'*articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo è indetta dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'*articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità competente partecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario può chiedere all'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. L'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'*articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni. ⁽⁶⁰⁾

5. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista dai citati commi è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale.

(58) Articolo inserito dall'*art. 57, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

(59) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(60) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

Capo III

Semplificazioni

Art. 6. *Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo*

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo è disposto sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione stessa ai sensi degli articoli 47 e 48 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese. Le richieste di pagamento di cui al presente comma sono inviate dall'Organismo di certificazione delle amministrazioni titolari degli interventi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione che le inoltra al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del pagamento che avviene con le seguenti modalità: il 50 per cento del costo realizzato risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stessa e il restante 50 per cento del costo realizzato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza dell'importo richiesto con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca dati unitaria degli interventi della politica regionale.

2. Per ogni intervento previsto dai Patti per lo sviluppo, ciascun Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto individua

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

l'amministrazione che indice, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di servizi decisoria finalizzata ad acquisire tutti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione del singolo intervento.

Art. 6-bis. *Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni* ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾

1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.

(61) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*, modificato dall' *art. 13, comma 1-ter, D.L. 25 luglio 2018, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2018, n. 108*, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 939, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(62) Per la cessazione dell'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, a decorrere dall'anno 2019, vedi l' *art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

Art. 6-ter. *Misure per il completamento delle infrastrutture* ⁽⁶³⁾

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

1. Al fine di consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, le parole: «A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione.» sono sostituite dalle seguenti: «A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla *legge 24 dicembre 2012, n. 243*.».

(63) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 6-quater. *Disposizioni per il rilancio della progettazione territoriale* ⁽⁶⁴⁾

1. Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento all'Agenzia

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

per la coesione territoriale, il «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», di seguito denominato Fondo, con la dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province, ricompresi nelle aree indicate al comma 1, sulla base delle classi demografiche e secondo l'assegnazione di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto.

3. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021 assicurando una premialità ai comuni aggregati nelle Unioni di cui all'*articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nei limiti delle risorse specificate nella Tabella A allegata al presente decreto. Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, anche per il tramite di società in house, di premi per l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto è definita ogni altra misura utile ad ottenere il miglior impiego delle risorse. ⁽⁶⁵⁾ ⁽⁶⁷⁾

4. L'Autorità responsabile della gestione del Fondo è l'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri ulteriori, assicura, inoltre, ogni utile supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace accesso al Fondo e provvede al monitoraggio ai fini di cui al comma 3, nonché ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto a quanto previsto dal comma 6.

5. Il monitoraggio delle risorse di cui al comma 3 avviene attraverso il sistema di cui al *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*. Ogni proposta progettuale acquisita dall'ente beneficiario che si traduce in

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

impegno di spesa ai sensi del comma 3, è identificata dal codice unico di progetto di cui all'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*. L'alimentazione del sistema di monitoraggio è assicurata dall'ente beneficiario titolare del codice unico di progetto. L'Agenzia per la coesione territoriale ha pieno accesso alle informazioni raccolte attraverso il sistema citato, anche ai fini di quanto disciplinato dal comma 3.

6. Nella valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 3, gli enti beneficiari verificano che esse siano coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'*articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241* che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027 e siano state predisposte secondo apposite linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate entro il 15 novembre 2021 dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le proposte devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Le proposte devono, altresì, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto dell'abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo. Le proposte, ove afferenti a interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'*articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* e dall'*articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*. Nel caso di lavori pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai sensi dell'*articolo 152, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* è quello del

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo.

7. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione o utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o dell'Unione europea.

8. Per lo sviluppo delle progettazioni che hanno a oggetto i lavori, l'ente beneficiario, ove non si avvalga di procedure di appalto integrato, affida al vincitore la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, sempre che il soggetto sia in possesso, in proprio o mediante avvalimento, dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

8-bis. Ove gli enti beneficiari, con popolazione fino a 20.000 abitanti, abbiano elaborato un documento di indirizzo della progettazione, le risorse di cui al comma 1 possono essere in via alternativa impegnate mediante l'affidamento di incarichi per la redazione di studi di fattibilità tecnica ed economica, secondo le modalità di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*, purché coerenti con gli obiettivi di cui al comma 6 del presente articolo. ⁽⁶⁶⁾

9. In attuazione dei commi 7 e 8, l'ente beneficiario, per garantire la qualità della progettazione e della conseguente realizzazione dell'intervento, può avvalersi della Agenzia del demanio - Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'*articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, la quale opera senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese agli enti territoriali richiedenti ai sensi dell'*articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del 2018*.

10. L'Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione con l'ANAC, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo.

11. Le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari ai sensi del comma 7, sono considerate direttamente candidabili alla selezione delle

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

operazioni previste dai programmi operativi regionali e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo e coesione finanziati dal FSC, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021/2027, sempre che siano coerenti con gli assi prioritari, le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici di riferimento fissati dai programmi e dai piani predetti, secondo condizioni e modalità individuate con il decreto di cui al comma 3, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

12. Nel portale istituzionale Opencoesione sono raccolte e rese immediatamente accessibili tutte le informazioni dell'iniziativa, anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale dei processi di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.

12-bis. Al fine di consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche per la coesione territoriale, all' *articolo 10, comma 4, sesto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attraverso la designazione di quattro componenti da parte della Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, di cui due in rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali».

12-ter. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonché di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte, all' *articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), dopo le parole: «straordinaria e temporanea gestione dell'impresa» è inserita la seguente: «anche»;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo»;

b) al comma 7, dopo le parole: «in via presuntiva dagli amministratori,» sono inserite le seguenti: «o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis),»;

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

c) al comma 8, dopo le parole: «medesimo comma» sono inserite le seguenti: «, anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto» e dopo le parole: «gli esperti forniscono all'impresa» sono inserite le seguenti: «, ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle imprese dalle stesse controllate,».

(64) Articolo inserito dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(65) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 7, lett. a), D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

(66) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 7, lett. b), D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

(67) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 17 dicembre 2021*.

Art. 7. Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS

1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 «Investimenti territoriali integrati», regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera g), del comma 703, dell'articolo 1, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, e dalla lettera f-

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

ter), del comma 2, dell'articolo 10, del *decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate. ⁽⁶⁸⁾

1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019", su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenda nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti del *decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ^{(69) (70)}

(68) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(69) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(70) Vedi, anche, l' *art. 17, comma 2, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

Art. 8. *Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili* ⁽⁷¹⁾

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

1. Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del *decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 2004, n. 39*, le società cessionarie di tali complessi aziendali sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al suddetto decreto-legge, anche su istanza del commissario straordinario della società cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1, del *decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 2004 n. 39*, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme vigenti.

1-bis. L' articolo 3, comma 1-ter, del *decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 2004, n. 39*, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA. ⁽⁷²⁾

1-ter. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379*, in qualunque forma prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. ⁽⁷²⁾

1-quater. L' articolo 11-ter del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonché alle relative unioni. ⁽⁷²⁾

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

(71) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(72) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 9. *Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti* ⁽⁷⁴⁾

[1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella *decisione 2014/955/UE* e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017». ⁽⁷³⁾]

(73) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(74) Articolo abrogato dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116*.

Art. 9-bis. *Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127* ⁽⁷⁵⁾

1. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 217*, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente» sono inserite le seguenti:

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

«, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera *dd*) sono aggiunte le seguenti:

«*dd-bis*) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti»;

c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis*) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

d-ter) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE»;

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

d) all' *articolo 219*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della *direttiva 94/62/CE*»;

e) dopo l' *articolo 220* è inserito il seguente:

«Art. 220-*bis*. (*Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica*). - 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dall'articolo 4, paragrafo 1-*bis*, della *direttiva 94/62/CE* e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla *legge 25 gennaio 1994, n. 70*, che, a tal fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-*ter*), dd-*quater*), dd-*quinquies*), dd-*sexies*) e dd-*septies*).

2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale *pro capite* di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1-*bis*, della *direttiva 94/62/CE*. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva»;

f) all' *articolo 224*, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all' *articolo 219*, comma 3, lettere d-*bis*), d-*ter*) e d-*quater*)»;

g) nel titolo II della parte quarta, dopo l' *articolo 226* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 226-*bis*. (*Divieti di commercializzazione delle borse di plastica*). - 1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226-ter. (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero). - 1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello *standard* di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo *standard* internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo *standard* UNI CEN/TS 16640.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite»;

h) all' *articolo 261*, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.

4-*ter*. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-*bis* è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*.

4-*quater*. Le sanzioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* sono applicate ai sensi della *legge 24 novembre 1981, n. 689*; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata *legge n. 689 del 1981*».

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

(75) Articolo inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123.

Art. 9-ter. *Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni* ⁽⁷⁶⁾

1. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati. ⁽⁷⁷⁾

(76) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(77) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 791, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 9-quater. *Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale* ⁽⁷⁸⁾

1. All'articolo 48, *comma 7*, del *decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della *direttiva 2001/23/CE* del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente».

2. All'articolo 71, *sesto comma*, del *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753*, al primo periodo, dopo la parola: «accertatori» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo».

(78) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 9-quinquies. *Modifica all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50* ⁽⁷⁹⁾

1. All'articolo 27 del *decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, il comma 12-*quinquies* è abrogato.

(79) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 9-sexies. *Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi* ⁽⁸⁰⁾

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della *legge 21 novembre 2000, n. 353*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della *legge 21 novembre 2000, n. 353*, è inserito il seguente: «1-*bis*. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-*bis* e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria».

(80) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Capo IV

Ulteriori interventi per il mezzogiorno e per la coesione territoriale

Art. 10. *Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno*

1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'*articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede: ⁽⁸¹⁾

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.

1-bis. All'*articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*». ⁽⁸²⁾

1-ter. All' *articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, le parole: «dell'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «delle indennità». ⁽⁸²⁾

(81) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(82) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 10-bis. *Progetti speciali di prevenzione dei danni nella regione Sardegna* ⁽⁸³⁾

1. La disposizione di cui all' *articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, è prorogata fino al 31 dicembre 2019.

(83) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 10-ter. *Disposizioni in materia di sviluppo di unità produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno* ⁽⁸⁴⁾

1. Al fine di consentire il raggiungimento dell'economica gestione delle unità produttive dell'Agenzia industrie difesa di Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al codice

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 48*, comma 1, primo periodo, le parole: «ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonché per lo svolgimento dei compiti permanenti così come previsto dall'articolo 12»;

b) all' *articolo 2190*:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del sistema costituito dalle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività anche attraverso il conseguimento della complessiva capacità di operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, opera una verifica della sostenibilità del sistema industriale dell'Agenzia e, in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le unità produttive i cui risultati compromettono la stabilità del sistema ed il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia e per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione coatta amministrativa».

(84) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 11. *Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno*

1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno e

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

della giustizia, sono individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto, di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

3. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 2 le reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.

3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validità dei progetti e delle relative finalità di cui al comma 2, nonché a valutare *ex post* la qualità dei risultati conseguiti. ⁽⁸⁵⁾

4. La procedura di cui al comma 2 è finanziata nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

4-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all' *articolo 67*, comma 1, del testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi istituti è assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. ⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁷⁾

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ⁽⁸⁶⁾

(85) Comma inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(86) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(87) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 21, comma 4-octies, D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*.

Art. 11-bis. *Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017* ⁽⁸⁸⁾

1. Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017/2018 nella regione Abruzzo e nelle altre regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-bis del *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e 2017/2018»;

b) al comma 2, le parole: «ed euro 15 milioni nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018»;

c) al comma 5, alinea, le parole: «ed euro 15 milioni nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: », euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018»;

d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «5 milioni nel 2016» sono inserite le seguenti: «ed euro 5 milioni nel 2018»;

e) al comma 5, lettera b), le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni».

(88) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 11-ter. *Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici* ⁽⁸⁹⁾

1. Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme definanziate, relative alla *legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20 gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, all'articolo 1, comma 165, della *legge 13 luglio 2015, n. 107*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo:

1) dopo la parola: «somme» sono inserite le seguenti: «, già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti,»;

2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti»;

3) dopo la parola: «Comitato» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017»;

4) le parole: «nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica» sono soppresse;

b) al settimo periodo:

1) dopo la parola: «revoca» sono inserite le seguenti: «, già disponibili o che si rendano disponibili,»;

2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalità operative da definire a stato di avanzamento dei lavori».

2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*.

3. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del *decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*, al primo periodo, le parole: «commi 161 e 165» sono sostituite dalle seguenti: «comma 161».

(89) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 11-quater. *Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno* ⁽⁹⁰⁾

1. Al fine di favorire la piena funzionalità del sistema giudiziario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare ad interventi urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(90) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 12. Costo standard per studente

1. Per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo.

2. La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:

a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;

b) criterio del costo della docenza a contratto: è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;

c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;

d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei,

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti.

2-bis. A decorrere dall'anno 2018 la dotazione *standard* di docenza di cui al comma 2, lettera a), è determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti è compreso tra le numerosità minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6. ⁽⁹¹⁾

3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni università si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2 è aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede l'ateneo. ⁽⁹²⁾

4. Al fine di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali sono confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare già indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del FFO.

5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno 2016.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento. ⁽⁹²⁾ ⁽⁹⁵⁾

7. Il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.

8. Ai fini di cui al comma 7, il costo *standard* per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso. ⁽⁹³⁾

8-bis. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia è concesso, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo regio decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163. ⁽⁹⁴⁾

(91) Comma inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(92) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(93) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(94) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

(95) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per il triennio 2018 - 2020, il *D.M. 8 agosto 2018, n. 585/2018* e, per il triennio 2021-2023, il *D.M. 4 agosto 2021, n. 1015*.

Art. 12-bis. *Ulteriori disposizioni per le università* ⁽⁹⁶⁾

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del *decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142*, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie *post lauream*, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla *legge 14 agosto 1982, n. 590*.

(96) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 13. *Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA*

1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'*articolo 1, comma 6-undecies del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° febbraio 2016, n. 13*, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 marzo 2015, n. 20*, qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni di cui alla predetta disposizione, ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni per le finalità di cui al penultimo periodo del predetto *articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 marzo 2015, n. 20*, il finanziamento di cui all'*articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015* è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. I crediti

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni sono estinti fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13. ⁽⁹⁸⁾

1-bis. All' articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: «e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20» sono inserite le seguenti: «, mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2015», dopo le parole: «interventi per il risanamento e la bonifica ambientale» sono inserite le seguenti: «dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91». ⁽⁹⁹⁾

1-ter. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria. ⁽⁹⁷⁾

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

(97) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*. Il presente comma era stato modificato dall'*art. 21, comma 3, lett. b)*, *D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 25 febbraio 2022, n. 15*).

(98) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 21, comma 3, lett. a)*, *D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 25 febbraio 2022, n. 15*).

(99) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 13-bis. *Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coro-glio* ⁽¹⁰⁰⁾

1. All'articolo 33, comma 12, del *decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Tale importo è versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del *decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore è autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni».

(100) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 13-ter *Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto* ⁽¹⁰¹⁾

1. All' articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020».

2. All' articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» e le parole: «entro l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2020».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014.

4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l' articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(101) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 14. *Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

1. All'*articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» ⁽¹⁰²⁾.

2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025. ⁽¹⁰³⁾

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di euro per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: ⁽¹⁰⁴⁾

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*; ⁽¹⁰²⁾

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, *comma 2, lettere a) e b)*, del *decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*;

d) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo ⁽¹⁰²⁾.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(102) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(103) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(104) Alinea così sostituito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 15. *Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno*

1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati.

2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a quelle di assistenza e sostegno di cui all'*articolo 1*, commi 85, lett. d), e 88, della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, sono esercitate nel rispetto delle competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti, avvalendosi delle

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di tale periodo, il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa nell'ambito della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

Art. 15-bis. *Modifica all' articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62* ⁽¹⁰⁵⁾

1. All'articolo 52 della *legge 10 febbraio 1953, n. 62*, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali».

(105) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 15-ter. *Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche* ⁽¹⁰⁶⁾

1. In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico nazionale, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, e in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti le sanzioni di cui all' *articolo 11* del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

(106) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 15-quater. *Disapplicazione delle sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016* ⁽¹⁰⁷⁾

1. All' *articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, dopo le parole: «nei confronti» sono inserite le seguenti: «dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, nonché».

(107) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 15-quinquies. *Contributo alle province e alle città metropolitane* ⁽¹⁰⁸⁾

1. In considerazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell'*articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, è attribuito per l'anno 2017 alla città metropolitana di Milano.

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

2. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, è attribuito un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine della proposta da parte dell'UPI, ciascun presidente di provincia, entro il 4 settembre 2017, attesta all'UPI, tramite posta elettronica certificata, la necessità di risorse per il perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto «equilibri di bilancio» di cui all'*allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, con riferimento alle funzioni fondamentali. Tale prospetto è formulato in coerenza con lo schema di bilancio presentato dallo stesso presidente della provincia ai sensi dell'*articolo 174, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, asseverato dall'organo di revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l'integrale utilizzo dell'avanzo di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, lo squilibrio di parte corrente, limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione è verificata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto è comunque adottato tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al netto dell'utilizzo dell'avanzo sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2016. ⁽¹⁰⁹⁾

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non più dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'*articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*. Le suddette somme restano acquisite all'erario;

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(108) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(109) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 29 settembre 2017* e il *Decreto 4 ottobre 2017*.

Art. 15-sexies. *Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali* ⁽¹¹⁰⁾

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21*, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*. A tal fine ciascuna regione e provincia autonoma comunica, entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*.

(110) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

Art. 15-septies. *Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria* ⁽¹¹¹⁾

1. È a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, assegnate al programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi.

(111) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 15-octies. *Disposizioni per lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018* ⁽¹¹²⁾

1. L'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi integrativi regionali di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, lettera b).

2. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017» sono inserite le seguenti: «ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018» e le parole: «fino al 31 agosto 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017»;

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

b) al comma 3, la parola: «avvio» è sostituita dalla seguente: «svolgimento»;

c) al comma 4, dopo le parole: «L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «nelle regioni ove si sia verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1».

(112) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 16. Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale

1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti. ⁽¹¹⁵⁾

2. Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa con il medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, e successive modificazioni, nonché dalle sezioni territoriali della medesima rete. Con

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono individuate, nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari straordinari.

3. L'attuazione dei commi 1 e 2 è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.

4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del *decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2016, n. 225*, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ⁽¹¹⁴⁾ e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200*, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*. ^{(113) (116)}

5. Negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, *comma 28*, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del *decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*.

(113) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(114) A norma dell' *art. 12, comma 4, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*, le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all' *articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui all' *articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, e successive modificazioni. Successivamente, a norma dell' *art. 4, comma 4, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 173*, la definizione di «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui all' *articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, ovunque presente, in disposizioni di legge o di regolamento, si intende sostituita dalla seguente: «Sistema di accoglienza e di integrazione».

(115) Per la nomina dei commissari straordinari previsti dal presente comma vedi, per il Comune di Castel Volturno, il *D.P.C.M. 10 agosto 2017* e il *D.P.C.M. 9 agosto 2018*; per il Comune di San Ferdinando, il *D.P.C.M. 10 agosto 2017*, il *D.P.C.M. 9 agosto 2018* e il *D.P.C.M. 5 giugno 2019*; per il Comune di Manfredonia, il *D.P.C.M. 10 agosto 2017*, il *D.P.C.M. 9 agosto 2018*, il *D.P.C.M. 5 giugno 2019*, il *D.P.C.M. 30 giugno 2021* e il *D.P.C.M. 5 agosto 2022*.

(116) Per le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma vedi il *D.M. 18 ottobre 2017*.

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

Art. 16-bis. *Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25* ⁽¹¹⁷⁾

1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.. ⁽¹¹⁸⁾
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché il contributo di cui al presente articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..

(117) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(118) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 725, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Art. 16-ter. *Sistema automatico per la deteazione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane* ^{(119) (122)}

1. Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la deteazione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN). ⁽¹²⁰⁾

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'*articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019 nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'*articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie. ⁽¹²¹⁾

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(119) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(120) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 17, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(121) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 17, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(122) Per la cessazione degli effetti delle convenzioni previste dal presente articolo vedi l'*art. 30, comma 2, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 16-quater. *Risorse per interventi sulla rete stradale connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria* ⁽¹²³⁾

1. Le risorse di cui all'*articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e quelle assegnate alla società ANAS S.p.A. per

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

l'adeguamento di alcuni tratti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che a seguito dell'attività di *project review* risultino non più necessarie al completamento dei progetti sono destinate dalla società ANAS S.p.A. ad interventi di miglioramento della rete stradale calabrese inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A. e connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria.

(123) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 16-quinquies. *Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale* ⁽¹²⁴⁾

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, capoverso 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza»;

b) il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

«12-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

(CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che operi in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

(124) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 16-sexies. *Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile* ⁽¹²⁵⁾

1. All'articolo 8, comma 4, del *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, le parole: «31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018 ⁽¹²⁶⁾. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attività senza soluzione di continuità, oltre che per fare fronte all'anticipazione disposta ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'*articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*, le parole: «fino a 500

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 700 milioni di euro».

3. All'articolo 28 del *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al *regolamento (CE) n. 2012/2002* del Consiglio, dell'11 novembre 2002». ⁽¹²⁷⁾

4. Al fine di garantire l'omogeneità operativa delle attività funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attività di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonché di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 50-*bis* del medesimo *decreto-legge n. 189 del 2016* è prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l'anno 2018 e in euro 190.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, *comma 1*, del citato *decreto-legge n. 189 del 2016*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 229 del 2016*, come incrementata dall'articolo 42, *comma 1*, del *decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

5. Al comma 4 dell'articolo 41 del *decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, le parole: «con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse».

6. All'articolo 48 del *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «esclusivamente per quelli» sono soppresse;

b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;

b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;

c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi».

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera *b*), capoversi da *7-bis* a *7-quater*, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dal comma 6, lettera *b*), capoverso *7-quinquies*, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(125) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

(126) Per l'ulteriore proroga dello stato di emergenza, vedi la *Deliberazione 22 febbraio 2018*.

(127) Vedi, anche, l' *Ordinanza 4 gennaio 2018, n. 495*.

Art. 16-septies. *Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016* ⁽¹²⁸⁾

1. Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'*articolo 43-bis*, comma 1, del *decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, dopo le parole: «investimenti connessi alla ricostruzione»

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

sono inserite le seguenti: «, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,».

(128) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 16-octies. *Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* ⁽¹²⁹⁾

1. *All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della *legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,» e dopo le parole: «al rimborso di quanto indebitamente versato,» sono inserite le seguenti: «nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma,»;

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

risorse stanziare dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziare dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma»;

c) il quarto periodo è soppresso.

(129) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 16-novies. *Disposizioni per le celebrazioni in onore di Antonio Gramsci* ⁽¹³⁰⁾

1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(130) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 16-decies. *Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso* ⁽¹³¹⁾

1. A decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate nell'allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativa richiesta.

(131) Articolo inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

Art. 17. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A ⁽¹³²⁾

Articolo 6-quater

Classi demografiche	Importo complessivo da ripartire tra gli enti beneficiari
Fino a 1.000 abitanti	Euro 21.431.924,65
Tra 1.001 e 5.000 abitanti	Euro 47.598.642,81
Tra 5.001 e 10.000 abitanti	Euro 27.019.124,25
Tra 10.001 e 20.000 abitanti	Euro 23.952.225,54
Tra 20.001 e 30.000 abitanti	Euro 9.631.582,75
Province	Euro 19.000.000,00
Città metropolitane	Euro 7.000.000,00
Premialità di cui al comma 3	Euro 5.881.675,00
Totale	Euro 161.515.175,00

(132) Tabella aggiunta dall' *art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 1. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate. ⁽³⁾

(3) Comma modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art.*

1, comma 721, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;⁽⁴⁾

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

l) "società": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; ⁽⁵⁾

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3; ⁽⁶⁾

p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015 ⁽⁸⁾, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. ⁽⁷⁾

(4) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(5) Lettera così sostituita dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(6) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

(7) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(8) Per la fissazione del presente termine, per le società del comparto energetico, vedi l' *art. 52, comma 1-bis, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

Art. 3. *Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. *Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del *decreto legislativo n. 50 del 2016*;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; ⁽⁹⁾

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, *comma 1, lettera a)*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del *regolamento (CE) n. 1303/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'*articolo 42 del*

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. ⁽¹⁵⁾

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. ⁽¹⁰⁾

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del *decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297*, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, *comma 9*, della *legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. ⁽¹¹⁾

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. ⁽¹²⁾

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. ⁽¹³⁾

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'*articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. ⁽¹⁴⁾

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. ⁽¹⁶⁾

(9) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(10) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(11) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

(12) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(13) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(14) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(15) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 722, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(16) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L. 1° ottobre 2019, n. 119*.

Art. 4-bis. *Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza* ⁽¹⁷⁾

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

(17) Articolo inserito dall' *art. 25-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 5. *Oneri di motivazione analitica*

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. ⁽¹⁸⁾

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. ⁽¹⁹⁾

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della *legge 10 ottobre 1990, n. 287*, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. ⁽²¹⁾

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della *legge 21 marzo 1958, n. 259*, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere,

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni. ⁽²⁰⁾

(18) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(19) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(20) Comma modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. a), n. 3)*, L. 5 agosto 2022, n. 118.

(21) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2)*, L. 5 agosto 2022, n. 118.

Art. 6. *Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della *legge 10 ottobre 1990, n. 287*, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;

b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*.

6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.

7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 8. *Acquisto di partecipazioni in società già costituite*

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
 2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.
 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.
-

Art. 9. *Gestione delle partecipazioni pubbliche*

1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.
2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.
3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.
5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata,

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.

7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.

8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.

10. Resta fermo quanto disposto dal *decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 maggio 2012, n. 56*.

Art. 10. *Alienazione di partecipazioni sociali*

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 11. *Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*, e dall'articolo 5, comma 9, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.⁽²²⁾

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.⁽²³⁾

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla *legge 12 luglio 2011, n. 120*.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta. ⁽²⁴⁾

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'*articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.*

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il *decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 1994, n. 444*.⁽²⁵⁾

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

(22) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(23) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(24) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(25) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 4-duodecies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 12. *Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate*

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 13. *Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico*

1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Art. 14. *Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento ⁽²⁶⁾ e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

grandi imprese in stato di insolvenza di cui al *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, e al *decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 2004, n. 39*. ⁽²⁷⁾

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. ⁽²⁸⁾

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. ⁽²⁹⁾

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. ⁽³⁰⁾

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. ⁽³¹⁾

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento ⁽²⁶⁾ di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita ⁽²⁶⁾.

(26) A norma del combinato disposto degli *artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, e con la decorrenza ivi prevista, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(27) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(28) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(29) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(30) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

(31) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali. ^{(32) (33)}

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del *decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333*, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza. ⁽³⁴⁾

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del *decreto-legge n. 90 del 2014*, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del *decreto-legge 6 luglio 2012*,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

(32) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(33) Per l'individuazione della struttura prevista dal presente comma vedi l' *art. 1, D.M. 16 maggio 2017*.

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Direttiva 9 settembre 2019*.

Art. 16. Società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. ⁽³⁵⁾

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. ⁽³⁶⁾

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. ⁽³⁷⁾

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al *decreto legislativo n. 50 del 2016*. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo *decreto legislativo n. 50 del 2016*. ⁽³⁸⁾

(35) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

(36) Comma inserito dall' *art. 10, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(37) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(38) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

Art. 17. *Società a partecipazione mista pubblico-privata*

1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, *comma 9*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016* e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista. ⁽³⁹⁾

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

4. Nelle società di cui al presente articolo:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;

c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;

d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal *decreto legislativo n. 50 del 2016* in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

(39) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

Art. 18. *Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati*

1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

3. E' fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

Art. 19. *Gestione del personale*

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴⁴⁾

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del *decreto legislativo n. 165 del 2001* e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della *legge n. 296 del 2006*, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società. ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴³⁾

9. Le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. ⁽⁴²⁾

9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli *articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e *56 del testo unico di*

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026. ⁽⁴⁵⁾

(40) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(41) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(42) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(43) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 872, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(44) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 30, comma 6, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(45) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 898, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 20. *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17,

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114* e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'*articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'*articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.* ⁽⁴⁶⁾

8. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'*articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.* ⁽⁴⁷⁾

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

(46) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(47) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. b), L. 5 agosto 2022, n. 118*.

Art. 21. Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato. ⁽⁴⁸⁾

(48) Comma aggiunto dall' *art. 14, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

Art. 22. Trasparenza

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

Art. 23. *Clausola di salvaguardia*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

Art. 24. *Revisione straordinaria delle partecipazioni*

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. ⁽⁴⁹⁾

2. Per le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. ⁽⁵⁰⁾

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. ⁽⁵⁰⁾

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione. ⁽⁵¹⁾

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. ⁽⁵²⁾

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

(49) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. a) e b)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(50) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 21, comma 2, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*.

(51) Comma inserito dall' *art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(52) Comma inserito dall' *art. 16, comma 3-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 25. *Disposizioni in materia di personale* ⁽⁵³⁾

1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

(53) Articolo modificato dall' *art. 16, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 10-novies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 10-decies, del medesimo D.L. n. 162/2019*.

Art. 26. *Altre disposizioni transitorie*

1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017. ⁽⁵⁴⁾

2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. ⁽⁵⁵⁾

3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione. ⁽⁵⁶⁾

5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*. ⁽⁵⁷⁾

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6. ⁽⁶⁰⁾

7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della *delibera Cipe 21 marzo 1997*.

8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'*articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.

9. Al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 11-quater*, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

b) all'*articolo 11-quinquies*, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».

10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017. ⁽⁵⁸⁾

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, nonché la società di cui all'articolo 7 del *decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 giugno 2016, n. 119*. ⁽⁵⁹⁾

12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. ⁽⁵⁹⁾

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. ⁽⁵⁹⁾

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20. ⁽⁵⁹⁾

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018. ⁽⁵⁹⁾

(54) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(55) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(56) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(57) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(58) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(59) Comma aggiunto dall' *art. 17, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(60) Comma inserito dall' *art. 1, comma 724, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 27. Coordinamento con la legislazione vigente

1. All'articolo 18 del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»;

b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».

2. All'articolo 1 della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 550*, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»;

b) al *comma 554*, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»;

c) al *comma 555*, le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.

2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 3-bis*, comma 2-bis, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.⁽⁶¹⁾

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 2, del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche."⁽⁶¹⁾

(61) Comma aggiunto dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

Art. 28. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 116, 122 del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;
- b) l'articolo 14, *comma 1*, del *decreto legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*;
- c) l'articolo 1, *comma 3, lettera n)*, della *legge 23 agosto 2004, n. 239*;
- d) l'articolo 13 del *decreto legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*;
- e) l'articolo 1, *commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735* della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*;
- f) l'articolo 3, *commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44*, ottavo periodo, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*;
- g) l'articolo 18 del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, *commi 1, 2 e 3*;
- h) l'articolo 71 della *legge 18 giugno 2009, n. 69*;
- l) l'articolo 6, *comma 19*, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*;
- m) l'articolo 3-bis, *comma 6*, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;
- n) l'articolo 23-bis, *commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies*, del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*;
- o) l'articolo 4, *comma 4*, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, limitatamente al primo e al terzo periodo;
- p) l'articolo 4, *comma 5*, del citato *decreto-legge n. 95 del 2012*, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del secondo periodo;
- q) l'articolo 4, *comma 13*, del citato *decreto-legge n. 95 del 2012*, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;

s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A ⁽⁶²⁾

Società

Coni Servizi
EXPO
Arexpo
Invimit
Fises

Gruppo

Gruppo ANAS
Gruppo GSE
Gruppo Invitalia
Gruppo IPZS
Gruppo Sogin
Gruppo Eur
Gruppo Fira
Gruppo Sviluppo Basilicata
Gruppo Fincalabra
Gruppo Sviluppo Campania
Gruppo Friulia
Gruppo Lazio Innova
Gruppo Filse
Gruppo Finlombarda
Gruppo Finlombarda Gestione SGR
Gruppo Finmolise
Gruppo Finpiemonte
Gruppo Puglia Sviluppo
Gruppo SFIRS
Gruppo IRFIS-FinSicilia

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

Gruppo Fidi-Toscana
Gruppo GEPAFIN
Gruppo Finaosta
Gruppo Veneto Sviluppo
Gruppo Trentino Sviluppo
Gruppo Ligurcapital
Gruppo Aosta Factor
Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR
Gruppo Sviluppumbria
Gruppo Sviluppo Imprese
Centro Italia - SICI SGR

(62) Allegato così sostituito dall' *art. 19, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

L. n. 111 del 15 luglio 2011.**Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.****Art. 1**

1. Il *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in *allegato* alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato**Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98***

All'*articolo 1*, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «la media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e dopo le parole: «incarichi negli altri» sono inserite le seguenti: «sei principali»; al secondo periodo, dopo le parole: «la media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL».

All'*articolo 4*, al comma 2, la parola: «riconosciuti» è sostituita dalle seguenti: «che vengono riconosciuti».

All'*articolo 5*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'*articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli *articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e *29, comma 2, lettera e-bis*), e *comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*».

All'*articolo 6*, al comma 2, le parole: «Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.» sono soppresse.

All'*articolo 10*:

al comma 14, primo periodo, la parola: «adottate» è sostituita dalla seguente: «adottare»;

al comma 16, le parole: «parole: entro» sono sostituite dalle seguenti: «parole:"entro»;⁽²⁾

al comma 17, lettera b), le parole: «Fondi di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di bilancio"».

All'*articolo 12*:

al comma 7, ultimo periodo, la parola: «previsto» è sostituita dalla seguente: «previsti»;

al comma 13, primo periodo, la parola: «sedicesimo» è sostituita dalla seguente: «quindicesimo»;

al comma 14, la parola: «contro» è sostituita dalla seguente: «conto».

All'*articolo 14*:

al comma 3, le parole: «giugno 199» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 1994»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «le attività e le» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività e delle»;

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

al comma 16, le parole: «e delle finanze.» sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze".»;

al comma 18, secondo periodo, le parole: «e dentro» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro»;

al comma 19, secondo periodo, la parola: «internalizzazione» è sostituita dalla seguente: «internazionalizzazione».

All'*articolo 16*:

al comma 1, lettera g), dopo le parole: «attività operative o missioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'*articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*»;

al comma 9, alinea, le parole: «articolo 5-septies» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 55-septies». ⁽²⁾

All'*articolo 17*:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del finanziamento» sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»;

al comma 4, lettera a), ultimo periodo, la parola: «Costrizione» è sostituita dalla seguente: «Costituzione»;

al comma 6, le parole: «486,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «105 milioni di euro»; le parole: «periodo 1° giugno-31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'*articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;*

al comma 8, primo periodo, le parole: «, entro il 30 giugno 2013 il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero»;

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

al comma 9, primo periodo, la parola «e» è soppressa e le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8»;

al comma 10, lettera d), le parole: «raccomandazione 2001/361/CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE».

All'*articolo 18*:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis, la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2013" e sono sopprese le parole: ", salvo quanto indicato al comma 12-ter,";

b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30 giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31 dicembre" ed è soppresso l'ultimo periodo.»;

al comma 8, le parole: «marzo 1933» sono sostituite dalle seguenti: «marzo 1983»;

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

al comma 16, lettera a), capoverso «1-bis», le parole: «e per le categorie» sono sostituite dalle seguenti: «per le categorie»;

al comma 18, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 01»;

dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al *decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563*, al *decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357*, al *decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla *legge 20 marzo 1975, n. 70*, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'*articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761*, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con *decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388*, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

22-ter. Al comma 2 dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'*articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni."

22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli *articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'*articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;

c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'*articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*.

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater».

All'*articolo 20*:

al comma 1, il quinto periodo è soppresso e all'ultimo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'*articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b) rispetto del patto di stabilità interno;

c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.

2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'*articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42*;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'*articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009*;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'*articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009*»;

al comma 3:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»; all'ultimo periodo, le parole: «può essere ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto»;

i commi 6, 7 e 8 sono soppressi;

dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

All'*articolo 21, comma 4, capoverso «11-quater»*, dopo le parole: «diritto comunitario e» sono inserite le seguenti: «in particolare alla *direttiva 2007/58/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché», le parole: «del *decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188*,» sono soppressi e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «si applica».

All'*articolo 22*:

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

al comma 1, capoverso 1, le parole «1. "Ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini»;

al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «periodo precedente»;

al comma 1, capoverso 4, e al comma 4, ovunque ricorrano, le parole: «articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17 e seguenti».

All'*articolo 23*:

al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento"»;

al comma 7, alinea, le parole: «allegata al *DPR 26 ottobre 1972, n. 642*» sono sostituite dalle seguenti: «approvata con *decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992»;

al comma 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'*articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*:

1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 34,20

b) con periodicità semestrale euro 17,1

c) con periodicità trimestrale euro 8,55

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

d) con periodicità mensile euro 2,85

2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 70,00

b) con periodicità semestrale euro 35,00

c) con periodicità trimestrale euro 17,5

d) con periodicità mensile euro 5,83

3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 240,00

b) con periodicità semestrale euro 120,00

c) con periodicità trimestrale euro 60,00

d) con periodicità mensile euro 20,00

4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 680,00

b) con periodicità semestrale euro 340,00

c) con periodicità trimestrale euro 170,00

d) con periodicità mensile euro 56,67

5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 230,00
- b) con periodicità semestrale euro 115,00
- c) con periodicità trimestrale euro 57,50
- d) con periodicità mensile euro 19,17

6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 780,00
- b) con periodicità semestrale euro 390,00
- c) con periodicità trimestrale euro 195,00
- d) con periodicità mensile euro 65,00

7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 1.100,00
- b) con periodicità semestrale euro 550,00
- c) con periodicità trimestrale euro 275,00
- d) con periodicità mensile euro 91,67"»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'*articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all'1 per cento".»;

al comma 12, capoverso «10-bis», le parole: «dell'articolo 24, e seguenti,» sono soppresse;

al comma 17, lettera c), e al comma 19, lettera c), dopo le parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997,» sono inserite le seguenti: «n. 471,»;

al comma 28, lettera c), la parola: «e)» è sostituita dalla seguente: «d-ter)»;

al comma 33, le parole: «e le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni»;

al comma 36, le parole: «e 215» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Al comma 215 del medesimo articolo, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo."»;

al comma 43, le parole da: «come modificato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni»; ⁽²⁾

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«50-bis. All'*articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione".

50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'*articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011*, restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad applicarsi l'*articolo 1,*

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

All'*articolo 24*:

al comma 34, quarto periodo, la parola: «aggiudicati» è sostituita dalla seguente: «aggiudicate» e, all'ultimo periodo, le parole: «n. 773.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 773»;

al comma 39 e al comma 40, le parole: «del monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «dei monopoli».

All'*articolo 27*, al comma 1, dopo le parole: «è ridotta al 5 per cento.» sono aggiunte le seguenti: «Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età».

All'*articolo 29*:

al comma 1, capoverso 4, le parole: «alla cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «la cancellazione»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e delle attività economiche»;

alla rubrica, le parole: «e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei servizi e delle attività economiche».

All'articolo 32:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse e le parole: «Ministero delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture»;

al comma 3, le parole: «presente decreto che» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto».

All'articolo 33, comma 7, le parole: «di cui il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai».

All'articolo 35:

al comma 2, quarto periodo, le parole: «Asse prioritario i» sono sostituite dalle seguenti: «Asse prioritario 1»;

al comma 4, le parole: «articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14»;

al comma 9, le parole: «legge di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «legge di conversione del *decreto-legge n. 5 del 2009*». ⁽²⁾

All'articolo 36:

al comma 2, lettera b), numero 3), alla parola: «affidamento» sono premesse le seguenti: «in alternativa a quanto previsto al numero 1),»;

al comma 3, lettera d), le parole: «dell'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23»;

dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

«10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"».

All'articolo 37:

al comma 6, lettera b), numero 2), le parole: «al doppio dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «a tre volte l'importo»;

al comma 6, lettera z), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"»;

al comma 6, lettera aa), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art. 445-bis», al primo comma, le parole: «presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore», al quinto comma, le parole: «articolo 196» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 196,» e il settimo comma è soppresso;

dopo il comma 4, le parole: «4. A decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «5. A decorrere» e i successivi commi 5, 6 e 7 sono rispettivamente rinumerati come commi 6, 7 e 8.

All'articolo 39:

al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» sono inserite le seguenti: «in servizio o a riposo» e dopo le parole: «avvocati dello Stato» le parole: «, in servizio o» sono soppresse;

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

al comma 2, lettera c), numero 5):

al primo ed al secondo periodo del capoverso «1-bis», le parole: «che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,» e dopo le parole: «lettera i)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»; dopo il secondo periodo del capoverso «1-bis» è aggiunto il seguente: «All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria»;

al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate»;

al comma 8, lettera c), le parole da: «, senza applicazione» fino alla fine della lettera sono soppresse;

al comma 8, lettera d), le parole: «sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il DIGitPA».

All'articolo 40:

al comma 1, le parole: «5.850 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni di euro per l'anno 2012»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall'*articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

finanze, da emanare ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;

al comma 2, alinea, le parole: «articolo 21, commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6», le parole: «articolo 37, comma 21» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37, comma 20», le parole: «2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011» e le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012»;

al comma 2, lettera a), le parole: «1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012»;

al comma 2, lettera c), le parole: «2016 milioni di euro» sono sostituite dalla seguente: «2016».

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011. – Art. 15 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(...)

Art. 15 *Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari*

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999*, con la

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. ⁽⁸⁷⁾

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'*articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133*, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni. ⁽⁸⁸⁾

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli *articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129*, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina. Al commissario o sub commissario

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito con modificazioni dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'*articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347*, convertito dalla *legge 18 febbraio 2004, n. 39* e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'*articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1. ⁽⁸⁸⁾

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011. – Art. 15.

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(86) Comma inserito dall'*art. 1, comma 14, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(87) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 39, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(88) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 6-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(...)

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Art. 172**Norme in materia ambientale.****ART. 172** (*Gestioni esistenti*) ⁽⁸⁴⁷⁾ ⁽⁸⁴⁸⁾

1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. ⁽⁸⁴⁹⁾

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. ⁽⁸⁴⁹⁾

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano

Norme in materia ambientale.

complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. ⁽⁸⁴⁹⁾

3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
- b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. ⁽⁸⁵¹⁾

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. ⁽⁸⁴⁹⁾

Norme in materia ambientale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione. ⁽⁸⁴⁹⁾

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'*articolo 50* del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218*, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati. ⁽⁸⁵⁰⁾

(847) A norma dell'*art. 9-bis, comma 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2009, n. 77*, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che subentra nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli *articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174* del presente provvedimento.

(848) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

(849) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5.

(850) A norma dell'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Norme in materia ambientale.

(851) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)****Titolo I****OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO****Art. 1 (L) Oggetto** ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾

1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)

2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)

[3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L) ⁽⁹⁾]

4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)

(8) A norma dell'*art. 1-sexies, comma 7, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 ottobre 2003, n. 290*, come modificato dall'*art. 2, comma 12, L. 27 luglio 2004, n. 186* e dall'*art. 1, comma 25, legge 23 agosto 2004, n. 239*, le disposizioni del presente testo unico si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.

(9) Comma soppresso dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

(10) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 2 (L) Principio di legalità dell'azione amministrativa ⁽¹¹⁾

1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'*articolo 1* può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)

(11) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**Art. 3 (L) Definizioni** ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾

1. Ai fini del presente testo unico:

a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;

b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;

c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;

d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)

2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'*articolo 45*, comma 2. (L)

3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)

(12) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(13) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 4 (L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari ⁽¹⁷⁾

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)

1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. (L) ⁽¹⁸⁾

1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura. (L) ⁽¹⁹⁾

1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quin-quies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze. (L) ⁽¹⁹⁾

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

3. I beni descritti dagli *articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810*, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede. (L) ⁽¹⁴⁾

4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo: ⁽¹⁵⁾

a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;

b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;

c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;

d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;

e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;

f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; ⁽¹⁶⁾

g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L)

5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)

(14) Comma corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(15) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(16) Lettera così corretta da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214

(17) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2,*

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

(18) Comma inserito dall' *art. 74, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221*. Il presente comma era stato modificato dall' *art. 60, comma 4, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 11 settembre 2020, n. 120*).

(19) Comma inserito dall' *art. 13-bis, comma 1, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*.

Art. 5 (L) *Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano* ^{(20) (21) (22)}

1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)

2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. (L)

3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli *articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, e dell'*articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*. (L)

4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)

(20) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(21) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(22) La *Corte costituzionale, con sentenza 23-27 gennaio 2006, n. 20* (Gazz. Uff. 1° febbraio 2006, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*, sostitutivo dell'*art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327* sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670* ed all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*, dalla Provincia autonoma di Trento; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 302 del 2002*, sostitutivo dell'*art. 5, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*.

Art. 6 (L) Regole generali sulla competenza ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L)
5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata. (L)
6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L)
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (L) ⁽²⁶⁾

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità. (L)

9-bis. L'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità e nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (L) ⁽²⁵⁾

(23) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(24) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.*

(25) Comma aggiunto dall'*art. 60, comma 4, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e, successivamente, così modificato dall'art. 3-sexies, comma 3, lett. a), D.L. 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 2023, n. 95.*

(26) Vedi, anche, l'*art. 176, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.*

Art. 7 (L) Competenze particolari dei Comuni ⁽²⁷⁾

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

1. Il Comune può espropriare:

a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;

b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;

c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;

d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati. (L)

(27) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio

Art. 8 (L) *Le fasi del procedimento espropriativo* ⁽²⁸⁾

1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

- a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
- c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio. (L)

(28) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Capo II

La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio

Art. 9 (L) *Vincoli derivanti da piani urbanistici* ⁽³³⁾

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità. (L)

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L) ⁽³⁴⁾

3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'*articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.* (L) ⁽²⁹⁾

4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti nel comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L) ⁽³⁰⁾

5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) ⁽³¹⁾

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L) ⁽³²⁾

(29) Comma corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(30) Comma così corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.

(31) Comma corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(32) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(33) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41.*

(34) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 165, comma 7-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.*

Art. 10 (L) Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾

1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'*articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)

2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'*articolo 19*, commi 2 e seguenti. (L)

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L)

(35) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(36) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Art. 11 (L) *La partecipazione degli interessati* ^{(37) (38) (39) (40)}

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;

b) nei casi previsti dall'*articolo 10*, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento. (L)

2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'*articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443*. (L)

4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554*. (L)

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L)

(37) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(38) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

(39) Vedi, anche, l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 e l'art. 2, comma 5, D.L. 28 aprile 2009, n. 39. In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 166, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

(40) La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 gennaio 2006, n. 20 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2006, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, sostitutivo dell'art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed all'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 302 del 2002, sostitutivo dell'art. 5, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Capo III

La fase della dichiarazione di pubblica utilità

Sezione I

Disposizioni sul procedimento

Art. 12 (L) *Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità* ^{(41) (42) (43) (44)}

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma,

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)

2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'*articolo 10*, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753*, nonché ai sensi del *decreto ministeriale 1° aprile 1968*, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L)

3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli *articoli 9 e 10*. (L)

(41) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(42) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(43) Ad integrazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l' *art. 27, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*.

(44) Vedi, anche, l' *art. 44, comma 1-quater, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, come modificato dall' *art. 33, comma 1, lett. a), n. 1-bis), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

Art. 13 (L) *Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità* ⁽⁴⁷⁾

1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (L) ⁽⁴⁵⁾
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L) ⁽⁴⁶⁾
5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni. (L) ^{(48) (49)}
6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (L)
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti. (L)

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

(45) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(46) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(47) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.*

(48) Comma così sostituito dall' *art. 13-bis, comma 1, lett. b), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.*

(49) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 166, comma 4-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.*

Art. 14 (L) *Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità* ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾

1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'*articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)*

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L) ⁽⁵²⁾

3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:

a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;

b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;

c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (L)

(50) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(51) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(52) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 18 novembre 2016*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

Sezione II

Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera

Art. 15 (L) *Disposizioni sulla redazione del progetto* ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulta conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere (L)

(53) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. n)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

(54) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 16 (L) *Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo* ⁽⁵⁵⁾ ⁽⁵⁶⁾

1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)

2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L)

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'*articolo 15* consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L)

4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. (L)

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'*articolo 11*, comma 2. (L)
6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla *legge 21 dicembre 2001, n. 443*, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'*articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190*. (L)
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. (L)
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. (L)
9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L)
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L)
11. Nei casi previsti dall'*articolo 12*, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione. (L)
12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L)
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (L)

14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L) ⁽⁵⁷⁾

(55) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(56) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.*

(57) In deroga alle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'*art. 166, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.*

(commento di giurisprudenza)

Art. 17 (L) *L'approvazione del progetto definitivo* ⁽⁵⁸⁾ ⁽⁵⁹⁾

1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)

2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. (L)

(58) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. p)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(59) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Sezione III

Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche.

Art. 18 (L) *Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione* ⁽⁶⁰⁾

1. Le disposizioni contenute negli *articoli 16 e 17* si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche. (L)

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

(60) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 19 (L) *L'approvazione del progetto* ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾ ⁽⁶³⁾

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'*articolo 10, comma 1*, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)

(61) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(62) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(63) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 40, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Capo IV

La fase di emanazione del decreto di esproprio

Sezione I

Del modo di determinare l'indennità di espropriazione

Art. 20 (L) *La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione* ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁶⁾

1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio. (L)

3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. (L)

4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente. (L)

5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile. (L)

6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. (L)

7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'*articolo 21*, comma 2. (L)

8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L)

9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. (L)

10. L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L)

11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. (L)

12. L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L)

13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di cui all'*articolo 45*, comma 2, anche nel caso in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (L)

14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

maggiorazioni di cui all' *articolo 45*. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L) ⁽⁶⁵⁾

15. Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L)

(64) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(65) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 89, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(66) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 21 (L) Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione ^{(67) (68)}

1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. (L)

2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L)

3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. (L)

4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L)

5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L)

6. Le spese per la nomina dei tecnici:

a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;

b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. (L)

7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L)

8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L)

9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L)

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (L)

11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza. (L)

12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell'*articolo 26*. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità. (L)

13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L)

14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (L)

15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'*articolo 41* che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)

16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L)

(67) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(68) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 22 (L) Determinazione urgente dell'indennità provvisoria ⁽⁶⁹⁾ ⁽⁷¹⁾

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'*articolo 20*, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L)
2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:
 - a) per gli interventi di cui alla *legge 21 dicembre 2001, n. 443*;
 - b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L) ⁽⁷⁰⁾
4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'*articolo 21* e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima. (L)
5. In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

prevista dall'*articolo 41*, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)

(69) Articolo sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. t)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(70) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 89, lett. d)*, *L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(71) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 22-bis (L) Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ⁽⁷²⁾ ⁽⁷³⁾

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'*articolo 20*, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'*articolo 20* con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla *legge 21 dicembre 2001, n. 443*;
b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'*articolo 20*. (L)

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'*articolo 24* e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)

5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'*articolo 50*, comma 1. (L)

6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'*articolo 13*. (L)

(72) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. u)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(73) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni,

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Sezione II

Del decreto di esproprio

Art. 23 (L-R) *Contenuto ed effetti del decreto di esproprio* ⁽⁷⁵⁾

1. Il decreto di esproprio:

a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;

c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;

d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;

e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'*articolo 22*, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;

e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'*articolo 22-bis* e del relativo stato di esecuzione; ⁽⁷⁴⁾

f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;

g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'*articolo 24*. (L)

2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L)

3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni. (L)

4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R)

5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata. (L)

(74) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 1, lett. v), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(75) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

Art. 24 (L-R) Esecuzione del decreto di esproprio ⁽⁷⁶⁾

1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)
2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L) ⁽⁷⁷⁾
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità. (L)
5. L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
6. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'*articolo 14*, comma 1. (R)
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. (L)

(76) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter*,

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

(77) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 36-ter, comma 12, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 7, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 25 (L) Effetti dell'espropriazione per i terzi ⁽⁷⁸⁾ ⁽⁷⁹⁾

1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. (L)
 2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L)
 3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità. (L)
 4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma. (L)
-

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

(78) Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui al presente articolo, vedi l'*art. 5, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190* e l'*art. 170, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*.

(79) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Capo V

Il pagamento dell'indennità di esproprio

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 26 (R) *Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria* ⁽⁸²⁾

1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

1-bis. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario nei casi di cui all'*articolo 20*, comma 8. (R) ⁽⁸⁰⁾

2. L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito. (R) ⁽⁸¹⁾

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R)
4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R)
5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante. (R)
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. (R)
8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. (R)
9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennità. (R)

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

(80) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. z), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(81) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. z), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(82) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Art. 27 (R) *Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale* ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁵⁾

1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. (R) ⁽⁸⁴⁾

2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

(83) Rubrica così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(84) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(85) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Art. 28 (R) *Pagamento definitivo della indennità* ⁽⁸⁶⁾

1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità. (R)

2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R)

3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

- a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
- b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi. (R)
-

(86) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 29 (L) Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale ⁽⁸⁷⁾

1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)

(87) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma*

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Sezione II

Pagamento dell'indennità a incapaci, a enti e associazioni

Art. 30 (R) *Regola generale* ⁽⁸⁸⁾

1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)

(88) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 31 (R) *Disposizioni sulla indennità* ⁽⁸⁹⁾

1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennità offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di cessione. (R)

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)
3. Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili. (R)
4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennità determinata dai tecnici ai sensi dell'*articolo 21* o per la conversione delle indennità in titoli del debito pubblico. (R)

(89) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Capo VI

Dell'entità dell'indennità di espropriazione

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 32 (L) *Determinazione del valore del bene* ⁽⁹⁰⁾

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù. (L)
2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento. (L)
3. Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare. (L)

(90) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 33 (L) *Espropriazione parziale di un bene unitario* ⁽⁹¹⁾

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore. (L)
2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L)
3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante può non accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In ogni caso l'indennità dovuta dall'espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)

(91) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 34 (L) Soggetti aventi titolo all'indennità ⁽⁹³⁾

1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. (L) ⁽⁹²⁾

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

3. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennità. (L)

4. Salvo quanto previsto dall'*articolo 42*, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)

(92) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. bb), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(93) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 35 (L) Regime fiscale ⁽⁹⁶⁾

1. Si applica l'*articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi*, approvato col *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. (L)

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L)
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione. (L)
4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze. (L) ⁽⁹⁴⁾
5. Si applica l'*articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L)
6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L) ⁽⁹⁵⁾

(94) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. cc), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(95) L'*art. 1, comma 444, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, ha interpretato il presente comma nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

(96) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma*

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Sezione II

Opere private di pubblica utilità

Art. 36 (L) *Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica* ⁽⁹⁹⁾

1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L) ⁽⁹⁷⁾

1-bis. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166. ⁽⁹⁸⁾

(97) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. dd), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(98) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. dd), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(99) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Sezione III

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata.

Art. 37 (L) *Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile* ⁽¹⁰⁵⁾

1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento (L). ⁽¹⁰³⁾
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento (L). ⁽¹⁰³⁾
3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)
4. Salva la disposizione dell'*articolo 32*, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)

5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. (L) ⁽¹⁰⁰⁾

6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L)

7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'*art. 20*, comma 3, e dall'*art. 22*, comma 1 e dell'*art. 22-bis*, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L) ^{(101) (104) (106)}

8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato. (L)

9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari. (L) ⁽¹⁰²⁾

(100) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. ee), n. 1)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(101) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. ee), n. 2)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(102) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. ee), n. 3)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

(103) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 89, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il *comma 90 del medesimo art. 2, L. 244/2007*.

(104) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-22 dicembre 2011, n. 338* (Gazz. Uff. 28 dicembre 2011, n. 54 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'*art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del presente comma.

(105) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(106) La *Corte costituzionale, con ordinanza 10 - 19 ottobre 2012, n. 235* (Gazz. Uff. 24 ottobre 2012, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 37, comma 7*, sollevata in riferimento agli artt. 42, terzo comma e 117, primo comma, della Costituzione, per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Art. 38 (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata ⁽¹⁰⁹⁾

1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale.
(L)

2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica,

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'*articolo 37* ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente. (L) ⁽¹⁰⁷⁾

2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L) ⁽¹⁰⁸⁾

(107) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. ff), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(108) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. ff), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(109) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Art. 39 (L-R) Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili ⁽¹¹⁰⁾

1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto. (L)

2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. (R)

3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L)

4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennità. (L)

5. Dell'indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l'area è successivamente espropriata. (L)

(110) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Sezione IV

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile

Art. 40 (L) Disposizioni generali ⁽¹¹⁴⁾

1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L) ⁽¹¹¹⁾

2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L) ⁽¹¹³⁾

3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'*articolo 20*, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'*articolo 41*, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. (L) ^{(112) (113)}

4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L)

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)

(111) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. gg), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(112) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. gg), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(113) La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 181 (Gazz. Uff. 15 giugno 2011, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'*art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità, in via consequenziale, del presente comma.

(114) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni,

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 41 (L-R) Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva ⁽¹¹⁵⁾ ⁽¹¹⁷⁾

1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:
 - a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
 - b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
 - c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
 - d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
 - e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
 - f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L)
 2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L)
 3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario. (R) ⁽¹¹⁶⁾
 4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R) ⁽¹¹⁶⁾
-

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

(115) Rubrica così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. hh), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(116) Comma così corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.

(117) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 42 (L) Indennità aggiuntive ⁽¹¹⁹⁾

1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L) ⁽¹²⁰⁾

2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'*articolo 40*, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L) ⁽¹¹⁸⁾

(118) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. ii), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(119) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, *l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(120) Vedi, anche, *l'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101*.

Art. 42-bis *Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico* ⁽¹²¹⁾ ⁽¹²²⁾ ⁽¹²³⁾

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'*articolo 37*, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno,

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'*articolo 20*, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'*articolo 14*, comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

(121) Articolo inserito dall'*art. 34, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(122) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(123) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto, sentenza 11 marzo - 30 aprile 2015, n. 71 (Gazz. Uff. 6 maggio 2015, n. 18, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, sollevata in riferimento agli artt. 42, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 aprile - 6 maggio 2016, n. 100 (Gazz. Uff. 11 maggio 2016, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, introdotto dall'*art. 34, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*.

Capo VII

Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio.

Art. 43 (L) *Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico* ⁽¹²⁶⁾ ⁽¹²⁷⁾

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L) ⁽¹²⁸⁾

2. L'atto di acquisizione:

a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;

b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;

c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;

d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;

e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;

f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;

g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'*articolo 14*, comma 2.

(L) ⁽¹²⁴⁾

3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)

4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. (L)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)

6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:

a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'*articolo 37*, commi 3, 4, 5, 6 e 7;

b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)

6-bis. Ai sensi dell'*articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166*, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L) ⁽¹²⁵⁾

(124) Lettera così corretta da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214

(125) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. II), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

(126) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-8 ottobre 2010, n. 293 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2010, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(127) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

(128) Vedi, anche, l'art. 2, comma 8, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, e l'art. 17-ter, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26.

Capo VIII

Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato

Art. 44 (L) *Indennità per l'imposizione di servitù* ⁽¹²⁹⁾

1. E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. (L)
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto. (L)
3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. (L)

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali. (L)
5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L)
6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno. (L)

(129) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Capo IX

La cessione volontaria

Art. 45 (L) *Disposizioni generali* ⁽¹³⁴⁾

1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. (L) ⁽¹³⁰⁾
2. Il corrispettivo dell'atto di cessione: ⁽¹³¹⁾

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'*articolo 37*, con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'*articolo 37*⁽¹³³⁾;

b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'*articolo 38*⁽¹³²⁾;

c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'*articolo 40*, comma 3;⁽¹³²⁾

d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'*articolo 40*, comma 3. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'*articolo 40*, comma 4. (L)⁽¹³²⁾

3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)

(130) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. mm), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(131) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(132) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(133) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 89, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il *comma 90 del medesimo art. 2, L. 244/2007.*

(134) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni,

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Capo X

La retrocessione

Art. 46 (L) *La retrocessione totale* ⁽¹³⁵⁾ ⁽¹³⁶⁾

1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità. (L)

2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni previsto dall'*articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357*, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi. (L)

(135) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. nn), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(136) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma*

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 47 (L-R) *La retrocessione parziale* ⁽¹³⁷⁾

1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo. (L)

2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R)

3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)

(137) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

Art. 48 (L) *Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale* ⁽¹³⁸⁾

1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'*articolo 41*, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)
2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L)

(138) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Capo XI**L'occupazione temporanea**

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**Art. 49 (L-R)** *L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio* ⁽¹³⁹⁾

1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'*articolo 12*, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L)
2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L)
3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)
4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. (R)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità. (L)

(139) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

Art. 50 (L-R) Indennità per l'occupazione ⁽¹⁴⁰⁾

1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'*articolo 41* determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 54* in quanto compatibili. (L)

(140) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Titolo III**DISPOSIZIONI PARTICOLARI****Capo I****L'espropriazione per opere militari e di beni culturali** ⁽¹⁴¹⁾

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**Art. 51 (L-R)** *L'espropriazione per opere militari* ⁽¹⁴²⁾

1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)

(141) Capo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.*

(142) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Art. 52 (L) *L'espropriazione di beni culturali* ⁽¹⁴³⁾

1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli *articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico. (L)
-

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

(143) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Capo II

Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche ⁽¹⁴⁴⁾

Art. 52-bis *L'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche* ^{(145) (146)}

1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.
2. I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità, di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni dell'*articolo 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741*, convertito dalla *legge 8 febbraio 1934, n. 367*, dell'*articolo 31, quarto comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613*, dell'*articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, dell'*articolo 1, commi 77 e 82, della legge 23 agosto 2004, n. 239*. Alle infrastrutture lineari energetiche strategiche di preminente interesse nazionale si applicano le disposizioni della *legge 21 dicembre 2001, n. 443*, e del *decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190*, nonché le disposizioni di cui al presente Capo, in quanto compatibili.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

4. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli impianti oggetto dell'autorizzazione unica di cui al *decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2002, n. 55*.
5. Entro il perimetro della concessione di coltivazione, le opere necessarie per il trasporto e la trasmissione dell'energia sono considerate di pubblica utilità.
6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili.
7. Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia.
8. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.

(144) Capo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*.

(145) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(146) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

Art. 52-ter *Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento* ⁽¹⁴⁷⁾ ⁽¹⁴⁸⁾

1. Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

2. Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

(147) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(148) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

Art. 52-quater *Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità* ⁽¹⁴⁹⁾ ⁽¹⁵⁰⁾

1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'*articolo 12, comma 1*, il procedimento di cui al comma 1 può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale progetto.

3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'*articolo 16, comma 2*, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al *Capo IV del titolo II*.

4. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità consegua ad un procedimento specificatamente instaurato per tale fine con atto propulsivo del beneficiario o promotore dell'espropriazione, il termine

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

entro il quale deve concludersi il relativo procedimento è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

5. Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.

6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

7. Della conclusione del procedimento di cui al comma 1 è data notizia agli interessati secondo le disposizioni di cui all'*articolo 17, comma 2*.

(149) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(150) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 52-quinquies *Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali* ⁽¹⁵¹⁾ ⁽¹⁵²⁾

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'*articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, ed all'*articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, come modificate dall'*articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239*, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all'*articolo 52-quater, comma 6*.

2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II. ⁽¹⁵³⁾

2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. ⁽¹⁵⁶⁾

2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'*articolo 25 del Codice dei contratti pubblici*, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo *articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016*; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato *articolo 25*, comma 9; ai sensi del comma 9 dell'*articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. ⁽¹⁵⁵⁾

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. ⁽¹⁵⁵⁾

3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli *articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2*, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all'*articolo 52-nonies*, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.

5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito. ⁽¹⁵⁴⁾

6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'*articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.*

(151) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(152) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(153) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(154) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 2, lett. c-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(155) Comma inserito dall'*art. 60, comma 4, lett. c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(156) Comma inserito dall'*art. 3-sexies, comma 3, lett. b), D.L. 29 maggio 2023, n. 57*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 luglio 2023, n. 95*.

Art. 52-sexies *Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali* ⁽¹⁵⁷⁾ ⁽¹⁵⁸⁾

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'*articolo 5*, comma 3, il provvedimento di cui all'*articolo 52-quater* relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.
2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.
3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione può esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

(157) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b) e c)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(158) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 52-septies *Disposizioni sulla redazione del progetto* ⁽¹⁵⁹⁾ ⁽¹⁶⁰⁾

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'*articolo 110 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775*, convertito dalla *legge 8 febbraio 1934, n. 367*, qualora il numero dei soggetti interessati sia superiore a

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati, dell'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà. Tale pubblicazione all'albo pretorio sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni o notificazioni previste all'*articolo 15, commi 2 e 3*.

(159) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b) e c)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(160) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 52-octies *Decreto di imposizione di servitù* ⁽¹⁶¹⁾ ⁽¹⁶²⁾

1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'*articolo 23*, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'*articolo 24*.

(161) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b) e c)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

(162) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 52-nonies *Determinazione dell'indennità di espropriazione* ⁽¹⁶³⁾ ⁽¹⁶⁴⁾

1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'autorità espropriante per la determinazione dell'indennità provvisoria o definitiva di cui agli *articoli 20 e 21*, può avvalersi dei soggetti di cui all'*articolo 20, comma 3*, ovvero di propri uffici tecnici.

(163) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(164) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

Titolo IV

DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE ⁽¹⁶⁵⁾

Art. 53 (L) *Disposizioni processuali* ⁽¹⁶⁶⁾ ⁽¹⁶⁷⁾

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).

(165) Rubrica così corretta da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.

(166) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 3, comma 10, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(167) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 54 (L) *Opposizioni alla stima* ⁽¹⁷⁰⁾

1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'*articolo 27, comma 2*, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'*articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.* (L) ⁽¹⁶⁸⁾

[2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L) ⁽¹⁶⁹⁾]

[3. L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. (L) ⁽¹⁶⁹⁾]

[4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. (L) ⁽¹⁶⁹⁾]

5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)

(168) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. oo), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 34, comma 37, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(169) Comma abrogato dall'*art. 34, comma 37, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(170) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 (L) *Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996* ⁽¹⁷²⁾

1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene (L). ⁽¹⁷¹⁾

2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997. (L)

(171) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. pp), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 89, lett. e), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(172) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

Art. 56 (L) *Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione* ⁽¹⁷³⁾

1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della *legge 8 agosto 1992, n. 359*, può accettare l'indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all'*articolo 37*, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennità di esproprio. (L)

(173) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 57 (L) *Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso* ^{(174) (176)}

1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L) ⁽¹⁷⁵⁾

2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L)

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

(174) Rubrica così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. qq), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(175) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. qq), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(176) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall' art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l' art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Art. 57-bis (*Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche*). ⁽¹⁷⁷⁾ ⁽¹⁷⁸⁾

1. Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse.

(177) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.*

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

(178) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l' art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 58 (L) Abrogazione di norme ⁽¹⁹⁰⁾

1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 57, comma 1 e dall'articolo 57-bis:* ⁽¹⁷⁹⁾

1) la *legge 25 giugno 1865, n. 2359*, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) la *legge 18 dicembre 1879, n. 5188*;

3) la *legge 15 gennaio 1885, n. 2892*;

4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;

5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;

6) l'*articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730*;

7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;

8) l'*articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980*;

9) l'*articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382*;

10) la *legge 7 luglio 1902, n. 290*;

11) l'*articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306*;

12) l'*articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140*;

13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;

14) l'*articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293*;

15) gli *articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351*;

16) l'*articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255*;

17) l'*articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390*;

18) la *legge 7 luglio 1907, n. 417*;

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

- 19) gli *articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429*, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'*articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119*;
- 20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;
- 21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
- 22) l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89;
- 23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;
- 24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;
- 25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
- 26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445;
- 27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
- 28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
- 29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;
- 30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
- 31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407;
- 32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
- 33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;
- 34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
- 35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
- 36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
- 37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
- 38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
- 39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
- 40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
- 41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;
- 42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
- 43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
- 44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
- 45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
- 46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
- 47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
- 48) l'*articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582*;
- 49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'articolo 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla *legge 11 dicembre 1952, n. 2467*;
- 50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

- 51) gli *articoli 30*, secondo comma, *32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422*;
- 52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;
- 53) gli *articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267*;
- 54) la *legge 3 aprile 1926, n. 686*;
- 55) l'*articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577*;
- 56) l'*articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981*;
- 57) l'*articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355*;
- 58) l'*articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180*;
- 59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, limitatamente agli *articoli 29, 33, 34 e 123* ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione;
- 60) l'*articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165*;
- 61) l'*articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione*; ⁽¹⁸⁰⁾
- 62) gli *articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150* limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione; ⁽¹⁸¹⁾
- 63) l'*articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154*;
- 64) l'*articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261*;
- 65) l'*articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598*;
- 66) gli *articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409*;
- 67) l'*articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740*;
- 68) gli *articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482* ⁽¹⁸²⁾ ;
- 69) l'*articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43*;
- 70) l'*articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408*;
- 71) l'*articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225*;
- 72) la *legge 12 maggio 1950, n. 230*;
- 73) l'*articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646*;
- 74) la *legge 21 ottobre 1950, n. 841*;
- 75) gli *articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528*;
- 76) l'*articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295*;
- 77) l'*articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166*;
- 78) l'*articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136*;
- 79) l'*articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640*; ⁽¹⁸³⁾

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

- 80) *l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;*
- 81) *l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;*
- 82) *l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463;*
- 83) *la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739;*
- 84) *l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;*
- 85) *l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;*
- 86) *la legge 1° dicembre 1961, n. 1441;*
- 87) *l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904;*
- 88) *l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;*
- 89) *l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;*
- 90) *l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311;*
- 91) *gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104;*
- 92) *l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641;*
- 93) *gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;*
- 94) *gli articoli 11 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241;*
- 95) *la legge 20 marzo 1968, n. 391;*
- 96) *l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;*
- 97) *l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;*
- 98) *l'articolo 64, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;*
- 99) *il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;*
- 100) *l'articolo 15, secondo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291;*
- 101) *l'articolo 1 ter del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13;*
- 102) *il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;*
- 103) *l'articolo 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;*
- 104) *l'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;*
- 105) *l'articolo 4, primo comma del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;*

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

- 106) *l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;* ⁽¹⁸⁴⁾
- 107) *l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*
- 108) *gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;*
- 109) *gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;*
- 110) *l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1978, n. 988;*
- 111) *il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468;*
- 112) *l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;*
- 113) *la legge 29 luglio 1980, n. 385;*
- 114) *l'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;*
- 115) *il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 58* ⁽¹⁸⁵⁾, *convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58;*
- 116) *l'articolo 80 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75* ⁽¹⁸⁶⁾, *come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell'articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;*
- 117) *il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535;*
- 118) *il decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481;*
- 119) *la legge 29 luglio 1982, n. 481;*
- 120) *la legge 23 dicembre 1982, n. 943;*
- 121) *il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;*
- 122) *l'articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80;*
- 123) *l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42;*
- 124) *l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372* ⁽¹⁸⁷⁾ ;
- 125) *l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119;*
- 126) *l'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47;*
- 127) *l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458;*
- 128) *l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;*

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

- 129) gli *articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396*, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
- 130) *la legge 2 maggio 1991, n. 158* ⁽¹⁸⁸⁾ ;
- 131) *l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413*;
- 132) *la legge 2 maggio 1991, n. 158* ⁽¹⁸⁸⁾ ;
- 133) *l'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359*;
- 134) *l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*;
- 135) *l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*;
- 136) *l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*;
- 137) *l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265*;
- 138) *l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;
- 139) *l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285*;
- 140) *l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59*;
- 140-bis) *i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613, l'articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170, i commi 1, 2, 3, 5 dell'articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 30 e il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*; ⁽¹⁸⁹⁾
- 141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza.

(179) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. rr), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*.

(180) Numero così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. rr), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(181) Numero così modificato dall'*art. 5, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166*.

(182) NDR: Leggasi *L. 29 dicembre 1948, n. 1482*.

(183) NDR: Leggasi *L. 9 agosto 1954, n. 640*.

(184) NDR: Leggasi *L. 29 aprile 1976, n. 178*.

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

(185) NDR: Leggasi *D.L. 8 gennaio 1981, n. 4.*

(186) NDR: Leggasi *D.L. 19 marzo 1981, n. 75.*

(187) NDR: Leggasi *L. 23 luglio 1985, n. 372.*

(188) NDR: Leggasi *L. 20 maggio 1991, n. 158.*

(189) Numero inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.*

(190) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Art. 59 *Entrata in vigore del testo unico* ⁽¹⁹²⁾

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003 ⁽¹⁹¹⁾ .

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(191) Il presente termine, già prorogato al 30 giugno 2002 dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito dalla *L. 31 dicembre 2001, n. 463*; al 31 dicembre 2002 dall'*art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166*; al 30 giugno 2003 dall'*art. 3, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni dall'*art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185*, è stato successivamente così modificato

D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001.**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

dall' *art. 1, comma 1, lett. ss), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* che ha fissato la data di entrata in vigore del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

(192) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l' *art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999. – Art. 8**Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.***

(...)

Titolo II**Le agenzie****Articolo 8** (*L'ordinamento*) ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾

1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli *articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993* e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente *articolo 5* del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente *articolo 5* del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle

forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente;

attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

(31) Per le disposizioni relative all'adeguamento delle strutture di governo, vedi l'*art. 1, comma 376, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(32) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 109, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2006, n. 286*, e l'*art. 17, comma 12, L. 11 agosto 2014, n. 125*.

(...)

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.****Titolo I****Disposizioni generali****Capo I****Disposizioni generali****Art. 1. Oggetto**

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal *decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*, dal *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, dal *decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426*, dal *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, dal *decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3*, dal *decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32*, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.

2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'*articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2. *Rapporti internazionali e con l'Unione europea*

1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 3. *Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo* ⁽²⁾ ⁽³⁾

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'*articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'*articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997*, nonché a quanto previsto dall'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*.

2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'*articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, secondo

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59.***

le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'*articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,* sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'*articolo 1e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59,* tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(2) Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato emanato con *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

(3) Per il mancato completamento, alla data del 31 dicembre 2000, del processo di aggregazione degli enti locali in forme associative, vedi l'*art. 52, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

Art. 4. Indirizzo e coordinamento

1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.⁽⁴⁾

(4) L'*art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131* ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al presente articolo nelle materie previste dall'*art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione*.

Art. 5. Poteri sostitutivi

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'*articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

Art. 6. *Coordinamento delle informazioni* ⁽⁵⁾

1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli *articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(5) Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato emanato con *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

Art. 7. *Attribuzione delle risorse* ⁽⁷⁾

1. I provvedimenti di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Con i provvedimenti di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale ⁽⁶⁾. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'*articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo*. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla *legge 15 marzo 1997, n. 59* e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

(6) Per le modalità e le procedure di trasferimento del personale, vedi il *D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446*; per le modalità e le procedure di trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade, vedi il *D.P.C.M. 22 dicembre 2000, n. 448*.

(7) Vedi, anche, l'*art. 25, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273* e l'*art. 11, D.P.C.M. 14 giugno 2007*.

Art. 8. *Regime fiscale del trasferimento dei beni*

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

Art. 9. *Riordino di strutture*

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli *articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. Le disposizioni di cui all'*articolo 7*, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

Art. 10. *Regioni a statuto speciale* ⁽⁹⁾

1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario. ⁽⁸⁾

(8) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma, vedi l' *art. 15, comma 3, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*.

(9) Vedi, anche, l'*art. 33, comma 1-quinquies, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2008, n. 31*.

Titolo II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 11. *Ambito di applicazione*

1. In attuazione della delega conferita dall'*articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il presente titolo disciplina il conferimento alle

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.

2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal *decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*, alle materie "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".

3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

Capo II

Artigianato

Art. 12. *Definizioni* ⁽¹⁰⁾

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", così come definita dall'*articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

(10) Vedi, anche, per la regione Valle d'Aosta, il *D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 116*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 13. *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:

a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla *legge 9 luglio 1990, n. 188*;

b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'*articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949*. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata.

Art. 14. *Conferimento di funzioni alle regioni*

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'*articolo 12*, non riservate allo Stato ai sensi dell'*articolo 13*.

Art. 15. *Agevolazioni alle imprese artigiane*

1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.

Art. 16. Abrogazioni

1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".

2. E' abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".

3. E' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n. 285.

4. E' abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Capo III

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Industria

Art. 17. *Definizioni*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.

2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.

Art. 18. *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'*articolo 20* del presente decreto legislativo;

b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'*articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675*;

c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura; ⁽¹¹⁾

d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;

f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'*articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*;

g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;

h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplosivi, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;

i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;

l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'*articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95*, e successive modifiche;

n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;

o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; ⁽¹³⁾

p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;

q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della *legge 17 febbraio 1982, n. 46*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*; ⁽¹²⁾ ⁽¹⁵⁾

s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla *legge 24 maggio 1977, n. 227*, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;

t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'*articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329*;

u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415*, convertito con modificazioni dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488*;

v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;

z) l'attuazione delle misure di cui alla *legge 25 febbraio 1992, n. 215*, per l'imprenditoria femminile e al *decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 febbraio 1986, n. 44*, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

aa) l'attuazione delle misure di cui al *decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415*, convertito con modificazioni dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488*, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto *decreto-legge n. 415*, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma; ⁽¹⁴⁾

bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla *legge 4 novembre 1965, n. 1213*, e successive modificazioni e integrazioni.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'*articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;

d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla *legge 25 marzo 1997, n. 68*.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

(11) Lettera modificata dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(12) Lettera così modificata dall'*art. 18, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

(13) Per l'identificazione delle attività relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, conservate allo Stato, vedi il *D.P.C.M. 6 agosto 1999*.

(14) Per le direttive per l'estensione delle agevolazioni di cui al *D.L. 22 ottobre 1992, n. 415* ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio, vedi il *D.M. 2 marzo 2000*.

(15) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi, per la Toscana, la *Del. 28 novembre 2002, n. 621/CU*, per il Lazio, la *Del. 10 dicembre 2003*, per l'Abruzzo, la *Del. 6 febbraio 2014, n. 8/CU* e, per il Friuli-Venezia Giulia, la *Del. 10 maggio 2018, n. 65/CU*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 19. *Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali* ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾

1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'*articolo 17*, non riservate allo Stato ai sensi dell'*articolo 18* e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'*articolo 20*. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'*articolo 18*. ⁽¹⁸⁾

2. Salvo quanto previsto nell'*articolo 18*, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatiche, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'*articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'*articolo 18*.

5. Salvo quanto previsto dall'*articolo 18*, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo. ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾

9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli *articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281*, e successive modificazioni, ed al *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152*. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso *articolo 20 della legge n. 241 del 1990*.

[10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo. ⁽¹⁶⁾]

11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'*articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. ⁽¹⁷⁾

(16) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(17) Comma modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(18) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma, vedi l'*art. 15, comma 3, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*.

(19) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*. Per la regione Valle d'Aosta vedi il *D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 116*.

(20) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*. Vedi, anche, l'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110*.

(21) Per la determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese, vedi il *D.P.C.M. 10 febbraio 2000*.

(22) Per i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese, anno 2001, vedi il *D.P.C.M. 2 marzo 2001*; anno 2002, vedi il *D.P.C.M. 23 aprile 2002*; anno 2003, vedi il *D.P.C.M.*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

30 luglio 2003; anni 2004 e seguenti, vedi il *D.P.C.M. 23 dicembre 2003*.

Art. 20. *Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura* ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾

1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.

(23) Il presente articolo era stato abrogato dall'*art. 34, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 6 agosto 2008, n. 133*).

(24) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, a decorrere al 1° settembre 2000, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*. Vedi, anche, l'*art. 11, D.M. 28 marzo 2000, n. 182* e l'*art. 1, comma 43, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

Art. 21. *Semplificazioni e liberalizzazioni*

1. Sono soppresse le seguenti funzioni:

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli *articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 maggio 1976, n. 350*, come modificati dalla *legge 1° marzo 1986, n. 64*;

b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386*.

2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

Art. 22. *Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. E' soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'*articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002*.

2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla *legge 7 novembre 1949, n. 857*; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

[b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'*articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002*; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*; ⁽²⁵⁾]

c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'*articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269*; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:

a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'*articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46*, e al *decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392*;

b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'*articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82*;

c) attività di autoriparazione di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 122*.

4. Non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004 l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519*, precedentemente assoggettato a licenza camerale. ⁽²⁶⁾

(25) Lettera abrogata dall'*art. 4, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.

(26) Comma così modificato dall'*art. 71-bis, comma 2, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*, come inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Capo IV

Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive

Art. 23. *Conferimento di funzioni ai comuni* ⁽²⁸⁾

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'*articolo 24*, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'*articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*. ⁽²⁷⁾

(27) Comma così modificato:

- dall'*art. 1, comma 370, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'*art.6-bis, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*, a sua volta

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

abrogato dall'*art. 1, comma 2, L. 23 luglio 2009, n. 99*, e, successivamente, dall'*art. 3, comma 3, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.

(28) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi l'*art. 9, comma 6, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

Art. 24. *Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi* ⁽²⁹⁾

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'*articolo 23*, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

(29) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi l'*art. 9, comma 6, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 25. Procedimento ⁽³¹⁾

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'*articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si ispira ai seguenti principi:

a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;

e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;

f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, come modificato dalla *legge 15 maggio 1997, n. 127*;

g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della *legge 17 agosto 1942, n. 1150*; ⁽³⁰⁾

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

(30) La *Corte Costituzionale*, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione.

(31) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi l'*art. 9, comma 6, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

Art. 26. *Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, e dall'*articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

Art. 27. Esclusioni

1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'*articolo 25*.

Art. 27-bis. Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese ⁽³²⁾

1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli *articoli da 23 a 27*, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'*articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento.

(32) Articolo inserito dall'*art. 6, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

Capo V

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 28. *Definizioni*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "energia" concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

Art. 29 *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) la ricerca scientifica in campo energetico;
- b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento; ⁽³³⁾ ⁽³⁶⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

- c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;
- d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
- e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
- g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti; ⁽³⁵⁾
- h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonché le competenze di cui all'*articolo 18*, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalità;
- i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
- l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalità procedurali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo; ^{(34) (37)}
- m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
- n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'*articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784*, e successive modifiche ed integrazioni;
- o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
- p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.

4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.

(33) Lettera modificata dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

(34) Lettera sostituita dall'*art. 3, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

(35) Per la definizione di "rete nazionale di gasdotti", vedi l'*art. 9*, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.

(36) La Corte costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'*art. 3*, D.Lgs. n. 443/1999, nella parte in cui modifica la presente lettera.

(37) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'Acc. 24 aprile 2001

Art. 30. Conferimento di funzioni alle regioni ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'*articolo 29* o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'*articolo 31*.
 2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli *articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo *articolo 30 della legge n. 10 del 1991* trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.
 3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'*articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
 4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della *legge 9 gennaio 1991, n. 10*, le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'*articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549*.
 5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del *decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412*, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del *decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412*, nei rispettivi territori.
-

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(38) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*. Vedi, anche, l'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110*.

(39) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*.

Art. 31. *Conferimento di funzioni agli enti locali*

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.

2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

- a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
 - b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
 - c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.
-

Capo VI

Miniere e risorse geotermiche

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 32. Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse geotermiche" concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche e dell'anidride carbonica ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività. ⁽⁴⁰⁾

(40) Comma modificato dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.*

Art. 33. Funzioni e compiti riservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
- a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
 - b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;
 - c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;
 - d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;
 - e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
 - f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;
 - g) l'inventario delle risorse geotermiche;
 - h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'*articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;*
 - i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
 - m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
 - n) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplosivi e la tenuta del relativo elenco.
-

Art. 34. *Conferimento di funzioni alle regioni* ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾

1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.
2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.
3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.
4. E' altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'*articolo 33*, lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'*articolo 33*, lettera c).

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.

7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.

8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.

(41) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*. Vedi, anche, l'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110*.

(42) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*.

Art. 35. *Valutazione di impatto ambientale*

1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'*articolo 34* provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 36. *Abrogazioni*

1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'*articolo 34* del presente decreto legislativo sono abrogati gli *articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395*.

Capo VII

Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 37. *Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*

1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.

2. Ai fini di quanto previsto dall'*articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.

3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'*articolo 5 della*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'*articolo 38*, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 38. *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:

a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, delle norme di attuazione dell'*articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico;

f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'*articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*.

2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni concernenti:

a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;

c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'*articolo 12*, commi 1 e 2, e dell'*articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;

d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. ⁽⁴³⁾

3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:

a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;

c) la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'*articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580*.

(43) Lettera aggiunta dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

Capo VIII

Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio

Art. 39. Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "fiere e mercati" ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

alla materia "commercio" ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.

Art. 40. *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
 - a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;
 - b) le esposizioni universali;
 - c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
 - d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
 - e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale;
 - f) l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni. ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾

 2. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*
-

(44) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.*

(45) La Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 41. *Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali* ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾

1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'*articolo 40*.

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati ⁽⁴⁸⁾ ;

c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) le competenze già delegate ai sensi dell'*articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;

e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'*articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 40, comma 1, lettera e*).

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).

(46) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*. Vedi, anche, l'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110*.

(47) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*.

(48) Per l'esercizio delle funzioni amministrative degli enti fieristici di cui alla presente lettera, vedi *D.P.C.M. 7 luglio 1999*.

Art. 42. Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

Capo IX

Turismo

Art. 43. Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", così come definita dall'*articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

Art. 44. Funzioni e compiti conservati allo Stato

Sono conservate allo Stato:

a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;

b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

Art. 45. *Conferimento di funzioni alle regioni*

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'*articolo 43*, non riservate allo Stato ai sensi dell'*articolo 44*.

Art. 46. *Abrogazioni*

1. Ai sensi dell'*articolo 4, comma 3, lettera c)*, della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, è abrogato il comma 5 dell'*articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217*.

2. Nel comma 6 dell'*articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217*, è soppresso il secondo periodo.

3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*:

a) al comma 1 dell'*articolo 17-bis*, aggiunto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480*, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;

b) è abrogato l'*articolo 123*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, è soppresso il n. 65.

6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:

a) *legge 15 maggio 1986, n. 192;*

b) *articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;*

c) *articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*

d) *articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217.*

7. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.

Capo X

Disposizioni comuni

Art. 47 *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.

2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo. ⁽⁴⁹⁾

4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'*articolo 19* e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo. ⁽⁴⁹⁾

5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali, in conformità con l'*articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280*, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali. ⁽⁴⁹⁾

6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'*articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*, il finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente. ⁽⁴⁹⁾

7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla *legge 3 agosto 1999, n. 280*, il finanziamento delle attività relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale. ⁽⁴⁹⁾

(49) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

Art. 48. *Conferimento di funzioni alle regioni* ⁽⁵¹⁾ ⁽⁵²⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:

a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) alla promozione e al sostegno alla costituzione dei consorzi, esclusi quelli a carattere multiregionale; tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli *articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83*; ⁽⁵⁰⁾

c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali;

e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'*articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251*, convertito con modificazioni dalla *legge 29 luglio 1981, n. 394*;

f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'*articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981*;

g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(50) Lettera modificata dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(51) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*. Vedi, anche, l'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(52) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*.

Art. 49. Agevolazioni di credito

1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.

3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

Capo XI

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 50. *Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse* ⁽⁵⁶⁾

1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

[2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾]

[3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo. ⁽⁵³⁾]

4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. ⁽⁵⁵⁾

(53) Comma abrogato dall'*art. 9, comma 6, L. 8 marzo 1999, n. 50*.

(54) Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

(55) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, a decorrere al 1° settembre 2000, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*.

(56) Vedi, anche, l'*art. 11, D.M. 28 marzo 2000, n. 182*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59.*

Titolo III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo I

Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture

Art. 51. *Oggetto*

1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".

Capo II

Territorio e urbanistica

Sezione I

Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale

Art. 52. *Compiti di rilievo nazionale*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'*articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.

3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.

4. All'*articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, la lettera a) è abrogata.

Sezione II

Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

Art. 53. *Funzioni soppresse*

Sono o restano soppresse:

a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'*articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'*articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, in materia di piani territoriali di coordinamento;

c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;

d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;

e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 54. *Funzioni mantenute allo Stato*

1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59*, le funzioni relative:

a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'*articolo 52*, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;

b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;

c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;

d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla *legge 5 marzo 1963, n. 366* ⁽⁵⁷⁾ ;

e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.

(57) Lettera modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

Art. 55. *Localizzazione di opere di interesse statale*

1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

Art. 56. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.

Art. 57. *Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore*

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'*articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'*articolo 149, comma 6*, del presente decreto legislativo.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 58. *Riordino e soppressione di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'*articolo 9*, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.

Sezione III

Edilizia residenziale pubblica

Art. 59. *Funzioni mantenute allo Stato*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:

a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;

b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;

d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;

e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 60. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'*articolo 59* e, in particolare, quelle relative:

- a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
 - b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
 - c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;
 - d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
 - e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.
-

Art. 61. *Disposizioni finanziarie*

1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:

- a) dagli *articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457*;
- b) dall'*articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 febbraio 1980, n. 25*;
- c) dai commi quarto ed undicesimo dell'*articolo 1*, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'*articolo 2* e dall'*articolo 21 quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 marzo 1982, n. 94*;
- d) dal comma settimo dell'*articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12*, convertito con modificazioni dalla *legge 5 aprile 1985, n. 118*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- e) dal comma 3 dell'*articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67*;
- f) dal comma 1 dell'*articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179*.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:

- a) dagli *articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457*;
- b) dall'*articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25*;
- c) dai commi quarto e undicesimo dell'*articolo 1* e dal comma 12 dell'*articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94*; ⁽⁵⁸⁾
- d) dall'*articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118*;
- e) dal comma 3 dell'*articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67*.

3. L'erogazione dei fondi di cui all'*articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60*, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'*articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67* e dall'*articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355*, è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.

4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

- a) *articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498*;
- b) *articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*; ⁽⁵⁸⁾
- c) *articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724*; ⁽⁵⁸⁾
- d) *articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'*articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, nonché a quelli dell'*articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179*. ⁽⁵⁹⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'*articolo 59* vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.

(58) Lettera modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

(59) Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

Art. 62. *Riordino e soppressione di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'*articolo 9*, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.

2. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le modalità di cui all'*articolo 63* del presente decreto legislativo:

a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;

b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.

Art. 63. *Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'*articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.

2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo

Art. 64. Patrimonio edilizio

1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti locali.

Sezione IV

Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari

Art. 65. Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

- a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;
- b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- c) alla disciplina dei libri fondiari;
- d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari; ⁽⁶⁰⁾
- e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
- f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;
- g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti; ⁽⁶¹⁾
- h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati. ⁽⁶²⁾ ⁽⁶³⁾

(60) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 194, lett. a), n. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(61) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 194, lett. a), n. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(62) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 194, lett. a), n. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(63) Vedi, anche, l'*art. 4, D.P.C.M. 14 giugno 2007*.

Art. 66. *Funzioni conferite agli enti locali* ⁽⁶⁶⁾

1. Sono attribuite, ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, ai comuni le funzioni relative:

- a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

catastali fermo restando quanto previsto dall' *articolo 65*, comma 1, lettera h); ⁽⁶⁵⁾

[b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi; ⁽⁶⁴⁾]

c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.

(64) Lettera soppressa dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(65) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 194, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007. Vedi, anche, i commi 195, 196 e 197 dello stesso articolo 1.

(66) Per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di catasto, vedi il *D.P.C.M. 19 dicembre 2000*. Vedi, anche, l'*art. 11, D.P.C.M. 14 giugno 2007* e l'*art. 1, comma 1, D.P.C.M. 27 marzo 2008*.

Art. 67. Organismo tecnico

1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'*articolo 65*, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.

2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

alle comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.

3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.

Capo III

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I

Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora

Art. 68. Funzioni

1. E' soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.

Art. 69. Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:

a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;

c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;

d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;

e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;

g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'*articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*;

h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;

i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'*articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*;

l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestri e marine minacciate di estinzione;

m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;

n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;

o) all'adozione della carta della natura;

p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'*articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175*, come risultano modificate dall'*articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137*, nonché quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'*articolo 72*.

2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:

a) alla informazione ed educazione ambientale;

b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;

d) alla protezione dell'ambiente costiero.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Art. 70. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla *legge 19 dicembre 1975, n. 874*;

c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Art. 71. *Valutazione di impatto ambientale*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:

- a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;
- b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
- c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
- d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.

3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente.

Art. 72. *Attività a rischio di incidente rilevante* ⁽⁶⁷⁾

1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175*, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496*, convertito con modificazioni dalla *legge 21 gennaio 1994, n. 61*, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

(67) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105*.

Art. 73. *Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali*

1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'*articolo 68* le seguenti funzioni:

- a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
- b) il coordinamento degli interventi ambientali;
- c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.

3. E' conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'*articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67*. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 74. *Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale*

1. L'*articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, è abrogato.
 2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
 3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
 4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
 5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'*articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.
-

Art. 75. *Riordino di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
 - a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
 - b) la Consulta per la difesa del mare;
 - c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'*articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'*articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

Sezione II

Parchi e riserve naturali

Art. 76. *Funzioni soppresse*

1. E' soppeso il programma triennale per le aree naturali protette.

Art. 77. *Compiti di rilievo nazionale*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla *legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 78. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'*articolo 77* sono conferite alle regioni e agli enti locali.
 2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.
-
-

Sezione III

Inquinamento delle acque

Art. 79. *Funzioni soppresse*

1. Sono soppressi i seguenti piani:
 - a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
 - b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
 - c) il piano generale di risanamento delle acque;
 - d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione.
-
-

Art. 80. *Compiti di rilievo nazionale*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
 - a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina dall'inquinamento;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;
- c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;
- d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
- e) la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
- f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
- g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
- h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle regioni;
- i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
- l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;
- m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;
- n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento delle acque;
- o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
- p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di inquinamento marino;
- q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;
- r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare;
- s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Restano altresì ferme le attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 maggio 1997, n. 135*, e successivamente modificato dall'*articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344*, fermo restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà essere verificato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per le finalità di cui all'*articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36*.

3. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.

Art. 81. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:

- a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
- b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
- c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.

2. Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'*articolo 79, comma 1, lettera a)*, le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Sezione IV

Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 82. *Funzioni soppresse*

1. E' soppeso il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria.
-

Art. 83. *Compiti di rilievo nazionale*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59* hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;

- b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;

- c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;

- d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;

- e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti;

- f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'*articolo 84*;

- g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

- h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria;
- i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissione;
- l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
- m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
- n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
- o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la regione interessata, previsto dall'*articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203*, limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'*articolo 29* del presente decreto legislativo.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 84. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli *articoli 82 e 83* e tra queste, in particolare, le funzioni relative:

- a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
- b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

Sezione V

Gestione dei rifiuti

Art. 85. Funzioni e compiti mantenuti allo Stato

1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, come modificato ed integrato dal *decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389*, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli *articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'*articolo 29* del presente decreto legislativo.

Capo IV

Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 86. Gestione del demanio idrico

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione. ⁽⁶⁸⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

[3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-regioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui. ⁽⁶⁹⁾]

(68) Comma sostituito dall'*art. 52, comma 4, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(69) Comma abrogato dall'*art. 52, comma 4, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 87. *Approvazione dei piani di bacino*

1. Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-regioni.

Art. 88. *Compiti di rilievo nazionale*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
- b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
- c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento ;

e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;

f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'*articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*;

i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'*articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;

n) ai compiti fissati dall'*articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;

o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'*articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 29, comma 3*;

p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'*articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'*articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*;

r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;

s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli *articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*;

t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;

u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'*articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183*, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli *articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4* della stessa legge;

v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;

z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;

aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;

[bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese. ⁽⁷⁰⁾]

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.

(70) Lettera abrogata dall'*art. 8, comma 1, lett.m), D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141*.

Art. 89. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, tutte le funzioni non

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

espressamente indicate nell'*articolo 88* e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'*articolo 91*, comma 1;

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al *regio decreto 25 luglio 1904, n. 523* e al *regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669*, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37*;

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*;

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'*articolo 29, comma 3*, del presente decreto legislativo; ⁽⁷¹⁾

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'*articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime;

2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'*articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

stabilito ai sensi dell'*articolo 2 della legge n. 241 del 1990*, il provvedimento è rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

(71) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' *art. 12, comma 1-quater, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79*, inserito dall' *art. 11-quater, comma 1, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

Art. 90. *Attività private sostitutive di funzioni amministrative*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 91. Registro italiano dighe - RID ⁽⁷⁵⁾

1. Ai sensi dell'*articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507*, convertito con modificazioni dalla *legge 21 ottobre 1994, n. 584*. ⁽⁷³⁾

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi ⁽⁷⁴⁾, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale. ⁽⁷²⁾

(72) Comma modificato dall'*art. 10, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*. Il presente comma è stato poi modificato dall'*art. 1, comma 3, D.L. 17 agosto 2005, n. 163* successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243).

(73) A norma dell'*art. 2, comma 170, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, il Registro italiano dighe, di cui al presente comma, è soppresso. I compiti e le attribuzioni facenti capo al predetto Registro sono trasferiti al Ministero delle Infrastrutture.

(74) Il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del RID è stato approvato con *D.P.R. 24 marzo 2003, n. 136*.

(75) Vedi, anche, l'*art. 6, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 92. Riordino di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'*articolo 9*, sono ricompresi in particolare:

- a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;
- b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;
- c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
- d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'*articolo 9* del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonché all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, in conformità ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti ⁽⁷⁶⁾ .

3. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli *articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia. ^{(76) (77) (78)}

(76) Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

(77) Per il trasferimento alle regioni del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico, vedi il *D.P.C.M. 24 luglio 2002*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(78) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 24 maggio 2001.

Capo V

Opere pubbliche

Art. 93. *Funzioni mantenute allo Stato*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;

c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;

e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'*articolo 55*;

f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;

h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.
 3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori pubblici.
 4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
-
-

Art. 94. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'*articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59*, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'*articolo 93* del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'*articolo 93* e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
 - a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
 - b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
 - c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
 - d) l'edilizia di culto;
 - e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'*articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449* ⁽⁷⁹⁾ .

(79) Per i criteri e le modalità relativi al conferimento alle regioni di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, vedi la Deliberazione 22 giugno 2000, n. 61.

Art. 95. *Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane*

1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'*articolo 54* e dalla lettera f) del comma 1 dell'*articolo 93*, la realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'*articolo 94* dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana interessata.
 2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.
 3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della città metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e della provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
-
-

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 96. *Riordino di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'*articolo 9*, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:

- a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; ⁽⁸⁰⁾
- b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
- d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
- e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
- f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la *legge 5 febbraio 1970, n. 21*.

(80) Il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato soppresso dall'*art. 55, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300*. Vedi, anche, l'*art. 41* dello stesso decreto.

Capo VI

Viabilità

Art. 97. *Funzioni soppresse*

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

- a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all'*articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531*;
- b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'*articolo 2 della legge n. 531 del 1982*;
- c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale prevista dall'*articolo 4 della legge n. 531 del 1982*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi, previsti dall'*articolo 6 della legge n. 531 del 1982*;

e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'*articolo 14 della legge n. 531 del 1982*;

f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'*articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982*;

g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui all'*articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982*;

h) alla relazione al Parlamento di cui all'*articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531 del 1982*;

i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale di cui all'*articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526*;

l) alla partecipazione in società per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all'*articolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966*;

m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all'*articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385*;

n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui all'*articolo 9 della legge n. 526 del 1985*;

o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui all'*articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n. 59*;

p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnico-economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all'*articolo 2, lettera h), della legge n. 59 del 1961*;

q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'*articolo 24, comma secondo, della legge n. 59 del 1961*;

r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da società concessionarie di cui all'*articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 98. Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;

b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;

c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'*articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale;

d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;

e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'*articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992*;

f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'*articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992*;

g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del *decreto legislativo n. 285 del 1992*;

h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;

i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'*articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992*, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.

2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri. ⁽⁸¹⁾

3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:

- a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
- b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
- c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
- d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
- e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;
- f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.

(81) Per l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, vedi il *D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461*.

Art. 99. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 può essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.

3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate.

Art. 100. *Riordino di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'*articolo 9* del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS.

Art. 101. *Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.* ⁽⁸²⁾

1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'*articolo 822* del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 98*, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'*articolo 4*, comma 1, della *legge 15 marzo 1997, n.*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.

2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(82) Per l'individuazione e trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, vedi il *D.P.C.M. 21 febbraio 2000*.

Capo VII

Trasporti

Art. 102. *Funzioni soppresse*

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

- a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
- b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;
- c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
- d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;
- e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie;
- f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
- g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'*articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal 1° gennaio 2001.

Art. 103. *Funzioni affidate a soggetti privati*

1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:

a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'*articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*;

b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*.⁽⁸³⁾

(83) Lettera modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

Art. 104. *Funzioni mantenute allo Stato*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;

b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'*articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

c) alle competenze di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*;

d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;

e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'*articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*;

f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;

g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;

h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;

i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla *legge 23 dicembre 1997, n. 454*;

l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1° gennaio 2001;

m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'*articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454*;

n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*;

o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;

p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;

q) ai compiti di polizia stradale di cui agli *articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*;

r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;

s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;

t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;

u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;

v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;

z) alla bonifica delle vie di navigazione;

aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;

bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale;

cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare;

dd) alla disciplina della sicurezza del volo;

ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste dall'*articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250*;

ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;

hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi nonché per unità da diporto nautico; ⁽⁸⁴⁾

ll) al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti; ⁽⁸⁵⁾

mm) alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;

nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'*articolo 105*, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;

pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'*articolo 6 del decreto legislativo n. 281/1997*. ⁽⁸⁶⁾

(84) Lettera modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(85) Lettera modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(86) Lettera aggiunta dall'*art. 11, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

Art. 105. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;

b) al rifornimento idrico delle isole;

c) all'estimo navale;

d) alla disciplina della navigazione interna;

e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;

h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'*articolo 104* del presente decreto legislativo;

l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002. ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁹⁾

3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'*articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, le funzioni relative:

a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;

b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcilla nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;

f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;

g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

[h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori. ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁹⁰⁾]

4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'*articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli *articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*.

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

(87) Lettera modificata dall'*art. 9, comma 1, L. 16 marzo 2001, n. 88*.

(88) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 94, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(89) La *Corte costituzionale*, con sentenza 11-21 luglio 2000, n. 322 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 105, comma 2, lettera l)*, sollevata in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 76, 134, 136 della stessa Costituzione, all'*art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87*, all'*art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, all'*art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, agli *articoli 1, 3 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(90) Per l'accordo Stato-regioni-enti locali relativo alle modalità organizzative e procedure di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il *Provvedimento 14 febbraio 2002*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 106. *Riordino e soppressione di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'*articolo 9*, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:

- a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;
- b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;
- c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
- d) la Direzione generale del demanio marittimo.

2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale è trasferito ai sensi del comma 2 dell'*articolo 9*. ⁽⁹¹⁾

(91) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

Capo VIII

Protezione civile

Art. 107. *Funzioni mantenute allo Stato*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

[a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; ⁽⁹³⁾]

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;* ⁽⁹³⁾]

[c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b); ⁽⁹³⁾]

[d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'*articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;* ⁽⁹³⁾]

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;

f) alle funzioni operative riguardanti:

[1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; ⁽⁹⁴⁾]

[2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225* e la loro attuazione; ⁽⁹⁴⁾]

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

[4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza; ⁽⁹⁴⁾]

[g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici; ⁽⁹³⁾]

[h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla *legge 14 febbraio 1992, n. 185* ^{(92) (93).}]

[2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata. ⁽⁹⁵⁾]

(92) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.*

(93) Lettera abrogata dall' *art. 48, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(94) Numero abrogato dall' *art. 48, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

(95) Comma abrogato dall' *art. 48, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 108. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali* ⁽⁹⁷⁾

[1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'*articolo 107* sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b)*, della legge n. 225 del 1992;

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'*articolo 107*;

6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; ⁽⁹⁶⁾

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225*;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142*, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

]

(96) Numero soppresso dall'*art. 14, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(97) Articolo abrogato dall'*art. 48, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1*.

Art. 109. *Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'*articolo 9*, sono ricompresi, in particolare:

- a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
- b) il Comitato operativo della protezione civile.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli *articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al riordino delle seguenti strutture:

- a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
 - b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
-

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 110. *Riordino dell'ANPA*

1. Ai sensi dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.

Art. 111. *Servizio meteorologico nazionale distribuito* ⁽⁹⁸⁾

[1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti è disciplinata l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.]

(98) Articolo abrogato dall' *art. 1, comma 560, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 561, della medesima legge n. 205/2017*.

Titolo IV

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Capo I

Tutela della salute ⁽⁹⁹⁾

Art. 112. Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanità veterinaria".
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato. ⁽¹⁰¹⁾
3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

- a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
 - b) la procreazione umana naturale ed assistita;
 - c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;
 - d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230*;
 - e) la dismissione dell'amianto, di cui alla *legge 27 marzo 1992, n. 257*;
 - f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
 - g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
 - h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;
 - i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati;
 - l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. ⁽¹⁰⁰⁾
-

(99) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*. Per la rideterminazione delle risorse finanziarie, vedi il *D.P.C.M. 24 luglio 2003*.

(100) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(101) Vedi, anche, l'*art. 5, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246*.

Art. 113. Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

sanitario nazionale, di cui all'*articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la salubrità dei prodotti di origine animale.

3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:

a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'*articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

b) le funzioni di igiene pubblica;

c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti; ⁽¹⁰²⁾

d) la disciplina delle professioni sanitarie;

e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;

f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;

g) la disciplina dei prodotti cosmetici.

(102) Vedi, anche, l'*art. 5, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246*.

Art. 114. Conferimenti alle regioni ⁽¹⁰³⁾

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.

(103) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*.

Art. 115. *Ripartizione delle competenze*

1. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a)*, della *legge 15 marzo 1997, n. 59* sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;

c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;

d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale;

e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria; ⁽¹⁰⁴⁾

f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'*articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni ed integrazioni e del *decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Nelle materie di cui all'*articolo 112* sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo né disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti:

a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;

b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;

c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'*articolo 119, comma 1, lettera d)*.

3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'*articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall'autorità competente, nonché quelli che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:

a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;

b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;

c) dei laboratori. ⁽¹⁰⁵⁾

3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3-bis è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. ⁽¹⁰⁶⁾

4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici può essere effettuata dall'autorità statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all'*articolo 118*, ai fini della economicità nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.

5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli *articoli 10*, commi 2, 3 e 4, e *14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502*, e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'*articolo 9-bis* dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'*articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

(104) Lettera modificata dall'*art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(105) Comma aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(106) Comma aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

Art. 116. Pianificazione

1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle regioni è operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, nel rispetto dei piani e programmi di cui all'*articolo 115*, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo.

2. Le funzioni già esercitate da commissioni e organismi ministeriali, anche a composizione mista o paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di settore conferiti alle regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, è operato il riordino delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.

Art. 117. Interventi d'urgenza ⁽¹⁰⁷⁾

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(107) Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato emanato con *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

Art. 118. *Attività di informazione*

1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari;

b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze statali, nonché il coordinamento dei Sistemi informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all'*articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*;

c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell'*articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;

e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti l'attività svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonché all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;

f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5 dell'*articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modifiche e integrazioni.

2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 175*, ad esclusione delle funzioni di cui agli *articoli 7 e 9 della stessa legge*, conservate allo Stato.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 119. Autorizzazioni

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46*;

b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;

c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;

d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;

e) l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I. 1.a) dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123. ⁽¹⁰⁸⁾

[2. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alle attività sottoelencate. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi contenenti integratori o integratori medicati, di cui all'*articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281*. Ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;

b) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di integratori o integratori medicati per mangimi, di cui all'*articolo 7 della legge 15*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;

c) vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi, sia di fabbricazione nazionale che di importazione di cui all'articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20. ⁽¹⁰⁹⁾

]

(108) Lettera aggiunta dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

(109) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

Art. 120. Prestazioni e tariffe

1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:

a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) la contrattazione, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;

c) il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'*articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648*;

e) la determinazione delle ipotesi e delle modalità per l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98*;

f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la Conferenza Stato-regioni;

g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui all'*articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*; la definizione dei massimi tariffari, di cui all'*articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*; l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo *articolo 2, comma 9*;

h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1981, n. 344, e all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*; l'assistenza al personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonché le forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il personale delle pubbliche amministrazioni;

i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad altissima specializzazione all'estero, di cui all'*articolo 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595*;

l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui all'*articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*;

m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, nonché la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.

Art. 121. Vigilanza su enti

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.
 2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza e il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
 3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell'*articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo stesso *articolo 4, comma 13*.
 4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.
-

Art. 122. *Vigilanza sui fondi integrativi*

1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, istituiti e gestiti a livello ultraregionale.
2. E' conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 123. *Contenzioso*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

2. Restano altresì salve le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al *decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233*, e al *decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221*, nonché le funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo, di cui all'*articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566*.

3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio.

Art. 124. *Professioni sanitarie*

1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:

a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'*articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412*, e dell'*articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*;

b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

sensi dell'*articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*;

c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della *legge 8 novembre 1984, n. 752*;

e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione, di cui al *decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256*, e al *decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257*, ivi compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

2. E' trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla *legge 10 luglio 1960, n. 735*, e all'*articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761*.

Art. 125. Ricerca scientifica

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, tra cui quelle concernenti:

a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, nonché la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;

b) la cooperazione scientifica internazionale.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 126. *Profilassi internazionale*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, lettera i)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonché ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.

Art. 127. *Riordino di strutture*

1. Ai sensi dell'*articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.

Capo II

Servizi sociali

Art. 128. *Oggetto e definizioni* ⁽¹¹⁰⁾

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

(110) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

Art. 129. *Competenze dello Stato* ⁽¹¹¹⁾

1. Ai sensi dell'*articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:

a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;

b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;

c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;

d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonché compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;

e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui all'*articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, come modificato dall'*articolo 133, comma 4, del presente decreto legislativo*;

f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;

h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;

i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;

l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;

m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;

n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile.

2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

(111) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 130. *Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili* ⁽¹¹²⁾ ⁽¹¹³⁾ ⁽¹¹⁴⁾

1. A decorrere dal centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.

3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'*articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.

4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

(112) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*. Vedi, anche, l'*art. 3, comma 121, L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

(113) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

(114) La Corte costituzionale con ordinanza 21-30 marzo 2001, n. 90 (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 130, sollevata dal tribunale di Oristano in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Cost.; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del medesimo art. 130 sollevata dai tribunali di Prato, di Oristano, di Viterbo e di Firenze in relazione agli artt. 76 e 77 della Cost. La stessa Corte con altra ordinanza 6-16 novembre 2001, n. 366 (Gazz. Uff. 21 novembre 2001, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 sollevata dal Tribunale di Viterbo in relazione all'art. 77, primo comma, della Costituzione; con successiva ordinanza 10-12 aprile 2002, n. 114 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 sollevata dal Tribunale di Viterbo in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione.

Art. 131. Conferimenti alle regioni e agli enti locali ⁽¹¹⁵⁾

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'*articolo 129* e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'*articolo 130*.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.

(115) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 132. *Trasferimento alle regioni* ⁽¹¹⁶⁾

1. Le regioni adottano, ai sensi dell'*articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

- a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
- b) i giovani;
- c) gli anziani;
- d) la famiglia;
- e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
- f) i tossicodipendenti e alcolodipendenti;
- g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 130* del presente decreto legislativo.

2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:

- a) la cooperazione sociale;
- b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
- c) il volontariato.

(116) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

Art. 133. *Fondo nazionale per le politiche sociali* ⁽¹¹⁸⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali".
2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di "servizi sociali", secondo la definizione di cui all'*articolo 128* del presente decreto legislativo, con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ⁽¹¹⁷⁾.
3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall'*articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla *legge 23 dicembre 1997, n. 451* e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'*articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40*.
4. All'*articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449*, dopo le parole "sentiti i Ministri interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza unificata di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*".

(117) Comma modificato dall'*art. 3, comma 85, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(118) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

Art. 134. *Soppressione delle strutture ministeriali* ⁽¹¹⁹⁾

1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno è soppresso il servizio assistenza economica alle categorie protette e sono riordinati, con le modalità di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, i servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali speciali, gestioni contabili.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(119) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

Capo III

Istruzione scolastica

Art. 135. *Oggetto*

1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall'*articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 136. *Definizioni*

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.

2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:

- a) la programmazione della rete scolastica;
- b) l'attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
- c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
- d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;
- e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.

Art. 137. *Competenze dello Stato*

1. Restano allo Stato, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'*articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo*.

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389*.

Art. 138. *Deleghe alle regioni*

1. Ai sensi dell'*articolo 118, comma secondo, della Costituzione*, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 139. *Trasferimenti alle province ed ai comuni*

1. Salvo quanto previsto dall'*articolo 137* del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; ⁽¹²⁰⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

(120) Vedi, anche, l' art. 1, comma 947, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Capo IV

Formazione professionale

Art. 140. Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di "formazione professionale", ad esclusione

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell'*articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, anche in raccordo con quanto previsto dalla *legge 24 giugno 1997, n. 196*, e dal *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*.

Art. 141. Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.
2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attività privata di formazione professionale.
3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si identifica con la "formazione professionale".
4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell'*articolo 144*, sono individuati con le procedure di cui al medesimo *articolo 144*, comma 2.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 142. Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a)*, della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:

a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;

b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'*articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*;

c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'*articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196*;

d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

e) le funzioni statali previste dalla *legge 24 giugno 1997, n. 196*, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;

f) le funzioni statali previste dal *decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione; ⁽¹²¹⁾

g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;

h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'*articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'*articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*;

l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.

2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:

a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;

b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attività di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;

d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.

3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al *regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449*, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*.

(121) Lettera modificata dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 143. *Conferimenti alle regioni*

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'*articolo 145* tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'*articolo 142*. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.

2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'*articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142*, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.

Art. 144. *Trasferimenti alle regioni*

1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell'*articolo 118, comma primo, della Costituzione*:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;

b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle regioni gli istituti professionali di cui all'*articolo 141*. ⁽¹²³⁾

3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti nell'anno precedente.

4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi dell'*articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.* ⁽¹²²⁾

(122) Comma modificato dall'*art. 19, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.*

(123) Per l'individuazione e trasferimento alle regioni degli istituti professionali, vedi il *D.P.C.M. 13 marzo 2000.*

Art. 145. *Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale*

1. Ai sensi dell'*articolo 3*, comma 1, lettere b) ed e), e dell'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri :

a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;

b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all'*articolo 144* è trasferito alle regioni.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'*articolo 146*.

Art. 146. *Riordino di strutture*

1. Ai sensi dell'*articolo 3*, comma 1, lettera d), e dell'*articolo 7*, comma 3, della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all'*articolo 145* del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'*articolo 17*, comma 4-bis, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.

Art. 147. *Abrogazione di disposizioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'*articolo 7* del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

b) gli *articoli 35 e 40* del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) l'*articolo 2*, comma 1, e l'*articolo 18* della *legge 21 dicembre 1978, n. 845*.

Capo V

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59.*

Beni e attività culturali

Art. 148. *Definizioni* ⁽¹²⁴⁾

[1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demotnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;

b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;

c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;

d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;

e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;

f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;

g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

]

(124) Articolo abrogato dall'*art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004.

Art. 149. *Funzioni riservate allo Stato*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella *legge 1° giugno*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.

3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;

d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;

e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;

f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;

g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;

h) le ulteriori competenze previste dalla *legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.*

4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, le seguenti funzioni e compiti:

a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;

e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale ⁽¹²⁶⁾ ;

f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'*articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089*, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'*articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, come modificato dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, di conversione, con modificazioni, del *decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312* ⁽¹²⁵⁾ .

(125) Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

(126) Per l'accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni ai fini della catalogazione dei beni culturali, vedi il *Provvedimento 1° febbraio 2001* e il *Provvedimento 1° febbraio 2001*. Vedi, anche, l'*Accordo 27 marzo 2003*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 150. La gestione ⁽¹²⁷⁾

[1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'*articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni.

2. La commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.

3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all' articolo 154 esprimono parere.

4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attività concernenti:

a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;

b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;

c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi ⁽¹²⁸⁾. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da trasferire.

7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.

8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica può essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione.]

(127) Articolo abrogato dall'*art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004.

(128) Per i criteri tecnico-scientifici e gli standard di funzionamento delle attività trasferite, vedi il *D.M. 10 maggio 2001*.

Art. 151. *Biblioteche pubbliche statali universitarie*

1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 152. *La valorizzazione* ⁽¹²⁹⁾

[1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;

b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;

e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

]

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(129) Articolo abrogato dall'*art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004.

Art. 153. *La promozione* ⁽¹³⁰⁾

[1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;

b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;

c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;

d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;

e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

]

(130) Articolo abrogato dall'*art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 154. *Commissione per i beni e le attività culturali* ⁽¹³¹⁾ ⁽¹³²⁾

[1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

- a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
- d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
- e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.]

(131) Articolo abrogato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(132) Vedi, anche, l'*Accordo 27 marzo 2003*.

Art. 155. *Funzioni della commissione* ⁽¹³³⁾ ⁽¹³⁴⁾

[1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
 - b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
-]

(133) Articolo abrogato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.*

(134) Vedi, anche, *l'Accordo 27 marzo 2003.*

Capo VI

Spettacolo

Art. 156. *Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo* ⁽¹³⁵⁾

1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:

- a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;
- b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;
- c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
- d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;
- e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
- f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;

h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla *legge 4 novembre 1965, n. 1213*, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla *legge 21 aprile 1962, n. 161*;

l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3*;

m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal *decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426*;

n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla *legge 30 aprile 1985, n. 163*, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;

p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";

q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;

r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*.

(135) Per la devoluzione al Ministero per i beni e le attività culturali delle attribuzioni di cui al presente articolo, vedi l'*art. 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Capo VII

Sport

Art. 157. *Competenze in materia di sport*

1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'*articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 marzo 1987, n. 65*, e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata. ⁽¹³⁷⁾

2. Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le modalità di cui al comma 1. E' soppressa la commissione tecnica di cui all'*articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987*.

3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla *legge 16 febbraio 1942, n. 426*, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla *legge 24 dicembre 1957, n. 1295*.

4. Con regolamento di cui all'*articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. ⁽¹³⁶⁾

(136) Per la devoluzione al Ministero per i beni e le attività culturali delle attribuzioni di cui al presente articolo, vedi l'*art. 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368*. Il regolamento di riordino dell'Istituto per il credito sportivo è stato emanato con *D.P.R. 20 ottobre 2000, n. 453*.

(137) Con *D.M. 25 giugno 2003* sono stati definiti i criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Titolo V

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

Capo I

Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Art. 158. Oggetto

1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale".
 2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.
-
-

Art. 159. Definizioni

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'*articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, concernono le misure preventive e repressive

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

Art. 160 *Competenze dello Stato*

1. Ai sensi dell'*articolo 1*, commi 3 e 4, e dell'*articolo 3, comma 1, lettera a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'*articolo 1* e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo *articolo 1*.

2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.

2-bis All'*articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.";

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato." ⁽¹³⁸⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

(138) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279.*

Art. 161. *Conferimenti alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all'*articolo 160.*

Art. 162. *Trasferimenti alle regioni*

1. E' trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.* Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 163. *Trasferimenti agli enti locali*

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'*articolo 161* del presente decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'*articolo 128* della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'*articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e all'*articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*;

b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'*articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;

c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'*articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'*articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni; ⁽¹⁴⁰⁾

e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'*articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302* e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi ⁽¹³⁹⁾;

f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'*articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* e all'*articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*;

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'*articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'*articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'*articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'*articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604*, e all'*articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963*;

c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*.

4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

(139) Lettera modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 21 maggio 1998, n. 116 e, successivamente, dall'*art. 8, comma 3, D.L. 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2005, n. 155*.

(140) La *Corte costituzionale*, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 290 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 163, comma 2, lettera d) sollevata in riferimento all'articolo 77, primo comma, della Cost.

Art. 164. Abrogazione di norme

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300*;

b) l'*articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;

c) l'*articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;

d) l'*articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'*articolo 19, comma 1, numero 13)*, in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'*articolo 19, comma 1, numero 14)*, in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'*articolo 19, comma 1, numero 17)*, in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati;

e) gli *articoli 72,74, 75,81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;

f) l'*articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.

2. E' altresì abrogato il comma 5 dell'*articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616*, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso *articolo 19*.

3. Nell'*articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Legge n. 317 del 5 ottobre 1991. – Art. 36**Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.****Capo VII****Disposizioni varie****36. Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale** ⁽⁴⁴⁾.

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna ⁽⁴⁵⁾.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese ⁽⁴⁶⁾.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati ⁽⁴⁷⁾.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi ⁽⁴⁸⁾.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale ⁽⁴⁹⁾.

Legge n. 317 del 5 ottobre 1991. – Art. 36
Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

(44) Rubrica così sostituita dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(45) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(46) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(47) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(48) Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(49) Con D.M. 21 aprile 1993 (Gazz. Uff. 22 maggio 1993, n. 118, S.O.) sono stati determinati gli indirizzi e i parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali. Vedi, anche, l'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 63, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il comma 369 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

L. n. 428 del 29 dicembre 1990. – Art. 47**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).**

(...)

Capo VII**Lavoro****Art. 47** (*Trasferimento d'azienda*) ⁽²²⁾

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'*articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300*, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. ⁽¹⁵⁾

L'informazione deve riguardare:

- a) la data o la data proposta del trasferimento;
- b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
- c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. ⁽¹⁴⁾

1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza disciplinati dal *decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da

L. n. 428 del 29 dicembre 1990. – Art. 47

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).

chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti. ⁽¹⁹⁾

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. ^{(14) (23)}

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'*articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300*. ⁽¹⁴⁾

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi. ⁽¹⁴⁾

4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'*articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;

b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

L. n. 428 del 29 dicembre 1990. – Art. 47

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).

c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività. ⁽¹⁶⁾

5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'*articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscrivere nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile. ⁽¹⁷⁾

5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'*articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297*, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80*. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80* sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 84, comma 5, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo. ⁽²⁰⁾

5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile,

L. n. 428 del 29 dicembre 1990. – Art. 47

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).**

salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante. ⁽²¹⁾

6. I lavoratori che comunque non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile. ⁽¹⁸⁾

(14) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2001.

(15) Per la riduzione del termine di cui al presente alinea, vedi l'*art. 5, comma 2-ter, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come modificato dall'*art. 1, comma 13, D.L. 28 agosto 2008, n. 134*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 ottobre 2008, n. 166*.

(16) Comma inserito dall'*art. 19-quater, comma 1, lett. a), D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166* e modificato dall'*art. 46-bis, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 368, comma 4, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(17) Comma modificato dall'*art. 19-quater, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166* e, successivamente così sostituito dall'*art.*

L. n. 428 del 29 dicembre 1990. – Art. 47

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).**

368, comma 4, lett. c), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall' art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019, come sostituito dall' art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, e dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, e modificato dall' art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

(18) Comma così modificato dall' art. 368, comma 4, lett. e), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall' art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019, come sostituito dall' art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, e dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, e modificato dall' art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

(19) Comma inserito dall' art. 368, comma 4, lett. a), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - come modificato dall' art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall' art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019, come sostituito dall' art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, e dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, e modificato dall' art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

(20) Comma inserito dall' art. 368, comma 4, lett. d), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - come modificato dall' art. 44, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall' art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019, come sostituito dall' art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, e dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, e modificato dall' art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

L. n. 428 del 29 dicembre 1990. – Art. 47

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).**

(21) Comma inserito dall' *art. 368, comma 4, lett. d), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall' *art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall' *art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(22) Vedi, anche, l'*art. 44, L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

(23) Vedi, anche, l' *art. 80, comma 1-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(...)

D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978. Artt. 50 - 54**Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.**

(...)

Sezione II**Consorzi e infrastrutture nelle aree e nuclei di sviluppo industriale****Rubrica I****Consorzi industriali****50. Consorzi per le aree e i nuclei.**

(Art. 21, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962; Art. 31, c. 3°, L. n. 717/1965; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione di una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati, possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 138, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonché tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.

(Art. 21, c. 2°, L. n. 634/1957). I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

(Art. 31, c. 2°, alinea 2°, L. n. 717/1965). I Consorzi esercitano inoltre attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

(Art. 8, u.c., L. n. 555/1959; art. 6, c. 8°, L. n. 717/1965; art. 4. c. 4°, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente.

(Art. 4. c. 4°, L. n. 853/1971; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Le Regioni svolgono le

Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

attribuzioni già di competenza del Comitato dei Ministri, soppresso ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi stessi di cui all'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

51. Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

(Art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959). I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni.

(Idem, c. 3°). I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni.

(Art. 7, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959). A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

(Art. 7, c. 2°, L. n. 1462/1962). Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(Art. 8, c. 3°, L. n. 555/1959; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971). I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali.

(Art. 8, c. 4°, L. n. 555/1959). I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

(Idem, c. 5°). Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione interessata.

(Art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Le norme di cui ai precedenti commi si applicano fino all'emanazione delle apposite leggi regionali in materia.

52. Durata dei vincoli dei piani regolatori.

(Art. 25, c. 1°, L. n. 1 del 1978). Agli effetti del primo e penultimo comma del successivo art. 53 i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione ⁽¹⁴⁾.

(Idem, c. 2°). I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio dalla data del 15 gennaio 1978 hanno efficacia fino a un triennio successivo alla predetta data; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio o comunque per un periodo non inferiore al triennio successivo alla stessa data ⁽¹⁵⁾.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 dicembre 2001, n. 411 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, ed. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

(15) Per la proroga del triennio, vedi l'art. 2, D.L. 13 febbraio 1981, n. 19. Per una ulteriore proroga, vedi l'art. 1, D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, nonché l'art. 1, D.L. 20 novembre 1987, n. 474.

53. Procedura per le espropriazioni.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

(Art. 21, c. 3°, L. n. 634/1957; art. 2, c. 1°, L. n. 1462 del 1962). Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 50 e 56, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

(Idem, c. 2°). Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

(Idem, c. 3°; art. 106, c. 2°, D.P.R. n. 616/1977). Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

(Art. 2, c. 4°, L. n. 1462/1962). L'indennità di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e in caso di contestazione deve essere depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

(Idem, c. 5°). L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data del rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

(Art. 4, c. 1°, D.L. n. 115/1974, conv. con modif. nella L. n. 247/1974; art. 14, L. n. 10/1977). L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi degli artt. 16 e 17, 22 ottobre 1971, n. 865, successive modificazioni e integrazioni.

(Art. 21, c. 5°, L. n. 634/1957; art. 5, L. n. 555/1959). Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 51 e nell'art. 52, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio può promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio ⁽¹⁶⁾.

(Artt. 65 e 106, D.P.R. n. 616/1977). Ai sensi degli artt. 65 e 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le disposizioni di

Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

cui al presente articolo si applicano altresì - fino all'emanazione di apposite norme regionali per le modalità di esercizio delle funzioni trasferite o delegate sulla materia - alle espropriazioni riguardanti interventi non finanziati dalla Cassa, nonché alle espropriazioni previste al secondo e terzo comma dell'art. 49.

(16) La L. 15 ottobre 1979, n. 490 (Gazz. Uff. 15 ottobre 1979, n. 281) ha così disposto:

«Art. 1. Il termine di cui all'art. 53, settimo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato di cinque anni, limitatamente all'esproprio degli immobili effettuato per la esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro.

Gli immobili suddetti potranno essere utilizzati dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, oltre che per l'attrezzatura della zona, anche per iniziative industriali alternative a quella del 5° Centro siderurgico ed altre aventi comunque fine di pubblica utilità obiettivamente connesse ad insediamenti industriali ed alle necessarie attrezzature delle zone interessate». Per una ulteriore proroga di cinque anni, vedi l'art. 2, L. 12 ottobre 1984, n. 664.

54. Agevolazioni fiscali ai Consorzi.

(Art. 5, L. n. 1462/1962: art. 6, c. 1°, lett. c) e art. 24, D.P.R. n. 601/1973). Ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno dall'articolo 22.

(Art. 24, c. 2°, D.P.R. n. 601/1973). L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonché i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.

(...)

L. n. 1150 del 17 agosto 1942. ⁽¹⁾ ⁽²⁾.**Legge urbanistica.** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1942, n. 244.

(2) A norma dell'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

(3) NDR: La numerazione dei commi degli articoli del presente provvedimento, non prevista nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stata inserita redazionalmente tra parentesi quadre.

(4) Per il trasferimento di funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario in materia di urbanistica, vedi il *D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8*. Vedi, anche, la *L. 28 gennaio 1977, n. 10* e, in particolare, l'*art. 21*.

TITOLO I

Ordinamento statale dei servizi urbanistici

Art. 1 *Disciplina dell'attività urbanistica e suoi scopi*

[1] L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge.

[2] Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo.

Art. 2 *Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici* ⁽⁵⁾

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

[1] Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo di consulenza tecnica del Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

(5) Vedi, anche, l'art. 53, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 3 *Istituzione delle sezioni urbanistiche compartimentali*

[1] Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti ingegneri urbanisti del Genio civile. ⁽⁶⁾

[2] Le sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attività urbanistica nella rispettiva circoscrizione.

(6) Con D.M. 21 maggio 1948 è stato disposto che le Sezioni urbanistiche funzionino nelle sedi dei Provveditorati alle Opere Pubbliche.

TITOLO II

Disciplina urbanistica

CAPO I

Modi di attuazione

Art. 4 *Piani regolatori e norme sull'attività costruttiva*

[1] La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.

CAPO II

Piani territoriali di coordinamento

Art. 5 *Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento* ⁽⁹⁾

[1] Allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano. ⁽⁷⁾

[2] Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

- a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;
- b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;
- c) alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

[3] I piani, elaborati d'intesa con le altre amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per le corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale.

[4] Il decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo. ⁽⁸⁾

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

(7) Con *D.M. 31 gennaio 1949* è stata costituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione per lo studio dei piani territoriali di coordinamento.

(8) Per il trasferimento di funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario in materia di urbanistica, vedi il *D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8*. Vedi, anche, la *L. 28 gennaio 1977, n. 10* e, in particolare, l'*art. 21*.

(9) Vedi, anche, l'*art. 53, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

Art. 6 *Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento*

[1] Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto reale previa la osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge.

[2] I comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.

CAPO III

Piani regolatori comunali

SEZIONE I

Piani regolatori generali

Art. 7 *Contenuto del piano generale* ⁽¹⁰⁾

[1] Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

[2] Esso deve indicare essenzialmente:

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona; ⁽¹¹⁾

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; ⁽¹¹⁾

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale; ⁽¹¹⁾

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

6) le norme per l'attuazione del piano.

(10) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L. 19 novembre 1968, n. 1187*, a decorrere dal 5 dicembre 1968.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 12-20 maggio 1999, n. 179 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo, nn. 2, 3 e 4, del successivo art. 40, e dell'*art. 2, comma 1, L. 19 novembre 1968, n. 1187*, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

Art. 8 *Formazione del piano regolatore generale*

[1] I comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'*art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530*; la spesa conseguente è obbligatoria. ^{(12) (14)}

[2] La formazione del piano è obbligatoria per tutti i comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. ⁽¹⁵⁾

[3] Il primo elenco sarà approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

[4] I comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale. ^{(12) (14)}

[5] Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del comune convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni. ^{(12) (14)}

[6] Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici. ⁽¹²⁾

[7] Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti. ^{(13) (14)}

[8] Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale. ^{(13) (14)}

[9] Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici. ⁽¹³⁾

(12) Comma così sostituito dall'*art. 1, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

(13) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

(14) Vedi, anche, l'*art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8*.

(15) Vedi , anche, l'*art. 2, L. 6 agosto 1967, n. 765*.

Art. 9 *Pubblicazione del progetto di piano generale. Osservazioni*

[1] Il progetto di piano regolatore generale del comune deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

[2] Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le associazioni sindacali e gli altri enti pubblici ed istituzioni interessate.

Art. 10 *Approvazione del piano regolatore*

[1] Il piano regolatore generale è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. ⁽¹⁶⁾

[2] Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportare al piano su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'*art. 6*, secondo comma

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;

c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

d) l'osservanza dei limiti di cui agli *artt. 41-quinquies*, sesto e ottavo comma e *41-sexies* della presente legge. ⁽¹⁷⁾

[3] Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la pubblica istruzione che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico. ⁽¹⁷⁾

[4] Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni. ⁽¹⁷⁾

[5] Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla *legge 3 novembre 1952, n. 1902* e successive modificazioni sono obbligatorie. ⁽¹⁷⁾

[6] Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il deposito del piano approvato presso il comune, a libera visione del pubblico è fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

[7] Nessuna proposta di variante al piano approvato può aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potrà concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattualità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.

[8] Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma dell'*art. 41-quinquies* e dall'*art. 41-septies* della presente legge nonché le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informativi del piano stesso. ⁽¹⁸⁾

[9] La variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l'approvazione del piano originario.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 1, L. 1 giugno 1971, n. 291*, a decorrere dal 4 giugno 1971.

(17) Comma inserito dall'*art. 3, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

(18) Comma inserito dall'*art. 1, L. 1 giugno 1971, n. 291*, a decorrere dal 4 giugno 1971.

Art. 11 *Durata ed effetti del piano generale*

[1] Il piano regolatore generale del comune ha vigore a tempo indeterminato.

[2] I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.

[[3] Sono fatti salvi i poteri del ministero delle corporazioni di autorizzare in caso di necessità nuovi impianti industriali fuori delle zone previste dai piani regolatori. ⁽¹⁹⁾]

(19) Comma abrogato dall'*art. 4, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

Art. 12 *Piani regolatori generali intercomunali* ⁽²⁰⁾

[1] Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici può, a richiesta di una delle amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

[2] In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina:

- a) l'estensione del piano intercomunale da formare;
- b) quale dei comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e come debba essere ripartita la relativa spesa.

[3] Il piano intercomunale deve, a cura del comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all'*art. 9* in tutti i comuni compresi nel territorio da esso considerato.

[4] Deve inoltre essere comunicato ai podestà degli stessi comuni perché deliberino circa la sua adozione.

[5] Compiuta l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti dall'*art. 10* per l'approvazione del piano generale comunale.

(20) Vedi, anche, l'*art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8*.

SEZIONE II

Piani regolatori particolareggiati ⁽²¹⁾

Art. 13 *Contenuto dei piani particolareggiati* ⁽²²⁾

[1] Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:

- le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
- gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
- gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
- le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

- gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
- la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

[2] Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo *art. 30*.

(21) Vedi, anche, la *L. 18 aprile 1962, n. 167*.

(22) Articolo abrogato, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'*art. 58, comma 1, n. 62*), *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*, come modificato dal *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463*; al 31 dicembre 2002 dall'*art. 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166*; al 30 giugno 2003 dall'*art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185*.

Art. 14 *Compilazione dei piani particolareggiati* ⁽²³⁾

[1] I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del comune e debbono essere adottati dal podestà con apposita deliberazione.

[2] È però in facoltà del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone.

[3] Contro il decreto del prefetto il podestà può ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori pubblici.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

(23) Articolo abrogato, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'*art. 58, comma 1, n. 62*), *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*, come modificato dal *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463*; al 31 dicembre 2002 dall'*art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166*; al 30 giugno 2003 dall'*art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185*.

Art. 15 *Pubblicazione dei piani particolareggiati. Opposizioni* ⁽²⁴⁾

[1] I piani particolareggiati devono essere depositati nella segreteria del comune per la durata di 30 giorni consecutivi.

[2] L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

[3] Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte delle associazioni sindacali interessate.

(24) Articolo abrogato, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'*art. 58, comma 1, n. 62*), *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*, come modificato dal *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463*; al 31 dicembre 2002 dall'*art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166*; al 30 giugno 2003 dall'*art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185*.

Art. 16 *Approvazione dei piani particolareggiati* ⁽²⁵⁾

[1] I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei comuni. ⁽²⁶⁾

[2] Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati comuni avvenga con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 80 giorni dalla presentazione del piano da parte dei comuni. ⁽²⁶⁾

[3] I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla *legge 1° giugno 1939, n. 1089*, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposte alla competente soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

[4] Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione. ⁽²⁷⁾

[5] Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

[6] Con decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare:

- 1) la osservanza del piano regolatore generale;
- 2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettere b), c), d) del presente art. 10;

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona. ⁽²⁷⁾

[7] Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici. ⁽²⁷⁾

[8] Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'*art. 15* al comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione del primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni. ⁽²⁷⁾

[9] L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

[10] Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.

[11] Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura.

[12] Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma. ⁽²⁸⁾

(25) Articolo abrogato, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'*art. 58, comma 1, n. 62*), *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*, come modificato dal *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463*; al 31 dicembre 2002 dall'*art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166*; al 30 giugno 2003 dall'*art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(26) Comma sostituito dall'*art. 5, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

(27) Comma inserito dall'*art. 5, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

(28) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

Art. 17 *Validità dei piani particolareggiati* ⁽²⁹⁾

[1] Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

[2] Ove il comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'*art. 14*.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

[3] Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modificano la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiari rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli *articoli 15 e 16*. ⁽³⁰⁾

(29) Articolo abrogato, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'*art. 58, comma 1, n. 62), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*, come modificato dal *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463*; al 31 dicembre 2002 dall'*art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166*; al 30 giugno 2003 dall'*art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(30) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 8-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

SEZIONE III

Norme per l'attuazione dei piani regolatori comunali

Art. 18 *Espropriabilità delle aree urbane* ⁽³¹⁾

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

[1] In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale i comuni, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà di espropriare entro le zone di espansione dell'aggregato urbano di cui al n. 2 dell'*art. 7* le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.

[[2] Quelle fra le dette aree che in seguito all'approvazione del piano particolareggiato in cui sono comprese, risultino destinate alla edificazione privata, e vengano richieste dai primitivi proprietari ai sensi del seguente *art. 19*, saranno dal comune ricedute ai richiedenti, sempreché essi stessi si impegnino a costituirvi in proprio secondo le destinazioni di piano regolatore, ad un prezzo che, tenuto per base quello di esproprio, sia maggiorato solo di una quota commisurata alle spese incontrate dal comune per le opere ed impianti di piano regolatore e all'importanza della destinazione. ⁽³²⁾]

[[3] Le aree espropriate ai sensi del primo comma del presente articolo dovranno dal comune, verso pagamento di un congruo fitto, essere lasciate in uso ai proprietari espropriati che ne facciano richiesta fino all'espropriazione del piano particolareggiato in cui sono compresi. ⁽³²⁾]

[[4] Se entro dieci anni dall'avvenuta espropriazione di un'area il comune non provveda alla pubblicazione del piano particolareggiato in cui l'area medesima è compresa, l'espropriato o i suoi eredi avranno il diritto di chiederne la retrocessione. ⁽³²⁾]

(31) Articolo abrogato, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'*art. 58, comma 1, n. 62*), *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*, come modificato dal *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463*; al 31 dicembre 2002 dall'*art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166*; al 30 giugno 2003 dall'*art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(32) Comma abrogato dall'*art. 26, L. 22 ottobre 1971, n. 865*, a decorrere dal 31 ottobre 1971.

Art. 19 *Diritto di prelazione degli ex proprietari sulle aree urbane espropriate* ⁽³³⁾

[[1] Coloro che hanno subito l'espropriazione di aree a termini dell'articolo precedente ed i loro eredi possono esercitare un diritto di prelazione sulle aree stesse quando queste, in seguito all'approvazione del piano particolareggiato in cui sono comprese, divengono disponibili per l'edificazione privata.

[2] Il diritto di cui al comma precedente deve essere esercitato dagli interessati secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, nel termine di tre mesi dalla data dell'annunzio dell'avvenuto deposito nella segreteria comunale, a norma dell'art. 16, del decreto di approvazione del piano particolareggiato.]

(33) Articolo abrogato dall'art. 26, L. 22 ottobre 1971, n. 865, a decorrere dal 31 ottobre 1971. Successivamente, tale abrogazione è stata confermata, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'art. 58, comma 1, n. 62), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

Art. 20 *Sistemazioni edilizie a carico dei privati. Procedura coattiva* ⁽³⁴⁾

[1] Per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d'immobili appartenuti a privati, il podestà ingiunge ai proprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine.

[2] Decorso tale termine il podestà diffiderà i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il comune potrà procedere all'espropriazione.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

[3] Tanto l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al primo ed al secondo comma devono essere trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.

(34) Articolo abrogato, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'*art. 58, comma 1, n. 62*), *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*, come modificato dal *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463*; al 31 dicembre 2002 dall'*art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166*; al 30 giugno 2003 dall'*art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185*.

Art. 21 *Attribuzione ai privati di aree già pubbliche* ⁽³⁵⁾

[1] Le aree che per effetto della esecuzione di un piano particolareggiato cessino di far parte del suolo pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione edilizia, accedono alla proprietà di coloro che hanno edifici o terreni confinanti con i detti relitti, previo versamento del prezzo che sarà determinato nei modi da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della presente legge, in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

[2] Il comune ha facoltà di espropriare in tutto o in parte l'immobile al quale debbono essere incorporate le aree di cui al precedente comma, quando il proprietario di esso si rifiuti di acquistarle o lasci inutilmente decorrere, per manifestare la propria volontà, il termine che gli sarà prefisso con ordinanza podestarile nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

(35) Articolo abrogato, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'*art. 58, comma 1, n. 62*), *D.P.R. 8 giugno 2001,*

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

n. 327, come modificato dal *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463*; al 31 dicembre 2002 dall'*art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166*; al 30 giugno 2003 dall'*art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185*.

Art. 22 ⁽³⁶⁾

[1] Il podestà ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio l'invito a mettersi d'accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò sia necessario per l'attuazione del piano regolatore.

[2] Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il comune può procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree.

(36) Articolo abrogato, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'*art. 58, comma 1, n. 62), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*, come modificato dal *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463*; al 31 dicembre 2002 dall'*art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166*; al 30 giugno 2003 dall'*art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185*.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

Art. 23 *Comparti edificatori* ⁽³⁷⁾

[1] Indipendentemente dalla facoltà prevista dall'articolo precedente il comune può procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.

[2] Formato il comparto, il podestà deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione dell'area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni.

[3] A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti.

[4] Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica il comune procederà all'espropriazione del comparto.

[5] Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il comune indirà una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all'aumento di valore derivante dall'approvazione del piano regolatore.

[6] In caso di diserzione della gara, il comune potrà procedere all'assegnazione mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati.

(37) Articolo abrogato, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'*art. 58, comma 1, n. 62*), *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*, come modificato dal *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*, a decorrere dal 30 giugno 2003.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463*; al 31 dicembre 2002 dall'*art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166*; al 30 giugno 2003 dall'*art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185*.

Art. 24 *Aree private destinate alla formazione di vie e piazze*

[1] Per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore può essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latitanti di cedere, a scomputo del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della larghezza della via o piazza da formare fino a una profondità massima di metri 15.

[2] Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell'area latitante sarà invece tenuto a rimborsare il comune della relativa indennità di espropriazione, fino alla concorrenza del contributo di miglioria determinato in via provvisoria.

[3] Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria, questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o dell'indennità di esproprio rimborsata, il comune dovrà restituire la differenza.

Art. 25 *Vincolo su aree sistemate a giardini privati*

[1] Le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono essere sottoposte al vincolo dell'inedificabilità anche per una superficie superiore a quella di prescrizione secondo la destinazione della zona. In tal caso, e sempre che non si tratti di aree sottoposte ad analogo vincolo in forza di leggi speciali, il comune è tenuto al pagamento di un'indennità per il vincolo imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona.

Art. 26 *Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore* ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾

[[1] Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici per i comuni capoluoghi di provincia, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest'ultima data.

[2] I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'Amministrazione comunale.

[3] La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.

[4] I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del comune.

[5] Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone la esecuzione in danno dei lavori.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

[6] Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *R.D. 14 aprile 1910, n. 639*. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia.]

(38) Articolo abrogato dall'*art. 136, comma 2, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'*art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 dicembre 2001, n. 463* e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'*art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(39) Articolo sostituito dall'*art. 6, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

(40) Per la nuova disciplina in materia di sospensione o demolizione di opere abusive da parte della regione, vedi l'*art. 40, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*.

Art. 27 *Annullamento di autorizzazioni comunali* ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾ ⁽⁴³⁾

[[1] Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse possono essere annullati, ai sensi dell'*art. 6* del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con *R.D. 3 marzo 1934-XII, n. 383*, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno.

[2] Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

[3] Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché all'Amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

[4] In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i lavori pubblici può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.

[5] Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'art. 26.

[6] Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo.

[7] Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'art. 26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere.

[8] I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune.]

(41) Articolo abrogato dall'*art. 136, comma 2, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'*art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 dicembre 2001, n. 463* e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'*art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(42) Articolo sostituito dall'*art. 7, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

(43) Per la nuova disciplina in materia di annullamento del permesso di costruire da parte della regione, vedi l'*art. 39, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*.

Art. 28 *Lottizzazione di aree* ⁽⁴⁶⁾

[1] Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'*art. 34* della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. ⁽⁴⁴⁾

[2] Nei comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal comune previo nullaosta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, nonché la competente soprintendenza. ⁽⁴⁴⁾

[3] L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente Autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato. ⁽⁴⁵⁾

[4] Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può disporsi che il nullaosta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. ⁽⁴⁵⁾

[5] L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'*art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847*, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. ⁽⁴⁵⁾

[6] La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. ⁽⁴⁵⁾

[7] L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento. ⁽⁴⁷⁾

[8] Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi. ^{(45) (48)}

[9] Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966. ^{(45) (48)}

[10] Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso. ^{(45) (48)}

[11] Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni. ^{(45) (48)}

[12] Nei comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio. ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁸⁾

[13] Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il podestà ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree. ⁽⁴⁸⁾

(44) Comma così sostituito dall'*art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

(45) Comma aggiunto dall'*art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

(46) Per la proroga del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori, nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari, di cui al presente articolo, vedi l'*art. 30, comma 3-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, l'*art. 103, comma 2-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, l'*art. 10, comma 4-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, e, successivamente, l'*art. 10-septies, comma 1, lett. b), D.L. 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2022, n. 51*.

(47) Comma inserito dall'*art. 17, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(48) Per effetto delle modifiche apportate dall'*art. 17, comma 4, D.L. 133/2014*, che ha inserito l'attuale comma 7, il presente comma ha cambiato numerazione.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

Art. 29 *Conformità delle costruzioni statali alle prescrizioni del piano regolatore comunale*

[1] Compete al Ministero dei lavori pubblici accertare che le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

[2] A tale scopo le Amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente i progetti al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 30 *Approvazione del piano finanziario* ⁽⁴⁹⁾

[1] Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'*art. 18*, ed i piani particolareggiati previsti dall'*art. 13* sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.

(49) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

CAPO IV**Norme regolatrici dell'attività costruttiva edilizia** ⁽⁵⁰⁾**Art. 31** *Licenza di costruzione. Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori* ^{(51) (52) (55)}

[[1] Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

[2] Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il Demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.

[3] Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco.

[4] [Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata.] ⁽⁵³⁾

[5] La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

[6] Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco.

[7] Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

[8] Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e delle località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

[9] Chiunque può prendere visione presso gli Uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.

[10] La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

[11] L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.

[12] Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione. ⁽⁵⁴⁾]

(50) L'*art. 21, L. 28 gennaio 1977, n. 10*, ha sostituito all'espressione «licenza edilizia» quella di «concessione».

(51) Articolo abrogato dall'*art. 136, comma 1, lett. a), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'*art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 dicembre 2001, n. 463* e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'*art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(52) Articolo sostituito dall'*art. 10, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

(53) Comma abrogato dall'*art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47*.

(54) Comma modificato dall'*art. 21, comma 2, L. 28 gennaio 1977, n. 10*.

(55) Per la nuova disciplina in materia di attività edilizia dei privati su aree demaniali, vedi gli *artt. 8 e 15, comma 4, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*.

Art. 32 *Attribuzione del podestà ⁽⁵⁶⁾ per la vigilanza sulle costruzioni ⁽⁵⁸⁾*

[1] Il podestà ⁽⁵⁶⁾ esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del comune per assicurarne la rispondenza alle norme

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

[2] Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il podestà ⁽⁵⁶⁾ ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultano necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il podestà non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

[3] Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il podestà ⁽⁵⁶⁾ può, previa diffida e sentito il parere della sezione urbanistica compartimentale ordinarne le demolizioni a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

[4] Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali o dal Partito Nazionale Fascista ⁽⁵⁷⁾ ed organizzazioni proprie e dipendenti, il podestà ⁽⁵⁶⁾ ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente *art. 29*.

(56) Ora, Sindaco.

(57) Soppresso dal *R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704*.

(58) Vedi, anche, l'*art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8* e l'*art. 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47*.

Art. 33 *Contenuto dei regolamenti edilizi comunali* ⁽⁵⁹⁾ ⁽⁶⁰⁾

[[1] I comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le disposizioni contenute nella presente legge e nel Testo unico delle leggi sanitarie approvato con *R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

sia il caso, distinte quelle riguardanti il nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio comunale:

- 1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
- 2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;
- 3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;
- 4) l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
- 5) gli eventuali distacchi da fabbricati vicini e dal filo stradale;
- 6) l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
- 7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
- 8) l'aspetto dei fabbricati e il decorso dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana, tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico ecc.;
- 9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
- 10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze;
- 11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;
- 12) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
- 13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio ecc.;
- 14) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

[2] Nei comuni provvisti del piano regolatore edilizio deve altresì disciplinare:

la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore;

l'osservanza di determinati caratteri architettonici, e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore;

la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore.

]

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

(59) Articolo abrogato dall'*art. 136, comma 2, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'*art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 dicembre 2001, n. 463* e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'*art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(60) Per la nuova disciplina in materia di regolamenti edilizi comunali, vedi l'*art. 4, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*.

Art. 34 *Programma di fabbricazione per i comuni sprovvisti di piano regolatore*

[1] I comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonché con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione.

Art. 35 *Termine per uniformare i regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge*

[1] I comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti ad uniformarlo alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

[2] Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stato adempiuto a quanto stabilito dagli *artt. 33 e 34* e dal precedente comma del presente articolo, il prefetto, salvo il caso di

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta del comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni. ⁽⁶¹⁾

[3] Decorso quest'ultimo termine il prefetto nomina un commissario per la designazione dei progettisti, di intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, ovvero per la adozione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del regolamento stesso al Ministero dei lavori pubblici. ⁽⁶¹⁾

[4] Nel caso in cui il regolamento edilizio e l'annesso programma di fabbricazione redatti dal comune, ovvero d'ufficio, vengano restituiti per modifiche o rielaborazioni al comune stesso, questo provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti. ⁽⁶²⁾

[5] Nel caso di compilazione d'ufficio, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche la iscrizione d'ufficio, nel bilancio comunale, della spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione. ⁽⁶²⁾

(61) Comma così sostituito dall'*art. 11, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

(62) Comma aggiunto dall'*art. 11, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

Art. 36 *Approvazione dei regolamenti edilizi comunali* ⁽⁶³⁾

[1] I regolamenti edilizi dei comuni sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche sentita la sezione urbanistica regionale e la competente soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

[2] Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno e per la pubblica istruzione può disporre l'approvazione del regolamento edilizio di determinati comuni con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione.

[3] Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al *secondo comma, lettere b), c), d), dell'art. 10.*

[4] Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la competente soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.

[5] Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

[6] Il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle opere pubbliche adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione del progetto del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.

(63) Articolo così sostituito dall'*art. 12, L. 6 agosto 1967, n. 765, a decorrere dal 1° settembre 1967.*

TITOLO III

Determinazione dell'indennità di espropriazione

Art. 37 *Rinvio alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità*

[1] Per le espropriazioni dipendenti dall'attuazione dei piani regolatori approvati in base alla presente legge la relativa indennità sarà

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

determinata a norma della *legge 25 giugno 1865, n. 2359*, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 38 *Valutazione dell'indennità per le aree urbane espropriabili*

[1] Per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree di cui all'*art. 18*, non si terrà conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente all'approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione.

Art. 39 *Lavori di miglioramento eseguiti dopo l'approvazione del piano particolareggiato*

[1] Agli effetti della determinazione della indennità di espropriazione non si tiene conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell'immobile dopo la pubblicazione del piano particolareggiato, a meno che i lavori stessi non siano stati, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, riconosciuti necessari per la conservazione dell'immobile e per accertare esigenze dell'igiene e della incolumità pubblica.

Art. 40 *Oneri e vincoli non indennizzabili* ⁽⁶⁴⁾

[1] Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni. ⁽⁶⁵⁾

[2] Non è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblico passaggio che il comune creda di imporre sulle aree di portici delle nuove

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù.

(64) La Corte costituzionale, con sentenza 9-29 maggio 1968, n. 55, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo nei sensi indicati in motivazione. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-20 maggio 1999, n. 179 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo, del precedente art. 7, nn. 2, 3 e 4, e dell'art. 2, comma 1, L. 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

(65) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 19 novembre 1968, n. 1187, a decorrere dal 1° dicembre 1968.

TITOLO IV

Disposizioni generali e transitorie

Art. 41 *Sanzioni penali* ⁽⁶⁶⁾

[1] Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

- a) l'ammenda fino a lire 1 milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32 primo comma;
- b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 2 milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28. ⁽⁶⁷⁾

[2] Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

[3] La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.

[4] I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma. ⁽⁶⁷⁾

(66) Articolo così sostituito dall'*art. 13, legge 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

(67) Per la nuova disciplina in materia di sanzioni penali vedi, anche, l'*art. 17, L. 28 gennaio 1977, n. 10*, come sostituito dall'*art. 20, L. 28 febbraio 1985, n. 47* e l'*art. 44, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*.

Art. 41-bis ⁽⁶⁸⁾

[1] I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.

[2] Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine per i provvedimenti amministrativi del caso.

(68) Articolo aggiunto dall'*art. 14, legge 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

Art. 41-ter ⁽⁶⁹⁾ ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁷¹⁾

[[1] Fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 32 e 41, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

[2] È fatto obbligo al comune di segnalare all'Intendenza di finanza, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o della richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza, ogni inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente.

[3] Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione, da parte dell'Intendenza di finanza, della segnalazione del comune.

[4] In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.]

(69) Articolo abrogato dall'*art. 136, comma 2, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'*art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 dicembre 2001, n. 463* e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'*art. 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(70) Articolo aggiunto dall'*art. 15, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

(71) Per la nuova disciplina in materia di disposizioni fiscali, vedi l'*art. 49, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

Art. 41-quater ⁽⁷²⁾ ⁽⁷³⁾ ⁽⁷⁴⁾

[[1] I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

[2] L'autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale.]

(72) Articolo abrogato dall'*art. 136, comma 2, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'*art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 dicembre 2001, n. 463* e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'*art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(73) Articolo aggiunto dall'*art. 16, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

(74) Per la nuova disciplina in materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, vedi l'*art. 14, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*.

Art. 41-quinquies ⁽⁷⁵⁾ ⁽⁷⁷⁾ ⁽⁷⁸⁾

[[1] Nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni:

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio;

b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani;

c) l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire. ⁽⁷⁶⁾

]

[[2] Per le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il Ministro per i lavori pubblici può disporre con proprio decreto, sentito il Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazione per i lavoratori agricoli dipendenti, limitazioni diverse da quelle previste dal precedente comma. ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁹⁾]

[[3] Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare un terzo dell'area di proprietà. ⁽⁷⁶⁾]

[[4] Le limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei comuni che hanno adottato il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione fino ad un anno dalla data di presentazione al Ministero dei lavori pubblici. Qualora il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione sia restituito al comune, le limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di nuova trasmissione al Ministero dei lavori pubblici. ⁽⁷⁶⁾]

[[5] Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore generale. ⁽⁷⁶⁾]

[6] Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.

[[7] Le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma hanno applicazione dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei lavori. ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁸⁰⁾]

[8] In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

[9] I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.

(75) Articolo aggiunto dall'*art. 17, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

(76) Comma abrogato dall'*art. 136, comma 2, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'*art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 dicembre 2001, n. 463* e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'*art. 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(77) La *Corte costituzionale*, con sentenza 15-18 aprile 1996, n. 120 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 17, lettera c), L. 6 agosto 1967, n. 765*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione. (Nella specie l'*art. 17* ha aggiunto l'*art. 41-*

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

quinquies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, e la norma impugnata è contenuta, in effetti, alla lettera c) del suddetto articolo 41-quinquies.

(78) Vedi, anche, *l'art. 31, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.*

(79) Vedi il *D.M. 7 novembre 1968.*

(80) Vedi, anche, *l'art. 64, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034.*

Art. 41-sexies ⁽⁸¹⁾ ⁽⁸³⁾

[1] Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

[2] Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. ⁽⁸²⁾

(81) Articolo aggiunto dall'*art. 17, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967 e, successivamente, sostituito dall'*art. 2, comma 2, L. 24 marzo 1989, n. 122*, a decorrere dal 7 aprile 1989.

(82) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 9, L. 28 novembre 2005, n. 246.*

(83) La *Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 151* (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 41-sexies* introdotto dall'*art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765* sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

Art. 41-septies ⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁵⁾

[1] Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell'edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada.

[2] Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.

[3] Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'*art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729*. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque.

(84) Articolo aggiunto dall'*art. 19, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

(85) Per la riduzione delle distanze previste dal presente articolo, vedi l'*art. 32, comma 17, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

Art. 41-octies ⁽⁸⁶⁾

[1] Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei Consigli comunali, assunte ai sensi della presente legge, viene esercitato entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione. In mancanza di provvedimenti entro detto termine la deliberazione si intende approvata.

(86) Articolo aggiunto dall'*art. 20, L. 6 agosto 1967, n. 765*, a decorrere dal 1° settembre 1967.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

Art. 42 *Validità dei piani regolatori precedentemente approvati*

[1] Il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni dalla data stessa ⁽⁸⁷⁾ nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo.

[2] Trascorso tale termine, i comuni interessati devono procedere alla revisione del piano regolatore esistente od alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le norme della presente legge.

(87) Termine prorogato al 31 dicembre 1955, dall'*art. 4, comma 1, L. 20 aprile 1952, n. 524*, al 31 dicembre 1957, dall'*art. 1, comma 1, L. 21 dicembre 1955, n. 1357* ed infine al 31 dicembre 1960, dall'*art. 1, L. 19 dicembre 1957, n. 1231* .

Art. 43 *Servizi tecnici comunali o consorziali*

[1] Entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge per i comuni sprovvisti di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà provveduto ad assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle forme che saranno stabiliti con separate disposizioni.

Art. 44 *Norme integrative e di esecuzione della legge*

[1] Con decreti reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri interessati, saranno emanati, a termini degli *artt. 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100*, il regolamento di esecuzione della presente legge, nonché le norme complementari ed integrative della legge stessa, che si rendessero necessarie.

L. n. 1150 del 17 agosto 1942.

Legge urbanistica.

Art. 45 *Disposizioni finali*

[[1] Rimangono ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri ministeri ed organi consultivi riguardo ai piani regolatori comunali ed ai regolamenti edilizi, nonché quelle relative ai poteri del ministero delle corporazioni in materia di impianti industriali. ⁽⁸⁸⁾]

[2] Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.

(88) Comma abrogato dall'*art. 2, L. 1 giugno 1971, n. 291*, a decorrere dal 4 giugno 1971.

L.R. n. 10 del 20 aprile 2022.**Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.****Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. Con la presente legge la Regione detta le norme sulla regolazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica relativi al settore dei rifiuti urbani e al servizio idrico integrato.

2. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:

a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;

b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;

c) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;

d) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;

e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.

3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:

a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;

b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;

c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;

d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

4. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli enti locali perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata, l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine la Regione assume propri i principi dell'economia circolare con riferimento alle *direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, promuovendo una gestione sostenibile dei rifiuti nel rispetto della gerarchia prevista dall'*articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale).

5. Nel rispetto dei principi di cui al comma 4, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti, perseguono i seguenti obiettivi:

a) conferimento delle frazioni raccolte in maniera differenziata ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;

b) incentivazione dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, del comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;

c) incentivazione dello scambio, della commercializzazione o della cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo, nonché incentivazione del mercato di prodotti e materiali riciclati;

d) adozione privilegiata della tariffazione puntuale per responsabilizzare la cittadinanza e le imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e per migliorare la qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato;

e) riduzione progressiva dello smaltimento in discarica dei rifiuti secondari prodotti dalla lavorazione dei rifiuti urbani, privilegiando per le frazioni di rifiuto residuali, a valle di tutte le operazioni di recupero di materia, la valorizzazione energetica;

f) incentivazione del sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio di materia di rifiuto ovvero nelle operazioni di riparazione e di preparazione al riutilizzo;

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

g) previsione nella pianificazione di settore della realizzazione di una solida rete di infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche attraverso fondi nazionali e comunitari;

h) redazione del programma regionale di prevenzione dei rifiuti che preveda campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, sulla riduzione dei rifiuti alimentari e promozione della previsione di tali aspetti nell'educazione e nella formazione;

i) promozione del dialogo e della cooperazione continua tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti.

Art. 2 *Disposizioni generali.*

1. La presente legge, al fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi, è emanata in conformità all'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, in particolare alle disposizioni di cui alle parti terza, sezione terza, e quarta, titolo primo, del *decreto legislativo n. 152 del 2006*, nonché all'*articolo 3-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, del principio di leale collaborazione, nonché in coerenza con i principi generali dell'ordinamento regionale.

Art. 3 *Ambito territoriale ottimale.*

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli *articoli 147 e 200 del D.Lgs. 152/2006* e in aderenza a quanto sancito dall'*articolo 3-bis, comma 1, del d.l. 138/2011*, convertito dalla *L. 148/2011*.

Art. 4 *Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.*

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal *decreto legislativo n. 152 del 2006* e già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria (AIC) di cui alla *legge regionale 18 maggio 2017, n. 18* (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui alla *legge regionale 11 agosto 2014, n. 14* (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è istituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (di seguito denominata "Autorità") cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria. L'Autorità esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Catanzaro.
2. L'Autorità è un ente pubblico non economico, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
3. L'Autorità informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
4. L'Autorità svolge la funzione di cui all'*articolo 3-bis, comma 1-bis del d.l. 138/2011*, convertito dalla *L. 148/2011*, relativa all'organizzazione del servizio pubblico locale in materia di acque e rifiuti, alla scelta delle rispettive forme di gestione e al loro affidamento e controllo, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
5. Le deliberazioni dell'Autorità sono validamente assunte senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. L'Autorità, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dallo statuto dell'Autorità.
6. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Autorità è dotata di una struttura tecnico-operativa. Può inoltre avvalersi di personale della Regione, degli enti locali e degli enti sub regionali. Il regolamento di organizzazione interna di cui all'articolo 7, comma 2,

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

lettera i), definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Autorità.

7. Dalla data di nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 17 è soppressa l'AIC e tutti i relativi organi decadono di diritto.

8. Dalla data di cui al comma 7, il personale in servizio presso l'AIC, ivi compreso il personale trasferito nei ruoli della medesima, ai sensi dell'*articolo 20 della L.R. n. 18/2017*, transita nella struttura dell'Autorità istituita con la presente legge.

9. All'Autorità è trasferito il patrimonio dell'AIC. Il patrimonio dell'Autorità è altresì costituito da eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali, nonché da ogni altro conferimento in natura, beni o servizi ovvero da acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

10. Nel processo di definizione e approvazione dei rispettivi piani d'ambito per il servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti urbani, l'Autorità rispetta la pianificazione territoriale sovraordinata, con particolare riferimento al Piano regionale di gestione dei rifiuti, al Piano di tutela delle acque e ai Piani del Distretto idrografico Appennino meridionale. Assicura inoltre la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio.

11. I costi di funzionamento dell'Autorità sono a carico di quota parte delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e nella misura definita dallo statuto dell'Autorità.

Art. 5 *Organi dell'Autorità.*

1. Gli organi dell'Autorità sono:

- a) il consiglio direttivo d'ambito;
 - b) il direttore generale;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.
-

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.**Art. 6** *Consiglio direttivo d'ambito.*

1. Il consiglio direttivo d'ambito è costituito dai quaranta enti locali individuati mediante il procedimento disciplinato dall'articolo 8. Ai fini dello svolgimento dei lavori il consiglio direttivo d'ambito è composto dai sindaci degli enti locali di cui al primo periodo, o loro delegati.
2. I quaranta enti locali individuati ai sensi del comma 1 costituiscono il consiglio direttivo d'ambito per cinque anni decorrenti dalla convalida dei risultati del procedimento di cui all'articolo 8.
3. I componenti del consiglio direttivo d'ambito eleggono al loro interno il presidente, che organizza e coordina i lavori del medesimo. Il Presidente dura in carica cinque anni o fino alla cessazione dell'incarico di sindaco se antecedente.
4. Qualora un componente del consiglio direttivo d'ambito cessi per qualsiasi causa, nel corso dei cinque anni di cui al comma 2, dalla carica di sindaco, allo stesso subentra il nuovo titolare della carica fino alla scadenza originaria del quinquennio.
5. Le sedute del consiglio direttivo d'ambito sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle Province e per la Città metropolitana di Reggio Calabria. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.
6. Lo statuto dell'Autorità, da approvarsi da parte del consiglio direttivo d'ambito nella prima seduta, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del medesimo, regola il funzionamento dell'Autorità e dello stesso consiglio direttivo. Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il voto favorevole dei due terzi dei componenti nella prima seduta, il consiglio è riconvocato entro sette giorni per procedere ad una seconda votazione. In caso di mancato raggiungimento del quorum dei due terzi è sufficiente, dalla terza votazione in poi, la maggioranza semplice dei partecipanti al voto.
7. Alle sedute del consiglio direttivo d'ambito possono partecipare, senza diritto di voto, l'assessore regionale e il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competenti in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Calabria, nonché i presidenti delle quattro province calabresi.

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

8. Per la partecipazione al consiglio direttivo d'ambito non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone o indennità, né rimborso spese.

Art. 7 *Funzioni del consiglio direttivo d'ambito.*

1. Il consiglio direttivo d'ambito approva lo statuto dell'Autorità, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. Il consiglio direttivo d'ambito provvede:

a) all'approvazione del piano d'ambito e all'assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alla modalità di affidamento del servizio idrico integrato;

b) all'approvazione del piano d'ambito e all'assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alle modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

c) all'approvazione dello schema di Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore dei servizi, nonché il relativo disciplinare della gestione;

d) all'approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fornisce il proprio contributo quale ente territorialmente competente come previsto dall'ARERA nella procedura di validazione del piano economico finanziario;

e) alla definizione degli standard qualitativi dei servizi e all'approvazione della carta di qualità dei servizi che il gestore è tenuto ad adottare;

f) alla definizione dei criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di raccolta dei rifiuti urbani e per la gestione dei centri di raccolta comunali;

g) all'approvazione del programma annuale delle attività e della relazione annuale prodotta dal direttore generale sullo stato di attuazione delle attività programmate, degli investimenti realizzati e degli obiettivi fissati nel piano d'ambito;

h) all'approvazione della dotazione organica e dei piani del fabbisogno del personale;

i) all'approvazione dei regolamenti di organizzazione interna.

Art. 8 *Individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito.*

1. I comuni capoluogo delle quattro province calabresi, la Città metropolitana di Reggio Calabria e i Comuni di Corigliano-Rossano e di Lamezia Terme fanno parte di diritto dei quaranta componenti che, ai sensi dell'articolo 6, costituiscono il consiglio direttivo d'ambito dell'Autorità. Fermo quanto disposto al comma 3, gli altri trentatré componenti sono individuati mediante il procedimento disciplinato dal presente articolo, al quale partecipano i sindaci dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al primo periodo e al comma 3 ⁽²⁾.

2. Al fine di garantire una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale dei comuni delle quattro province calabresi e della Città metropolitana di Reggio Calabria, sulla base delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, i comuni di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati in conformità ai parametri indicati nella Tabella dell'Allegato A della presente legge, in relazione alle seguenti fasce demografiche:

- a) popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b) popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti;
- c) popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- d) popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;
- e) popolazione minore o uguale a 1.000 abitanti.

3. Nel caso in cui un comune sia l'unico appartenente a una delle fasce demografiche di cui al comma 2, esso fa parte di diritto del consiglio direttivo d'ambito. Il comune appartenente a una fascia demografica, di cui al comma 2, priva di rappresentanza nella Tabella A, concorre all'elezione del rappresentante unitamente ai comuni facenti parte della fascia demografica immediatamente inferiore ⁽³⁾.

4. L'individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito è effettuata nell'ambito dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 3.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è fissata la data, di cui al comma 10, secondo periodo, per lo svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito, in una domenica compresa tra il decimo e il

L.R. n. 10 del 20 aprile 2022.

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

quarantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 2. Col medesimo decreto sono individuate le sezioni da istituire presso ciascun seggio ai sensi del comma 9.

6. Tra la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria del decreto di cui al comma 5 e la data fissata ai sensi del medesimo comma devono intercorrere non meno di trenta giorni.

7. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo le quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria costituiscono ciascuna una circoscrizione territoriale, per come specificato nella Tabella dell'Allegato A.

8. Le operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono il Consiglio direttivo d'ambito sono effettuate all'interno di ciascuna delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 7. A tal fine presso la sede di ciascuno dei comuni capoluogo delle quattro province calabresi e presso la sede del Comune di Reggio Calabria è istituito un seggio.

9. Presso i seggi di cui al comma 8, secondo periodo, è istituita una sezione per ciascuna delle fasce demografiche in relazione alle quali, in base alla Tabella dell'Allegato A e tenuto conto di quanto disposto dal comma 3, si procede all'individuazione di uno o più comuni.

10. L'individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito è effettuata con voto diretto, libero e segreto dei sindaci di cui al comma 1, secondo periodo. Le operazioni sono svolte contemporaneamente e in unica giornata, tra le ore 8 e le ore 22, presso i seggi istituiti ai sensi del comma 8, secondo periodo, nelle sezioni di cui al comma 9. Le schede sono fornite a cura dei comuni di cui al comma 8, secondo periodo. Ciascuno dei sindaci di cui al comma 1, secondo periodo, può esprimere una sola preferenza, nell'ambito dei comuni, di cui al comma 4, ricompresi nella stessa circoscrizione territoriale e nella stessa fascia demografica del comune di appartenenza dei sindaci predetti. I sindaci dei comuni di cui al comma 2, afferenti a fasce demografiche prive di rappresentanza nella Tabella A, e i sindaci dei comuni afferenti alla fascia demografica immediatamente inferiore, votano unitamente, designando il proprio rappresentante, con una sola preferenza, tra i sindaci facenti parte di entrambe le fasce demografiche ⁽⁴⁾.

11. Per ciascuna delle sezioni di cui al comma 8 risultano individuati quali comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito i comuni

L.R. n. 10 del 20 aprile 2022.

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

che hanno riportato il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza del numero di comuni da individuare in relazione alla sezione medesima in base alla Tabella dell'Allegato A. Nel caso di parità di preferenze tra più comuni l'ordine progressivo è determinato in base al maggior valore della popolazione residente in tali comuni secondo i dati dell'ultimo censimento.

12. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data di svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo:

a) sono convalidati i risultati delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito e sono determinati i comuni medesimi;

b) è indetta la prima seduta del consiglio direttivo d'ambito conseguente alle operazioni di cui al presente articolo.

13. I componenti del consiglio direttivo d'ambito cessano dalla carica per effetto dell'insediamento dei nuovi componenti nella seduta di cui al comma 12, lettera b), ed esercitano le loro funzioni fino al ventesimo giorno antecedente la data fissata ai sensi del comma 5, primo periodo.

14. Il consiglio direttivo d'ambito disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio medesimo.

15. Con deliberazione della Giunta regionale può essere modificata la Tabella dell'Allegato A, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, primo periodo, nonché dai commi 1, 2, 3 e 7 del presente articolo, qualora la variazione delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, con riferimento all'anno precedente a quello in cui vengono effettuate le operazioni per il rinnovo della composizione del consiglio direttivo d'ambito dell'Autorità, comporti una diversa determinazione dei valori espressi nella Tabella predetta in relazione alle fasce demografiche e alle circoscrizioni territoriali.

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera a), punti 1) e 2)*, L.R. 8 giugno 2022, n. 18, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 8 giugno 2022, n. 18, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

(4) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera c)*, L.R. 8 giugno 2022, n. 18, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

Art. 9 *Conferenze territoriali di zona.*

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Autorità definisce nello statuto strutture periferiche denominate Conferenze territoriali di zona (CTZ), che operano su zone territoriali coincidenti con i territori delle quattro province e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

2. Le CTZ esprimono per entrambi i servizi parere non vincolante relativamente:

- a) all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi;
- b) alle modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi.

Art. 10 *Collegio dei revisori dei conti.*

1. Il consiglio direttivo d'ambito nomina il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, secondo le modalità previste dallo statuto, fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il Collegio resta in carica tre anni e non può essere riconfermato.

3. Il Collegio verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

Art. 11 *Direttore generale.*

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale sentito il consiglio direttivo d'ambito e dura in carica cinque anni. Il relativo contratto di lavoro di diritto privato è sottoscritto dal Presidente del consiglio direttivo medesimo.

2. Il direttore generale è individuato mediante procedura idoneativa tra i soggetti in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso università italiane o conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai predetti ai sensi della vigente legislazione in materia, oltre che di documentata qualificazione professionale inerente le funzioni da svolgere e comprovante l'esercizio di qualificata attività nel settore della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti. Dell'avvio del relativo procedimento è data adeguata pubblicità.

3. Trovano applicazione per la nomina del direttore generale le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39* (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'Ente, ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in relazione agli obiettivi fissati e svolge tutti i compiti connessi alla scelta e all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività; in particolare:

a) adotta il programma annuale delle attività del consiglio direttivo, identificando le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

b) formula proposte ed esprime pareri al consiglio direttivo d'ambito;

c) predispone la pianta organica da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo d'ambito;

d) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi dei dirigenti di area e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;

L.R. n. 10 del 20 aprile 2022.

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

f) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;

g) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

h) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

i) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo d'ambito; il bilancio è redatto anche secondo principi di trasparenza, leggibilità e strutturato mediante disaggregazione delle voci al fine di renderlo accessibile ai cittadini;

l) procede al recupero, anche mediante ordinanza - ingiunzione fiscale ai sensi del *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639* (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari), dei crediti vantati dall'Ente nei confronti dei comuni inadempienti al versamento delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4, comma 11;

m) cura l'inoltro alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio e delle deliberazioni assunte dal consiglio direttivo d'ambito;

n) espleta le procedure di affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti per segmenti o per l'intero ciclo e l'affidamento del servizio idrico integrato e sottoscrive i relativi contratti;

o) gestisce i contratti, controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempimento;

p) predisporre la relazione annuale sulle attività dell'Autorità da trasmettere entro il 30 dicembre di ciascun anno al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.

5. Il consiglio direttivo d'ambito determina il trattamento annuo omnicomprensivo spettante al direttore generale, che non può essere superiore a quello di dirigente generale della Regione.

6. In caso di grave impedimento o cessazione anticipata dell'incarico, il direttore generale è sostituito, nelle more della nuova nomina, da un Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 12 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le competenze previste dal *D.Lgs. 152/2006* in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

2. La Regione, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 17 della L.R. 18/2017*:

a) stabilisce le modalità e gli obblighi di trasmissione delle informazioni in campo ambientale e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica che devono essere forniti dal soggetto gestore o dal dirigente generale dell'Autorità, al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuovendo inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti;

b) esercita la vigilanza sugli atti assunti dall'Autorità;

c) svolge le funzioni di Osservatorio regionale dei servizi pubblici, consistenti nella raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria istituita ai sensi della *legge regionale 3 agosto 1999, n. 20* (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL);

d) provvede alla raccolta dei bilanci d'esercizio dell'Autorità e delle deliberazioni assunte dalla stessa, che sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dall'approvazione;

e) provvede al controllo sui piani e programmi di investimento del piano d'ambito, ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.

3. La Regione, sentito il direttore generale dell'Autorità, svolge le funzioni di programmazione e di organizzazione delle strutture e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti che operano su scala regionale e che sono individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti come di rilevante interesse strategico regionale.

4. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali.

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale del dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti.

Art. 13 *Piano d'ambito per la gestione dei servizi.*

1. Il consiglio direttivo d'ambito approva il piano d'ambito per il servizio idrico integrato ed il piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. I piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.

3. I piani d'ambito sono di norma aggiornati in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.

4. Al fine di rafforzare gli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio, il piano d'ambito relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani articola l'organizzazione territoriale del segmento relativo allo spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei sub-ambiti individuati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, ferma restando la facoltà del consiglio direttivo di proporre alla Regione una nuova ripermimetrazione dei sub-ambiti, motivata sulla base di una maggiore efficienza ed economicità del servizio.

5. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato, dando attuazione in particolare a quanto previsto dall'*articolo 149 del D.Lgs. 152/2006*, prevede:

- a) la ricognizione delle infrastrutture;
- b) il programma degli interventi;
- c) il modello gestionale ed organizzativo;
- d) il piano economico finanziario.

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

6. Il piano d'ambito dei rifiuti costituisce, in attuazione della pianificazione sovraordinata adottata secondo i contenuti previsti dall'*articolo 199 del D.Lgs. 152/2006*, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale e organizzativo e il piano economico finanziario.

7. Al fine di garantire la coerenza tra la pianificazione regionale e quella d'ambito, la Regione verifica la conformità del Piano d'ambito del servizio di gestione dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di esito negativo, è attivata la conferenza di servizi di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) tra la Regione e l'Autorità per apportare le necessarie modifiche.

Art. 14 Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della legge rispetto:

- a) alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;
- b) alla definizione dell'ambito territoriale ottimale unico regionale e alla istituzione dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, con il conseguente riassetto della struttura di governance;
- c) all'esercizio delle funzioni della Regione di cui all'articolo 12.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione dell'Autorità.

3. Le competenti strutture di Consiglio regionale e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 15 *Tutela degli utenti e partecipazione.*

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso il consiglio direttivo d'ambito dell'Autorità è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è formato sulla base di una direttiva della Giunta regionale che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.

2. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi pubblici ambientali. In particolare:

a) coopera con l'Autorità e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;

b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;

c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;

d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;

e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;

g) segnala all'Autorità e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;

h) trasmette all'Autorità e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.

L.R. n. 10 del 20 aprile 2022.

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

3. L'Autorità mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato e da un referente in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. La Regione per iniziative di particolare interesse attiva forme di consultazione pubblica, attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica, finalizzata al coinvolgimento dei cittadini. L'esito della consultazione predetta ha natura consultiva e non vincolante.

Art. 16 *Poteri sostitutivi della Regione.*

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione vigila sulle attività dell'ente di governo dell'ambito e, in caso di inadempimento, ovvero nella ipotesi di accertata inerzia nell'adozione di tutti gli atti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti nonché di quelli necessari a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un Commissario ad acta che provvede in sostituzione dell'Autorità, ovvero dei comuni inadempienti.

Art. 17 *Disposizioni transitorie.*

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.

2. L'Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 1 ⁽⁵⁾.

L.R. n. 10 del 20 aprile 2022.

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

3. L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla *legge regionale n. 14/2014*, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono.
4. Fino alla data dell'integrale subentro di cui al comma 3, restano ferme le disposizioni della *legge regionale n. 14/2014* che disciplinano le Comunità d'Ambito territoriali ottimali e la Città metropolitana di Reggio Calabria.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, avviando il procedimento di individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito, ai sensi del medesimo articolo 8.
6. Con il decreto di cui al comma 1 è stabilito il compenso spettante al commissario straordinario in misura non superiore a quello spettante ai dirigenti generali della regione, che viene posto a carico dei costi di funzionamento dell'Autorità.
7. Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del direttore generale, cura fin da subito gli adempimenti relativi al servizio idrico integrato già di competenza dell'Autorità Idrica per la Calabria, adotta gli atti necessari per assicurare il subentro dell'Autorità nelle funzioni delle Comunità d'ambito entro la data di cui al comma 3 ed espleta tutte le funzioni dell'Autorità fino alla costituzione dei relativi organi.
8. Ai fini di cui al comma 6, il commissario si può avvalere anche di personale del dipartimento regionale competente in materia di rifiuti e risorse idriche. Il dirigente generale di detto dipartimento, su richiesta del commissario, individua con proprio atto le risorse umane dotate di specifica esperienza e competenza nel settore per il supporto tecnico e operativo al commissario senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito l'affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa

L.R. n. 10 del 20 aprile 2022.**Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.**

ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato ovvero del servizio integrato dei rifiuti urbani.

10. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto dell'Autorità al fine di facilitarne l'adozione.

11. Al fine di assicurare la continuità gestionale nella fase transitoria è garantita la gestione di bilancio in conto terzi anche a favore dell'Autorità.

(5) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l' *art. 1, comma 1, L.R. 21 ottobre 2022, n. 32.*

Art. 18 *Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SORICAL S.p.A.*

1. Considerata la rilevanza strategica per la Regione Calabria del servizio di interesse generale erogato dalla SORICAL S.p.A., Fincalabra S.p.A., società in house providing della Regione Calabria, è autorizzata ad acquisire le azioni della predetta SORICAL S.p.A., acquistate ai sensi dell'articolo 2357 c.c. e dalla stessa eventualmente ancora detenute allo scadere del diciottesimo mese dall'acquisto medesimo, al complessivo prezzo di 1,00 euro, ove sussistano le condizioni di legge ⁽⁶⁾.

(6) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, L.R. 7 giugno 2022, n. 16*, a decorrere dall'8 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 8, comma 1*, della medesima legge).

Art. 18-bis *Disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato* ⁽²⁾.

L.R. n. 10 del 20 aprile 2022.

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

1. L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui SORICAL S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria definisce, entro sessanta giorni dall'individuazione del gestore unico, l'elenco delle società degli enti locali e degli altri organismi pubblici che possono essere conferiti nella società SORICAL S.p.A. per la necessaria integrazione.
3. I conferimenti di cui al comma 2 sono autorizzati dall'Assemblea di SORICAL S.p.A., fermo restando il rispetto degli articoli 2342 e seguenti del Codice civile, anche ai fini e per gli effetti dell'*articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175* (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

(7) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, L.R. 21 ottobre 2022, n. 32*, a decorrere dal 21 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 5, comma 1, della medesima legge*).

Art. 19 *Disposizioni finali.*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, commi 3 e 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) *legge regionale 11 agosto 2014, n. 14* (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria);

b) articoli da 1 a 13, 15, 16, 18, 19 e da 21 a 26 della *legge regionale 18 maggio 2017, n. 18* (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato).

2. Negli *articoli 14 e 17 della legge regionale n. 18/2017*, i riferimenti all'AIC sono sostituiti con quelli all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.

L.R. n. 10 del 20 aprile 2022.

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

3. In relazione al funzionamento dell'Autorità, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 20 *Disposizioni finanziarie.*

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo 18, quantificati in euro 1,00 per la sola annualità 2022, si provvede con le risorse allocate alla Missione 9, Programma 04 (U.09.04) del bilancio di previsione 2022-2024, con contestuale riduzione delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U. 20.03), del bilancio medesimo.

Art. 21 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato A
Tabella A ^(B)

Allegato alla deliberazione consiliare n. 68 del 19 aprile 2022

Tabella A

L.R. n. 10 del 20 aprile 2022.

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.

Circoscrizioni territoriali	Comuni capoluogo e Comuni di Corigliano-Rossano, Lamezia Terme, (membri di diritto)	Città metropolitana di Reggio Calabria (membro di diritto)	a) ≥ 15.001 abitanti	b) tra 10.001 e 15.000 abitanti	c) tra 5.001 e 10.000 abitanti	d) tra 1.001 e 5.000 abitanti	e) ≤ 1.000 abitanti	Totale
Provincia di Cosenza	2	0	3	2	3	4	1	15
Città Metropolitana di Reggio Calabria	0	1	2	1	2	3	1	10
Provincia di Catanzaro	2	0	0	0	3	1	1	7
Provincia di Crotona	1	0	0	1	0	1	1	4
Provincia di Vibo Valentia	1	0	0	0	1	1	1	4
Tot.	6	1	5	4	9	10	5	40

(8) Tabella così sostituita dall' art. 2, comma 1, L.R. 8 giugno 2022, n. 18, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 4, comma 1, della medesima legge).

L.R. 25 novembre 2019, n. 47.**Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali.****Art. 1** Modifiche alla L.R. 24/2013. ⁽²⁾

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), è inserito il seguente:
- "Art. 6-bis (Liquidazione coatta amministrativa)
1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.
2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.
3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).
4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore, nell'esecuzione delle funzioni attribuite, è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.
5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si può stabilire, tenuto conto delle funzioni e delle attività istituzionali del Consorzio e ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle

L.R. 25 novembre 2019, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell' Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali.

attività svolte dal CORAP, assicurando nel relativo periodo le funzioni previste dall'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), dalla L.R. 38/2001 e dalla presente legge.

6. Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis del r.d. 267/1942, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza.

7. Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si applica l'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

8. Ai processi in corso si applica l'articolo 43, terzo e quarto comma, del r.d. 267/1942.

9. Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio è perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della sostenibilità economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al CORAP.

10. La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresì coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.

11. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.

12. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.

13. Al commissario liquidatore spetta un compenso per come

L.R. 25 novembre 2019, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agazia Regionale Sviluppo aree industriali.

determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 (Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa). Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore a 2.500,00 euro, onnicomprensivi.

14. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 novembre 2016. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore a 500,00 euro, onnicomprensivi per tutta la durata della procedura.

15. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.”.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio – 17 febbraio 2021, n. 22 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2021, n. 8, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 2 *Principi generali per la costituzione dell'Agazia regionale Sviluppo Aree Industriali.*

1. Nel caso si verificano le condizioni di legge per lo scioglimento o la liquidazione coatta amministrativa del CORAP la Giunta regionale, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni pubbliche

L.R. 25 novembre 2019, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell' Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali.

attribuite al CORAP dalle norme nazionali e regionali e dagli articoli 12, 20, 23 e 24, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale) nonché quelle previste dalla presente legge, e nel contempo procedere al riordino del sistema regionale di sostegno all'insediamento, allo sviluppo e alla competitività delle imprese di ogni comparto economico ed industriale, all'attrazione di investimenti produttivi, entro novanta giorni dal decreto che dispone la liquidazione del CORAP, compatibilmente con la disciplina di legge della procedura di liquidazione coatta amministrativa, con le sue finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge dei principi generali vigenti e dei vincoli di bilancio e sulla base di un sostenibile Piano economico finanziario che garantisca la continuità aziendale, istituisce l'Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali, ente pubblico economico, con legge regionale contenente la disciplina organica dell'Agenzia stessa. L'Agenzia, entro tre mesi dalla sua istituzione, redige il Piano industriale triennale, proposto dal Commissario straordinario e approvato dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari.

2. L'Agenzia, in particolare, conformemente alle funzioni previste dalla legge regionale n. 38/2001 e dalla legge regionale n. 24/2013: sostiene l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, la limitazione del consumo del suolo e delle risorse naturali, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva e la specializzazione degli insediamenti per sostenere le produzioni; introduce strumenti di promozione per l'attrazione di nuovi investimenti; promuove lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e incrementare l'occupazione e la qualificazione; attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese; sostiene le specializzazioni produttive; programma, progetta e gestisce impianti e infrastrutture sostenibili e compatibili con l'ambiente e con i processi produttivi; sostiene l'innovazione tecnologica nelle imprese favorendo l'integrazione tra la ricerca applicata e gli investimenti produttivi; ha competenza per la ideazione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e gestione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA).

3. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Agenzia.

L.R. 25 novembre 2019, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali.

4. La Giunta regionale approva lo statuto, il piano economico finanziario, il bilancio previsionale triennale e il bilancio annuale dell'Agenzia.

5. Le funzioni di vigilanza e controllo sugli atti di cui al comma 4 sono esercitate dal dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico e le funzioni sugli atti di cui al comma 2 e sugli atti gestionali dell'Agenzia sono altresì esercitate dal Revisore unico che, anche in applicazione delle norme in materia di controllo e revisione, provvede semestralmente ad inviare una apposita relazione al Presidente della Giunta regionale.

6. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico dei conti.

I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Agenzia regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

7. Sino alla nomina degli organi di cui al comma 6, l'amministrazione ordinaria dell'Agenzia è demandata a un commissario straordinario, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i dirigenti di ruolo, il quale non ha diritto ad alcun compenso.

8. Nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa del CORAP di cui all'articolo 1 della presente legge o anche al termine dell'eventuale esercizio provvisorio, compatibilmente con la disciplina di legge di tale procedura di rigore e con le sue finalità, con i vincoli di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, ove sostenibile economicamente e coerentemente con il Piano economico finanziario di cui al comma 1, le attività del CORAP e il relativo personale, coerenti con le finalità dell'Agenzia di cui al comma 2, sono trasferiti all'Agenzia che ne assume la gestione per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

Art. 3 *Disposizioni finanziarie.*

L.R. 25 novembre 2019, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in complessivi 5.000,00 euro per l'annualità 2019, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa di bilancio 2019-2021, annualità 2019, con prelievo dal Programma 20.03 - Altri Fondi e allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 4 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.****Art. 1** *Finalità del riordino.*

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
- b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
- d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.

2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.

3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

Art. 2 *Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti.*

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:

- a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
- b) Fondazione Field istituita dalla *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*;
- c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
- d) enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con la *L.R. 21 aprile 2008, n. 9* (istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 10* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 11* (Istituzione del Parco - Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 12* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e la *L.R. 21 aprile 2008, n. 13* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
- e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - *articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*);
- f) Fondazione Mediterranea Terina;
- g) Sial Servizi S.p.A.;
- h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
- i) Comac srl.

Art. 3 *Norme procedurali.*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti ⁽⁶⁾.
2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento economico dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.
3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.
4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:
 - a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;
 - b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
 - c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
 - d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;

b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati ⁽⁷⁾.

7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.

9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.

10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.

11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo ⁽²⁾.

12. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale ⁽³⁾.

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7 ⁽³⁾.

14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali ⁽³⁾.

14-bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio ⁽⁴⁾.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*). Il testo precedente era così formulato: "11. Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*).

(4) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 1*, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1*, della suddetta L.R. n. 43/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 1*, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 8, comma 1*, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1*, L.R. 7 luglio 2021, n. 17, a decorrere dal 9 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo - 19 maggio 2022, n. 124 (pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 2022, n. 21, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato *art. 1, L.R. n. 17/2021*.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291*.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

(7) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 4 *Nomine, requisiti e compensi.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale*, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.
 2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della *legge 6 novembre 2012 n. 190*, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e s.m.i.
 3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.
 4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.
 5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.
-

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 5 *Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale* ⁽⁹⁾.

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.

2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'*articolo 3* della presente legge.

3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi ⁽¹⁰⁾.

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali ⁽⁹⁾.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.

(8) L'art. 2, comma 11, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato articolo 2. L'art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(9) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 14 maggio 2018, n. 10 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 53, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(10) Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.

Art. 6 *Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.*

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di programmazione;
- c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;

b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;

c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.

5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.

6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.

7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

Art. 6-bis *Liquidazione coatta amministrativa* ⁽¹⁾.

1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.

2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'*articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).
4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore, nell'esecuzione delle funzioni attribuite, è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.
5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si può stabilire, tenuto conto delle funzioni e delle attività istituzionali del Consorzio e ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP, assicurando nel relativo periodo le funzioni previste dall'*articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317* (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), dalla *L.R. 38/2001* e dalla presente legge.
6. Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli *articoli 104 e 104-bis del r.d. 267/1942*, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza.
7. Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si applica l'*articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* (Codice dei contratti pubblici).
8. Ai processi in corso si applica l'articolo 43, terzo e quarto comma, del *r.d. 267/1942*.
9. Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio è perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

sostenibilità economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al CORAP.

10. La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresì coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.

11. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.

12. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.

13. Al commissario liquidatore spetta un compenso per come determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 (Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa). Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore a 2.500,00 euro, onnicomprensivi.

14. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 novembre 2016. Qualora il Consorzio non

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore a 500,00 euro, onnicomprensivi per tutta la durata della procedura.

15. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.

(11) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 47*, a decorrere del 26 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1, della medesima legge*). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio – 17 febbraio 2021, n. 22 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2021, n. 8, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato *art. 1, L.R. n. 47/2019*.

Art. 7 Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ⁽¹²⁾.

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'*articolo 3*, commi 11,12, 13 e 14, per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria ⁽¹⁵⁾.

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale n. 27/1996 e s. m. i.

5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il revisore unico ⁽¹³⁾.

6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. Il trattamento economico del direttore generale o del Commissario straordinario, ove nominato è equiparato a quanto previsto dall'*articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) ⁽¹⁶⁾.

7. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
- c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;
- c) un componente nominato dall'ANCE regionale.

9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico gratuito.

10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare ⁽¹⁴⁾.

(12) L' *art. 2, comma 12, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento delle Aziende, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2*.

(13) Lettera così sostituita dall' *art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1 della medesima legge*) e dall' *art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.».

(14) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1 della medesima legge*).

(15) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*).

(16) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 35*. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' *art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11* e dall' *art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*. Il testo precedente era così formulato: «6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all' *articolo 4*. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell' *articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.».

Art. 8 Azienda Calabria Lavoro ⁽¹⁷⁾.

1. [All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all' *articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - *art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*), secondo la procedura di cui all' *articolo 3* della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive] ⁽¹⁸⁾.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario ⁽¹⁹⁾.

4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all' *articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*, e le seguenti ⁽²⁰⁾:

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;

c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

(17) L' *art. 2, comma 13, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2. L' art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30* ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dal presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(18) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 6 aprile 2017, n. 8*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

(19) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera b)*, L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

(20) Alinea così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera c)*, L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

Art. 9 *Ente per i Parchi marini regionali.*

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.

2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.

3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla L.R. n. 9/2008, alla L.R. n. 10/2008, alla L.R. n. 11/2008, alla L.R. n. 12/2008 e alla L.R. n. 13/2008.

4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.

5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.

6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
- c) il comitato d'indirizzo ⁽²¹⁾.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'*articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

8. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;

b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";

c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;

d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;

e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;

f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;

g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;

h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;

i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ⁽²²⁾.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8-bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8-bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento ⁽²²⁾.

8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente ⁽²²⁾.

8-quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese ⁽²²⁾.

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

10 Al direttore generale spetta un'indennità commisurata all'80 per cento di quella spettante all'analoga figura dei Parchi nazionali. Tale indennità è soggetta alla decurtazione prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia di spending review ⁽²³⁾.

(21) Lettera aggiunta dall' *art. 11, comma 1, lettera a)*, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1*, della medesima legge).

(22) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 1, lettera b)*, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1*, della medesima legge).

(23) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 1*, L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1*, della medesima legge).

Art. 10 *Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione* ⁽²⁴⁾.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva ⁽²⁵⁾.

(24) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 17, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione. 1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari.».

(25) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1*, della medesima legge).

Art. 11 *Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese.*

1. Il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, *art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002*), è sostituito dal seguente:

"6. - Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385* e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

2. Dopo il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9*, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. - È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.

4. Fincalabra, socio unico della società "Calabria impresa e territori s.r.l.", deve provvedere alla messa in liquidazione della società "Calabria impresa e territori s.r.l.". L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società "Calabria impresa e territori s.r.l." posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾.

(26) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 18, lettere a) e b)*, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge) e dall'*art. 3, comma 2*, L.R. 7 luglio 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1*, della medesima legge).

(27) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206*.

Art. 12 *Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13 *Agricoltura, montagne e foreste.*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.
2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.
3. Sono abrogati i commi 6-bis, 6-ter dell'*articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9* (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

Art. 14 *Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

Art. 15 *Approvazione degli atti fondamentali degli enti.*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

- a) statuto;
- b) regolamento di organizzazione e funzionamento ⁽²⁸⁾;
- c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e s.m.i.;
- d) programma annuale delle attività;
- e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
- f) dotazione organica e sue variazioni;
- g) alienazione e acquisto di immobili;
- h) accensione di mutui e prestiti.

2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.

3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

(28) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la *Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 132* e la *Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 133*.

Art. 16 *Attività di indirizzo, controllo e vigilanza.*

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:

- a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
- b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
- c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
- d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
- e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
- f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
- g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

Art. 17 *Finanziamento delle attività.*

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli *articoli da 3 a 9* della presente legge.

2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) contributi dello Stato;
- c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

- d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
- e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
- f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
- g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.

4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18 *Risorse umane e strumentali.*

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, - gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli *articoli da 5 a 9* della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

Art. 19 *Controllo di gestione e sistemi contabili.*

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.

e dalle disposizioni di principio contenute nel *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* (Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.

3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e s.m.i.

Art. 20 *Revoca e scioglimento.*

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.

Art. 21 *Adozione degli statuti e dei regolamenti.*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

Art. 22 *Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 20/1999.*

1. Alla *legge regionale 3 agosto 1999, n. 20* (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'*articolo 9* è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti."

b) sono abrogati gli *articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9quinques*;

c) il comma 2 dell'*articolo 10* è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato"

d) l'*articolo 11* è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'*articolo 6, comma 5*, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;

b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;

g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

i) la stipula di contratti e convenzioni;

j) le relazioni sindacali;

k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli *articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2* e s.m.i.,

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli *articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11* (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)".

e) L'*articolo 12* è sostituito dal seguente:

Art. 12

Revisore unico dei conti.

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso".

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

- a) *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 ad esclusione dell'articolo 20* ⁽²⁹⁾;
- b) *legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;*
- c) *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;*
- d) *L.R. n. 9/2008, L.R. n. 10/2008, L.R. n. 11/2008, L.R. n. 12/2008 e L.R. n. 13/2008* ⁽³⁰⁾.

(29) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

(30) Per l'interpretazione autentica, di quanto previsto dalla presente lettera, vedi l' *art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44*.

Art. 24 *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal *decreto-legge 95/2012*, convertito con modificazioni dalla *legge 135/2012*.

Art. 25 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

**Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.**

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.****TITOLO I****Disposizioni generali****Capo I****Oggetto e principi****Art. 1***Oggetto.*

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'*articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59* e negli *articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai comuni, dalle province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.

2. Con la presente legge la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservando a sé esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necessariamente l'esercizio unitario a livello regionale.

3. Il conferimento di cui ai commi precedenti avviene con riferimento ai seguenti settori:

- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità;
- d) polizia amministrativa regionale e locale.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

4. Il riordino di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci àmbiti di autonomia, oltre che nel perseguimento dell'obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari Enti interessati.

5. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali è attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento è precedente all'entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni.

Art. 2*Funzioni degli Enti locali.*

1. La generalità delle funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione sono esercitate dai comuni, tranne quelle conferite alle province ed agli altri Enti locali o quelle riservate alla Regione per assicurarne l'esercizio unitario.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, sono conferite alle province le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale àmbito:

a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;

b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, ambientale, produttivo, turistico e commerciale, sia in quello sociale e culturale;

c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

d) concorrono alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni;

f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso;

g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano.

3. La Regione, con propria legge, può conferire ai comuni, alle province ed agli altri Enti locali ulteriori funzioni amministrative riservate a se stessa in questa legge.

4. I comuni e le province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ⁽³⁾.

(3) Vedi, anche, l'*art. 5, comma 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 18.*

Art. 3*Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

2. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

b) la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;

c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali;

d) riscossione e l'introito delle entrate tributarie o patrimoniali delegate alla Regione dalla normativa nazionale ⁽⁴⁾.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 5, L.R. 31 dicembre 2009, n. 58, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

Art. 4*Esercizio associato delle funzioni e definizione dei livelli ottimali.*

1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni.

2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono individuati secondo indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo.

3. Lo stesso atto che individua i livelli ottimali definisce gli incentivi per promuovere l'esercizio associato delle funzioni e ne fissa principi e criteri direttivi, in conformità a quanto stabilito dal capo V del titolo II del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

4. I comuni interessati e d'intesa tra loro, in coerenza e in armonia con le disposizioni regionali, individuano gli strumenti, le forme e le metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite e ne danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

5. In caso di inadempienza da parte dei comuni interessati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, conferisce le funzioni relative alla Provincia competente per territorio che le esercita entro i successivi sessanta giorni.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali.
7. La Regione promuove le Unioni tra i comuni anche per le finalità di cui all'*art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
8. La decisione sulla fusione dei comuni è rimessa alla libera iniziativa degli stessi, in qualunque fase o stadio dell'esperienza dell'Unione. La legge regionale che sancisce la fusione è, in ogni caso, preceduta da referendum consultivo tra le popolazioni interessate.
9. Le province, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, possono disciplinare nello statuto, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, la suddivisione del proprio territorio in circondari nel cui ambito organizzare gli uffici, i servizi e gli strumenti di partecipazione popolare. Il circondario è organo decentrato dell'amministrazione provinciale.
10. Le province disciplinano con appositi regolamenti il funzionamento dei circondari e l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.
-
-

Art. 5*Indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.*

1. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla presente legge e previo parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero, se mancante, dell'ANCI, UPI, dell'Associazione Piccoli comuni e della Lega delle Autonomie Locali.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

2. La Regione esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali.

Art. 6*Potere sostitutivo.*

[1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che deve provvedere entro sessanta giorni. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente] ⁽⁵⁾.

(5) Articolo abrogato dall'*art. 14, comma 4, L.R. 24 novembre 2006, n. 15.*

Art. 7*Valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini.*

1. La Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Capo II

Conferenza Regione - Autonomie locali ⁽⁶⁾

Art. 8

Composizione.

[1. È istituita la Conferenza Regione - Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.

2. La Conferenza Regione - Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.

3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:

a) i Presidenti delle province;

b) i Sindaci dei comuni capoluogo;

c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo, eletti secondo le procedure indicate dall'articolo 9 ⁽⁷⁾.

4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati] ⁽⁸⁾.

(6) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 15), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

(7) Per le modalità di elezione dei tredici componenti della Conferenza di cui alla presene lettera c), vedi il *Reg. 24 aprile 2003, n. 4*.

(8) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 9*Elezione dei rappresentanti dei comuni.*

[1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei comuni interessati.

2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella Conferenza.

3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta dai Sindaci che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.

4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione indica le modalità per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.

5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.

6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento] ⁽⁹⁾.

(9) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 10*Durata in carica.*

[1. I componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui alle lettere a), b) e c), comma 3, articolo 8, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

2. La Conferenza Regione - Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lettera c) del comma 3, articolo 8, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei comuni della Regione.

3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5, articolo 9.

4. Qualora nel corso della legislatura decadono più della metà dei componenti di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 9, a nuove elezioni di tutti i componenti.

5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori] ⁽¹⁰⁾.

(10) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 11*Convocazioni.*

[1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

sensi del comma 2 dell'articolo 8. La Conferenza è convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli Enti locali] ⁽¹¹⁾.

(11) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 12
Compiti.

[1. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la Conferenza Regione - Autonomie locali:

a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;

b) esprime pareri, ai sensi dell'articolo 13;

c) promuove e sancisce intese, ai sensi del successivo articolo;

d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le province e i comuni;

e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali] ⁽¹²⁾.

(12) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 13*Esitazione dei pareri.*

[1. La Conferenza Regione - Autonomie locali esprime pareri alla Giunta regionale in ordine a:

- a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
- b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;
- c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
- d) atti generali di programmazione regionale.

2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione - Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

3. I pareri di competenza della Conferenza Regione - Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.

4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente] ⁽¹³⁾.

(13) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 14*Intese.*

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

- [1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione - Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali espressione degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali espressione degli Enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.
4. L'intesa di cui al comma 2 è comunicata ai Sindaci dei comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione - Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione - Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione - Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive] ⁽¹⁴⁾.

(14) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 15
Spese di partecipazione.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

[1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'Amministrazione di cui egli è espressione] ⁽¹⁵⁾.

(15) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Capo III

Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative

Art. 16

Obbligo di trasferimento delle risorse.

1. È fatto obbligo alla Regione di provvedere al trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.
 2. La Regione trasferisce annualmente agli Enti locali le risorse finanziarie per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di perequazione, della capacità di autofinanziamento dell'ente beneficiario, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualità.
 3. Le Unità Previsionali di Base del bilancio regionale che riguardano i trasferimenti di cui al precedente comma 2 sono proporzionalmente ridotte od estinte.
-
-

Art. 17*Trasferimento del personale* ⁽¹⁶⁾.

1. Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni conferite alle province, ai comuni e agli altri Enti locali è posto in distacco funzionale, sino alla data di trasferimento di cui al comma 8, presso i medesimi Enti a decorrere dalla data di effettivo passaggio delle funzioni disposto con le modalità e nei tempi previsti dai commi 19, 20 e 21 del presente articolo.

2. I dirigenti regionali che all'entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite agli Enti locali vengono posti in distacco funzionale presso i medesimi Enti con la medesima decorrenza di cui al comma 1.

3. A tutto il personale posto in distacco funzionale viene riconosciuto ed erogato dall'amministrazione regionale lo stesso trattamento economico - giuridico che già fruisce presso la Regione, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

4. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi, il dirigente competente in materia di personale con uno o più provvedimenti, acquisito il parere del "Comitato per le politiche del personale", di cui al comma 15, definisce con riguardo al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale:

a) il contingente, suddiviso per qualifiche e figure professionali, da distaccare presso gli Enti locali;

b) il quadro del personale regionale che svolge le funzioni conferite previste nei commi 1 e 2;

c) il quadro del personale anche di qualifica dirigenziale, non direttamente coinvolto nel processo di conferimento, che ha richiesto il distacco presso gli Enti destinatari di trasferimenti e deleghe;

d) il contingente nominativo finale del personale regionale da distaccare presso gli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

5. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'insieme delle competenze di interesse strutture della Giunta regionale, tutto il personale alle stesse assegnato viene distaccato presso Enti locali.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

6. L'assegnazione in distacco funzionale del personale regionale agli Enti locali è assistita da adeguati interventi formativi di riqualificazione, attivati su indicazione del comitato di cui al comma 15, con oneri a carico della Regione.
7. La Regione può avvalersi degli uffici degli Enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative di interesse anche non esclusivamente locale.
8. Con decreto del dirigente competente in materia di personale, il personale regionale posto in distacco funzionale è trasferito presso gli Enti di cui al comma 1 non oltre il termine di cui al comma 20.
9. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli Enti locali avviene in conformità alle tabelle di equiparazione formulate, previo parere del comitato di cui al comma 15, sulla base delle posizioni giuridiche e del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.
10. I dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge, conservano i benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare per effetto di norme statali, regionali o contrattuali, nonché i benefici derivanti dalle disposizioni recate dalla *legge regionale 2 maggio 1986, n. 19*. Il termine di scorrimento di graduatorie di selezione per le sole progressioni verticali è prorogato a mesi 24 dalla data di pubblicazione dei relativi decreti. Le modifiche intervenute nello stato giuridico ed economico dei dirigenti e dei dipendenti ancorché trasferiti per effetto della norma di cui sopra, restano a carico del bilancio della Regione ⁽¹⁷⁾.
11. Al fine di assicurare la continuità dell'azione formativa regionale e di non disperdere un patrimonio significativo di esperienze, le amministrazioni provinciali possono assumere con procedure selettive riservate i dipendenti dei centri convenzionati di cui alla tabella A della legge n. 15/1990, modificata dalla *legge n. 10/1994*, non già transitati nei ruoli regionali e continuativamente alle dipendenze dei medesimi centri negli ultimi tre anni.
12. Il personale inquadrato nei ruoli degli Enti locali non può chiedere il comando o il trasferimento nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale per almeno cinque anni dalla data dell'effettivo trasferimento.
13. Al personale regionale trasferito ai sensi dei precedenti commi, la Regione riconosce incentivi economici una tantum calcolati sulla base

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

delle quote erogate dalla stessa a titolo di trattamento accessorio, di retribuzione di posizione e di risultato. Tali incentivi sono determinati previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da concludersi entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di distacco funzionale ⁽¹⁸⁾.

14. Il personale trasferito ai sensi delle norme contenute nel presente articolo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata presso l'ente di appartenenza e fatti salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale.

15. Al fine di una corretta ed efficace gestione dei processi di mobilità del personale da trasferire presso gli Enti locali, è istituito il comitato per le politiche del personale, cui sono affidati compiti di indirizzo e consultivi in ordine alla elaborazione dei criteri e delle modalità di:

a) gestione del personale regionale posto in distacco funzionale;

b) inquadramento del personale stesso nei ruoli degli Enti locali;

c) gestione del personale, proveniente dallo Stato;

d) salvaguardia della professionalità acquisita, formazione e riqualificazione del personale interessato dalla mobilità.

16. Il comitato esprime pareri obbligatori per l'adozione di tutti gli atti a carattere generale relativi alla mobilità del personale impegnato nell'assolvimento delle funzioni oggetto di conferimento alla Regione e agli Enti locali.

17. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:

a) l'assessore regionale competente in materia di personale, o un dirigente regionale da lui delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante della delegazione regionale dell'ANCI;

c) un rappresentante dell'UPI regionale;

d) un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCEM;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

e) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dotate della rappresentatività fissata dalle norme vigenti.

18. La data di passaggio delle funzioni è stabilita, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con uno o più decreti del direttore generale competente per materia.

19. Contestualmente al passaggio delle funzioni e con i medesimi decreti si dispone il distacco funzionale delle unità di personale, come individuate ai sensi del comma 4.

20. I decreti di cui al comma 18 sono adottati entro 4 mesi dagli accreditamenti di risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

21. Il trasferimento agli Enti locali di risorse umane deve comunque concludersi non oltre 6 mesi dalla data di passaggio delle funzioni fissata dai decreti di cui al comma 18.

(16) Vedi anche l'*art. 15, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 14, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «10. Ai dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge sono assicurate le progressioni orizzontali e verticali, ove spettanti. La Regione provvede ad accreditare i relativi fondi, soggetti a rendiconto, da erogare a favore dei dipendenti in questione.».

(18) A parziale modifica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 16, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

Art. 18*Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali.*

1. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione.

2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al precedente comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie di cui al comma precedente sono destinate a coprire sia gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione che quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali e alle autonomie funzionali. Alla ripartizione dei fondi tra i destinatari delle funzioni trasferite dallo Stato si provvede con la legge di bilancio.

4. Sono, altresì, previste e stanziare nel bilancio di previsione annuale, le somme occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni.

5. I beni mobili, necessari per l'esercizio delle funzioni conferite, sono ceduti sulla base di intese tra la Regione e gli Enti destinatari del conferimento delle funzioni.

6. Tutte le attività di cui al presente articolo ed all'articolo 17 devono concludersi, comunque, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19*Obbligo di informazione.*

1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, sia su richiesta sia con cadenza periodica, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

2. La Regione garantisce a tutti gli Enti locali l'accesso alle sue banche dati relative alle funzioni conferite, nonché promuove la costituzione e l'implementazione di nuove banche dati nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.

Art. 20*Osservatorio sulla riforma amministrativa e monitoraggio.*

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio sulla riforma amministrativa con compito di monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta realizzazione nel sistema delle autonomie.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un rapporto sullo stato delle autonomie e una relazione sull'andamento del conferimento delle funzioni e sui suoi riflessi in materia di impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate ed agli esiti della contrattazione in sede decentrata.

Art. 21*Termine per l'esitazione dei pareri.*

1. I pareri previsti dalla presente legge, anche se obbligatori, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il parere si intende positivamente acquisito.

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

Capo I

Àmbito di applicazione

Art. 22

Oggetto.

1. Il presente titolo individua e disciplina le funzioni ed i compiti di competenza della Regione e quelle da conferire agli Enti locali nei settori dell'"artigianato", "agricoltura", "industria", "sportello unico", "ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "cooperazione", "fiere e mercati", "commercio", "turismo".

Art. 23

Sportello unico per le attività produttive.

1. La Regione riconosce lo Sportello unico per le attività produttive quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.

2. Lo sportello unico per le attività produttive è istituito a cura dei comuni.

3. I comuni, singoli o associati con altri Enti locali, esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;

b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di imprese e consorzi di imprese.

4. La struttura del Comune, a cui è affidata la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese, cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi dell'*art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997*.

5. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa, lo sportello unico per le attività produttive sviluppa le necessarie forme di raccordo e integrazione con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 214/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai comuni, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli Enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi su tutto il territorio regionale, nonché di realizzare, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione, ai sensi dell'*articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998*, per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.

7. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli Enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

8. Nei comuni facenti parte di Comunità Montane le funzioni relative allo sportello unico delle attività produttive possono essere delegate alle Comunità Montane dagli stessi comuni.

9. Spetta alle province concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per la istituzione e gestione dello sportello unico per le attività produttive, favorendo forme di gestione associata entro àmbiti territoriali individuati come ottimali.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 24*Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle province.*

1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le province.

2. Le province:

a) istituiscono, a livello provinciale, lo "Sportello delle attività produttive", il quale assicura ai comuni ed alle loro associazioni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli sportelli unici per le attività produttive;

b) promuovono, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, corsi di formazione, aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici per le attività produttive, preposti allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui al precedente articolo;

c) provvedono all'ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi;

d) curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.

3. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, le province stipulano appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.

4. La Regione organizza un sistema regionale di monitoraggio delle attività degli sportelli unici provinciali e comunali.

Art. 25*Agevolazione del credito.*

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono riservati alla Regione gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazione e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.
 2. La Regione, di concerto con le province, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
 3. La Regione favorisce le iniziative promosse dalle province dirette a garantire agevolazioni creditizie alle imprese.
-

Capo II**Agricoltura****Art. 26**

Funzione della Regione, delle province, delle Comunità Montane e dei comuni.

1. La Regione, le province, le Comunità Montane ed i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla *legge regionale 23 luglio 1998, n. 9*.
2. Alle Province, oltre alle funzioni e ai compiti di cui al comma precedente, sono conferiti compiti di istruttoria tecnico-amministrativa di cui alle lettere b), h), p) e q) dell'*art. 2, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9* ⁽¹⁹⁾.
3. Per il trasferimento del personale e dei beni di cui al Capo 4, *legge regionale 23 luglio 1998, n. 9*, si osservano le stesse modalità, procedure e termini di cui alla presente legge.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

4. [Rientra nella competenza della Regione la redazione, valutazione e approvazione dei programmi e dei piani di intervento di tutto il settore agricolo, nonché la definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione degli stessi] ⁽²⁰⁾.

5. Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relative a:

- a) patti agrari;
- b) interventi per calamità naturali: definizione aree danneggiate;
- c) formazione proprietà contadina: piani di riordino;
- d) orientamento prodotti agroalimentari;
- e) meccanizzazione agricola e UMA;
- f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P.;
- g) piante aromatiche e officinali;
- h) vivaismo ed attività sementiera;
- i) contabilità aziendale;
- j) statistica agraria;
- k) cartografia;
- l) ecologia agraria ⁽²¹⁾.

(19) Comma così sostituito, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 2, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*. Successivamente detto comma 2 è stato soppresso dall'*art. 31, comma 4, primo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con la soppressione del citato comma 2, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare la formulazione precedente alla sostituzione da esso disposta; qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, che tornerebbe ad essere pertanto la seguente: «2. Alle province, oltre alle funzioni e i compiti amministrativi previsti dalla legge regionale di cui al precedente

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

comma, possono essere conferiti quelli di cui alle *lettere b), f), h), p) e q), comma 1, articolo 2 e lettera g), comma 1, articolo 4, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.*».

(20) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 3, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*, poi soppresso per effetto dell'art. 31, comma 4, secondo alinea, *L.R. 11 maggio 2007, n. 9*, il quale ha soppresso il testo del presente comma ivi riportato.

(21) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 3, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

Capo III**Artigianato****Art. 27***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonché:

a) il coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali ed alle autonomie funzionali orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali;

b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane,

c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998*;

d) la disciplina della convenzione con l'Artigianocassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonché i rapporti con gli istituti di credito,

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

e) la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale calabrese;

f) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata.

Art. 28*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del piano territoriale regionale;

b) le funzioni conferite alla Regione dall'*articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;

c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali;

d) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo;

e) il sostegno a progetti speciali di rilievo provinciale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.

Art. 29*Funzioni dei comuni.*

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**1. I comuni esercitano:**

a) funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in tale quadro, propri strumenti di programmazione e pianificazione in sintonia con le esigenze della comunità e del territorio;

b) funzioni e compiti concernenti la promozione e la qualificazione dei prodotti artigianali di esclusivo interesse locale.

2. Sono, altresì, attribuiti ai comuni, anche in forma associata, le funzioni ed i compiti relativi all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale.

Art. 30*Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura* ⁽²²⁾.

1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che si avvalgano per le attività di accertamento e controllo degli uffici provinciali regionali .

(22) Articolo così sostituito dall'art. 38, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 30. Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. 1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell'artigianato.».

Capo IV

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Industria

Art. 31

Oggetto.

1. Le funzioni regionali concernenti la materia industria sono comprensive di qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di beni e merci anche immateriali, nonché l'erogazione e scambio di servizi finalizzati al sostegno di tali attività.

Art. 32

Fondo unico regionale per l'industria.

1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'*art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 112 del 1998* e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria.

Art. 33

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti:

a) la partecipazione alla elaborazione ed attuazione delle politiche e degli interventi comunitari e nazionali in materia di industria, salvo quanto previsto dall'*art. 18 del D.Lgs. n. 112 del 1998*;

b) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico tenuto conto della vocazione delle specifiche parti del territorio;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;

d) l'attribuzione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 32;

e) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all'art. 23;

f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese;

g) la determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto concerne le relazioni tra Regione, Enti locali e soggetti privati, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

2. La Regione, con apposita legge da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, disciplina l'individuazione delle aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, nell'ambito delle linee di assetto territoriale di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/1987, garantendo la partecipazione degli Enti locali interessati al procedimento di individuazione di tali aree. Con il medesimo provvedimento legislativo vengono, altresì, disciplinate le forme di gestione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e le modalità di acquisizione dei terreni ricompresi nelle aree di cui al periodo precedente.

Art. 34*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'*art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998*;

b) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;

c) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;

d) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;

e) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico

f) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

g) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione;

h) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;

i) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente;

l) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali.

2. Le province, inoltre, concorrono, anche in riferimento all'*articolo 3 della legge n. 488/1992*, alla formazione delle attività di cui alla lettera b) all'*articolo 33*.

3. Al fine di favorire lo sviluppo socio - economico locale, le province promuovono gli istituti e gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione nazionale vigente, anche mediante apposite modalità di confronto e concertazione tra Enti locali, forze economiche e sociali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.

Art. 35*Funzioni dei comuni.*

1. Ai comuni sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e pianificazione degli obiettivi comunali di sviluppo territoriale, economico, sociale e culturale, in sintonia con il programma provinciale e regionale;

b) individuazione e gestione, singolarmente o in forma associata, delle aree ecologicamente attrezzate per attività produttive e individuano le aree industriali per insediamenti produttivi da parte di consorzi di imprese;

c) rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi in conformità alle disposizioni della legge regionale, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Art. 36*Programmazione degli interventi.*

1. Con apposita legge regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, sono disciplinate le procedure della programmazione degli interventi nel settore "sviluppo economico ed attività produttive" di cui al Titolo II del *D.Lgs. n. 112 del 1998*, garantendo l'effettiva partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nei successivi novanta giorni, in conformità con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e nel rispetto dei principi di cui al *D.Lgs. n. 123 del 1998*, con provvedimento legislativo regionale si assicura:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico articolato in piani di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in àmbiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse attivabili;

b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali, quelli statali e dell'Unione europea;

c) il coordinamento della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;

d) la semplificazione e lo snellimento procedurale relativamente all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;

e) il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive tenuto conto delle disposizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997;

f) le modalità di amministrazione del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 32, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio.

2. In conformità a quanto disposto dalle leggi regionali di cui al precedente comma, le province assicurano il coordinamento dei programmi di sviluppo definiti in àmbiti territoriali locali.

Capo V**Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia****Art. 37***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, concernenti:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

a) la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;

b) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;

c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del *D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412*, nonché compiti di assistenza agli stessi; di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo di impianti termici;

d) l'elaborazione e l'attuazione del piano energetico regionale, in riferimento anche ai contributi ed agli incentivi di cui agli *articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento, nonché degli obiettivi e delle linee della politica energetica di cui all'*art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1998*;

e) la promozione di azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici, allo sviluppo ed all'uso di fonti rinnovabili ed al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia.

2. È, altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato e non conferiti agli Enti locali ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.

Art. 38*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione;

c) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti in coerenza con quanto previsto dall'*art. 31 della legge n. 10/1991*;

d) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui alla lettera c) dell'articolo 39, facendo riferimento ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;

e) le funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei contributi di cui agli *articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991*, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

Art. 39*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'*art. 30 della legge n. 10/1991*, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa;

b) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella *legge n. 10/1991*, in relazione al progetto delle opere, la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni della legge stessa e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;

c) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del Piano strutturale comunale (P.S.C.), ai sensi dell'*art. 5*,

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

comma 5, della legge n. 10/1991, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

d) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, per i comuni superiori a quindicimila abitanti.

Art. 40*Esercizio delle funzioni provinciali e comunali.*

1. Province e comuni esercitano le funzioni di cui ai precedenti articoli nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale.

Capo VI**Miniere e risorse geotermiche****Art. 41***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative che ne assicurano l'esercizio unitario a livello regionale ed in particolare le seguenti:

a) la verifica delle autorizzazioni per i permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario e dei programmi di ricerca;

b) la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dalle leggi statali a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessione per la coltivazione di minerali solidi e risorse geotermiche;

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) la determinazione delle tariffe, da corrisondersi da parte dei richiedenti, per le autorizzazioni, verifiche, collaudi e la determinazione dei canoni dovuti dai titolari di concessioni e permessi, nei limiti stabiliti dalla Regione;

d) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i comuni interessati, dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui alla lettera a) del presente comma e di idrocarburi con esclusione di quelli in mare;

e) l'organizzazione dei sistemi informativi telematici e delle banche dati relativi alle attività del settore.

Art. 42*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca;

b) la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee. Le province si avvalgono delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza;

c) l'elaborazione dei Piani di Settore dell'Attività estrattiva in conformità con le linee di programmazione regionale.

2. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo può essere attuato anche mediante accordi di collaborazione interprovinciali.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 43*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la tenuta del registro comunale dei permessi di ricerca e delle concessioni in materia di cave e torbiere;

b) l'esercizio dell'attività di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee, anche attraverso le Aziende sanitarie locali (A.S.L.);

c) la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.

Capo VII**Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura****Art. 44***Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come disciplinate dalla *legge 29 dicembre 1993, n. 580*, collaborano con la Regione e gli Enti locali nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, al fine dello sviluppo economico locale, attraverso

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

l'aggregazione delle componenti socio-economiche presenti sul territorio. La Regione e gli Enti locali promuovono periodiche riunioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di realizzare e mantenere la collaborazione di cui al precedente comma.

Art. 45***Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.***

1. La Regione promuove forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:

a) l'analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo calabrese;

b) l'internazionalizzazione delle imprese calabresi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti calabresi;

c) l'informazione alle imprese in ordine all'accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;

d) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.

3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di Commercio, trasmette annualmente al Ministero delle Attività produttive una relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dell'*articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998.*

Art. 46***Controllo sugli organi camerali.***

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, ai sensi dell'*art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*, attraverso la Giunta regionale.
 2. Lo scioglimento dei Consigli camerali, nei casi previsti dall'*art. 5 della legge n. 580/1993*, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, salvo quanto previsto all'*art. 38, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998*.
 3. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, nonché di acquisire le informazioni necessarie alla relazione di cui all'*art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998*, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura presentano annualmente alla Regione una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.
 4. La relazione annuale di cui al comma precedente, deve contenere:
 - a) lo statuto e le relative modificazioni;
 - b) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
 - c) il bilancio consuntivo e i relativi allegati.
 5. Su richiesta della Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono ogni atto o documento rilevante ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo disciplinate nel presente articolo.
 6. I rappresentanti della Regione nei Collegi dei revisori dei conti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono designati ai sensi della *legge regionale n. 39/1995*.
-

Art. 47*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b) L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali;

c) la redazione e la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione in materia;

e) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche attraverso lo sportello regionale per le attività produttive;

f) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni fuori dai confini nazionali;

g) la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese calabresi;

h) la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;

i) l'emanazione dei regolamenti per la gestione del piano dei mercati all'ingrosso;

l) la realizzazione dei centri merci.

Capo VIII**Fiere e mercati****Art. 48***Funzioni dei comuni.*

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

1. I comuni esercitano, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

Capo IX**Commercio****Art. 49***Oggetto.*

1. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita.

Art. 50*Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio per come definite dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

2. La Regione disciplina, ove occorra, con successivi provvedimenti attuativi, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione ed allo sviluppo del commercio secondo gli obiettivi e le finalità contenute nel Titolo I della *L.R. 11 giugno 1999, n. 17*, e nel Titolo I della *L.R. 11 giugno 1999, n. 18*, sentite le rappresentanze delle autonomie territoriali e funzionali, nonché le organizzazioni dei

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Sono di competenza della Regione, in particolare, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) il coordinamento delle funzioni conferite alle province, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;

b) l'istituzione dell'osservatorio regionale del commercio come definito dall'*art. 19, comma 1, della L.R. 11 giugno 1999, n. 17*, in attuazione dell'*art. 6, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 114/1998*;

c) la definizione del provvedimento attuativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 51*Funzioni delle province.*

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

2. Esse curano inoltre:

a) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;

b) la definizione dei criteri generali per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;

c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.

Art. 52*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e alla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

Capo X**Turismo****Art. 53***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;

b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese;

c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;

e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale;

f) lo studio, la ricerca e la programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e di assistenza del turista;

g) la promozione in Italia ed all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti presenti sul territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva,

h) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi da parte delle province;

i) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;

l) la vidimazione delle tariffe delle strutture.

2. La Regione coopera con le province ed i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

Art. 54*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;

c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;

d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;

e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;

f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;

g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;

h) [tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco] ⁽²³⁾;

i) incentivazione delle associazioni pro-loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;

l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;

m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lettera i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;

n) le agenzie di viaggio e turismo;

o) [le associazioni pro-loco] ⁽²⁴⁾;

p) la concessione di contributi;

q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;

s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;

t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale;

u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi.

2. Le province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.

3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari delle A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti ⁽²⁵⁾.

(23) Lettera abrogata dall'art. 14, comma 2, lettera b), L.R. 19 novembre 2020, n. 22, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della suddetta L.R. n. 22/2020.

(24) Lettera abrogata dall'art. 14, comma 2, lettera b), L.R. 19 novembre 2020, n. 22, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della suddetta L.R. n. 22/2020.

(25) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 4, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Art. 55*Funzione dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) formulazione di proposte alla Provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;

b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;

c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni pro-loco;

d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

e) l'autorizzazione all'esercizio della attività delle strutture recettive e la relativa vigilanza.

Capo XI**Cooperazione****Art. 56***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione:

a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;

b) l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla cooperazione;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale.

Art. 57

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti riguardanti:

a) la concessione di agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;

b) la concessione di agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;

c) la concessione di agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;

d) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;

e) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.

Art. 58

Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano la funzione amministrativa relativa alla concessione dei contributi e agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo I

Oggetto

Art. 59

Oggetto.

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

Capo II

Disposizioni generali

Art. 60

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) il coordinamento dello sviluppo di un sistema informativo regionale ambientale nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto, in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;

b) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività;

c) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni;

d) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

e) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

f) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali;

g) l'intervento finalizzato a favorire lo sviluppo termale.

Art. 61*Funzioni delle province.*

1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

3. Le province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;

b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;

c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;

d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;

e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali ⁽²⁶⁾.

(26) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 5, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Art. 62

Funzioni dei comuni.

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) predispongono attività di controllo al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

b) istituiscono sistemi tecnologici di monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua potabile e dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti alimentari;

c) adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei cittadini.

Capo III

Territorio ed Urbanistica

Art. 63

Funzioni della Regione, delle province e dei comuni.

1. Le funzioni ed compiti amministrativi della Regione, delle province e dei comuni, sono quelli definiti dalla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*.
 2. Ai comuni ed alle province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui ai commi 1 e 2, legge regionale 23 febbraio 1995, n. 3.
-

Sezione I

Edilizia residenziale pubblica

Art. 64

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
 - a) le iniziative di coordinamento con i comuni e le province per la realizzazione dei programmi sull'edilizia residenziale pubblica;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento alle province delle risorse finanziarie destinate al settore;

c) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie;

d) la elaborazione degli indirizzi volti alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

Art. 65*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;

b) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;

c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;

d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;

e) la concessione dei contributi ai comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;

f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;

g) la concessione dei contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.

Art. 66*Funzione dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con finanziamento a totale carico pubblico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale, ivi compreso l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso;

b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque beneficiarie di contributi pubblici;

e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;

g) la definizione delle modalità e delle periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;

h) la determinazione delle riserve di alloggi;

i) il superamento del rapporto vani - composizione del nucleo familiare;

l) istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Capo IV

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I

Funzioni di carattere generale e protezione della flora e della fauna

Art. 67

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

c) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito di un programma regionale triennale per la tutela dell'ambiente, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta;

d) il coordinamento degli interventi ambientali.

2. Il programma di cui alla lettera c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l'approvazione dei piani regionali di intervento di cui all'*art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 20*, la cui attuazione è demandata alle province cui sono trasferite le risorse finanziarie stanziata a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale, secondo le modalità stabilite dai piani stessi.

Art. 68

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione,

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla *legge 19 dicembre 1975, n. 874*.

Sezione II

Valutazione di impatto ambientale

Art. 69

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale per le opere e gli interventi che, ai sensi dell'*art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*, sono trasferite con apposito atto statale di indirizzo e coordinamento.

Sezione III

Attività a rischio di incidente rilevante

Art. 70

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
- a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all'*art. 4 del D.P.R. n. 175/1988*, ivi compresi i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica;
 - b) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che comportano rischio di incidente rilevante;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) la predisposizione dei piani di risanamento ambientale e di salvaguardia della popolazione per le aree individuate ai sensi della precedente disposizione.

2. Spetta altresì alla Regione la creazione ed il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l'individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Art. 71*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi l'istruttoria tecnica ed i provvedimenti conseguenti agli esiti di tali istruttorie e le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale.

Art. 72*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) la diffusione tra la popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 18 maggio 1997, n. 137, in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

b) il raccordo e l'utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

c) gli interventi urbanistici, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Sezione IV

Aree ad elevato rischio di crisi ambientale

Art. 73

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative riguardanti:

a) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

b) la dichiarazione dello stato di elevato rischio di crisi ambientale per le aree di cui alla lettera precedente. Tale dichiarazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile per una sola volta;

c) la predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento, volti ad individuare le priorità di intervento per ciascuna delle aree di cui alla lettera a).

Sezione V

Parchi e riserve naturali

Art. 74

Funzioni della Regione.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'istituzione e delimitazione delle aree naturali protette di interesse regionale.

Art. 75

Funzioni delle province ⁽²⁷⁾.

[1. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione delle aree di cui all'articolo 74].

(27) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 3, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Sezione VI

Inquinamento delle acque

Art. 76

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
- a) classificazione dei corpi idrici secondo obiettivi di qualità e destinazione funzionale;
 - b) individuazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento di cui al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 152/1999, con indicazione delle attività ammissibili nelle zone ed aree indicate;
 - c) criteri ed indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque e del catasto degli scarichi;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

d) criteri e metodologie per le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, monitoraggio, analisi e controllo delle acque e degli scarichi;

e) fissazione dei valori limite degli scarichi e dei valori di qualità dell'acqua;

f) adozione dei piani di risanamento delle acque, vigilanza e coordinamento delle azioni e degli interventi degli organismi responsabili della loro attuazione.

Art. 77*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche;

b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque;

c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;

d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo;

e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 78*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature;

b) adozione delle misure di emergenza, previa intesa con l'Ente di ambito di cui all'*articolo 43, legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10*, volte ad assicurare l'approvvigionamento idrico.

Art. 79*Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.*

1. L'ARPACAL esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) rilevazione delle caratteristiche quali - quantitative dei corpi idrici, delle zone costiere e delle acque sotterranee;

b) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

c) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;

d) predisposizione e pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane;

e) trasmissione all'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale dei dati relativi all'attuazione del D.Lgs. n. 152/1999, con particolare riferimento alla funzionalità dei depuratori.

2. Sono abrogate le disposizioni della *L.R. 3 ottobre 1997, n. 10*, nella parte in cui attribuivano le funzioni di cui al primo comma a soggetti diversi dall'ARPACAL,

Sezione VII

Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 80

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) individuazione di aree regionali o, d'intesa con le regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento;

b) individuazione delle aree in cui possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento;

c) adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e, in generale, dei piani di settore;

d) definizione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi ai fini della predisposizione del piano regionale;

e) definizione dei criteri per l'adozione, da parte dei comuni, dei piani di classificazione acustica del proprio territorio, ai sensi dell'*art. 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447*;

f) definizione dei criteri e delle metodologie per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni, nei casi previsti dall'*art. 7 della legge n. 447 del 1995*, dei piani di risanamento acustico;

g) definizione dei criteri per il coordinamento dei piani comunali di classificazione e di risanamento acustico con gli strumenti urbanistici vigenti, compresi i piani urbani del traffico;

h) fissazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi potenzialmente idonei al

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

superamento dei valori limite, così come definiti dal *D.P.C.M. 14 novembre 1997*, con particolare riferimento ai provvedimenti che autorizzano deroghe temporanee ai limiti di emissione;

i) fissazione di valori - limite di emissione degli inquinanti e dei valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;

l) adozione di norme tecniche, criteri e direttive per la prevenzione dell'inquinamento, ivi compreso quello elettromagnetico, e l'esercizio di azioni di risanamento a cura del CO.RE.COM. - Calabria per le funzioni connesse all'inquinamento elettromagnetico;

m) definizione dei criteri per effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria e per la tenuta degli inventari delle fonti di emissione;

n) fissazione delle linee di indirizzo per la gestione di situazioni di emergenza;

o) rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti industriali di cui al D.P.R. n. 203/1988 e relativi poteri di sospensione revisione e revoca. In caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici, la cui autorizzazione è riservata allo Stato ai sensi dell'*art. 29, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 112/1998*, la Regione svolge una funzione consultiva;

p) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico ed elettromagnetico predisposti dagli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;

q) la definizione, con il contributo dell'ARPACAL e del CO.RE.COM. - Calabria, di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

r) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti dal CO.RE.COM. - Calabria, d'intesa con l'ARPACAL, secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale ed elettromagnetica nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

s) l'individuazione di standard minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

Art. 81*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione;

b) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento;

c) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei comuni;

d) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica;

e) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

f) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione;

g) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;

h) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.

Art. 82*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) adozione delle misure di limitazione della circolazione;
- b) rilevazione delle emissioni sonore prodotte da veicoli;
- c) predisposizione degli interventi operativi nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento;
- d) predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria nel territorio comunale di cui all'*art. 2 del D.M. 23 ottobre 1998*;
- e) redazione dei piani di risanamento comunali ed i piani comunali di classificazione acustica ed elettromagnetica;
- f) adozione del regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- g) rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità definite dalla Regione, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, anche in deroga ai limiti di cui all'*art. 2 della legge n. 447 del 1995* ed ai relativi decreti attuativi;
- h) approvazione dei progetti di risanamento dell'ambiente esterno elaborati dalle imprese;
- i) esercizio dei poteri di urgenza per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento, o abbattimento delle emissioni sonore o elettromagnetiche, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;
- l) interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

m) controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;

n) informazioni alla popolazione nelle materie indicate nella presente sezione;

o) rilevazione e verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente delle emissioni elettromagnetiche, tramite la struttura CO.RE.COM. - Calabria che opererà di concerto con l'ARPACAL.

2. Per le emissioni elettromagnetiche, l'inibitoria di cui alla lettera i) è subordinata alla sospensione parziale o totale dell'autorizzazione all'esercizio da parte del CO.RE.COM. - Calabria.

Art. 83*Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.*

1. L'ARPACAL svolge le funzioni attribuite al Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC) dalla legge regionale 8 agosto 1984, n. 19.

2. L'Agenzia esercita inoltre le seguenti funzioni:

a) rilevamento delle emissioni e della qualità dell'aria;

b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;

c) predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell'aria nella Regione.

Sezione VIII**Gestione dei rifiuti**

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 84*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

a) predisposizione ed approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 22/1997, contenente la disciplina della raccolta differenziata, l'aggiornamento delle aree da sottoporre a bonifica, degli àmbiti territoriali ottimali e le linee guida di intervento per la messa in sicurezza e bonifica, nonché tutte le componenti previste dall'art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389;

b) adozione di misure procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali ed all'ARPACAL;

c) coordinamento e promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani ed assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;

d) istituzione di un fondo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e concessione dei relativi finanziamenti, ai sensi, dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 22/1997.

Art. 85*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) individuazione, sulla base dei criteri previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti e sentiti i comuni interessati, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

b) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento rifiuti;

d) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22/1997,

e) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;

f) elaborazione di una relazione annuale, da inviare alla Regione, sullo stato di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti;

g) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati inerenti la produzione e gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati dagli àmbiti territoriali ottimali.

Art. 86*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) predisposizione degli interventi di attuazione dei piani regionali e provinciali per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del territorio;

b) approvazione dei progetti di bonifica che interessino il territorio di un solo Comune o, d'intesa coi comuni interessati, intercomunali e controllo sulla esecuzione degli stessi;

c) esecuzione diretta dei progetti di bonifica in caso di mancata individuazione dei soggetti responsabili;

d) esercizio in via provvisoria ed urgente dei poteri necessari in attesa dell'intervento regionale e provinciale;

e) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province.

Capo V

Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 87

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:
 - a) rilascio, d'intesa tra le regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;
 - b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;
 - c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;
 - d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;
 - e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
 - f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;
 - g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
 - h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;
 - i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;
 - l) stipulazione, con lo Stato e le regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. approvato con *R.D. n. 1775/1933*; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.

Art. 88*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;

b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;

c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;

d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dal *R.D. n. 523/1904*, dal *R.D. n. 2669/1937* e dal *R.D. n. 1775/1933*;

e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro italiano dighe (R.I.D.) ai sensi dell'*art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 112/1998* e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;

f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso, concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lettera a) del precedente comma è delegata al Registro italiano dighe (R.I.D.). Le province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..

Art. 89*Funzioni dei comuni.*

1. Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal *R.D. n. 523/1904* e dal *R.D. n. 2669/1937*, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica; qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della *legge 5 gennaio 1994, n. 37* in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;

d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;

e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

3. I comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni in forma associata.

Capo VI**Opere pubbliche****Art. 90***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad ospitare propri uffici;

b) l'individuazione delle zone sismiche e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.

2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi di edilizia ospedaliera avvalendosi delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali.

Art. 91*Funzioni conferite agli Enti Locali.*

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'*art. 93 del decreto legislativo n. 112/1998* sono trasferite ai comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle province per i lavori localizzati nei restanti comuni.
 2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli Enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) e b) della *legge regionale 26 maggio 1997, n. 9*, per come modificata dalla *legge regionale 24 maggio 1999, n. 14*.
 3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli Enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico - amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti.
-

Art. 92*Misure urbanistiche.*

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi della *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*, purché sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere.
2. L'amministrazione competente alla realizzazione delle opere è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistici territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale, nonché gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.
3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime tra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro e non oltre il termine di 45 giorni. L'approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d'urgenza delle opere.

4. Per la realizzazione di opere ed interventi che richiedono pareri, nulla - osta e autorizzazioni di altri Enti e Pubbliche Amministrazioni, valgono le norme di cui alla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*.

Art. 93
Vigilanza.

1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, può disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli Enti locali, loro consorzi ed Enti strumentali siano osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti statali e regionali.

2. Con deliberazione della Giunta, da adottare sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalità e le procedure per l'espletamento dei controlli.

3. Qualora siano accertate gravi irregolarità, la Giunta regionale può procedere alla revoca del finanziamento concesso, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Enti interregionali quando realizzano opere pubbliche per le quali sia intervenuto un finanziamento della Regione o di cui la Regione stessa ne abbia la gestione.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 94

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza.

1. La Regione, i comuni, le Comunità Montane e le province esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea con le relative attività previste dal *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*.

Art. 95

Consulta tecnica regionale.

1. Le funzioni della Consulta di cui alla *legge regionale 26 maggio 1997, n. 9*, sono esercitate per le opere e gli interventi ricadenti nei territori di più province e per quelle di interesse regionale.

Capo VII

Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili.

Art. 96

Funzioni della Regione.

1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente Capo sono riservate alla Regione:

a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'*articolo 88, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 112/1998* dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;

b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;

c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;

d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;

e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;

f) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

g) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna ⁽²⁸⁾;

h) l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;

i) l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;

l) la classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;

m) l'estimo navale.

2. I criteri, requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

(28) Lettera così modificata dall'art. 45, comma 9, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Art. 97*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al *D.M. 24 gennaio 1996*;

b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;

c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;

d) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;

e) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.

Art. 98*Funzioni dei comuni.*

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti riguardanti:

a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;

b) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;

c) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;

d) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;

e) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;

f) il rilascio delle concessioni relative a beni del demanio marittimo a fini turistico - ricreativi e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;

g) il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;

h) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.

Art. 99*Durata delle concessioni demaniali marittime.*

1. Le concessioni di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494*, di conversione del *D.L. 5 ottobre 1993, n. 400*, sono

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione, fatta salva la facoltà di revoca prevista dall'articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione.

Capo VIII**Viabilità****Art. 100***Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;

b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all'articolo 103, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento e sviluppo;

c) alla individuazione, sentite le province, degli ambiti territoriali nei quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata ai fini della tutela del paesaggio;

d) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;

e) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della *legge 19 ottobre 1998, n. 366*.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 101*Rete di interesse regionale.*

1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita la Conferenza Regione - Autonomie Locali, provvede alla individuazione della rete di interesse regionale.

Art. 102*Funzioni delle province.*

1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'*art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998* e al *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461*, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'articolo 100, le province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali ed in coerenza con quanto disposto dal Piano regionale dei trasporti, le funzioni concernenti:

a) gestione e vigilanza;

b) programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;

c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale di cui all'articolo 103.

3. Sulla rete trasferita le province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli Enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente.

Art. 103*Programma triennale di intervento sulla rete viaria.*

1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonché le percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'articolo 109, ivi compresa una quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;

b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo della rete viaria di interesse regionale, nonché le priorità di realizzazione;

c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle province, predispone il programma, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali.

3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 104*Accordi interregionali e interprovinciali.*

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche le province territorialmente interessate.
 2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.
 3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove specifici accordi con le province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.
-

Art. 105*Delega di funzioni.*

1. Le province ed i comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'art. 3, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

codice della strada approvato con *D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495* e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 106*Classificazione e declassificazione delle strade.*

1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli Enti locali territoriali competenti, alla nuova classificazione della strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.

Art. 107*Poteri sostitutivi.*

1. Nel caso in cui le province ed i comuni non provvedano alle classificazioni o non addivengano alle intese di cui al precedente articolo 106, la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti Enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 108*Pubblicità e ricorso contro gli atti.*

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli Enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'Ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'Ente deliberante.
 3. Gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 3, comma 5, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con *D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*. Gli Enti delegati trasmettono quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi adottati al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente.
 5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.
-

Art. 109*Fondo unico regionale.*

1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziati, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché, le risorse aggiuntive proprie della Regione.
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale riguardanti:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui al precedente articolo 103;

b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle province;

c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale rese necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;

d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.

3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate ed erogate alle province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.

4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla Provincia interessata.

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, sulla base di apposite convenzioni con le province.

Art. 110
Contributi per le opere stradali.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

1. La Regione assegna ai comuni e Comunità Montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.
 2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai comuni proprietari delle strade.
 3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle province alle Comunità montane e alle forme associative dei comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.
 4. Le province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.
-

Art. 111*Spese di funzionamento.*

1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito.
-

Capo IX**Trasporti****Art. 112***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

a) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'*art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*;

b) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.

Art. 113*Funzioni alle province.*

1. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni concernenti:

a) approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'*art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*;

b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 112;

c) costruzione, e ampliamento degli aeroporti di interesse regionale e locale.

2. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni in materia di:

a) estimo navale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'*art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998*;

b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

3. Sono attribuite alle province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal *decreto legislativo n. 112/1998* e non espressamente attribuite dalle norme del presente Capo.

Art. 114*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 113 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.

Sezione I**Semplificazione in materia di trasporti eccezionali****Art. 115***Delega delle funzioni e autorizzazioni.*

1. Le province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 117, ovvero previo nullaosta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.

4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.

Art. 116*Coordinamento delle funzioni.*

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico - amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.

2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.

Art. 117*Catasto ed elenco delle strade percorribili.*

1. Le province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.

2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i comuni trasmettono alle province le informazioni relative alla propria viabilità.

3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle province; a tal fine le province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.

Art. 118

Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada.

1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'*art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modifiche ed integrazioni tra gli Enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'*art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modifiche ed integrazioni è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le province.

Capo X

Protezione civile

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 119*Oggetto.*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di protezione civile, concernono le attività rivolte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi discendenti da eventi calamitosi; alla riduzione degli effetti derivanti dagli stessi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite.

Art. 120*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;

b) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992, avvalendosi anche del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

c) la redazione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

d) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dei piani comunali e/o intercomunali e montani di emergenza;

e) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali ed intercomunali di emergenza;

f) le intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 112/1998;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

g) lo spegnimento degli incendi boschivi fatto salvo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera f), n. 3), del *decreto legislativo n. 112/1998*;

h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

i) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;

l) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale;

m) il monitoraggio e l'organizzazione sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati e la messa a disposizione degli stessi per gli eventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

n) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;

o) la promozione e la formazione degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzabili in attività di protezione civile.

Art. 121*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

b) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza;

c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;

d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992;

e) la realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi;

f) la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.

Art. 122*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120;

b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

nelle forme associative e di cooperazione previste dal *D.Lgs. n. 267/2000*, salvo quanto di competenza delle Comunità montane;

d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

f) la rilevazione, nell'ambito comunale, degli elementi tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione alla Provincia;

g) la trasmissione alla Provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta dei dati di cui alla lettera f);

h) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività.

2. In caso di inerzia dei comuni i piani di cui al comma 1, lettera c), da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dalle province.

3. L'attività di volontariato di protezione civile è organizzata dall'apposito ufficio comunale che cura ed aggiorna l'elenco dei volontari, delle associazioni di volontariato costituite nel Comune, nonché dei gruppi comunali o intercomunali.

Art. 123
Volontariato.

1. L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:

a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

c) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal Comune, dalla Comunità montana, dal parco o dal Consorzio fra comuni.

2. La Regione può sostenere economicamente, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro attività, nonché alle spese per controlli sanitari periodici e per quelli obbligatori ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

3. Nell'assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato, è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali o intercomunali.

4. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi di cui alla lettera n) dell'articolo 120, può individuare le organizzazioni di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l'attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.

5. È istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo I

Disposizioni generali

Art. 124

Oggetto.

1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "beni e attività culturali".

Capo II

Tutela della salute

Art. 125

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:

a) all'approvazione di piani e programmi di settore non aventi rilievo ed applicazione nazionale;

b) all'adozione dei provvedimenti puntuali per l'erogazione delle prestazioni;

c) all'adozione dei provvedimenti di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, qualora l'emergenza abbia una dimensione sovracomunale;

d) alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 3 e 3-bis del *D.Lgs. n. 112 del 1998*, nonché alla vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

e) alla pubblicità sanitaria, ad esclusione delle funzioni riservate allo Stato e ferme restando le competenze dei Sindaci;

f) alle verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'*art. 119, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 112/1998*;

g) alla vigilanza ed al controllo sugli Enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale e sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli Enti nazionali;

h) all'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed alle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali;

i) alla vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'*art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*, istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale;

l) ai compiti amministrativi concernenti prodotti cosmetici, delegati ai sensi dell'*art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*;

m) al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione dei concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le Aziende sanitarie locali;

n) all'accertamento e alla verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private in conformità ai requisiti minimi fissati con il D.P.C.M. 14 gennaio 1997;

o) alla determinazione degli standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera precedente;

p) alla fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui all'*art. 8, comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502* e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei criteri generali definiti a livello statale.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

2. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio od esecutivo, attinenti alle funzioni amministrative di cui al precedente comma, la Regione può avvalersi degli uffici e delle strutture del Servizio sanitario regionale.

3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei piani strategici triennali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con gli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 126*Funzioni delle province* ⁽²⁹⁾.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie;

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali;

f) l'assegnazione ai comuni della titolarità delle farmacie.

2. Le province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sentiti i pareri obbligatori dei comuni interessati e delle aziende USL.

(29) Vedi anche l'art. 13, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 e l'art. 31, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 127*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'autorizzazione per la pubblicità di tutti i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione regionale o comunale;

b) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicinali;

c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e la chiusura delle medesime ⁽³⁰⁾.

2. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente l'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali.

(30) Vedi, anche, l'art. 31, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 128*Delega alle Aziende sanitarie.*

1. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

2. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali, in base alle rispettive competenze territoriali, le competenze in materia di installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 testa, di cui all'art. 5 del D.M. 2 agosto 1991 del Ministro sanità e all'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 recante norme per

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale.

3. Le Aziende sanitarie locali che non sono dotate della strumentazione diagnostica di cui al comma 2, ove risulti economicamente conveniente, devono stipulare le relative convenzioni con le strutture sanitarie che ne siano dotate presenti nel territorio di competenza.

Capo III**Servizi Sociali****Art. 129***Oggetto.*

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, così come definito dalla *legge 8 novembre 2000, n. 328*.

Art. 130*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio - assistenziali, realizzando il sistema

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;

c) la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

d) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) l'istituzione delle sedi organizzative per consentire il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro, delle organizzazioni di volontariato e degli Enti morali, alla definizione degli obiettivi strategici della rete di promozione e protezione sociale;

f) la promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste,

g) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;

h) l'istituzione del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

i) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

l) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

m) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

n) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

o) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifica attribuzione o delega;

p) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

q) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato;

r) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

s) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della *legge n. 328/2000*;

t) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonché dell'albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi.

Art. 131*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciali per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli Enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;

c) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli Enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;

d) l'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta dei comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

e) la promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

f) la diffusione, di concerto con gli Enti gestori precitati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;

g) l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse;

h) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con le province;

i) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

l) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

m) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della *legge 28 agosto 1997, n. 285* (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

n) l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

o) l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

p) il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;

q) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;

r) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 132*Funzioni dei comuni.*

1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;

b) indicazione dei settori di innovazione negli interventi sociali, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'*art. 1 comma 5 della legge n. 328/2000*;

c) esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali ai sensi dell'*articolo 8, comma 5, della legge n. 328/2000* e secondo, quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

d) titolarità delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;

e) elaborazione ed adozione, mediante un accordo di programma dei piani di zona relativi agli àmbiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

f) promozione di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità, tra i cittadini nell'àmbito della vita comunitaria;

g) coordinamento di programmi, attività, progetti degli Enti che operano nell'àmbito dei Servizi Sociali volti all'integrazione sociale, nonché intese con le ASL per le attività socio - sanitarie e per i piani di zona;

h) realizzazione di forme di consultazione dei soggetti di cui all'*art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000*, per valutare la qualità dell'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

i) adozione della carta dei servizi di cui all'*articolo 13 della legge n. 328/2000* e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 133*Ruolo del terzo settore.*

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

2. Per l'affidamento dei servizi, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. La Regione adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. I comuni, le province e la Regione disciplinano le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Capo IV**Istruzione e formazione professionale****Sezione I****Sistema formativo integrato****Art. 134***Principi generali.*

1. La Regione persegue l'integrazione e la collaborazione tra i servizi pubblici e privati e tra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari.

2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione e formazione professionale e di diritto allo studio e all'apprendimento.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 135*Finalità.*

1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone.
 2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e integrazione, nonché di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.
 3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.
-

Art. 136*Definizioni ed àmbiti di integrazione.*

1. Ai fini della presente legge si intende:
 - a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;
 - b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o più tipi di lavoro;
 - c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi.
2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attività in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.
3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

a) svolgimento di attività integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo scolastico;

b) svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli Enti di formazione professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;

c) attività svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilità condivisa in tutte le fasi dell'attività, in continuità o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di lavoro a causa mista;

d) attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l'Università.

4. Le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 3 sono definite con direttive della Giunta regionale.

Sezione II

Istruzione e formazione professionale

Art. 137

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:

a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;

e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;

f) orientamento.

2. La Regione, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998*, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.

3. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.

4. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.

5. La Regione esercita le funzioni e compiti amministrativi in materia di formazione professionale per come definiti dalla legislazione regionale di settore, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 138*Funzioni delle province e dei comuni.*

1. Oltre alle funzioni di cui all'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai comuni ai sensi del predetto articolo.

2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) programmazione della messa in rete delle scuole;

b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del successivo comma 4.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'*art. 143 del D.Lgs. n. 112/1998*.

4. I comuni esercitano le funzioni di cui all'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, anche in collaborazione con le Comunità Montane e le province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;

b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.

5. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale;

d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla *legge 11 gennaio 1996, n. 23* e dalla legislazione regionale.

6. Le province ed i comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.

7. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

- a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.);
- d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico ⁽³¹⁾.

8. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con *legge regionale 19 aprile 1985, n. 18*, appresso indicate:

- a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;
- b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;
- c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
- d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;
- e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;
- f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;
- g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;
- h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;
- i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;

k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;

l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;

m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale ⁽³²⁾.

9. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV della *legge regionale 19 aprile 1985, n. 18* ⁽³³⁾.

(31) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

(32) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

(33) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

Art. 139*Programmazione della rete scolastica.*

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.

2. Le province, di concerto con i comuni e con le Comunità Montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il Presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.

3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.

4. Le province ed i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'*art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998*, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.

Art. 140*Diritto allo studio e all'apprendimento.*

1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all'apprendimento.

Art. 141*Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.*

1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

a) la cooperazione tra le Istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli Enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;

b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;

c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.

2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:

a) ai comuni e alle province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'articolo 138;

b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e del comma 4 articolo 137.

Art. 142*Promozione dell'attività delle Università della terza età.*

1. Alle province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;

b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:

- a) avere sede nel territorio regionale;
- b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;
- c) operare senza fini di lucro;
- d) svolgere attività da almeno un anno.

3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle province dei relativi contributi.

Capo V

Beni e, attività culturali

Art. 143

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi inerenti:

a) la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario:

- b) la tutela del patrimonio bibliografico;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) la cooperazione con lo Stato per la definizione delle metodologie tecnico - scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;

d) la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'*art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998* e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

Art. 144*Funzioni delle province.*

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'*art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998*. Allo stesso fine esse:

a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;

b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre province per attività e iniziative di comune interesse.

2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all'*art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, all'educazione degli adulti.

3. Le province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'*art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998* e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

4. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti:

- a) promozione educativa delle comunità locali;
- b) piani di orientamento permanente;
- c) promozione e realizzazione di sussidi didattici divulgativi;
- d) attività ed interventi culturali di livello provinciale;
- e) promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale;
- f) promozione di iniziative per la valorizzazione e l'uso dei beni culturali ⁽³⁴⁾.

(34) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 7, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.*

Art. 145*Funzioni dei comuni.*

1. Ai comuni sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 143 e 144.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, i comuni curano in particolare le attività di cui all'*art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998.* Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.

3. Salvo le funzioni della Regione e delle province, i comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all'*art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998,* con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica, all'educazione degli adulti.

4. I comuni formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'*art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998* e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

Capo VI

Spettacolo

Art. 146

Oggetto.

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia oggetto del presente capo attengono alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività dei settori spettacolo e, in particolare, delle attività nei settori della cinematografia della musica, della danza, del teatro.

Art. 147

Funzione della Regione.

1. La Regione collabora con lo Stato e gli Enti locali:

a) alla promozione e circolazione sul territorio regionale delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico - orchestrali;

b) alla programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione dello spettacolo e ne incentiva la promozione nelle località che ne sono sprovviste;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri, nell'ambito della Conferenza unificata Stato - regioni - Autonomie locali.

Art. 148

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, in particolare, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso nel credito;

b) il consolidamento della rete teatrale, promuovendo forme coordinate di gestione e di promozione;

c) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i due diversi soggetti anche al fine della diffusione della fruizione delle attività di spettacolo sul territorio provinciale;

d) l'attuazione, in collaborazione con gli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;

e) lo svolgimento, in collaborazione con i comuni e gli operatori del settore, di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo.

2. Le province partecipano, inoltre, alle fondazioni di cui al *D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134*, recante norme in materia di privatizzazione degli Enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 149*Funzioni dei comuni.*

1. I comuni, nell'ambito della programmazione regionale, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) promozione delle attività di spettacolo, raccordandole con le politiche culturali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni di cultura e crescita sociale delle comunità locali;

b) erogazione dei servizi teatrali tramite proprie strutture, come i teatri municipali o avvalendosi di strutture di soggetti privati convenzionati;

c) attuazione di interventi di restauro, ristrutturazione e ampliamento di sedi destinati allo spettacolo.

Capo VII**Sport****Art. 150***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la programmazione delle strutture e dei servizi per incentivare l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione con particolare attenzione agli impianti polivalenti finalizzati allo sport, per tutti ed alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

b) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul proprio territorio, ivi compresi convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni in materia, di sport;

c) l'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

ricreativo, iscritte nel registro regionale del volontariato, e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale o riconosciuto da Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;

d) la stipula di convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo dirette a predeterminare ed assicurare le migliori condizioni per l'accesso al credito da parte degli Enti locali per interventi di impiantistica sportiva.

Art. 151*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la promozione e l'incentivazione degli impianti e attività sportive di cui agli *articoli 11, 19 e 20 della L.R. n. 31/1984* e successive modificazioni in coerenza con la programmazione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 150;

b) la formazione, aggiornamento e la qualificazione tecnico - organizzativa degli operatori sportivi;

c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;

d) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici; la promozione sportiva per disabili;

e) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.

TITOLO V

Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Capo I

Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Art. 152

Oggetto.

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla Polizia amministrativa regionale e locale, sono quelli riguardanti le misure previste nell'*art. 159, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998* nello svolgimento delle attività nelle materie nelle quali vengono esercitate competenze dalla Regione e dagli Enti locali, senza che risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quelli relativi al regime autorizzatorio di cui agli *articoli 162 e 163 del citato D.Lgs. n. 112/1998*.

Art. 153

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni:

a) le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie;

b) le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'*art. 19 del D.P.R. n. 616/1977* e dell'*art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

2. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale, adottando il relativo regolamento, ai sensi della *legge n. 65/1986* e della *L.R. n. 24/1990*.

Art. 154*Funzioni delle province.*

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie. Al fine dell'esercizio delle stesse le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'*art. 12 della legge n. 65/1986* e dalla *L.R. n. 24/1990*.

2. Le province esercitano, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti ai sensi del comma 3, dell'*art. 163, del D.Lgs. n. 112/1998*.

Art. 155*Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza, ai sensi degli *articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998*,

2. La Regione esercita, in particolare, funzioni e compiti di polizia amministrativa, concernenti:

- a) la vigilanza sulle aree naturali protette;
- b) la vigilanza sui boschi;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi;

d) il supporto negli interventi di protezione civile;

e) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale;

f) la polizia delle miniere e delle cave;

g) polizia delle acque di cui al T.U. approvato con *R.D. n. 1775/1933*;

h) polizia idraulica;

i) polizia sanitaria e veterinaria;

l) la materia della polizia locale, secondo quanto previsto dalla *legge n. 65/1986* e dalla L.R. n. 24/1990.

3. Alla Regione è riservata, inoltre, ai sensi dell'*art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998*, la competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicolo, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'*art. 9 del D.Lgs. n. 285/1992*.

4. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa attraverso specifico personale operante nella Regione stessa o presso gli Enti regionali ovvero avvalendosi dei servizi di polizia locale.

TITOLO VI**Riordino della legislazione regionale vigente****Art. 156***Redazione dei testi unici.*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, si procede al riordino delle

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

norme mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, anche in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

2. Il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 157, predispone modelli per l'emanazione dei testi unici entro sei mesi dalla data di costituzione.

3. Entro tre mesi dalla sua costituzione e successivamente con cadenza mensile, il Gruppo di lavoro riferisce, mediante apposita relazione, alla Commissione consiliare competente sullo stato dell'attività svolta e formula proposte per il coordinamento e la semplificazione normativa

4. La Commissione competente, esaminato il lavoro predisposto dal Gruppo di lavoro ed acquisiti i pareri delle competenti Commissioni di merito, formula apposito progetto di legge per la redazione dei testi unici, da presentare in Consiglio per l'approvazione.

5. Il riordino normativo, determinato a seguito delle attività previste dal presente articolo, si adegua al criterio di automatico coordinamento delle norme successivamente emanate.

6. Per la formulazione dei progetti di legge di riordino, semplificazione e redazione dei testi unici, l'attività si uniforma ai seguenti criteri:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 157*Gruppo di lavoro.*

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 153 è costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale, composto da tre dirigenti e sei funzionari dei ruoli regionali, designati per 2/3 dalla Giunta regionale e per 1/3 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che è supportato da tre esperti di particolare qualificazione. I tre esperti ed il coordinatore del Gruppo di lavoro sono individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Giunta regionale.
 2. Al Gruppo di lavoro ed agli esperti è affidato il compito di procedere al riordino normativo mediante la predisposizione di modelli per l'emanazione di testi unici.
 3. Il Gruppo di lavoro è costituito ed insediato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
-
-

TITOLO VII**Norme di prima applicazione****Art. 158***Termine del trasferimento.*

1. I comuni e le province definiscono la propria struttura per l'esercizio delle funzioni amministrative entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 18.
2. Entro il termine di cui al primo comma la Giunta regionale trasferisce le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18.
3. La Giunta regionale definisce il piano di trasferimento in base ai criteri di dimensione demografica, dimensione territoriale, condizioni socio - economiche degli Enti locali.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

4. Con deliberazione del Consiglio comunale, i comuni in difficoltà possono rinviare l'esercizio delle funzioni e dei compiti loro conferiti per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore.

5. Al fine di garantire nel regime transitorio la continuità dei servizi sociali-sanitari e formativi, le province sono competenti ad adottare i provvedimenti necessari in via sostitutiva.

6. Nel caso di mancata emanazione di norme attuative previste dalla presente legge, le province possono, trascorsi 60 giorni dalla formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale, assumere direttamente le relative funzioni amministrative, fatto salvo l'obbligo della Giunta regionale di provvedere entro il predetto termine a trasferire le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 159*Norma transitoria.*

1. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordino delle materie oggetto della presente legge, restano in vigore le norme di settore vigenti.

Art. 160

1. Tutte le leggi in contrasto con la presente normativa sono abrogate.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.****Art. 1**
Finalità.

1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina l'assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale in attuazione dell'*articolo 65 del D.P.R. n. 616/1977* e agli effetti di cui all'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, dell'*articolo 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149*, convertito con modificazioni nella *legge 19 luglio 1993, n. 237*, dell'*articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244* convertito nella *legge 8 agosto 1995, n. 341*, nonché in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. I Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di "Consorzi per lo sviluppo industriale", di seguito chiamati "Consorzi", dell'area di competenza che coincide, di norma, con il territorio della provincia d'appartenenza.

Art. 2
Natura giuridica dei Consorzi.

1. I Consorzi sono Enti Pubblici Economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive.

2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Giunta regionale.

3. I Consorzi già costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono istituire, nell'ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell'Assemblea Generale ⁽²⁾.

4. Possono partecipare ai Consorzi, oltre la Regione, i comuni, le province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni d'imprenditori, Istituti di Credito, Imprese

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

e Consorzi di Imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall'*articolo 36 della legge n. 317/1991*, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio ⁽³⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 3, L.R. 22 novembre 2002, n. 48*.

(3) Comma così modificato (mediante soppressione delle parole "con una quota non inferiore al 25 per cento " collegate, in origine, dopo le parole "oltre alla Regione") dall'*art. 20, comma 2, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera a), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2 della stessa legge*), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

Art. 3 *Statuto.*

1. Lo Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare:

a) l'ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti;

b) i requisiti e le modalità d'ammissione di nuovi soggetti partecipanti;

c) i criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Consorzi dalle leggi statali e regionali;

d) la composizione e il funzionamento degli organi consortili e le relative modalità di nomina e rinnovo;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

e) le competenze attribuite ai singoli organi;

f) i criteri per il ripiano d'eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.

2. Lo Statuto e le relative modificazioni sono adottati dall'Assemblea Generale del Consorzio e approvate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

Articolazione organizzativa dei Consorzi.

1. Il regolamento del personale di cui al successivo articolo 8, lettera b), individuerà le funzioni professionali, tecniche, contabili e amministrative che dovranno essere svolte dai dirigenti e dai dipendenti nell'ambito delle rispettive organizzazioni strutturali.

Art. 5

Organi.

1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La durata in carica degli Organi è fissata in anni cinque per i membri dell'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo, con possibilità di rielezione per una sola volta, e in tre anni per il Collegio dei Revisori dei Conti.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

3. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia d'incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Art. 6*Principi generali relativi agli organi consortili.*

1. La composizione e le competenze degli organi consortili sono disciplinate dallo Statuto nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli dal 7 all'11.

Art. 7*Assemblea generale.*

1. L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati.

2. L'Assemblea generale è competente sui seguenti atti fondamentali:

a) adotta lo Statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;

b) elegge il Comitato Direttivo;

c) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;

d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;

e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;

f) fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti e l'entità del gettone di presenza ai componenti dell'Assemblea Generale;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

g) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (P.E.F.) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato Direttivo. Il termine di approvazione del bilancio di Esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previa apposita deliberazione di Comitato Direttivo;

h) delibera sulla contrazione dei mutui;

i) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio.

Art. 8

Comitato Direttivo.

1. Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l'adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale ⁽⁴⁾.

2. Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all'Assemblea Generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti. In particolare:

a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;

b) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/1997, in quanto compatibili;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

c) approva la proposta del Piano Economico e Finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea Generale, gli accordi di programma;

d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;

e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;

f) nomina il Direttore Generale del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;

g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi ⁽⁵⁾.

3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.

4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.

5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale ⁽⁶⁾.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 7, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*, poi così modificato dall'*art. 36, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010*,

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero variabile da cinque a sette membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed i rimanenti dall'Assemblea Generale.».

(5) Lettera aggiunta dall'art. 20, comma 2, lettera b), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente l'art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1 ha abrogato la suddetta lettera b), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente articolo, nella formulazione antecedente all'aggiunta della presente lettera.

(6) Comma aggiunto dall'art. 36, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Art. 9

Il Presidente.

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.

Art. 10

Il Direttore.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge e lo Statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili.

Art. 11*Il Collegio dei Revisori.*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992.

2. Il Collegio dei revisori dei Conti è eletto dal Consiglio regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 12*Funzione dei Consorzi.*

1. I Consorzi di sviluppo industriale, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati in cui operano, provvedono in particolare:

a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;

c) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

d) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;

e) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;

f) a curare la promozione di patti territoriali e contratti d'area;

g) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;

h) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il Comitato Direttivo dei Consorzi con proprio atto individua le aree ed i criteri per l'assegnazione;

i) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;

l) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;

m) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri, e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;

n) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

o) all'esercizio delle attività previste dall'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*;

p) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla *legge regionale n. 10/1997*;

q) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

r) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;

s) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della *legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10*;

t) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;

u) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all'*articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*;

v) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto.

2. Nell'esercizio delle loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale.

Art. 13

Deleghe alle province.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui all'articolo 2, commi 11-bis e 11-ter del *D.L. 20 maggio 1993, n. 149*, come convertito con modificazioni dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*.

Art. 14

Programmi di attività.

1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi quinquennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

2. I programmi e le attività di cui al comma precedente sono approvati dall'Assemblea Generale entro 180 giorni dal suo insediamento e trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall'adozione. Essi devono indicare:

a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;

b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;

c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurre i costi e migliorarne l'esistenza;

d) l'eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione a loro per la gestione di servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese.

3. La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dei programmi, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre agli Enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli interventi previsti in detti programmi ed attività, nonché i dirigenti dei Dipartimenti regionali interessati.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

4. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi, approva i programmi di cui al presente articolo entro e non oltre 60 giorni dalla data di svolgimento della stessa conferenza, trascorsi i quali opera l'istituto del silenzio - assenso.

Art. 15

Bilanci e Piani economico-finanziari dei Consorzi.

1. Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi.

2. I Consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico - finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio dell'anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.

3. I documenti contabili riferiti al Bilancio d'esercizio ed al PEF annuale, così come approvati dal Comitato Direttivo, devono essere trasmessi ai Soci, almeno 20 giorni prima della Convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione ⁽⁷⁾.

(7) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 2, lettera c), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente l'art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1 ha abrogato la suddetta lettera c), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente articolo, nella formulazione antecedente all'aggiunta del presente comma.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.****Art. 16***Capitale e mezzi finanziari.*

1. Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività.

2. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche:

a) [dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto. L'entità del Contributo annuale determinato dall'Assemblea, non può mai superare il corrispondente valore economico della quota detenuta dal singolo Socio nel Fondo Consortile e risultante dall'ultimo bilancio approvato] ⁽⁸⁾;

b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;

c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.

(8) Lettera così modificata dall'art. 36, comma 3, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, poi soppressa dall'art. 20, comma 2, lettera d), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente l'art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1 ha abrogato la suddetta lettera d), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza della presente lettera, nella formulazione antecedente alla sua soppressione.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.****Art. 17***Funzioni della Regione.*

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede anche attraverso i Consorzi di sviluppo industriale alle attività di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione di infrastrutture.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:
 - a) emana atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei Consorzi;
 - b) approva i piani economici e finanziari dei Consorzi.
3. La Giunta regionale esercita il controllo sul Piano economico e finanziario (P.E.F.).
4. Il controllo sul P.E.F. è esercitato entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto ed il termine può essere sospeso, per una sola volta con richiesta da parte dell'Assessorato all'Industria, di chiarimenti o elementi integrativi, ricevuti i quali la Giunta, entro i successivi 30 giorni, dovrà esprimersi definitivamente ⁽⁹⁾.

(9) Comma così modificato (mediante sostituzione dell'originario termine di 40 giorni con il termine di 30 giorni) dall'*art. 20, comma 2, lettera e), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera e), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

Art. 18*Controllo e vigilanza.*

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

1. Il controllo interno sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La vigilanza sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dal Presidente della Regione anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale, e di settore, e della pianificazione territoriale ⁽¹⁰⁾.
3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Regione può disporre ispezioni atte alla verifica del regolare funzionamento dei Consorzi. All'esito delle verifiche, laddove siano accertate perdite d'esercizio pari a due volte l'ammontare del fondo consortile desunte dall'ultimo bilancio approvato, ovvero gravi irregolarità amministrative, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto lo scioglimento degli organi elettivi del consorzio provvedendo alla nomina di un commissario straordinario ⁽¹¹⁾.
4. Nei casi in cui sia maturata la scadenza statutaria senza che si sia provveduto da parte dell'Assemblea alla formale proroga dell'Ente ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all'*articolo 37-ter, comma 7, della legge regionale n. 10/1998*, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria od autonomamente, procede alla nomina di un Commissario straordinario di liquidazione.
5. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).
6. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

(10) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 2, lettera f), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*).

(11) Il presente comma, già modificato dall'*art. 36, comma 4, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, è stato poi così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera g), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

dall'art. 58 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato:
«3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria od autonomamente, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi;

b) provvedere, previa diffida, agli organi dell'ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta;

c) accertata, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo, una perdita d'esercizio pari o superiore all'ammontare del Fondo Consortile desunto dall'ultimo bilancio approvato, disporre lo scioglimento degli Organi Consortili e la nomina di un Commissario straordinario [indicata erroneamente nel Bollettino Ufficiale come lettera d)].».

Art. 19

Diritto all'informazione dei Consiglieri regionali.

1. I Consorzi di sviluppo industriale recepiscono l'articolo 8, terzo comma, dello Statuto della Regione Calabria.

Art. 20

Piani regolatori delle Aree e dei Nuclei di sviluppo industriale.

1. I consorzi, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali ricadenti nei territori di competenza, svolgono le attività di cui all'*articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, quelle di cui all'*articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244* convertito in *legge 8 agosto 1995, n. 341* nonché quelle di cui all'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, all'*articolo 26 del D.Lgs. n. 112/1998* e all'*articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447*, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

2. Gli strumenti urbanistici di cui all'*articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218* e relative varianti sono adottati dall'Assemblea del Consorzio, previo parere dei comuni consorziati, sono approvati dalla provincia con le modalità di cui al successivo terzo, comma ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell'*articolo 5 della legge n. 1150/1942*.

3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter della *legge 19 luglio 1993, n. 237, all'articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244* convertito in *legge 8 agosto 1995, n. 341* e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8 dell'*art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10*.

4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico approvato con *D.P.R. n. 218/1978* equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'*art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10*. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'*articolo 53 del D.P.R. n. 218/1978* e le relative funzioni sono esercitate dai Presidenti dei Consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.

6. I Consorzi possono avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla *legge 3 gennaio 1978, n. 1* e successive modificazioni e integrazioni.

7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del comune o dei comuni interessati

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'*articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549* e successive modificazioni ed integrazioni,

Art. 21 ⁽¹²⁾

1. Al fine di incrementare la competitività delle imprese, la Regione, su istanza dei Consorzi, provvede, attraverso l'impiego prioritario dei fondi comunitari, al finanziamento delle opere atte alla costituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al *Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Presidente della Regione provvede con proprio atto al riconoscimento della qualificazione APEA dei territori consortili, o di parti di essi, dotati delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza. La Giunta Regionale approva il Regolamento sulla costituzione delle APEA sulla base di una proposta unitaria predisposta dai Consorzi industriali coordinati dall'Assessore regionale alle Attività Produttive.

(12) Articolo così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera h), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Aree industriali ecologicamente attrezzate. 1. Per aree ecologicamente attrezzate si intendono quelle che sono dotate o si dotano delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza, oltre ad adeguati impianti e sistemi di monitoraggio ambientale dei livelli atmosferici, acustici ed elettromagnetici.

2. I Consorzi che si sono dotati dell'attrezzatura di tutela ambientale, della salute e della sicurezza richiedono alla Provincia di dichiararne la qualificazione come arca ecologicamente attrezzata. Il Presidente della

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

Provincia previa opportuna verifica, provvede con proprio atto al relativo riconoscimento.

3. Le aree di cui al precedente comma 1 fruiranno prioritariamente degli aiuti finanziari pubblici nazionali, regionali e comunitari.».

Art. 22*Conferenza dei servizi.*

(Articolo omissis in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

Art. 23*Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione.*

1. I Comuni possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai Consorzi stessi.

2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il Consorzio può altresì assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purché funzionali alle attrezzature della stessa.

3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall'amministrazione comunale.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.
5. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.
6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il Comune oppure il Consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.

Art. 24*Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.*

1. La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive e da realizzare nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.
2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.
3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative preventivamente inserite ed autorizzate nel PEF annuale ⁽¹³⁾.
4. I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

5. I soggetti di cui al comma 1, possono altresì, trasferire al Consorzio in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel Bilancio Consortile secondo le modalità alternative:

1) a patrimonio indisponibile ed accantonato in apposita Riserva, per le attività Istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 2 della presente legge;

2) a patrimonio disponibile, il cui credito vantato dal Socio potrà essere destinato, in aggiunta a quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'articolo 16 della presente legge, secondo le direttive contenute nello stesso provvedimento di trasferimento.

Ai beni ceduti con le modalità precedenti, non si applica il comma 3 dell'articolo 24 della presente legge ⁽¹⁴⁾.

(13) Comma così modificato (mediante l'aggiunta delle parole "preventivamente inserite ed autorizzate nel PEF annuale") dall'*art. 20, comma 2, lettera i), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera i), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

(14) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 5, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge).

Art. 25

Filiere produttive.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale)

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

Art. 26*Norme transitorie.*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, delibera lo scioglimento degli Organi ordinari già esistenti e, contestualmente, nomina un Commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi Consigli di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:

a) alla gestione dei Consorzi;

b) alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici;

c) alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e passività;

d) all'adeguamento dello statuto del Consorzio alle norme della presente legge ⁽¹⁵⁾.

2. I Commissari dei Consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono e svolgono le medesime funzioni dei Commissari di cui al precedente comma 1.

3. I Commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine di cento giorni dalla nomina di cui al comma 1, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'assemblea generale dei Consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni.

4. L'assemblea generale, costituita ai sensi del precedente comma, provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione.

5. Nelle more dell'attuazione della presente legge, i Consorzi la cui durata scade prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Il ricostituito "Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme" prosegue senza soluzione di continuità tutte le attività e rapporti in essere di competenza del già esistente "Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lamezia Terme", - la cui procedura di liquidazione, per l'effetto, viene sospesa -, continuando ad operare sul territorio di pertinenza di quest'ultimo, utilizzando a tal fine: i locali dell'attuale sede, il personale dipendente - nella posizione

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

in godimento alla data della presente legge, nonché i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti ⁽¹⁶⁾.

6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere istituiti nuovi Consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano vocazione industriale. I soggetti proponenti (Comuni, Province, Enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo Consorzio un patrimonio in beni e in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui il 40 per cento in risorse finanziarie. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, procederà all'approvazione.

(15) Vedi, anche, l'art. 33, comma 3, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

(16) Vedi, anche, l'art. 33, comma 4, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

Art. 27

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) la legge regionale 4 settembre 1972, n. 4;

b) le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12 che contrastano con la presente legge;

c) il comma 7 dell'articolo 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10.

Art. 28

Norma finanziaria.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree,
i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**

1. Sono fatte salve le norme contenute nell'*articolo 43 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*, così come integrate dall'*articolo 16, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15* ⁽¹⁷⁾.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera j), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera j), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2 della stessa legge*), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua sostituzione. Il testo originario era così formulato: «1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagnamento.».



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **22/2021**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente **CORAGGIO** - Redattore **PETITTI**

Udienza Pubblica del **26/01/2021** Decisione del **26/01/2021**

Deposito del **17/02/2021** Pubblicazione in G. U. **24/02/2021**

Norme impugnate: Art. 1 della legge della Regione Calabria 25/11/2019, n. 47, introduttivo dell'art. 6 bis della legge della Regione Calabria 16/05/2013, n. 24.

Massime: **43464 43465 43466 43467 43468 43469**

Atti decisi: **ric. 4/2020; ord. 149/2020**

Massima n. 43464

Titolo

Thema decidendum - Giudizi in via principale e in via incidentale - Identità delle norme denunciate e di uno dei parametri evocati - Riunione di giudizi.

Testo

Occorre riunire i giudizi, perché siano decisi con unica sentenza, quando essi ad oggetto la stessa disposizione e avendo in comune lo stesso parametro, fermo restando che alla riunione non osta di per sé la differente natura - principale e incidentale - dei giudizi medesimi. (*Precedente citato: sentenza n. 228 del 2016*).

Massima n. 43465

Titolo

Prospettazione della questione incidentale - Censura di norma attributiva del potere, anziché delle disposizioni che ne regolano l'esercizio - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per genericità delle censure. Il rimettente ha censurato in radice la norma che consente di porre il CORAP in liquidazione coatta amministrativa, e pertanto le questioni, pur dove riferite alla norma che conferisce quel potere, anziché alle disposizioni di dettaglio che ne regolano l'esercizio, non tradiscono affatto la genericità eccepita.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 25/11/2019 n. 47 art. 1

Massima n. 43466

Titolo

Prospettazione della questione incidentale - Argomentazione non implausibile sulla rilevanza - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza. L'argomentazione del rimettente supera il vaglio di non implausibilità che la Corte costituzionale è chiamata ad effettuare ai fini dell'ammissibilità delle questioni incidentali. (*Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2020, n. 224 del 2020, n. 32 del 2020, n. 85 del 2017 e n. 228 del 2016; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 25/11/2019 n. 47 art. 1

Massima n. 43467**Titolo**

Thema decidendum - Richiesta di autorimessione di questione incidentale - Richiesta relativa a materia riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato - Conseguente insussistenza dei relativi presupposti - R i g e t t o d e l l a r i c h i e s t a .

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta la richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge fall., ove interpretato nel senso che la legge abilitata a dettare la disciplina della liquidazione coatta amministrativa sia solo quella statale, come anche l'analoga istanza, con riferimento ai limiti soggettivi di applicazione della procedura liquidatoria di cui all'art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. La previsione di strumenti concorsuali finalizzati alla liquidazione di enti pubblici economici va infatti ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, e di giurisdizione e norme processuali.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 25/11/2019 n. 47 art. 1

Massima n. 43468**Titolo**

Consorzi - Norme della Regione Calabria - Prevista assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Necessità di intervento regolativo del legislatore statale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, introduttivo dell'art. 6-bis della legge reg. Calabria 16 maggio 2013, n. 24, che ha previsto l'assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) a liquidazione coatta amministrativa. La norma regionale, impugnata dal Governo e censurata dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), regolando in termini concorsuali il dissesto di ente strumentale regionale, contrasta con l'art. 2 legge fall., per il quale è la legge, riferita unicamente a quella statale, a stabilire le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi in cui può essere disposta, nonché l'autorità competente a disporla. L'indicata procedura concorsuale, di carattere speciale, implica infatti una deroga marcata alle regole ordinarie di accertamento dei crediti e di responsabilità patrimoniale, risolvendosi in una tutela differenziata del ceto creditorio, che non può essere definita in modo disomogeneo dalle singole legislazioni regionali, dovendo viceversa corrispondere all'esigenza di uniformità sottesa alla riserva di competenza statale. Tuttavia, va segnalata la carenza di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale. Si evidenzia pertanto la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità suddetta, permetta alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali. (*Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2020, n. 25 del 2007, n. 363 del 1994, n. 159 del 1975 e n. 87 del 1969*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 25/11/2019 n. 47 art. 1

legge della Regione Calabria 16/05/2013 n. 24 art. 6 bis

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. l)

Massima n. 43469

Titolo

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per uno dei parametri evocati - Assorbimento della residua questione.

Testo

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, resta assorbita la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 25/11/2019 n. 47 art. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Pronuncia

SENTENZA N. 22

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 20-24 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020, iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2020, e dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con ordinanza dell'8 luglio 2020, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria, del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) in liquidazione coatta amministrativa, nonché gli atti di intervento di Fedele De Novellis, Maria Pisani, Cosimo Pisani e della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti;

uditi l'avvocato Giovanni Battista Policastri per Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Domenico

Gullo e Antonella Coscarella per la Regione Calabria, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, l'avvocato Fabrizio Pavarotti per il CORAP in liquidazione coatta amministrativa;

deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso depositato il 28 gennaio 2020, iscritto al reg. ric. n. 4 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata, aggiungendo l'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), che prevede l'assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) a liquidazione coatta amministrativa, avrebbe invaso le materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile», riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Il ricorrente espone che, in applicazione dell'art. 6-bis della legge reg. Calabria n. 24 del 2013, la Giunta regionale, con deliberazione del 20 dicembre 2019, n. 610, ha disposto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP e che il Presidente della Giunta, con decreto del 23 dicembre 2019, n. 344, provvedendo in conformità, ha nominato il commissario liquidatore e stabilito la prosecuzione dell'attività del Consorzio per dodici mesi.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata, prevedendo l'assoggettabilità del CORAP a liquidazione coatta amministrativa, «indebitamente estende[rebbe] l'ambito soggettivo di applicazione della procedura», posto che, come rilevato da questa Corte con la sentenza n. 25 del 2007, solo la legge statale può determinare quali imprese rientrino in quell'ambito, a norma dell'art. 2, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

Oltre che sotto il profilo generale dell'assoggettabilità del CORAP a liquidazione coatta amministrativa, la norma impugnata violerebbe l'evocato parametro anche laddove disciplina particolari aspetti della procedura, segnatamente in tema di prosecuzione provvisoria dell'attività, sorte dei contratti di appalto e processi in corso, peraltro attribuendo alla Regione, quale «Autorità di vigilanza», poteri riservati all'autorità giudiziaria.

1.1.– Sono intervenuti ad adiuvandum Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani, quali creditori del CORAP.

1.2.– Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

La resistente assume di poter estendere con propria legge l'applicazione della liquidazione coatta amministrativa nei confronti del CORAP, giacché questo, essendo un consorzio di sviluppo industriale, è un ente pubblico economico soggetto a vigilanza regionale.

Non sarebbe pertinente il richiamo alla sentenza n. 25 del 2007, sia in ragione della diversità della fattispecie, che allora riguardava le Unità sanitarie locali, sia per effetto del «mutato quadro normativo»: l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, avrebbe infatti esteso l'applicazione della procedura di liquidazione a tutti gli enti pubblici.

Peraltro, la norma impugnata, lungi dal derogare alla disciplina statale della liquidazione coatta amministrativa, si limiterebbe ad adattarne i principi alla fattispecie.

2.– Con ordinanza dell'8 luglio 2020, iscritta al reg. ord. n. 149 del 2020, la Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha sollevato questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, per contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Il rimettente espone che il collegio arbitrale è chiamato a decidere una controversia tra la concessionaria DECA srl e il CORAP, quest'ultimo subentrato al Consorzio di sviluppo industriale della Provincia di Catanzaro, avente ad oggetto i criteri di determinazione del corrispettivo di gestione di una piattaforma depurativa consortile sita nell'area industriale di Lamezia Terme.

Ad avviso dell'organo arbitrale a quo, la norma censurata, prevedendo l'assoggettabilità del CORAP a liquidazione coatta amministrativa, avrebbe invaso la competenza statale esclusiva nelle materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., come evincibile dalla sentenza n. 25 del 2007.

La norma regionale sarebbe inoltre lesiva del principio di eguaglianza, poiché renderebbe applicabile la procedura di liquidazione coatta amministrativa «senza individuare una categoria generale ed astratta, ma limitandosi ad estendere la disciplina comune di fonte statale a un soggetto storicamente determinato», per di più mediante richiami parziali, sicché «viene forgiata una procedura di liquidazione coatta amministrativa sui generis, la quale reca dei tratti eccentrici rispetto a quelli tipici della legge fallimentare».

Argomentata la natura rituale del proprio arbitrato e richiamata la legittimazione degli arbitri a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale, il rimettente stima rilevanti le sollevate questioni, poiché la sottoposizione del CORAP alla procedura di liquidazione coatta amministrativa avrebbe l'effetto di rendere improseguibile il giudizio arbitrale innanzi a sé, attesa la devoluzione concorsuale di ogni accertamento debitorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 201 della legge fallimentare; il rimettente osserva, inoltre, che l'eventuale accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al reg. ric. n. 4 del 2020 determinerebbe, insieme al ritorno in bonis del CORAP, la decadenza del commissario liquidatore, costituitosi nel giudizio arbitrale.

2.1.– È intervenuta in giudizio la Regione Calabria, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o, in subordine, non fondate.

L'inammissibilità deriverebbe sia dalla genericità delle questioni medesime, riferite indistintamente alle varie disposizioni introdotte dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, sia dal difetto di rilevanza, atteso che il giudizio arbitrale a quo non verte sull'accertamento di un credito verso il CORAP, ma sulla sola determinazione del relativo criterio di calcolo.

Nel merito, la Regione Calabria svolge argomenti analoghi a quelli dell'atto di costituzione nel giudizio di cui al reg. ric. n. 4 del 2020, aggiungendo che anche altre legislazioni regionali hanno previsto l'assoggettabilità dei consorzi di sviluppo industriale a liquidazione coatta amministrativa.

2.2.– Si è costituito in giudizio il CORAP in liquidazione coatta amministrativa, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o, in subordine, non fondate, previa trattazione congiunta delle stesse con quella di cui al reg. ric. n. 4 del 2020.

L'inammissibilità discenderebbe dal difetto di motivazione sulla rilevanza, non avendo il rimettente chiarito perché il giudizio innanzi a sé diverrebbe inseguibile a seguito della sottoposizione del CORAP a liquidazione coatta amministrativa.

Affermata la non pertinenza del precedente di cui alla sentenza n. 25 del 2007 in considerazione dell'eterogeneità della fattispecie, ed evidenziata la ricorrenza di altra legislazione regionale analoga a quella calabrese, la difesa del CORAP reputa infondata la questione relativa all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché nulla indurrebbe a considerare la riserva di legge sancita dall'art. 2, primo comma, della legge fallimentare – circa la determinazione delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, dei casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e dell'autorità competente a disporla – come una riserva di legge statale; ove si ritenesse altrimenti, la riserva stessa sarebbe costituzionalmente illegittima, perché «in contrasto con il principio di uguaglianza e con la potestà legislativa esclusiva delle Regioni, soprattutto nella materia dell'ordinamento dei propri enti strumentali», e in merito a ciò questa Corte dovrebbe procedere ad autorimessione.

Non fondata sarebbe anche la questione relativa all'art. 3 Cost., poiché il CORAP non è un soggetto isolato, ma l'ente di accorpamento di tutti i consorzi di sviluppo industriale del territorio calabrese, sicché la Regione Calabria non avrebbe leso il principio di eguaglianza nello stabilire che un'intera categoria di propri enti strumentali sia assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa; ove si ritenesse che l'art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, nel prevedere l'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa degli enti sottoposti a vigilanza statale, escluda l'assoggettabilità alla medesima procedura degli enti sottoposti a vigilanza regionale pur in identica condizione di dissesto, sarebbe detta ultima norma a violare l'art. 3 Cost., e anche in merito a ciò questa Corte dovrebbe procedere ad autorimessione.

La difesa del CORAP reputa che, qualora si negasse la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa dell'ente pubblico economico soggetto a vigilanza regionale, si determinerebbe un «paradosso giuridico», poiché, attesa la non fallibilità degli enti pubblici, si configurerebbe «un'impresa che opera sul mercato, ma è sottratta ad ogni procedura concorsuale».

Solo nell'alveo di una procedura concorsuale potrebbe invece trovare attuazione la par condicio creditorum, e per l'effetto «i soggetti deboli – in primis, i lavoratori dell'ente dissestato –, che non sarebbero tutelati adeguatamente da una liquidazione di tipo civilistico, possono essere soddisfatti con il rango privilegiato che dev'essere loro riconosciuto nella formazione dello stato passivo».

In via di estremo subordine, la difesa del CORAP chiede che la declaratoria di illegittimità costituzionale non attinga tutte le disposizioni introdotte dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, ma soltanto quelle cui sono state rivolte censure specifiche.

Osserva invero il Consorzio che la caducazione dell'intera procedura di liquidazione coatta amministrativa – nell'ambito della quale si è svolto un lungo periodo di esercizio provvisorio – produrrebbe conseguenze «disastrose» sul piano economico, finanziario e sociale, e lo stesso ritorno in bonis dell'ente sarebbe tale solo in senso giuridico, ma impossibile nei fatti.

3.– In prossimità dell'udienza, la Regione Calabria ha depositato memoria nel giudizio di cui al reg. ric. n. 4 del 2020.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), che, aggiungendo l'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), ha previsto l'assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) a liquidazione coatta amministrativa (reg. ric. n. 4 del 2020).

2.– La medesima disposizione è stata censurata in via incidentale dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), investita di una controversia tra il CORAP e un suo concessionario (reg. ord. n. 149 del 2020).

3.– In entrambi i giudizi viene evocato il parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, poiché si ipotizza che la norma regionale abbia invaso le materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

3.1.– Nel giudizio incidentale è evocato anche il parametro di cui all'art. 3 Cost., poiché la norma censurata avrebbe previsto per il dissesto del CORAP un ingiustificato trattamento speciale.

4.– In via preliminare, occorre riunire i giudizi, perché siano decisi con unica sentenza, avendo essi ad oggetto la stessa disposizione di legge regionale e avendo in comune il parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., fermo che alla riunione non osta di per sé la differente natura – principale e incidentale – dei giudizi medesimi (ad esempio, sentenza n. 228 del 2016).

5.– Ancora in via preliminare, deve essere confermata l'ordinanza dibattimentale allegata a questa sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da Fedele De Novellis e altri nel giudizio di cui al reg. ric. n. 4 del 2020.

6.– L'esame di merito delle questioni sollevate nel giudizio di cui al reg. ord. n. 149 del 2020 non è precluso dalle eccezioni di inammissibilità formulate dalle difese della Regione Calabria e del CORAP.

6.1.– Il rimettente ha censurato in radice la norma che consente di porre il CORAP in liquidazione coatta amministrativa, e pertanto le questioni, pur dove riferite alla norma che conferisce quel potere, anziché alle disposizioni di dettaglio che ne regolano l'esercizio, non tradiscono affatto la genericità eccepita dalla difesa regionale.

6.2.– Circa la motivazione sulla rilevanza delle questioni medesime – insufficiente ad avviso delle predette difese – il rimettente ha argomentato che la concorsualità della liquidazione coatta amministrativa renderebbe improseguibile, per il combinato disposto degli artt. 52 e 201 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), il giudizio arbitrale volto a definire il criterio di determinazione di un debito consortile, e tale argomentazione supera il vaglio di non implausibilità, che questa Corte è chiamata ad effettuare ai fini dell'ammissibilità delle questioni incidentali (ex plurimis, sentenze n. 270, n. 224 e n. 32 del 2020, n. 85 del 2017 e n. 228 del 2016; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016).

7.– Nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. è fondata.

8.– A norma dell'art. 2, primo comma, della legge fallimentare, «[l]a legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla».

Rispetto al modello generale del fallimento, quindi, la liquidazione coatta amministrativa si configura come una procedura concorsuale di carattere speciale, la cui applicazione esige un'apposita previsione di legge; in presenza della quale, tuttavia, la procedura speciale è anche tendenzialmente esclusiva, poiché, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge fallimentare, «[l]e imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga».

8.1.– La circostanza che gli enti pubblici, quand'anche esercenti attività d'impresa, siano istituzionalmente esclusi dall'ambito applicativo del fallimento (art. 1, primo comma, della legge fallimentare e 2221 del codice civile) non implica quindi che essi siano automaticamente suscettibili di liquidazione coatta amministrativa, occorrendo pur sempre una norma di legge che lo preveda.

D'altronde, le determinazioni del legislatore in questa delicata materia sono caratterizzate da una discrezionalità ampia, che può esplicarsi in indirizzi sistematici i più diversi, come testimonia la disciplina – peraltro non ancora in vigore – del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», la quale, ribadito che «[l]a liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 293, comma 1), compie la radicale opzione di escludere l'applicazione dell'istituto, come regolato dal medesimo codice, per tutti gli enti pubblici (art. 294, comma 3).

8.2.– Da tempo, e in più occasioni, questa Corte ha evidenziato come la liquidazione coatta amministrativa si connoti per le sue finalità spiccatamente pubblicistiche, che la differenziano sotto molteplici aspetti dalla procedura fallimentare (sentenze n. 363 del 1994, n. 159 del 1975 e n. 87 del 1969).

Ancora di recente, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate a proposito dell'estraneità della liquidazione coatta amministrativa alla tutela indennitaria per violazione della ragionevole durata del processo, questa Corte, nella sentenza n. 12 del 2020, ha confermato che tale procedura si differenzia dal fallimento, viceversa rilevante agli effetti di quella tutela, appunto per le finalità pubblicistiche che la caratterizzano, in quanto essa «riguarda imprese che, pur operando nell'ambito del diritto privato, involgono tuttavia molteplici interessi o perché attengono a particolari settori dell'economia nazionale, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o perché si trovano in rapporto di complementarietà, dal punto di vista teleologico e organizzativo, con la pubblica amministrazione».

I peculiari tratti pubblicistici della procedura liquidatoria inevitabilmente si riflettono sul piano dei rapporti esterni, e «[l]a tutela dei creditori di imprese sottoposte a procedura di liquidazione coatta amministrativa assume [...] una connotazione doppiamente differenziata, rispetto a quella di altri creditori in sede concorsuale, in quanto gli interessi pubblici che giustificano la procedura amministrativa, per un verso, in qualche misura attenuano il rilievo del singolo diritto di credito e, per altro verso, rafforzano, però, la prospettiva finale di soddisfazione del credito, come effetto riflesso del concorrente obiettivo, di mantenimento in attività del complesso produttivo dell'azienda debitrice, perseguibile dalla procedura amministrativa» (ancora, sentenza n. 12 del 2020).

9.– Le ragioni di tutela dei creditori appaiono centrali nell'impianto argomentativo della sentenza n. 25 del 2007, che costituisce un precedente assai prossimo alla fattispecie odierna. In essa si afferma, infatti, che l'art. 2, primo comma, della legge fallimentare, ove stabilisce che il novero delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi in cui può essere disposta e l'autorità competente a disporla sono determinati dalla «legge», si riferisce unicamente alla legge statale, la sola «idonea ad incidere [...] sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura».

Nello scrutinio riferito al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., tale sentenza ha giudicato irrilevante la stessa natura amministrativa della liquidazione coatta, per essere invece preminente la considerazione dei «rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale dei crediti», che la procedura medesima determina.

Non vi è dubbio, infatti, che la sottoposizione del debitore alla procedura concorsuale di carattere speciale implichi una deroga marcata alle regole ordinarie di accertamento dei crediti e di responsabilità patrimoniale, risolvendosi in una tutela differenziata del ceto creditorio, e che questa non possa essere definita in modo disomogeneo dalle singole legislazioni regionali, dovendo viceversa corrispondere all'esigenza di uniformità sottesa alla riserva di competenza statale.

9.1.– Le difese della Regione Calabria e del CORAP assumono che il precedente di cui alla sentenza n. 25 del 2007, in quanto relativo alle gestioni liquidatorie delle Unità sanitarie locali, non sia pertinente alla fattispecie oggi in esame, che viceversa riguarda enti pubblici economici, quali sono i consorzi di sviluppo industriale.

In realtà, il menzionato precedente è focalizzato piuttosto sugli effetti della procedura, che sul soggetto a questa sottoposto, e infatti vi si afferma che, ai fini della questione di competenza, «non è rilevante la circostanza che la norma censurata riguardi enti (già) operanti nel settore sanitario, ma la concreta disciplina – in sé considerata – posta in essere dalla norma».

La qualificazione di enti pubblici economici attribuita ai consorzi di sviluppo industriale dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale) – peraltro in sintonia con la trasformazione privatistica di tali enti già operata in linea generale dall'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) – non interferisce, quindi, di per sé, con le forme e le modalità della tutela giurisdizionale dei crediti sorti nei loro confronti.

Sul medesimo piano è egualmente irrilevante che i consorzi di sviluppo industriale siano enti strumentali della Regione e sottoposti alla vigilanza di questa (art. 2, comma 2, della legge reg. Calabria n. 38 del 2001), poiché il doveroso controllo regionale, peraltro concentrato «sui piani economici e finanziari dei consorzi» (art. 36, comma 4, della legge n. 317 del 1991), costituisce semmai una ragione di più forte affidamento dei creditori circa la finale solvibilità dell'ente vigilato.

9.2.– Neppure persuade la tesi difensiva della Regione Calabria, secondo la quale il più volte menzionato precedente di cui alla sentenza n. 25 del 2007 sarebbe divenuto ormai inattuale per la sopravvenienza dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Invero, questa disposizione concerne esclusivamente gli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, per i quali essa prevede – laddove la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero qualora l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi – la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con ogni evidenza, si tratta di una disposizione riferita a una categoria soggettivamente qualificata, cui non appartengono gli enti sottoposti alla vigilanza regionale, né, quindi, i consorzi di sviluppo industriale, e, tra questi, il CORAP, ente di accorpamento dei consorzi operanti nelle Province calabresi (art. 5 della legge reg. Calabria n. 24 del 2013).

9.3.– La difesa del CORAP lamenta che il quadro normativo così ricostruito impedisce alla Regione Calabria di regolare in termini concorsuali il dissesto di un proprio ente strumentale, ciò che sarebbe lesivo dell'autonomia regionale, e finanche irragionevole, atteso che per gli enti a vigilanza regionale possono darsi le medesime situazioni di dissesto indicate per gli enti a vigilanza statale dall'art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito.

L'argomento non convince, in quanto l'eventuale analogia delle condizioni di dissesto degli enti strumentali non è di per sé sufficiente a investire ogni singola Regione del potere di definire proprie e autonome forme di risoluzione, le quali, viceversa, appunto per le ricadute immediate sulla tutela giurisdizionale dei diritti dei creditori, non possono che essere omogenee a livello nazionale, come emerge dalla ratio – ancora attuale – della sentenza n. 25 del 2007.

9.4.– Le ragioni prima esposte circa la riconducibilità della previsione di strumenti concorsuali finalizzati alla liquidazione di enti pubblici economici alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali escludono che possa essere accolta la richiesta, formulata dalla difesa del CORAP, di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge fallimentare, ove interpretato nel senso che la legge abilitata a dettare una simile disciplina sia solo quella statale, come anche l'analogia istanza, proposta dalla stessa difesa, con riferimento ai limiti soggettivi di applicazione della procedura liquidatoria di cui all'art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito.

Tuttavia, questa Corte non può esimersi dal segnalare che l'odierno assetto normativo appare carente di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale.

L'opzione per l'impiego in casi siffatti della procedura di liquidazione coatta amministrativa – opzione non isolata nel contesto della legislazione regionale, come rilevato dalle difese della Regione Calabria e del CORAP – evidenzia la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità di una disciplina pur sempre incidente sull'ordinamento civile e processuale, permetta tuttavia alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali.

10.– In definitiva, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, introduttivo dell'art. 6-bis della legge reg. Calabria n. 24 del 2013, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

10.1.– La questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. resta assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

ALLEGATO:

ORDINANZA LETTA ALL'UDIENZA DEL 26 GENNAIO 2021

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 28 gennaio 2020 (reg. ric. n. 4 del 2020).

Rilevato che nel giudizio, sono intervenuti, ad adiuvandum, con atto depositato il 28 febbraio 2020, Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani, nella qualità di creditori del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP), ente del quale la norma impugnata prevede l'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa.

Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 3 del 2021 con allegata ordinanza letta all'udienza del 2 dicembre 2020, n. 134 del 2020, n. 140 del 2018, n. 5 del 2018 con allegata ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2017, n. 170 del 2017 e n. 228 del 2016 con allegata ordinanza letta all'udienza del 20 settembre 2016; ordinanza n. 213 del 2019);

che tale orientamento va tenuto fermo anche dopo le modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, apportate con la delibera di questa Corte 8 gennaio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2020), non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità degli interventi nei giudizi in via principale (sentenza n. 56 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020);

che l'intervento va pertanto dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con l'indicato ricorso r.r. n. 4 del 2020.

F.to: Giancarlo Coraggio

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

INTERROGAZIONE N. 145 DEL 15/06/2023**In merito allo stato di attuazione della DGR n. 96/2023****Al Presidente della Giunta regionale****Premesso che:**

–

con la DGR n. 478 del 12.11.2021, la Giunta regionale, a fronte delle numerose procedure di esecuzione in atto nonché al fine di tutelare i diritti dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente e la par condicio creditorum, ha disposto, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la liquidazione coatta amministrativa (LCA) per il CORAP, e ricorrendo a tale procedura indifferibile ed urgente per scongiurare il depauperamento del patrimonio consortile posto che il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria ai sensi e per gli effetti delle ll.rr. n. 38/2001 e n. 24/2013, dell'art. 36, c. 4 e 5 della L. n. 317/1991 e delle ancora vigenti disposizioni di cui agli artt. 50-54 del DPR n. 218/1978 è titolare di funzioni pubbliche e di pubblico interesse in materia di sostegno allo sviluppo industriale dei territori. In particolare, l'Ente consortile promuove, sotto la vigilanza, il controllo e l'indirizzo regionale, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati ed infrastrutturali dallo stesso consorzio, le condizioni necessarie per la creazione, l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi;

–

tale condizione di LCA è stata confermata con la DGR n. .. del 13.03.2023, per effetto della quale l'attuale Commissario Liquidatore CoRAP, dott., è stato prorogato nell'incarico "per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico" e pertanto sino al 13.03.2025, come confermato dal DPGR n. .. del 15.03.2023, salvo ulteriori interventi regionali;

–

il fondamento giuridico dell'attuale condizione di vigenza ed esecuzione della procedura di LCA, disposta dalle DGR sopra richiamate, è contenuta nei commi 1 e 5 bis dell'art. 15 del D.L. 98/2011, convertito e modificato dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

–

il comma 5 bis stabilisce che: "Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1";

–

il c. 5 bis ha costituito l'autorizzazione giuridica per porre il CoRAP, annoverato tra gli "... enti sottoposti alla vigilanza delle regioni" (l.r. n. 38/2001 e art. 36, c. 4, L. n. 317/1991), nella condizione di LCA con "deliberazione della rispettiva giunta ..." e conseguente "... nomina del commissario". Ma il c. 5 bis sancisce anche che "Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli

enti sottoposti alla vigilanza delle regioni” e la “ ... deliberazione della rispettiva giunta ... provvede ... agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”. –

gli “ulteriori adempimenti previsti dal comma 1” a cui deve imperativamente provvedere la delibera regionale riguardano: –

“1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. –

Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;

ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. –

Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.” –

il sopra citato comma 1, in specie il terzo periodo relativo all'allocazione delle “funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente” deve essere adattato al quadro normativo ed amministrativo regionale;

–

il combinato disposto del c.1 e del c. 5 dell'art. 15 del D.L. n. 98/2011 richiede espressamente già nell'atto deliberativo regionale di messa in LCA dell'Ente una previsione esecutiva regionale dovendo risolvere le due questioni previste dal c. 1: l'allocazione delle “funzioni, dei compiti e del personale a tempo indeterminato” e la individuazione di una entità giuridica al fine di garantire la continuità delle funzioni pubbliche assegnate dallo Stato e dalla Regione al CoRAP. Dato atto che: –

la scelta del percorso allocativo e/o della forma costitutiva del nuovo ente costituisce una criticità ancora incerta da parte della Regione e lungamente sollecitata dalle OO.SS. al fine di tutelare i dipendenti consortili e dichiarando, in ultimo, lo stato di agitazione e l'ennesimo confronto con la Regione anche attraverso l'istituzione di un Tavolo istituzione di negoziazione;

–

la condizione di stato di agitazione sindacale e la richiesta di un Tavolo di negoziazione appare del tutto legittima e condivisibile alla luce dei termini di applicazione combinata del c. 1 e del c. 5 bis dell'art. 15 del D.L. n. 98/2011, non solo della necessità di tutelare i livelli occupazionali e, con essi, esperienze e professionalità maturate, ma anche di assicurare che il complesso trasferimento delle competenze avvenga in maniera tempestiva e, soprattutto, ordinata a termini di legge. Tutto quanto sopra premesso, INTERROGA il Presidente della Giunta regionale

Per sapere:

–

se e quali tempistiche e formali iniziative sono state individuate ed assegnate al Dipartimento competente, alla UO_5.1 Attività legislativa su proposta della Giunta regionale del Settore Legislativo del Dipartimento 1 – Segretariato Generale e/o alla Avvocatura regionale per l'attività di supporto e consultazione al Presidente per le modalità di esecuzione del combinato disposto di cui ai c. 1 e 5 bis dell'art. 15 del D.L. n. 98/2011;

tenuto anche conto che dalla DGR 96/2023 si è desunto che “con nota/PEC acquisita al protocollo del Dipartimento n. 110821 del 09.03.2023, il Commissario Liquidatore ha trasmesso una relazione tecnico-giuridica sullo stato della procedura di liquidazione, evidenziando la necessità, ai sensi dell'art.15, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n.111, di allocare al più presto le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato nell'Amministrazione vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in un'agenzia costituita ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo n.300 del 1999 “;

–

se e quali iniziative sono state assunte dal Presidente, nella qualità di Autorità di vigilanza ai sensi e per gli effetti delle norme del R.D. n. 267/1942 applicabili e compatibili con i poteri del “giudice delegato”, posto che il Commissario liquidatore, nella qualità di pubblico ufficiale come riportato nelle premesse della DGR n. 96/2023, in data 31.10.2022 ha provveduto a depositare lo stato passivo presso il Tribunale di Catanzaro e lo stesso Commissario Liquidatore ha effettuato, altresì, la ricognizione patrimoniale del CORAP ed ha trasmesso alla Regione Calabria i relativi elenchi con nota del 6.03.2023, prot. n. 1858.

Allegato:

15/06/2023
R. MAMMOLITI



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 26 DEL 15/03/2023

Oggetto: D.G.R. n. 96 del 13.03.2023 - Proroga nomina Commissario liquidatore del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP) in procedura LCA – Dott. Sergio Riitano

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott.PRATICO' PAOLO
(con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il "Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza";
- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CoRAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai preesistenti cinque consorzi provinciali per lo sviluppo industriale disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha novellato l'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, introducendo il comma 5-bis ed estendendo così alle Regioni la facoltà di procedere al ricorso all'applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa per gli enti soggetti alla propria vigilanza;
- con D.G.R. n. 478 del 12.11.2021 la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la liquidazione coatta amministrativa per il CoRAP;

CONSIDERATO CHE

- con DGR n. 89 del 05.03.2022 si è preso atto delle dimissioni del Commissario liquidatore e si è provveduto alla sua sostituzione ai sensi dei commi 1 e 5 bis dell'art. 15 D L n. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, individuando quale Commissario liquidatore del CoRAP il dott. Sergio Riitano;
- con DPGR n. 7 del 16.03.2022 si è provveduto a nominare il Dott. Sergio Riitano, Commissario liquidatore del CoRAP, determinando la durata dell'incarico commissariale per un periodo di mesi DODICI, prorogabili alle condizioni di legge;
- è necessario definire e ultimare le procedure relative alla liquidazione amministrativa del Corap secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- il Commissario liquidatore ha provveduto a garantire l'esercizio provvisorio dell'Ente nonché le funzioni di pubblica utilità, tutelando il personale a tempo indeterminato nonché il ceto creditorio;

TENUTO CONTO CHE:

- con DGR n. 69 del 13.03.2023, si è preso atto della necessità di definire e ultimare le procedure relative alla liquidazione amministrativa del CoRAP, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e conseguentemente prorogare l'incarico al Dott. Sergio Riitano, per un periodo di VENTQUATTRO mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;

PRESO ATTO

- che il Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali" ha effettuato l'istruttoria, nell'ambito della quale sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta la regolare istruttoria e l’acquisizione in atti delle dichiarazioni rese dal dott. Sergio Riitano, in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, in atti.

VISTI:

- lo Statuto Regionale e, in particolare, l’art. 34, co. 1, lett. e);
- la Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 e, in particolare, l’articolo 3 recante “Disposizioni relative all’affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche o private”.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate ed approvate:

- di prorogare l’incarico al dott. Sergio Riitano, quale Commissario Liquidatore del CoRAP in LCA, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 5 bis, dell’art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di VENTIQUATTRO mesi, termine massimo di proroga dell’incarico;
- di stabilire che il compenso spettante al Commissario liquidatore del CORAP sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante “Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septedecies c.c.” e che il relativo onere è posto a carico del bilancio del CoRAP nell’ambito della procedura di LCA;
- di stabilire che sono posti a carico del CoRAP in LCA tutti gli eventuali oneri connessi agli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente decreto e che da esso non discende alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- di richiamare, per quanto quivi non disposto, le disposizioni di legge in materia;
- di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali”;
- di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto ai Dipartimenti interessati, al CoRAP in LCA, al Comitato di Sorveglianza del CoRAP in LCA; al Commissario Liquidatore del CoRAP in LCA nella persona del dott. Sergio Riitano;
- di stabilire che il Commissario Liquidatore provveda a tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge in materia da eseguirsi presso il competente ufficio del Registro delle Imprese;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Il Presidente

Roberto Occhiuto

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 96 della seduta del 13/03/2023.

Oggetto: Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP, ai sensi Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Proroga Commissario Liquidatore CoRAP.

Assessore Proponente: Avv. Rosario Vari

Dirigente Generale: Dott. Paolo Praticò

Dirigente di Settore: Avv. Roberta Paviglianiti

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
 conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
 con nota n° 114386 del 10/03/2023

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il "Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza";
- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CoRAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai già cinque consorzi provinciali per lo sviluppo industriale disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
- con la Legge 29 luglio 2021 n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è stato novellato l'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, introducendo il comma 5-bis ed estendendo così alle Regioni la facoltà di procedere al ricorso all'applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa per gli enti soggetti alla propria vigilanza;
- con D.G.R. n. 478 del 12.11.2021 la Giunta Regionale, a fronte delle numerose procedure di esecuzione in atto nonché al fine di tutelare i diritti dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente e la par condicio creditorum, ha disposto, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la liquidazione coatta amministrativa per il CORAP, atteso che tale procedura è risultata indifferibile ed urgente per scongiurare il depauperamento del patrimonio del CoRAP, individuando quale Commissario liquidatore l'Avv. Enrico Mazza;
- con D.P.G.R. n. 202 del 15.11.2021, è stato nominato il Commissario Liquidatore del CORAP;
- con DGR n. 41 del 04.02.2022 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa del CoRap;
- con DPGR n. 4 del 7.02.2022 si è proceduto alla nomina dei componenti esperti del costituito Comitato di Sorveglianza del CORAP in LCA;
- con nota/PEC acquisita al protocollo SIAR del Dipartimento SEAC n. 91307 del 23.02.2022, l'Avv. Enrico Mazza ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Commissario liquidatore del CoRAP nominato con DPGR n. 202/2021;

TENUTO CONTO CHE:

- con DGR n.89 del 05/03/2022 si è preso atto delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Enrico Mazza del Commissario Liquidatore ed è stato individuato in sostituzione quale Commissario liquidatore del CORAP il dott. Sergio Riitano;
- Con DPGR n.7 del 16/03/2022 il dott. Sergio Riitano è stato nominato Commissario liquidatore del CORAP per un periodo di dodici mesi prorogabile alle condizioni di legge, nonché incaricato il commissario liquidatore di formare, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di nomina, l'elenco dei crediti ammessi o respinti e di curarne il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale, ed inoltre di operare, entro il medesimo termine, la ricognizione del patrimonio immobiliare dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- il CORAP con nota n.5373 del 19.11.2021 ha avanzato formale istanza per l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;
- con nota del 04/12/2021 il Presidente della Giunta ha autorizzato l'esercizio provvisorio delle attività e delle funzioni del CORAP nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente per la procedura di liquidazione;
- Il Commissario liquidatore in data 31.10.2022 ha provveduto a depositare lo stato passivo presso il Tribunale di Catanzaro;
- Il Commissario Liquidatore ha effettuato, altresì, la ricognizione patrimoniale del CORAP ed ha trasmesso alla Regione Calabria i relativi elenchi con nota del 6.03.2023, prot. n. 1858;
- con nota/PEC acquisita al protocollo del Dipartimento n.110821 del 09.03.2023, il Commissario Liquidatore ha trasmesso una relazione tecnico-giuridica sullo stato della procedura di liquidazione, evidenziando la necessità, ai sensi dell'art.15, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n.111, di allocare al più presto le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato nell'Amministrazione vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in un'agenzia costituita ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo n.300 del 1999;

RITENUTO:

- necessario definire e concludere le procedure relative alla liquidazione amministrativa del CORAP secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- opportuno, in considerazione della complessità della procedura, prorogare l'incarico del Commissario Liquidatore per consentire la conclusione della procedura di liquidazione in corso;

PRESO ATTO CHE:

- per il compenso del Commissario liquidatore occorre far riferimento a quanto previsto dal Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septedecies c.c.";
- gli oneri derivanti dal presente atto sono a carico del CORAP e in particolare della procedura di LCA;
- il Dirigente di Settore ed il Dirigente Generale attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente di Settore ed il Dirigente Generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e all'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente di Settore ed il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

VISTI:

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 30 e, in particolare, l'art.3 recante: "Disposizioni relative all'affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche e private;
- l'art. 15 comma 1 del DL 98/2011, convertito con modificazioni dalle L. 15 luglio 2011 n. 111, rubricato "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", secondo il quale "L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni";

SU PROPOSTA dell'Assessore allo "Sviluppo Economico e Attrattori culturali", formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti unanimi;

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati per costituirne parte integrante e sostanziale della presente, di:

- di prendere atto della necessità di definire e ultimare le procedure relative alla liquidazione amministrativa del CoRAP secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- di prorogare l'incarico del dott. Sergio Riitano, Commissario Liquidatore del Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive, CORAP in LCA, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n.111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;
- di ribadire che il compenso spettante al Commissario liquidatore del CoRAP in LCA sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c." ed il relativo onere è posto a carico del bilancio del CoRAP;
- di confermare l'incarico al Dipartimento Presidenza, con il supporto del Dipartimento "Sviluppo economico e Attrattori culturali" per il monitoraggio della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;
- di rinviare, per quanto non espressamente disciplinato alla disciplina prevista in materia;
- di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto a: Dipartimenti interessati, CoRAP in LCA, Commissario Liquidatore del CoRAP in LCA; Comitato di Sorveglianza del CoRAP in LCA;
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto Occhiuto



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 478 della seduta del 12 novembre 2021.

Oggetto: Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP, ai sensi Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Nomina Commissario liquidatore e indirizzi per la procedura di LCA.

Presidente e Assessore Proponente: Dott. Roberto Occhiuto – Avv. Rosario Vari

Dirigenti Generali: Dott. Francesco Venneri – Dott. Filippo De Cello – Ing. Gianfranco Comito

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. 0 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°490613 del 12/11/2021
F.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il "*Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza*";
- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CoRAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai già cinque consorzi provinciali per lo sviluppo industriale disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
- con Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 47 è stata modificata la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, introducendo l'art. 6 bis rubricato "Liquidazione coatta amministrativa", il cui comma 1 prevede, tra l'altro, che "... *il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CoRAP*";
- con delibera di Giunta Regionale n. 610 del 20 dicembre 2019 e con successivo D.P.G.R. n. 344 del 23 dicembre 2019, verificate le condizioni di legge di cui alla richiamata L.R. n. 24/2013, per come modificata dalla L.R. n. 47/2019, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del CoRAP e, contestualmente, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per i 12 mesi successivi per evitare il grave rischio di rendere ineseguibili le funzioni di interesse pubblico che il CoRAP esercita ai sensi della L.R. n. 38/2001 e del DPR n. 218/1978 (artt. da 50 a 54); la procedura liquidatoria è stata prorogata con delibera di Giunta Regionale n. 460 del 09 dicembre 2020 per un periodo equivalente;
- con il suindicato D.P.G.R. n. 344/2019 si è provveduto, altresì, alla nomina del Commissario Liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L.R. 24/2013, cui ha fatto seguito il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 22 dicembre 2020 di nomina del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 24/2013;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 26 gennaio 2021, pubblicata in data 17 febbraio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2019, introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
- la stessa Corte ha evidenziato al punto 8.1 che "*La circostanza che gli enti pubblici, quand'anche esercenti attività d'impresa, siano istituzionalmente esclusi dall'ambito applicativo del fallimento (artt. 1, primo comma, della legge fallimentare e 2221 del codice civile) non implica quindi che essi siano automaticamente suscettibili di liquidazione coatta amministrativa, occorrendo pur sempre una norma di legge che lo preveda.*"; la stessa ha rimarcato che anche "... *la disciplina – peraltro non ancora in vigore – del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*», ha, "*ribadito che «[l]a liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 293, comma 1), compie la radicale opzione di escludere l'applicazione dell'istituto, come regolato dal medesimo codice, per tutti gli enti pubblici (art. 294, comma 3).*";
- la sentenza ha concluso che "... *questa Corte non può esimersi dal segnalare che l'odierno assetto normativo appare carente di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale. L'opzione per l'impiego in casi siffatti della procedura di liquidazione coatta amministrativa – opzione non isolata nel*

contesto della legislazione regionale, come rilevato dalle difese della Regione Calabria e del CORAP – evidenzia la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità di una disciplina pur sempre incidente sull'ordinamento civile e processuale, permetta tuttavia alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali.”;

- conseguentemente, la richiamata pronuncia ha interrotto la prosecuzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, senza alcuna censura sulle motivazioni e sui fondamenti presupposti, consolidatisi in atti, di natura gestionale, finanziaria ed economica, che hanno legittimato la procedura stessa;
- la Giunta Regionale, preso atto di quanto sopra, con delibera n. 78 del 11 marzo 2021, ha provveduto ad individuare il Commissario straordinario cui assegnare, per un periodo di un anno, le funzioni di amministrazione e di rappresentanza legale dell'Ente, successivamente nominando lo stesso con D.P.G.R. n. 23 del 12 marzo 2021;

DATO ATTO CHE:

- su impulso dell'orientamento della sopra citata pronuncia costituzionale, il Legislatore ha novellato l'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto il comma 5-bis stabilendo che: *“Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”;*
- il citato disposto normativo ha esteso alla facoltà delle Regioni di procedere al ricorso all'applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa per gli enti soggetti alla propria vigilanza e, ove si ricorresse a detta procedura e per quanto compatibili, si provvede all'esecuzione delle procedure di cui al citato comma 1 dello stesso art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

TENUTO CONTO CHE:

- con D.G.R. n. 411 del 25 agosto 2021, preso atto della sussistenza delle condizioni previste dal novellato art. 15, comma 5-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, è stata disposta la procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP, per la durata di mesi 12 prorogabile alle condizioni di legge;
- con D.P.G.R. n. 147 del 01 settembre 2021 si è preso atto della suindicata Delibera di Giunta Regionale nominando, per l'effetto, il Commissario liquidatore del CORAP, nonché autorizzando la prosecuzione temporanea dell'attività del Consorzio regionale, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 104 della L.F., per un periodo di dodici mesi, prorogabile alle condizioni di legge, anche in considerazione delle precipue funzioni attribuite all'Ente dall'art. 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dalla L.R. 38/2001 e dalla L.R. 24/2013;
- con DGR n. 436 del 14.09.2021 sono state apportate modifiche e integrazioni alla DGR 411 citata, nello specifico ponendo il CoRAP in liquidazione senza limiti di tempo e dando incaricando il già Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, alla predisposizione degli atti necessari finalizzati alla nomina del Comitato di Sorveglianza.

CONSIDERATO CHE

- con ordinanza n. 1508 del 21.10.2021 il TAR Calabria, per gli effetti del ricorso opposto dal Commissario straordinario del CoRAP, ha disposto la sospensione della DGR n. 411/2021 e del DPGR n. 147/2021 riconoscendo – quale unica motivazione ammissibile - che i citati atti regionali sono stati assunti da un organo regionale non legittimato, in quanto vigente il regime di *prorogatio* conseguente alla già avvenuta indizione delle elezioni amministrative regionali;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 50 del DPR n. 218/1978 "I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente";
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della Legge regionale n. 38/2001 e dell'art. 5 della Legge regionale n. 24/2013 il CoRAP è un Ente pubblico economico costituito nella forma consortile per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive;
- per effetto delle citate leggi regionali il CoRAP è, altresì, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria per l'esecuzione delle funzioni e delle finalità conferite, e soggetto alla vigilanza della Giunta Regionale in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata L.R. n. 38/2001 e dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 24/2013;

DATO ATTO CHE il CoRAP ha trasmesso alle strutture regionali competenti i seguenti atti:

- Bilancio d'esercizio relativo al 2016, approvato con Decreto Commissariale n. 56 del 29/05/2018;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2017, approvato con Decreto Commissariale n. 73 del 9/08/2018;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2018, adottato con Decreto Commissariale n. 46 del 4 giugno 2021;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2019, adottato con Decreto Commissariale n. 54 del 17 giugno 2021;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2020, adottato con Decreto Commissariale n. 64 del 22 luglio 2021;
- Piano industriale dell'Ente 2021-2023 approvato con Decreto commissariale n. 47 del 07/06/2021, e trasmesso con nota consortile prot. n. 0003249 del 07/06/2021;
- Esecutività dello "stato passivo creditori tardivi, comunicato alla Regione Calabria con PEC del 29/10/2020 a firma del precedente Commissario Liquidatore (cron. 01365) contenente le risultanze del Tribunale di Catanzaro- Sezione Fallimentare da cui risulta un ammontare di istanze accolte per oltre 50 milioni di euro;

DATO ATTO CHE,

- il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo ha formulato le proprie osservazioni in atti di cui alle note prot. n. 307206 del 7/07/2021 e prot. n. 355674 del 10/08/2021;
- il Dipartimento Economia e Finanze ha altresì trasmesso le sue osservazioni con le note prot. n. 293849 del 29/06/2021, n. 346852 del 3/08/2021 e n. 354910 del 10/08/2021, in atti;
- le istruttorie espletate sugli aspetti contabili dei bilanci d'esercizio relativi ai suindicati anni hanno rilevato che l'utile registrato negli esercizi 2018, 2019 e 2020 non è riuscito a coprire le perdite subite nel biennio 2016-2017, le quali hanno azzerato il capitale

sociale (fondo consortile) e le riserve disponibili e, pertanto, in tutti gli esercizi considerati l'Ente risulta versare nell'ipotesi prevista dall'articolo 2447 del codice civile secondo cui: *“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”*;

- in conclusione, dall'analisi dei bilanci di esercizio 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e delle relazioni corredate dagli organi di controllo, si evince che l'Ente non è in grado di perseguire utilmente le finalità di istituto;
- il Commissario liquidatore, giusta D.P.G.R. n. 147 del 01 settembre 2021 ha trasmesso relazione illustrativa in cui emerge uno stato passivo che sostanzialmente conferma l'assenza di continuità aziendale e di conferma delle condizioni già dichiarate nella DGR n. 411 del 25.08.2021.

DATO ATTO ALTRESÌ, CHE:

- con Decreto commissariale n. 47 del 07/06/2021, il Commissario straordinario CoRAP ha proceduto all'approvazione Piano industriale dell'Ente 2021-2023, trasmesso con nota prot. n. 0003249 del 07/06/2021 al fine degli adempimenti ex L.R. 24 del 2013, art. 15;
- è apparso necessario per la Regione Calabria procedere, prioritariamente e preliminarmente ad ogni eventuale valutazione e decisione tecnico-amministrativa, alla verifica del piano industriale presentato dal Consorzio, al fine di valutare l'idoneità dello stesso a garantire il rispetto del principio della continuità aziendale e le concrete prospettive di riequilibrio dell'Ente;
- a tal fine in data 11/08/2021 si è tenuto un Tavolo interdipartimentale, convocato nota prot. n. 345305 del 02.08.2021 dal il Dirigente del Settore “Legalità e Sicurezza-Attuazione della L.R. 9/2018, Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti Strumentali” del Dipartimento Segretariato Generale, di concerto con il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, con la partecipazione dei competenti uffici regionali, ai sensi della DGR n. 527 del 30.12.2020, unitamente ai Dipartimenti e alle Strutture competenti per le rispettive materie, finalizzato al confronto e all'acquisizione di approfondimenti tecnici e di merito relativamente al Piano Industriale CoRAP, come da resoconto di cui alla nota prot. 359063 del 13/08/2021 del Settore regionale “Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti strumentali”, in atti;
- ad esito del confronto e dell'approfondimento istruttorio nell'ambito del tavolo interdipartimentale, il resoconto finale in calce alla nota prot. n. 359063 del 13.08.2021 rileva *“la presenza nel Piano industriale adottato dal CORAP, di importanti criticità e carenze che non lo rendono attuabile e sostenibile”*. Tra i vari punti, ha pesato in particolare ed in maniera inequivocabile, la valutazione sulla non permanenza di tutti gli Asset posti alla base della sostenibilità del Piano Industriale adottato dal CORAP, nella parte in cui si è proceduto al confronto dei termini puntuali della prescrizione posta dal Dipartimento Economia e Finanze Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni e Società *“...Se anche un solo punto su cui è stato costruito il piano in esame venisse meno sarebbe impossibile il raggiungimento dell'economicità e dell'efficienza della gestione e di conseguenza l'Ente non sarebbe in grado di raggiungere l'equilibrio economico finanziario in grado di scongiurare futuri squilibri che inesorabilmente tornerebbero a gravare sulle finanze dei soci e, pertanto, sarebbe necessario adottare le procedure conseguenti derivanti dall'assenza di continuità aziendale risultando l'Ente incapace di operare”* rispetto alla posizione espressa dall'Autorità Idrica della Calabria *“...Dalla lettura di quanto precede discende come, una volta costituito il neo gestore del servizio idrico integrato su base regionale, nella successiva fase di operatività, per il caso in questione, gli impianti di depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, quale appunto CORAP, nel rispetto dell'unità di gestione, dovranno essere trasferiti in concessione*

d'uso al medesimo gestore del servizio. In aggiunta, il subentro nelle gestioni avverrà, da parte del nuovo gestore affidatario del servizio, secondo un cronoprogramma, che, sebbene di durata prevedibile di 2/3 anni, potrebbe prevedere, tra quelli iniziali, proprio il subentro nella gestione di impianti quali quelli di cui si discute, anche antecedentemente al 2023. Al riguardo, l'orizzonte temporale del Piano proposto dal CORAP ricomprende attività da espletarsi anche nel 2023, con ciò verosimilmente prevedendo, proprio in considerazione delle previsioni recate dal richiamato art. 172, comma 6, un subentro del gestore al termine del periodo 2021-2023."

ATTESO CHE dall'istruttoria emerge che il CoRAP versa quindi in una grave crisi finanziaria, patrimoniale ed economica, anche per effetto delle continue e consistenti procedure esecutive in atto, tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni istituzionali, oltre che versare nelle condizioni previste dall'art. 15 del DL 98/2011;

VISTI:

- il combinato disposto del comma 1 e del comma 5-bis dell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, rubricato: "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", secondo cui:
 - *"((5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 [art. rubricato: Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari] possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1));*
 - ed al citato comma 1, secondo le compatibili disposizioni applicabili dalle Regioni, è disposto che: *"1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con delibera di Giunta, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed e' nominato un commissario."*;
 - di seguito si dispone che *"Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni."*;

VISTI

- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3";

RITENUTO, pertanto:

- che nella fattispecie in esame sussistono le condizioni oggettive per sottoporre alla procedura della liquidazione coatta amministrativa il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CORAP, ai sensi di quanto disposto dal nuovo

comma 5-bis dell'art. 15 del D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011), che estende – come detto - agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina della suddetta procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, applicabile nelle situazioni descritte dall'art. 15 comma 1;

- che tale procedura tende maggiormente a tutelare il patrimonio pubblico, i creditori, le funzioni pubbliche, nonché, i diritti del personale a tempo indeterminato dell'Ente;

DATO ATTO CHE:

- l'interpello interno rivolto ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale, al fine di verificare disponibilità a ricoprire il ruolo di Commissario liquidatore, risulta privo di candidature, come da atti allegati;
- la situazione in cui versa il Consorzio presenta profili di crisi particolarmente grave, tale da richiedere il ricorso ad una figura professionale qualificata in considerazione della complessità degli adempimenti connessi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia dei procedimenti, nonché a garanzia dell'interesse pubblico sotteso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per come sopra rappresentato, si rende necessario individuare quale Commissario liquidatore un professionista qualificato esterno all'amministrazione regionale;
- allo scopo di cui al punto che precede, si è proceduto a richiedere a Unindustria Calabria una rosa di nomi all'interno della quale individuare la figura più adeguata a svolgere le complesse funzioni de quo, come da documentazione in atti;
- per il compenso del Commissario liquidatore occorre far riferimento a quanto previsto dal Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c.;
- gli oneri derivanti dal presente atto sono a carico del CORAP e in particolare della procedura di LCA;
- occorre incaricare il Dipartimento Presidenza, con il supporto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori culturali, per le attività di monitoraggio della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;

PRESO ATTO CHE:

- il Dirigente Generale attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e all'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA del Presidente e dell'Assessore allo "Sviluppo Economico e Attrattori culturali", formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti unanimi;

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati per costituirne parte integrante e sostanziale della presente, di:

1. di disporre, la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP, ai sensi dell' art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
2. di dare atto che la stessa risulta indifferibile e urgente per scongiurare il depauperamento del patrimonio del CoRAP, a fronte delle numerose procedure di esecuzione in atto nonché, tutelare i diritti dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente, la par condicio creditorum;
3. di individuare, ai sensi dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore del CoRAP Avv. Enrico Mazza;
4. di stabilire che il compenso spettante al Commissario liquidatore del CORAP sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c." ed il relativo onere è posto a carico del bilancio del CoRAP;
5. di stabilire che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale si procederà alla nomina del Commissario Liquidatore individuato con il presente provvedimento, con in esso individuate le eventuali necessarie specifiche procedurali ed esecutive;
6. di incaricare il Dipartimento Presidenza, con il supporto del Dipartimento "Sviluppo economico e Attrattori culturali" per il monitoraggio della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;
7. di rinviare, per quanto non espressamente disciplinato alla disciplina prevista in materia;
8. di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto a: Corap, Revisore Unico CoRAP, Commissario straordinario CoRAP;
9. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto Occhiuto



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 411 della seduta del 25 agosto 2021

Oggetto: Adempimenti Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP. Nomina Commissario liquidatore.

**Presidente F.F. e Assessore: Dott. Antonino Spirlì
Dott. Fausto Orsomarso**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale: Dott. Roberto Cosentino

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°365208 del 25.08.2021

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il "*Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza*";
- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CoRAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai già cinque consorzi provinciali per lo sviluppo industriale disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
- con Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 47 è stata modificata la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, introducendo l'art. 6 bis rubricato "Liquidazione coatta amministrativa", il cui comma 1 prevede, tra l'altro, che "... *il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CoRAP*";
- con delibera di Giunta Regionale n. 610 del 20 dicembre 2019 e con successivo D.P.G.R. n. 344 del 23 dicembre 2019, verificate le condizioni di legge di cui alla richiamata L.R. n. 24/2013, per come modificata dalla L.R. n. 47/2019, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del CoRAP e, contestualmente, la prosecuzione temporanea dell'attività d'impresa per i 12 mesi successivi, già prorogata con delibera di Giunta Regionale n. 460 del 09 dicembre 2020 per un periodo equivalente;
- con il suindicato D.P.G.R. n. 344/2019 si è provveduto, altresì, alla nomina del Commissario Liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L.R. 24/2013, cui ha fatto seguito il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 22 dicembre 2020 di nomina del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 24/2013;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 26 gennaio 2021, pubblicata in data 17 febbraio 2021, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2019, introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
- conseguentemente, la richiamata pronuncia ha impedito la legittima prosecuzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, determinando la rimozione del a suo tempo nominato Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza, con conseguente cessazione delle funzioni assegnate agli stessi e il ripristino di quelle appartenenti agli organi statutari ordinari;
- la Giunta Regionale, preso atto di quanto sopra, con delibera n. 78 del 11 marzo 2021, ha provveduto ad individuare nella persona del dott. Renato Bellofiore il Commissario straordinario cui assegnare, per un periodo di un anno, le funzioni di amministrazione e di rappresentanza legale dell'Ente, successivamente nominato con D.P.G.R. n. 23 del 12 marzo 2021;
- con D.G.R. n. 267 del 17 giugno 2021 si è provveduto alla presa d'atto dello Statuto consortile, adottato con decreto n. 53 del 16 giugno 2021 dal Commissario straordinario del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CORAP, disponendone la trasmissione, ai fini della sua approvazione da parte di questa Giunta, alle competenti commissioni consiliari per la formulazione del parere obbligatorio previsto dall'art. 15 della l.r. 24/2013;
- all'esito dell'istruttoria relativa alle osservazioni trasmesse dalle commissioni consiliari competenti, espletata dal Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo unitamente al Dipartimento Segretariato Generale, con D.G.R. n. 383 del 11 agosto 2021 è stato approvato lo Statuto consortile adottato dal Commissario

straordinario con decreto n. 53 del 16 giugno 2021.

DATO ATTO CHE:

- il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP è qualificabile quale Ente pubblico economico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria per l'esecuzione delle funzioni e delle finalità conferite, soggetto alla vigilanza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata L.R. n. 38/2001, secondo cui: *".....la vigilanza è esercitata dal Presidente della Regione, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei revisori dei conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore e della pianificazione territoriale"*;
- secondo quanto altresì disposto dall'art. 16, comma 1, della L.R. n. 24/2013, e dall'art. 4 dello Statuto consortile approvato con D.G.R. n. 383/2021: *"La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massimalizzazione e di equilibrio finanziario"*;
- in attuazione delle disposizioni testé richiamate, la vigilanza sul CoRAP da parte del Presidente della Giunta regionale avviene per il tramite dei Dipartimenti competenti, per come disciplinato dalla DGR n. 527 del 30.12.2020.

PRESO ATTO CHE il Commissario Straordinario del CoRAP ha trasmesso alle strutture di competenza, tra gli altri, i seguenti atti:

- Bilancio relativo al 2016, approvato con Decreto Commissariale n. 56 del 29/05/2018;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2017, approvato con Decreto Commissariale n. 73 del 9/08/2018;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2018, adottato con Decreto Commissariale n. 46 del 4 giugno 2021;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2019, adottato con Decreto Commissariale n. 54 del 17 giugno 2021;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2020, adottato con Decreto Commissariale n. 64 del 22 luglio 2021.

CONSIDERATO CHE:

- il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo ha formulato le proprie osservazioni in atti di cui alle note prot. n. 307206 del 7/07/2021 e prot. n. 355674 del 10/08/2021;
- il Dipartimento Economia e Finanze ha altresì trasmesso le sue osservazioni con le note prot. n. 293849 del 29/06/2021, n. 346852 del 3/08/2021 e n. 354910 del 10/08/2021, in atti;
- le istruttorie espletate sugli aspetti contabili dei bilanci d'esercizio relativi ai suindicati anni hanno rilevato che l'utile registrato negli esercizi 2018, 2019 e 2020 non è riuscito a coprire le perdite subite nel biennio 2016-2017, le quali hanno azzerato il capitale sociale (fondo consortile) e le riserve disponibili e, pertanto, in tutti gli esercizi considerati l'Ente risulta versare nell'ipotesi prevista dall'articolo 2447 del codice civile secondo cui: *"Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società"*;
- in conclusione, dall'analisi dei bilanci di esercizio 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e delle relazioni corredate dagli organi di controllo, si ricava l'assenza del presupposto della continuità aziendale del CoRAP;
- in un siffatto contesto, l'apporto di risorse finanziarie regionali si configura quale unico strumento per garantire la continuità aziendale, ma tale trasferimento di natura straordinaria

è ammissibile e legittimo, nonché conforme ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa solo in presenza di un progetto di risanamento aziendale in grado di consentire, nel prosieguo, quantomeno l'autosufficienza finanziaria del Consorzio;

- alla luce di quanto sopra, è apparso necessario per il Socio Regione Calabria procedere, prioritariamente e preliminarmente, ad ogni eventuale valutazione e decisione tecnico-amministrativa, alla verifica del piano industriale presentato dal Consorzio, al fine di valutare l'idoneità dello stesso a garantire il rispetto del principio della continuità aziendale e le concrete prospettive di riequilibrio dell'Ente.

PRESO ATTO CHE:

- con Decreto commissariale n. 47 del 07/06/2021, il Commissario straordinario CoRAP ha proceduto all'approvazione Piano industriale dell'Ente 2021-2023, trasmesso con nota prot. n. 0003249 del 07/06/2021 al fine degli adempimenti ex L.R. 24 del 2013, art. 15;
- in data 11/08/2021 si è tenuto un Tavolo interdipartimentale, convocato nota prot. n. 345305 del 02.08.2021 dal il Dirigente del Settore "Legalità e Sicurezza-Attuazione della L.R. 9/2018, Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti Strumentali" del Dipartimento Segretariato Generale, di concerto con il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, con la partecipazione dei competenti uffici regionali, ai sensi della DGR n. 527 del 30.12.2020, unitamente ai Dipartimenti e alle Strutture competenti per le rispettive materie, finalizzato al confronto e all'acquisizione di approfondimenti tecnici e di merito relativamente al Piano Industriale CoRAP, come da resoconto di cui alla nota prot. 345305 del 2/08/2021 del Settore regionale "Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti strumentali", in atti;
- ad esito del confronto e dell'approfondimento istruttorio nell'ambito del tavolo interdipartimentale, sono state riscontrate nel Piano industriale trasmesso importanti criticità e carenze che non consentono, allo stato, di ritenerlo affidabile e sostenibile e, pertanto, attuabile;
- il CoRAP versa in una grave crisi economica, finanziaria e patrimoniale che ne ha compromesso la stessa continuità aziendale e la capacità di operare secondo criteri di economicità ed efficienza nella gestione, e che non vi sono le condizioni per un risanamento aziendale che consenta, nel prosieguo, quantomeno l'autosufficienza finanziaria del Consorzio, in grado di scongiurare futuri squilibri che inesorabilmente tornerebbero a gravare sulle finanze dei soci;
- allo stato, non sussistono le condizioni di legge e/o di merito, anche in ragione del consolidato principio di "divieto di soccorso finanziario" (art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016) e/o in relazione alla normativa comunitaria tesa ad escludere qualsiasi aiuto di stato se non preventivamente normato o notificato, funzionali a verificare ipotesi di ricapitalizzazione del Consorzio riconosciute - come praticabili e verosimilmente destinate a rendere sostenibile il bilancio consortile - da parte della Regione/soci consorziati, tenuto conto delle ingenti perdite/debiti accumulati, nonché della particolare situazione di crisi economica, patrimoniale e finanziaria che, di fatto, paralizza l'Ente.

CONSIDERATO che l'interruzione immediata delle attività dell'Ente determinerebbe grave e irreparabile danno al complesso aziendale, nonché un'interruzione ex abrupto delle funzioni indispensabili assegnate al medesimo, e provocherebbe, conseguentemente, notevole pregiudizio ai creditori.

VISTI:

- l'art. 15, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, rubricato: "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", secondo cui: "(...) *quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e*

l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, (...), l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario”.

- la legge n. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha introdotto all'art. 15 del D.L. n. 98/11 il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale: *“Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”.*

RITENUTO:

- per quanto sopra, che nella fattispecie in esame sussistono le condizioni oggettive per sottoporre, per la durata di mesi 12, utili alla sua definizione, alla procedura della liquidazione coatta amministrativa il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CORAP, ai sensi di quanto disposto dal nuovo comma 5-bis dell'art. 15 del D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011), che estende – come detto - agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina della suddetta procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, applicabile nelle situazioni descritte dall'art. 15 comma 1;
- di nominare, ai fini della prosecuzione temporanea dell'attività dello stesso e per gli adempimenti connessi alla procedura di liquidazione, quale Commissario Liquidatore Dott. Tommaso Calabrò per la durata di mesi 12, se e quanto prorogabile alle condizioni di legge.

PRESO ATTO CHE:

- il Dirigente Generale attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e all'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA del Presidente F.F. e dell'Assessore al Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti unanimi,

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati per costituirne parte integrante e sostanziale della presente, di:

1. di prendere atto che si sono verificate le condizioni di legge di cui al novellato art. 15, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;

2. di disporre, per l'effetto la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP, ai sensi del richiamato art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per la durata di mesi 12, se e quanto prorogabile dall'ordinamento;
3. di individuare, ai sensi dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore del CoRAP Dott. Tommaso Calabrò per la durata di 12 mesi, prorogabile alle condizioni di legge;
4. di stabilire che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale si procederà alla nomina del Commissario Liquidatore individuato con il presente provvedimento, con in esso individuate le eventuali necessarie specifiche procedurali ed esecutive;
5. di incaricare, secondo quanto stabilito con DGR n. 527/2020, il Dipartimento Segretariato, con il supporto del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, per le attività e di monitoraggio e controllo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;
6. di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto a: Revisore Unico CoRAP, Commissario CoRAP;
7. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to **Avv. Eugenia Montilla**

IL PRESIDENTE F.F.
f.to **Dott. Antonino Spirli**



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Allegato alla deliberazione
n. 411 del 25.08.2021

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Roberto Cosentino
Dirigente generale

del dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Turismo"

dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott. Antonino Spirli
Presidente f.f. Giunta Regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

dott. Fausto Orsomarso
Assessore al Lavoro,

Sviluppo Economico e Turismo

fausto.orsomarso@regione.calabria.it

avv. Franceschina Bufano
Capo di gabinetto

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Adempimenti Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP. Individuazione Commissario liquidatore". Riscontro nota prot. 359865 del 16/08/2021.

A riscontro della nota prot. 359865/2021, relativa alla proposta deliberativa "Adempimenti Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP. Individuazione Commissario liquidatore", di cui si allega copia

1 di 2

digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e la normativa vigente in materia di compensi dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, preso atto che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che il provvedimento *"non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale"*, si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello